REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 6 ottobre 2015 **Anno XLVI - N. 95**

Prodotti tipici, Baccalà alla vicentina.

Tra i molti piatti tipici della cucina vicentina il più conosciuto è il baccalà servito con polenta: Le origini di questo piatto si fanno risalire al lontano 1432 quanto una spedizione guidata dal veneziano Pietro Querini naufragò sulle sponde dell'isola di Rost, una delle più sperdute della Norvegia e tornando a casa decise di portare con sé un po' di quel pesce secco che ai norvegesi piaceva tanto. Nel 1987 si costituì la venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina con lo scopo di difendere, conservare e promuovere questo tipico piatto e di incoraggiare la cultura gastronomica locale e il turismo ad essa legato. In tutto il territorio della provincia sono numerose le feste e le sagre dedicate a questo alimento.

(Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

n. **80** del 30 giugno 2015
Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione. Consip Licenze d'uso microsoft government open license - Lotto 1 (CIG convenzione 511955566E; CIG derivato n. 6314328C4B). DGR n. 2401/2012, Legge del 06/07/12 n. 94 e Legge del 07/08/12 n. 135. Impegno di spesa. 1
[Informatica]

n. **85** del 02 luglio 2015
Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione. Consip PC Desktop 13 - Lotto 1 (CIG convenzione 5588090DBC; CIG derivati n. 631107717F e n. 6311105898). DGR n. 2401/2012, Legge del 06/07/12 n. 94 e Legge del 07/08/12 n. 135. Impegno di spesa. 4
[Informatica]

n. **86** del 02 luglio 2015
Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione. Consip PC Portatili 13 - Lotto 1 (CIG convenzione 5380957A2E; CIG derivato n. 6311131E0B). DGR n. 2401/2012, Legge del 06/07/12 n. 94 e Legge del 07/08/12 n. 135. Impegno di spesa. 7
[Informatica]

n. **126** del 18 agosto 2015
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione di servizi informatici: "Sw Notaro". Esito procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta - CIG n. Z82154E25D. CENTRO SISTEMI SRL. Impegno di spesa. Attuazione della DGR n 2465 del 23/12/2014. 10
[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

n. **44** del 26 agosto 2015
Riduzioni contributi concessi nell'anno 2014 per l'organizzazione di mostre, manifestazioni convegni di interesse regionale (L.R. 08.09.1978, n. 49). Esercizio finanziario 2015. 14
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **47** del 18 settembre 2015
Impegno di spesa per la realizzazione di un progetto editoriale a mezzo stampa. Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5. Cig n. ZE215B491C per Il Gazzettino S.p.A., n. Z5115B493F per Società Athesis S.p.A.e n. ZC415B48DE per Arnoldo Mondadori Editore S.P.A.. 16
[Informazione ed editoria regionale]

n. **48** del 22 settembre 2015
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa anno 2015 - 2016. AGRA PRESS Agenzia quotidiana di informazioni, edita dalla Cooperativa di lavoro tra Giornalisti OUT-SIDER. Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G. Z1715A4B5C. 19
[Informazione ed editoria regionale]

n. **49** del 22 settembre 2015
Iniziative di carattere pubblicitario in occasione di EXPO 2015. Campagna radiofonica. Impegno di spesa in favore di Trend 2000 S.r.l. - CIG n. ZBA15B4727 - e Dea S.r.l. - CIG n. Z5F15B481E. 21
[Informazione ed editoria regionale]

n. **50** del 22 settembre 2015
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa anno 2015 - 2016. ADN KRONOS S.p.A. AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI - Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G. 63613976DE. 24
[Informazione ed editoria regionale]

n. **51** del 22 settembre 2015
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa anno 2015 - 2016. ASKANEWS S.p.A.- Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G. 6361577B67. 26
[Informazione ed editoria regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **726** del 27 aprile 2015
POR FSE 2007-2013. Progetti n. 131/2/5/1010/2008, 131/2/2/2330/2008, 131/2/2/2212/2009, 131/1/2/2034/2010. Sospensione del procedimento volto alla revoca parziale dei contributi concessi all'Associazione Lepido Rocco (CF 80012430262) di Motta di Livenza (Treviso). 28
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1234** del 20 luglio 2015
Approvazione risultanze istruttorie - Erogazione integrativa in ipotesi di ricorso al mercato creditizio - DGR 2375 del 16/12/2013 - Determinazione degli importi ed associazione ai beneficiari - registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 29
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1566** del 03 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 546/1/13/869/2013 presentato da RICONVERSIDER SRL. (codice ente 546). (codice Smupr 30942). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 936 del 30/10/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2013. 30
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1622** del 14 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 1003/1/2/361/2014 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL. (codice ente 1003). (codice Smupr 35135). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014. 32
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1623** del 14 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 4818/0/1/869/2013 presentato da VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL. (codice ente 4818). (codice Smupr 31955). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 10) - Anno 2013. 34
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1626** del 14 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 4745/0/1/869/2013 presentato da CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA. (codice ente 4745). (codice Smupr 31598). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1076 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 9) - Anno 2013. 36
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1647** del 15 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 2119/1/27/869/2013 presentato da AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119). (codice Smupr 33020). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013. 38
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1665** del 17 settembre 2015
Approvazione del rendiconto 52/1/9/869/2013 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice Smupr 30941). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1044 del 02/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 8) - Anno 2013. 40
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1666** del 18 settembre 2015
Riconoscimento in capo all'OdF FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO ex art. 19 L.R. 10/1990 di interventi di istruzione e formazione professionale per "Operatore meccanico" da realizzare nel 2015/2016 presso il CFP provinciale di Zevio, a seguito di aggiudicazione dell'appalto del servizio di attività didattica deliberato dalla Provincia di Verona. 42
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **300** del 17 settembre 2015
Legge 266del 23/12/2015art. 1 e 432.Decreto Ministeriale 0632 del 03/11/2006. Piano Strategigo Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualità 2006.Soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Piave . "Interventi di adeguamento del Rio Dosson"nei comuni di Preganziol , Quinto di Treviso, Treviso e Zero Branco. Importo progetto E. 2.100.000,00. CUP H79E07000060002 approvazione Azione Perizia di Variante. 43
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **340** del 21 settembre 2015
Subingresso parziale sulla concessione demaniale marittima n. 014-2008 per l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 6.000 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro) allo scopo di effettuare attività di acquacoltura. 44
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

n. **104** del 21 settembre 2015
Concessione demaniale per n. 2 rampe d'accesso all'impianto di distribuzione carburanti ed occupazione terreno per mq 68 ad uso aiuole sulla S.P. 45 lungo l'argine sx fiume Canalbianco Loc. Schiappe del Comune di Adria (RO). Pratica: CB_RA00223. Ditta: ex TOTAL ITALIA S.P.A. ora TOTALERG S.P.A. ROMA. Presa d'atto della fusione per incorporazione della Società "TOTAL ITALIA S.P.A." nella Società incorporante "Società Erg Petroli S.P.A." e contemporanea modifica della denominazione sociale in "TOTALERG S.P.A." 45
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **283** del 13 luglio 2015
PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013. «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» (VE20P035). Importo complessivo E. 1.000.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 46
[Acque]

n. **418** del 04 settembre 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana per moduli 0.008. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : VEGA srl - Resana Pratica n. 2388. 49
[Acque]

n. **419** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.00027. Concessionario : Az. Agr. Vivai Piante Pagotto Danilo - Conegliano Pratica n. 1154. 50
[Acque]

n. **420** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.004. Concessionario : Az. Agr. Bellussi Agostino e Lamberto s.s. - Vazzola Pratica n. 1167 51
[Acque]

n. **421** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli 0.005. Concessionario : Soc. Agr. Toffoli Prio e Gino s.s. - Ponte di Piave Pratica n. 3967. 52
[Acque]

n. **422** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Sernaglia della Battaglia per moduli 0.006. Concessionario : Nardi Yuri -Farra di Soligo Pratica n. 3971. 53
[Acque]

n. **423** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.005. Concessionario : Bortoluzzi Ferruccio - Vittorio Veneto Pratica n. 4506. 54
[Acque]

n. **424** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0025. Concessionario : Masier Renzo - Vazzola Pratica n. 4568. 55
[Acque]

n. **425** del 04 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.003. Concessionario : Bisol Rosanna - Valdobbiadene Pratica n. 4578. 56
[Acque]

n. **431** del 09 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.03. - Concessionario : Furlan Graziella - Vazzola Pratica n. 4060. 57
[Acque]

n. **432** del 09 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.05. - Concessionario : Carlesso Alessandro - Breda di Piave Pratica n. 4296. 58
[Acque]

n. **433** del 09 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.005. - Concessionario : Pase Giacinto - Mareno di Piave Pratica n. 4563. 59
[Acque]

n. **434** del 09 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vidor per moduli 0.005. - Concessionario : Bortolamiol Luciano - Vidor Pratica n. 4579. 60
[Acque]

n. **435** del 15 settembre 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 19.06.2015 prot. n. 253995 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 8.080 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Riferimenti catastali: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 fronte mappale 214. Richiedente: Zanatta Claudio e Manzan Mauro. Pratica P00333/1. 61
[Acque]

n. **436** del 15 settembre 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e anticendio in Comune di Morgano per moduli 0.00001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Erre Invest srl - Paese Pratica n. 1824. 63
[Acque]

n. **437** del 15 settembre 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso anticendio e igienico in Comune di Morgano per moduli 0.00001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Erre Invest srl - Paese Pratica n. 1828. 64
[Acque]

n. **438** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.005. Concessionario : Cerinato Agostino - Vazzola Pratica n. 3751. 65
[Acque]

n. **439** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.0018. Concessionario : Bettin Fortunato - San Vendemiano Pratica n. 3757. 66
[Acque]

n. **440** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.005. Concessionario : Giacuzzo Elio - San Vendemiano Pratica n. 3759. 67
[Acque]

n. **441** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli 0.0025. Concessionario : Ortofloricoltura Prevedel di Prevedel A. & M. S.S. - San Biagio di Callalta Pratica n. 3983. 68
[Acque]

n. **442** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.002. Concessionario : Cettolin Verio - San Vendemiano Pratica n. 4009. 69
[Acque]

n. **443** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.005. Concessionario : Società Agricola Fontebasso Fratelli s.s. - Maserada sul Piave Pratica n. 4172. 70
[Acque]

n. **444** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.004. Concessionario : Bergamin Amalia - Castelfranco Veneto Pratica n. 4212. 71
[Acque]

n. **445** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0038. Concessionario : Venturin Luciano - Codogne' Pratica n. 4255. 72
[Acque]

n. **446** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.0085. Concessionario : Lucchetta Marcello Soc. Agr. di Lucchetta G.M.A. s.s. - Conegliano Pratica n. 4490. 73
[Acque]

n. **447** del 15 settembre 2015
Rinnovo e subentro concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Crocetta del Montello per moduli 0.00005. Concessionario : Azienda Agricola Favaro - Crocetta del Montello Pratica n. 4501. 74
[Acque]

n. **448** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Colle Umberto per moduli 0.005. Concessionario : Tonon Fabio - San Fior Pratica n. 4502. 75
[Acque]

n. **449** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.005. Concessionario: Brugnera Guido - Vazzola Pratica n. 4515. 76
[Acque]

n. **450** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0025. Concessionario : Mazzer Valentina - San Vendemiano Pratica n. 4518. 77
[Acque]

n. **451** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Codogne' per moduli 0.00025. Concessionario : Pradal Mariangela - Codogne Pratica n. 4522. 78
[Acque]

n. **452** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.0025. Concessionario : Menegoni Monica - Santa Lucia di Piave Pratica n. 4533. 79
[Acque]

n. **453** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.005. Concessionario : Menegaldo Maria Luigia - Mareno di Piave Pratica n. 4536. 80
[Acque]

n. **454** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.005. Concessionario : Ballarin Ernesto - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4544. 81
[Acque]

n. **455** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.002. Concessionario : Sonego Giovanni - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4546. 82
[Acque]

n. **456** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.005. Concessionario : Società Agricola Tomasella di Tomasella P. & N. S.S. - Codogne Pratica n. 4547. 83
[Acque]

n. **457** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.005. Concessionario : Venturin Luciano - Codogne Pratica n. 4555. 84
[Acque]

n. **458** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.005. Concessionario : Carnelos Luciano - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4570. 85
[Acque]

n. **459** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.002. Concessionario : Azienda Agricola Colsangiacomo di Paolo Agostinetto - Valdobbiadene Pratica n. 4577. 86
[Acque]

n. **460** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.0035. Concessionario: Sebenello Francesco - Valdobbiadene Pratica n. 4581. 87
[Acque]

n. **461** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.001. Concessionario : Martinotto Roberto - Farra di Soligo Pratica n. 4586. 88
[Acque]

n. **462** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.005. Concessionario : Merotto Giocondino - Farra di Soligo Pratica n. 4588. 89
[Acque]

n. **463** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.002. Concessionario : Simonetto Alberto - Valdobbiadene Pratica n. 4589. 90
[Acque]

n. **464** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.002. Concessionario : Nardi Angelo - Farra di Soligo Pratica n. 4590. 91
[Acque]

n. **465** del 15 settembre 2015
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Sarmede per moduli 0.002. Concessionario : Dal Cin Renzo - Sarmede Pratica n. 4629. 92
[Acque]

n. **471** del 22 settembre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: Attraversamento con tubo di gas metano del torrente Cervada in prossimità del ponte di Viale Italia, in comune di San Vendemiano foglio 4 sez. A Pratica: C05681 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 93
[Acque]

n. **472** del 22 settembre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Meschio con condotta gas metano ancorato ad un ponte esistente in Via Cesare Battisti del comune di Colle Umberto foglio 1 sez. A Pratica: C05666 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 94
[Acque]

n. **474** del 22 settembre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Rasego con tubo di gas metano (ancorato al ponte esistente), sulla S.P. n. 50 in comune di Portobuffolè foglio 5 sez. U Pratica: C05668 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 95
[Acque]

n. **475** del 22 settembre 2015
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione : Attraversamento del fiume Livenza con condotta di gas metano (ancorata al ponte esistente), sul ponte della S.P. n. 50 in comune di Portobuffolè foglio 5 sez. U Pratica: C05680 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico. 96
[Acque]

n. **476** del 22 settembre 2015
Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione: n.2 scarichi di acque reflue da impianto di depurazione nel torrente Musone in località Casonetto e nel torrente Brentone in località Villa Raspa in Comune di Asolo. Pratica: C07187 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 97
[Acque]

n. **477** del 22 settembre 2015
Richiedente: Bevilacqua Corrado Concessione: scarico nel fiume Lia di acque reflue fognarie e piovane in Comune di Ormelle fgl. 5 mapp. 1473 - 1477 Pratica: C07482 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 98
[Acque]

n. **478** del 22 settembre 2015
Richiedente: Miotto Giovanni Concessione: concessione area demaniale uso prato su Valle del Figarol in comune di Valdobbiadene fgl. 17 mapp. 730-726-630 Pratica: C07485 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 99
[Acque]

n. **479** del 22 settembre 2015
Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione: scarico acque reflue sul torrente Muson dall'impianto di depurazione in località Cà Valier in Comune di Asolo Pratica: C07185 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 100
[Acque]

n. **480** del 22 settembre 2015
Richiedente: Comune di Fregona Concessione: utilizzo di aree demaniali, ad uso parco fluviale, ricadenti all'interno del perimetro di progetto "Istituzione e Manutenzione Area Naturale Protetta di Interesse Locale - Parco Grotte del Caglieron" in Comune di Fregona. Pratica: C07466 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 101
[Acque]

n. **481** del 22 settembre 2015
Richiedente: Spagnol società agricola Concessione: scarico di acque meteoriche, provenienti da opere di drenaggio di vigneto, sul corso d'acqua torrente Crevada in Comune di San Pietro di Feletto foglio 3 mapp. di rif. 495-9-461 Pratica: C07475 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 102
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **404** del 03 settembre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica preferenziale da falda sotterranea nel Comune di Velo Veronese in loc. Purga, per uso irriguo. Concessionario: Albi Lorenzo - pratica D/10580. 103
[Acque]

n. **409** del 03 settembre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Lavagno in loc. Lepia, per uso irrigazione vigneto. Concessionario: Conti Andrea - Pratica D/12457. 105
[Acque]

n. **413** del 16 settembre 2015
Rilascio autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario di terreno in frana che comporta la creazione di n. 3 trincee drenanti, con sbocco in prossimità della "Valle degli Andreoli", e ripristino dell'argine in sinistra idraulica dello stesso corso d'acqua a confine della proprietà da realizzarsi in loc. Cioppi - San Giovanni Ilarione (VR) - Richiedente: Galiotto Angelo - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10779 - cartella archivio n. 788. 107
[Acque]

n. **415** del 17 settembre 2015
Rilascio concessione uso terreno demaniale alveo corso d'acqua demaniale "Vaio Molino Vecchio" o "Progno di Torbe" per il transito a raso carrabile pedonale in località Le Pontare di Negrar. Richiedente: Benedetti Silvano - Galvani Vittalino. Pratica n. 10664 - Cartella archivio n. 776. 110
[Acque]

n. **429** del 22 settembre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Bardolino - loc. Calmasino, per uso igienico assimilati (irrigazione vivaio) Concessionario: Quarti Renzo - pratica D/12164. 112
[Acque]

n. **430** del 22 settembre 2015
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua superficiale da sorgente nel Comune di Marano di Valpolicella - loc. Ronca, per uso irriguo (vigneto) e ad uso igienico ed assimilati (antincendio e lavaggio piazzali). Concessionario: Madinelli Ferdinando, Campedelli Flora, Madinelli Alessandro e Madinelli Elvio - pratica D/12255. 114
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **65** del 22 settembre 2015
Fidora Lorenzo ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 116
[Foreste ed economia montana]

n. **67** del 23 settembre 2015
Nicolis Massimo ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 119
[Foreste ed economia montana]

n. **68** del 23 settembre 2015
Gesuita Stefano ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 122
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

n. **425** del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002 Liquidazione acconto indennità per esproprio quota parte particella n. 475 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 366 in data 01.07.2015 per diversa imputazione della spesa. 125

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **426** del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002. Liquidazione acconto indennità per esproprio quota parte particella n. 50 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 360 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa. 126

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **427** del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002 Liquidazione acconto indennità per esproprio quota parte particelle nn. 163, 134 e 113 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 361 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa. 127

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **428** del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002 Liquidazione acconto indennità aggiuntiva artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001 - per esproprio quota parte particelle nn. 163, 134 e 113 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 362 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa. 128

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **429** del 24 settembre 2015

PROGETTO ESECUTIVO N. 1101 e N. 1101.V - Intervento Indifferibile VI/5/IND - Ordinanza N.3906/2010 - Ordinanza Commissariale N.5/2011 - Allegato "F" "Ripresa frane, sovralzo e ringrosso dell'argine destro del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione nei comuni di Dueville e Vicenza" (GC VI_1029) Importo complessivo del progetto: E. 800.000,00 Importo lavori originari eseguiti E.494.854,73 Importo lavori complementari eseguiti E. 72.637,19 CUP J99H11000310001 CIG 33703168BD APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI E RENDICONTAZIONE FINALE. 129

[Difesa del suolo]

n. **430** del 24 settembre 2015
Ex OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013. DGR 1921/2014. Progetto 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto". Affidamento incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di progettazione e service di progettazione esecutiva. Approvazione schema di convenzione. CUP H24H14000920001 CIG Z1B1629727. 133
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **91** del 23 settembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n.2 attraversamenti del T. Chiampo con tubazione acquedotto sospesa e in sub alveo, rispettivamente in loc. Pizzolati e in loc. Lovantini in comune di Crespadoro. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n° 04_16619. 138
[Acque]

n. **92** del 23 settembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per fiancheggiamento e attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 100 ancorata al nuovo ponte "Trieste" nel comune di Cologna Veneta (ATAC). Ditta: COMUNE DI COLOGNA VENETA Pratica n° 89_00521/N. 140
[Acque]

n. **93** del 24 settembre 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Val Martello con linea elettrica MT interrata lungo il ponte S.P. n. 78 "del Piovan" tra i comuni di Rotzo e Roana (Prat. ENEL 1161VI). Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VR. Pratica n° 15_18838. 142
[Acque]

n. **94** del 24 settembre 2015
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA Località Casello Aut. Noventa Nord- Ovest per uso Igienico e assimilato. Pratica nVI1857/AG. 144
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **5** del 21 aprile 2015
Voltura alla ditta "Pasta Zara S.p.A." dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2448 dell'8.08.2003. 146
[Energia e industria]

n. **7** del 29 giugno 2015
Società M.E.C.C. ALTE S.p.A. con sede legale e produttiva in Comune di Creazzo (VI) - Impianto di produzione energia elettrica alimentato a biomasse da 880 kWe. Deliberazione della Giunta regionale n. 737 del 15.03.2010. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs 152/2006. 148
[Energia e industria]

n. **8** del 30 giugno 2015
Società ECO PIEVE S.r.l. - Impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione di biomasse vegetali naturali con potenza elettrica pari a 995 kW, potenza termica recuperata pari a 3.000 kW, in Comune di Pieve d'Alpago (BL). Deliberazione della Giunta regionale n. 2758 del 24.12.2012. Modifica non sostanziale. 150
[Energia e industria]

n. **9** del 08 luglio 2015
Ditta "Società Agricola Agriman S.r.l." Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas da 999 kWe e potenza nominale inferiore a 3 MW, in Comune di Noventa Vicentina (VI). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. 153
[Energia e industria]

n. **10** del 08 luglio 2015
Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano (VE). Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzatoin Comune di Stanghella (PD). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006. 155
[Energia e industria]

n. **11** del 08 luglio 2015
Ditta "Società Agricola VALBISSARA S.r.l." Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas da 999 kWe e potenza nominale inferiore a 3 MW, in Comune di Nogara (VR). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006. 157
[Energia e industria]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **352** del 21 settembre 2015
Cessazione concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto. Concessionario: Faraon Claudio (codice pratica C93_001459). 159
[Trasporti e viabilità]

n. **360** del 24 settembre 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo via Cavanella all'altezza antistante l'abitazione al civico di residenza n. 277, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: DE BORTOLI SIMONA. Pratica n° IPLE130055. 160
[Trasporti e viabilità]

n. **361** del 24 settembre 2015
Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione pontile OR 4/8. Ditta: FURLANIS GIOVANNI. (Pratica n° IPLE130060). 162
[Trasporti e viabilità]

n. **362** del 24 settembre 2015
Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione pontile OR 4/8. Ditta: FURLANIS FILIPPO. (Pratica n° IPLE130061). 164
[Trasporti e viabilità]

n. **363** del 24 settembre 2015
Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) contraddistinto catastalmente dal foglio 13 fronte mappale 207). Concessionario: COCOLO NICOLE. (Pratica n° IPLE140010). 166
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

n. **2** del 07 agosto 2015
Risorse finalizzate alle azioni per il sostegno delle scuole paritarie dell'infanzia, secondarie di I° e II° art. 1, comma 636, L. 27/12/2006, n. 296. Accertamento in entrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie assegnate con Decreto Interministeriale n. 869 del 25 novembre 2014, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato con il D.Lgs. 126/2014. 168
[Istruzione scolastica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

n. **239** del 04 settembre 2015
Autorizzazione all'esercizio per la nuova sezione S.V.P. ubicata presso il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Monoblocco Turazza" della "Antica Scuola dei Battuti", via Spalti 1, Mestre (VE). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 169
[Servizi sociali]

n. **240** del 04 settembre 2015
Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione "Villa Serena", via Leopardi 2, Bardolino (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 171
[Servizi sociali]

n. **241** del 07 settembre 2015
Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per anziani non autosufficienti "Casa Albergo Angela Rusalen", via Vecellio 6, Meduna di Livenza - Comune di Meduna di Livenza (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 173
[Servizi sociali]

n. **242** del 07 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Madonna della Salute", via Frontin 18, Trichiana - Villanova Servizi s.r.l. Piazza Merlin 1, Trichiana (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 175
[Servizi sociali]

n. **243** del 07 settembre 2015
Autorizzazione all'esercizio per la nuova RSA per persone disabili "Noi Con Voi", via Tommasini 10/12, Mogliano Veneto (TV) - Castelmonte s.c.s. onlus, Piazza Parigi 7, Montebelluna (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 177
[Servizi sociali]

n. **244** del 07 settembre 2015
Revoca del decreto n. 81/2015 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la "Casa di Riposo Aita", via IV Novembre 30, Crespano del Grappa (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 179
[Servizi sociali]

n. **245** del 07 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa del Sorriso", via Battisti 24/D, Loc. Roncolevà di Trevenzuolo (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 181
[Servizi sociali]

n. **246** del 07 settembre 2015
Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti denominato "Centro polivalente Giovanni Paolo II, via Manzoni 15, Lugagnano di Sona (VR) - R.T.I. costituito da: Coopselios di Reggio Emilia, via Gramsci 54/s (capogruppo mandataria), c.s. Azalea di San Pietro in Cariano, s.c.s. Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque di Reggio Emilia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 183
[Servizi sociali]

n. **247** del 07 settembre 2015
Revoca del decreto n. 150/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Le Betulle - Centro Servizi Anziani", via G. Cotta 4, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 185
[Servizi sociali]

n. **248** del 07 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Don G. Rostirolla", via Mas 13, Cesiomaggiore (BL) - Azienda Feltrina dei servizi alla persona, via Negrelli 7, Feltre (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 187
[Servizi sociali]

n. **249** del 07 settembre 2015
Revoca dei decreti n. 17/2011 e n. 183/2011 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti e centro diurno della "Istituzione Comunale Servizi Sociali ", via Beethoven 16, San Pietro in Cariano (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 189
[Servizi sociali]

n. **251** del 08 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Sacra Famiglia", via Beato Luigi Guanella 21, Fratta Polesine (RO). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 191
[Servizi sociali]

n. **252** del 08 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Soggiorno per Anziani" della "Fondazione Giovanni Meritani", via Luigi Zaffani 14, Sanguinetto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 193
[Servizi sociali]

n. **253** del 10 settembre 2015
Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897. 195
[Servizi sociali]

n. **257** del 14 settembre 2015
"Art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 - Presa d'atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto. Determinazioni". Integrazione alla DGR n. 2672 del 29 dicembre 2014. Comuni vari. 197
[Servizi sociali]

n. **258** del 14 settembre 2015
Rettifica del decreto di autorizzazione all'esercizio n. 219/2015 rilasciato per i centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Don Luigi Maran", via Balla 48, Taggì di Villafranca Padovana - Istituto Suore Francescane Elisabettine, via Beato Pellegrino 40, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 199
[Servizi sociali]

n. **259** del 14 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili "L'Incontro della Fondazione Patavium Anffas Onlus, via Due Palazzi 41, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 200
[Servizi sociali]

n. **260** del 15 settembre 2015
Revoca del decreto n. 7/2011 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per le comunità alloggio per persone disabili "Casa e Botega" e "Villa Benvenuti" di Este della Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono, Viale Fiume 51/53, Este (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 202
[Servizi sociali]

n. **261** del 15 settembre 2015
Rettifica del decreto n. 52/2015 di autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili "Monticelli" di Monselice (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 204
[Servizi sociali]

n. **262** del 15 settembre 2015
Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone anziane non autosufficienti ubicato presso l'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo, via Capitano Alessio 9, Rosà (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 205
[Servizi sociali]

n. **266** del 17 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane religiose non autosufficienti "Casa del Clero", Strada del Recioto 2, Negrar (VR) - "Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Casa Nogarè - Casa del Clero - Casa Perez" via San Zeno in Monte 23 Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 207
[Servizi sociali]

n. **267** del 17 settembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Anna Maria Bressanin", via Pelosa 73, Borgoricco (PD) - Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus, via Toblino 53, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 209
[Servizi sociali]

n. **268** del 17 settembre 2015
Revoca del decreto n. 282/2013 e nuova autorizzazione all'esercizio per la "Casa di Riposo San Pio X" dell'Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, Casa San Pio X, Opera Femminile "B. Luigi Guanella", via Guido Rangoni 39, Cordignano (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 211
[Servizi sociali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1154** del 01 settembre 2015
Dr. Mario SAIA - Dirigente Medico. Comando dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova agli uffici regionali dell'Area Sanità e Sociale. 213
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1155** del 01 settembre 2015
Atto di costituzione in mora ex art. 1219-2943 c.c. - Procedimento n. V2012/973/MP. Determinazioni. 215
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1157** del 08 settembre 2015
Autorizzazione a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (in G.U. 15 luglio 2015, n. 162). 216
[Affari legali e contenzioso]

n. **1165** del 08 settembre 2015
Nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto. Nuova proposta di candidature. 223
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1191** del 15 settembre 2015
Agenda Digitale del Veneto. Aggiornamento sullo stato di attuazione dei principali interventi avviati nell'ambito delle "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015" di cui alla D.G.R. n. 554 del 3 maggio 2013. 225
[Informazione ed editoria regionale]

n. **1192** del 15 settembre 2015
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa (VI) da F. F. contro la Regione del Veneto ed altro, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 26.08.2014 causato da fauna selvatica. 229
[Affari legali e contenzioso]

n. **1193** del 15 settembre 2015
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Belluno (BL) da P. R. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 4.10.2014 causato da fauna selvatica. 230
[Affari legali e contenzioso]

n. **1194** del 15 settembre 2015
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Treviso da T. F. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 26.10.2011 causato da fauna selvatica. 231
[Affari legali e contenzioso]

n. **1195** del 15 settembre 2015
Procedimento di negoziazione assistita tra la Regione del Veneto, il sig. P. B. e la società E. M. s.r.l. 232
[Affari legali e contenzioso]

n. **1196** del 15 settembre 2015
Variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (Provvedimento di variazione n. 46) // COMPETENZA/CASSA. 233
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1197** del 15 settembre 2015
Ridefinizione dell'assetto organizzativo - "Assessment organizzativo" - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - "Analisi della Macrostruttura", connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazione di cui al D.L. n. 90/2015. 240
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1199** del 15 settembre 2015
Adesione per l'anno 2015 all'Assemblea delle Regioni europee frutticole, orticole e floricole (AREFLH). 250
[Enti locali]

n. **1200** del 15 settembre 2015
Recepimento dell'impegno alla Giunta Regionale, richiesto nella Deliberazione Consiliare n. 38 del 28 luglio 2015 "Unione Europea impone formaggi senza latte: Un attentato alla qualità dei nostri prodotti", a difendere con ogni utile iniziativa il mantenimento della Legge Nazionale n. 138 dell'11 aprile 1974 che vieta l'utilizzo di latte in polvere nelle produzioni casearie nazionali. 254
[Agricoltura]

n. **1201** del 15 settembre 2015
Proroga convenzione con Alilaguna S.p.A., capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese "Hydrogen Park Green Water Mobility", per la progettazione e realizzazione di un pilota di nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta"(Progetto "HEPIC" - CUP: H78C14000250009). Attività di ricerca e sperimentazione relative all'Addendum all'Accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera.. DGR n. 2774 del 29.12.2014 e DGR 263 del 03.03.2015. 258
[Trasporti e viabilità]

n. **1202** del 15 settembre 2015
Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore di Campalto a Venezia, limitatamente al parametro arsenico. 260
[Venezia, salvaguardia]

n. **1205** del 15 settembre 2015
Progetto Erasmus + "Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy". Approvazione schema di convenzione con i partner del progetto. 276
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1207** del 15 settembre 2015
Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO), parte FESR (2007-2013). Proposta di revisione del Piano finanziario ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 284
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1208** del 15 settembre 2015
Comunità montana della Lessinia. Proroga durata incarico di commissario straordinario conferito con d.g.r. 793/2015 . Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane". Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia". 288
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1212** del 15 settembre 2015
Adesione a NEREUS - Network of European REgions Using Space technologies. Quota associativa anno 2015. 291
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1213** del 15 settembre 2015
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio in opposizione all'esecuzione, promosso avanti il Tribunale di Verona da B. F. contro Regione Veneto ed altri. 293
[Affari legali e contenzioso]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 307252)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 80 del 30 giugno 2015

Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione. Consip Licenze d'uso microsoft government open license - Lotto 1 (CIG convenzione 511955566E; CIG derivato n. 6314328C4B). DGR n. 2401/2012, Legge del 06/07/12 n. 94 e Legge del 07/08/12 n. 135. Impegno di spesa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisto di licenze d'uso microsoft tramite adesione alla Convenzione Consip Licenze d'uso microsoft government open license - Lotto 1, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 e con le modalità operative previste nel relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari ad 233.904,99 euro IVA al 22% compresa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Convenzione Consip Licenze d'uso microsoft government open license - Lotto 1, Legge 23/12/1999 n. 488, art. 26 Legge 06/07/2012 n. 94; Legge 07/08/2012 n. 135.

Il Direttore

Premesso che:

- la Sezione Sistemi Informativi ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;

- la Sezione Sistemi Informativi sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.

Atteso che:

- si ravvisa allo stato l'esigenza di adeguare il parco licenze dell'utenza regionale interna (user CAL CORE - diritto di utilizzare le funzioni rese disponibili da uno o più server ad un utente nominale) alle nuove versioni delle componenti server dell'infrastuttura di posta elettronica (Microsoft Exchange), gestione documentale (Microsoft SharePoint) nonchè della possibilità di accedere ai servizi di videoconferenza (Microsoft Linc) svolgere obsolescenza di alcune componenti fondamentali dello stesso e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica alle esigenze operative dei fruitori;

- trattasi di prodotti attinenti alla tutela di diritti esclusivi ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, D. Lgs n. 163 / 2006;

- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura (da un punto di vista sia organizzativo che economico) come indispensabile per accedere alle funzionalità offerte da infrastrutture tecnologiche che operano su tecnologie Microsoft e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Atteso altresì che l'acquisizione dei beni informatici di cui si tratta avverrà, sulla base di motivazioni di ordine sia tecnico che economico, tramite adesione a Convenzioni quadro attive stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della Legge del 23/12/1999 n. 488.

La facoltà di adesione a tali Convenzioni è prevista per le Amministrazioni regionali dalla L. n. 94/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e dalla Legge del 07/08/2012 n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini". Quanto sopra viene altresì ribadito dall'Allegato A alla DGR n. 2401/2012, "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D. Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012) ".

Rilevato che:

- il sistema delle acquisizioni tramite adesione a Convenzioni Consip possiede un'economicità intrinseca consentendo di conseguire risparmi diretti (per il miglior prezzo offerto dalla convenzione come risultato di una gara a evidenza pubblica) ed indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure). L'adesione determina inoltre un affidamento sulla congruità/convenienza dei prezzi applicati dai fornitori, derivanti dall'uso di uno strumento negoziale funzionale al conseguimento di "economie di scala";

- le Convenzioni Consip rappresentano peraltro uno strumento vincolante per le Amministrazioni (statali e regionali) laddove si prevede che esse siano comunque tenute all'utilizzo dei parametri di qualità/prezzo stabiliti nelle stesse come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

descrizione prodotto	codice ms	quantità	costo unit.	costo totale senza iva
CoreCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL	W06-00623	550,00	256,74	141.207,00
WinSvrDataCtr LicSAPk OLP NL Gov 2Proc Qlfd License/Software Assurance Pack	P71-07263	8,00	6.314,80	50.518,40
				191.725,40
			tot iva comp	233.904,99

Vista la Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni attualmente attiva: "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. CIG 511955566E", agli atti della Sezione Sistemi Informativi, sottoscritta da Consip Spa, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ditta Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari 2, PIVA e Cod.Fisc. 00488410010.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163, "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ";

- VISTE le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015" di cui alla nota prot. n. 225927 del 29/05/2015;

- VISTO il D.lgs 118/2011 e succ. modifiche integrazioni;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione") e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;

- VISTO la DGR del 27/11/2012 n. 2401;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

decreta

1) di acquisire, per le ragioni espresse in premessa, n. 550 licenze CoreCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCALW06-00623 e n. 8 WinSvrDataCtr LicSAPk OLP NL Gov 2Proc Qlfd License/Software Assurance Pack, avvalendosi della Convenzione Consip Licenze d'uso microsoft government open license - Lotto 1, agli atti della Sezione Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 secondo le modalità operative di cui al relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari a 233.904,99 euro compresa IVA;

2) di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 233.904,99, compresa IVA al 22%;

3) di stabilire che l'Ordinativo di Fornitura relativo al materiale di cui al punto 1) verrà sottoscritto ed inviato a Consip Spa entro il 15/07/2015, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

4) di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata;

5) di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 233.904,99, compresa IVA, come specificato al punto 8 del presente dispositivo; di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 2015 e con le regole di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

6) di corrispondere alla società **Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari 2, PIVA e Cod.Fisc. 00488410010**, l'importo di Euro 233.904,99 IVA compresa, previa avvenuta consegna e collaudo della fornitura secondo le modalità di pagamento di cui alla relativa convenzione Consip; CIG derivato n. 6314328C4B;

7) di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al precedente punto del presente dispositivo avverrà entro il 30/11/2015 e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 30/09/2015; il Codice Univoco Ufficio della Sezione Sistemi Informativi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: V4GXWV;

8) di impegnare per l'acquisto di software a favore della citata ditta **Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari 2, P.IVA e Cod.Fisc. 00488410010** la somma di Euro 233.904,99 IVA compresa pari ad Euro 42.179,59 - aliquota 22% a carico del capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2015 che presenta l'occorrente disponibilità (Codice SIOPE: 2.01.02 GEST. 2122) - gestione ordinaria e precisamente: articolo **15 "SOFTWARE" V livello "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02-03.02.001**; trattasi di debito commerciale;

9) di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento (art. 56 punto 7del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

10) di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;

11) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 14/03/13, n. 33;

13) di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307253)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 85 del 02 luglio 2015

Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione. Consip PC Desktop 13 - Lotto 1 (CIG convenzione 5588090DBC; CIG derivati n. 631107717F e n. 6311105898). DGR n. 2401/2012, Legge del 06/07/12 n. 94 e Legge del 07/08/12 n. 135. Impegno di spesa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisizione di n. 600 PC Desktop, n. 550 monitor tramite adesione alla Convenzione Consip attiva PC Desktop 13 - Lotto l, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 e con le modalità operative previste nel relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari ad E. 248.418,50 IVA al 22% esclusa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Convenzione Consip PC Desktop 13 - Lotto 1 -Legge del 23/12/1999 n. 488, art. 26 Legge del 06/07/2012 n. 94; Legge del 07/08/2012 n. 135.

Il Direttore

Premesso che:

- la Sezione Sistemi Informativi ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;

- la Sezione Sistemi Informativi sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.

Atteso che:

- allo stato si ravvisa l'esigenza di sostituire una parte del parco macchine a servizio dell'utenza regionale interna per l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle esigenze operative dei fruitori;

- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Atteso altresì che l'acquisizione dei beni informatici di cui si tratta avverrà, sulla base di motivazioni di ordine sia tecnico che economico, tramite adesione a Convenzioni quadro attive stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26 *(Acquisto di beni e servizi)* della Legge del 23/12/1999 n. 488.

La facoltà di adesione a tali Convenzioni è prevista per le Amministrazioni regionali dalla L. n. 94/2012 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"* e dalla Legge del 07/08/2012 n. 135, *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".* Quanto sopra viene altresì ribadito dall'Allegato A alla DGR n. 2401/2012, *"Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D. Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012) ".*

Rilevato che:

- il sistema delle acquisizioni tramite adesione a Convenzioni Consip possiede un'economicità intrinseca consentendo di conseguire risparmi diretti (per il miglior prezzo offerto dalla convenzione come risultato di una gara a evidenza pubblica) ed indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure). L'adesione determina inoltre un affidamento sulla congruità/convenienza dei prezzi applicati dai fornitori, derivanti dall'uso di uno strumento negoziale funzionale al conseguimento di *"economie di scala";*
- le Convenzioni Consip rappresentano peraltro uno strumento vincolante per le Amministrazioni (statali e regionali) laddove si prevede che esse siano comunque tenute all'utilizzo dei parametri di qualità/prezzo stabiliti nelle stesse come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Vista la Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni attualmente attiva: "*convenzione per la forn1tura in acquisto di personal computer desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell 'articolo 26. legge 23 dicembre 1999 n. 488 e smi. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 1 cig 5588090DBC*", agli atti della Sezione Sistemi Informativi, sottoscritta da Consip Spa, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ditta Italware S.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, Codice Fiscale n. 08619670584, P. IVA 02102821002.

Accertato che l'importo delle fornitura in parola è riassunto come di seguito:

Prodotto	Quantità	Importo IVA esclusa
Convenzione Consip -PC Desktop 13 –Lotto 1 - HP ProDesk 600 G1 Windows	600	Euro 186.126,00
monitor -E2250S WDA	550	Euro 48.103,00
hard disk 500 GB (parte integrante della postazione di lavoro)	600	Euro 32.400,00

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163, "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ";

- VISTE le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015" di cui alla nota prot. n. 225927 del 29/05/2015;

- VISTO il D.lgs 118/2011 e succ. modifiche integrazioni;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione") e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;

- VISTO la DGR del 27/11/2012 n. 2401;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

decreta

1) di acquisire, per le ragioni espresse in premessa, n. 600 PC Desktop (HP ProDesk 600 G1 Windows con hard disk da 500 GB), nonché n. 550 monitor - E2250S WDA, avvalendosi della Convenzione Consip attiva PC Desktop 13 Lotto 1, agli atti della Sezione Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 secondo le modalità operative di cui al relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari ad Euro 325.287,38 compresa IVA pari ad Euro 58.658,38 aliquota 22%;

2) di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 325.287,38 compresa IVA al 22%;

3) di stabilire che l'Ordinativo di Fornitura relativo al materiale di cui al punto 1) verrà sottoscritto ed inviato a Consip Spa entro il 31/07/2015, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

4) di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata;

5) di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 325.287,38, compresa IVA come specificato al relativo punto sull'impegno del presente dispositivo; di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

2015 e con le regole di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

6) di corrispondere alla società società Italware S.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, Codice Fiscale n. 08619670584, P. IVA 02102821002, l'importo di Euro 325.287,38 IVA compresa, previa avvenuta consegna e collaudo delle forniture secondo le modalità di pagamento di cui alla Convenzione Consip Desktop 13 -Lotto1 (CIG convenzione 5588090DBC; CIG derivati n. 631107717F e n. 6311105898);

7) di impegnare per l'acquisto di hardware a favore della citata ditta Italware S.r.l., la somma di Euro 325.287,38 IVA compresa aliquota 22% pari ad Euro 58.658,38 a carico del capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2015 che presenta l'occorrente disponibilità (Codice SIOPE: 2.01.02 GEST. 2121) - gestione ordinaria e precisamente: articolo 006 "HARDWARE" V livello "Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti U.2.02-01.07.002; trattasi di debito commerciale;

8) di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 5) del presente dispositivo avverrà entro il 30/11/2015 e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 30/09/2015; il Codice Univoco Ufficio della Sezione Sistemi Informativi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: V4GXWV;

9) di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento (art. 56 punto 7 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

10) di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;

11) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 14/03/13, n. 33;

13) di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307254)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 86 del 02 luglio 2015

Acquisto di beni informatici per la Regione del Veneto tramite adesione alla Convenzione. Consip PC Portatili 13 - Lotto 1 (CIG convenzione 5380957A2E; CIG derivato n. 6311131E0B). DGR n. 2401/2012, Legge del 06/07/12 n. 94 e Legge del 07/08/12 n. 135. Impegno di spesa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'acquisto di n. 15 PC Portatili tramite adesione alla Convenzione Consip attiva PC Portatili 13 - Lotto l, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 e con le modalità operative previste nel relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari ad E. 8.732,76 IVA al 22% compresa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Convenzione Consip PC Portatili 13 - Lotto 1, Legge 23/12/1999 n. 488, art. 26 Legge 06/07/2012 n. 94; Legge 07/08/2012 n. 135.

Il Direttore

Premesso che:

- la Sezione Sistemi Informativi ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;

- la Sezione Sistemi Informativi sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.

Atteso che:

- allo stato si ravvisa l'esigenza di sostituire una parte del parco macchine a servizio dell'utenza regionale interna per l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle esigenze operative dei fruitori;

- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Atteso altresì che l'acquisizione dei beni informatici di cui si tratta avverrà, sulla base di motivazioni di ordine sia tecnico che economico, tramite adesione a Convenzioni quadro attive stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26 *(Acquisto di beni e servizi)* della Legge del 23/12/1999 n. 488.

La facoltà di adesione a tali Convenzioni è prevista per le Amministrazioni regionali dalla L. n. 94/2012 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"* e dalla Legge del 07/08/2012 n. 135, *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".* Quanto sopra viene altresì ribadito dall'Allegato A alla DGR n. 2401/2012, *"Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D. Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012) ".*

Rilevato che:

- il sistema delle acquisizioni tramite adesione a Convenzioni Consip possiede un'economicità intrinseca consentendo di conseguire risparmi diretti (per il miglior prezzo offerto dalla convenzione come risultato di una gara a evidenza pubblica) ed indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure). L'adesione determina inoltre un affidamento sulla congruità/convenienza dei prezzi applicati dai fornitori, derivanti dall'uso di uno strumento negoziale funzionale al conseguimento di *"economie di scala";*
- le Convenzioni Consip rappresentano peraltro uno strumento vincolante per le Amministrazioni (statali e regionali) laddove si prevede che esse siano comunque tenute all'utilizzo dei parametri di qualità/prezzo stabiliti nelle stesse come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Vista la Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni attualmente attiva: "*convenzione per la fornitura in acquisto di personal computer portatili a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26 legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 1 cig 5380957A2E*", agli atti della Sezione Sistemi Informativi, sottoscritta da Consip Spa, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ditta Olidata S.p.a., sede legale in Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, Codice Fiscale e P. IVA 01785490408.

Accertato che l'importo della fornitura in parola è riassunto come di seguito:

Prodotto	Quantità	Importo unitario	Importo IVA esclusa
Convenzione Consip -PC Portatili 13 –Lotto 1 - Lenovo B5400 Windows	15	Euro 477,20	Euro 7.158,00

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163, "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ";

- VISTE le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015" di cui alla nota prot. n. 225927 del 29/05/2015;

- VISTO il D.lgs 118/2011 e succ. modifiche integrazioni;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione") e successive modificazioni ed integrazioni;

- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;

- VISTO la DGR del 27/11/2012 n. 2401;

- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

decreta

1) di acquisire, per le ragioni espresse in premessa, n. 15 PC Portatili (Lenovo B5400 Windows), avvalendosi della Convenzione Consip attiva PC Portatili 13 Lotto 1, agli atti della Sezione Sistemi Informativi, ai sensi dell'art. 26 della Legge del 23/12/1999 n. 488 secondo le modalità operative di cui al relativo Capitolato Tecnico, per un importo complessivo di fornitura pari ad Euro 8.732,76 compresa IVA;

2) di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 8.732,76 compresa IVA al 22%;

3) di stabilire che l'Ordinativo di Fornitura relativo al materiale di cui al punto 1) verrà sottoscritto ed inviato a Consip Spa entro il 31/07/2015, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

4) di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata;

5) di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 8.732,76, compresa IVA come specificato al punto relativo all'impegno nel presente dispositivo; di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 2015 e con le regole di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni) ;

6) di corrispondere alla società società Olidata S.p.a., sede legale in Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, Codice Fiscale e P. IVA 01785490408, l'importo di Euro 8.732,76 - IVA compresa, previa avvenuta consegna e collaudo della fornitura secondo le modalità di pagamento di cui alla Convenzione Consip Portatili 13 - Lotto1 (CIG convenzione 5380957A2E; CIG derivato n. 6311131E0B);

7) di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 5) del presente dispositivo avverrà entro il 30/11/2015 e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 30/09/2015; il Codice Univoco Ufficio della Sezione Sistemi Informativi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: V4GXWV;

8) di impegnare per l'acquisto di hardware a favore della citata ditta Olidata S.p.a., sede legale in Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, Codice Fiscale e P. IVA 01785490408 la somma di Euro 8.732,76 IVA compresa aliquota 22% pari ad Euro Euro 1.574,76 a carico del capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2015 che presenta l'occorrente disponibilità (Codice SIOPE: 2.01.02 GEST. 2121) - gestione ordinaria e precisamente: articolo 006 "HARDWARE" V livello "Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti U.2.02-01.07.002 ; trattasi di debito commerciale;

9) di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento (art. 56 punto 7del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

10) di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;

11) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 14/03/13, n. 33;

13) di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307255)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 126 del 18 agosto 2015

Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione di servizi informatici: "Sw Notaro". Esito procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta - CIG n. Z82154E25D. CENTRO SISTEMI SRL. Impegno di spesa. Attuazione della DGR n 2465 del 23/12/2014.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della ditta CENTRO SISTEMI SRL con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278 la somma di E. 14.530,20= (IVA al 22 % compresa) a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi di manutenzione e supporto per il software denominato "Notaro", alla medesima aggiudicato in esito a procedura d'acquisto tramite piattaforma informatica MEPA gestita da Consip Spa (RdO n. 897533 indetta con DDR n. 90 del 09/07/2015). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2465 del 23/12/2014 DDR 90 del 09/07/2015.

Il Direttore

Premesso che:

- con DGR n. 1166 del 23/04/2004 la Giunta Regionale ha autorizzato l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Sezione Sistemi Informativi) e l'allora Direzione Affari Generali (oggi Sezione Affari Generali) all'applicazione, nell'ambito delle rispettive competenze, della normativa in materia di acquisti di beni e servizi di cui al DPR n. 101/2002;

- con la medesima deliberazione è stata demandata all'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Sezione Sistemi Informativi) l'adozione degli atti e degli adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico/amministrative per l'effettuazione degli ordinativi di competenza informatica.

- con DGR n. 2465 del 23/12/2014 avente ad oggetto "Sistema informativo della Regione del Veneto. Quadro di riferimento per il triennio 2015/2017. Determinazione delle attività per il mantenimento e l'evoluzione del Net-Sirv" si è preso atto delle necessità informatiche individuate nell'allegato A**,** per il triennio 2015-2017;

- la medesima DGR ha dato mandato al Direttore della Sezione Sistemi Informativi dell'adozione degli atti, ai sensi della L.r. 29/11/2001 n. 39 e ai sensi di quanto disposto con Circolare n. 11/2002 del Presidente della Giunta Regionale approvata con DGR n. 2117 del 2/8/2002, di provvedere all'avvio delle procedure di assegnazione degli incarichi di responsabilità unica dei vari procedimenti per l'acquisizione di servizi informatici, all'approvazione degli esiti delle procedure, alla sottoscrizione dei contratti, nel rispetto delle procedure di legge, nonché all'assunzione dei relativi impegni di spesa, secondo i valori massimi e la durata massima contrattuale indicata nell'allegato A al citato provvedimento per una spesa massima complessiva pari ad Euro 6.910.402,42 - compresa I.V.A. per il triennio 2015-2017;

- con DDR n. 12 del 18/02/2015 è stato individuato, per ciascun incarico, il responsabile unico del procedimento;

Considerato che l'allegato A alla DGR n. 2465 del 23/12/2014 evidenzia:

- che non sono attive specifiche Convenzioni Consip per dette categorie di forniture e servizi o che le stesse risultano più onerose e/o mancano di alcune prestazioni, secondo i dettami della normativa vigente;

- gli incarichi per il quali si intende procedere all'affidamento diretto per i motivi appena sopra evidenziati (regime di monopolio legale o di privativa industriale) e quelli il cui importo prevede di esperire un procedimento utilizzando la piattaforma del MEPA;

Considerato altresì che in base all'allegato A alla DGR n. 2465 del 23/12/2014 si deve procedere ad esperire un procedimento utilizzando la piattaforma del MEPA, per l'acquisizione dei servizi informatici relativi all'uso del software "Notaro" utilizzato dall'Ufficiale rogante della Regione del Veneto;

- Sottolineato l'ampio contenuto della delega al Direttore della Sezione Sistemi Informativi disposto dalle citata deliberazione n. 2465 del 23/12/2014;

Vista l'assenza delle tipologie merceologiche da acquistare in Convenzioni Consip attive;

Posto che:

- con DDR 90 del 09/07/2015 la Sezione Sistemi Informativi ha indetto una procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con riferimento alle prestazioni ed alle modalità di fatturazione qui di seguito definite:

1. canone di manutenzione triennale del prodotto software in licenza d'uso non esclusiva denominato "Notaro", con fatturazione in tre quote annuali e pagamento, entro 30 gg data ricevimento fattura;
2. n. 9 giornate di assistenza sul prodotto "Notaro" (n. 3 per ogni esercizio) presso la sede di Venezia Grandi Stazioni, con pagamento, entro 30 gg data ricevimento fatture, sulla base dei rapporti di attività eseguiti presso la sede di Venezia, Grandi Stazioni (c/o Servizio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto);

Considerato che per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".* Quanto sopra è altresì ribadito dall'Allegato A alla DGR del 27/11/2012 n. 2401*, "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR n. 354 del 06/03/12, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs. n. 163/2006, DPR 207/2010, DGR n. 354/2012, Legge n. 94/2012, Legge n. 135/2012 e Legge n. 134/2012)".*

Rilevato che:

- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma Consip ha individuato l'offerta al prezzo più basso, la quale è risultata essere quella presentata dalla ditta CENTRO SISTEMI SRL, con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278. Tale offerta, agli atti della Sezione Sistemi Informativi,

- il RUP ha verificato la conformità del materiale riportato in offerta alle specifiche contenute nel succitato Capitolato Speciale rilevandone la corrispondenza alle esigenze tecnico-operative della Stazione Appaltante;

- una volta constatato l'esito positivo di tali verifiche, il RUP ha aggiudicato provvisoriamente la RdO n. 897533 alla ditta CENTRO SISTEMI SRL, che ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo di Euro 14.530,20= IVA inclusa (Euro 11.910,00 IVA esclusa) a fronte di una base d'asta di Euro 16.000,00= (IVA esclusa), come si evince dal verbale di ratifica delle operazioni di gara del 17/08/2015, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra, si approva col presente atto l'offerta presentata dall'impresa CENTRO SISTEMI SRL e le risultanze del predetto verbale del 17/08/2015; agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

- si aggiudica pertanto in via definitiva, la RdO n. 897533 a favore della società CENTRO SISTEMI SRL, con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278, la quale ha presentato l'offerta al prezzo più basso;

- si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna, secondo l'allegato piano di fatturazione (**Allegato A**), a favore dell'impresa succitata la somma di Euro 14.530,20= IVA al 22 % inclusa,si impegna la somma di Euro 14.530,20= (IVA al 22 % compresa) sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" a carico degli esercizi 2015,2016,2017 del Bilancio pluriennale 2015-2017, **Codice Siope codice 1.03.01**. gestionale 1362 - gestione ordinaria e precisamente: **articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005"**, come di seguito:

Capitolo n. 7200	"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"	2015 compresa iva	2016 compresa iva	2017 compresa iva
articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano	beneficiaria la ditta CENTRO SISTEMI SRL, con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278	Euro 4.843,40	Euro 4.843,40	Euro 4.843,40

dei Conti U.1.03.02.19.005 Codice Siope 1.03.01. gestionale 1362"				

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge n. 94 del 06/07/2012, *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*;

VISTA la DGR n. 829 del 29/06/2015 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio regionale 2015;

VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;

VISTA la DGR n. 2465 del 23/12/2014;

VISTO il DDR 12 del 18/02/2015;

VISTO IL DDR 90 del 09/07/2015;

VISTA l'offerta della ditta CENTRO SISTEMI SRL presentata in data 13/03/2015 e agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

VISTI l'**Allegato B**, denominato *"Allegato T1: Beneficiari e scadenze"* e l'**Allegato C**, denominato *"Allegato T2: Registrazioni contabili"*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma informatica MEPA gestita da Consip Spa in relazione alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 897533 e di approvare l'offerta al prezzo più basso presentata dalla ditta CENTRO SISTEMI SRL ed il verbale di ratifica delle operazioni di gara del 17/08/2015, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

3. di dichiarare aggiudicataria definitiva della RdO n. 897533 l'impresa CENTRO SISTEMI SRL, con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278 avendo la stessa presentato l'offerta al prezzo più basso per un importo di Euro 11.910,00=IVA esclusa, a fronte della positiva verifica di congruità dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione Appaltante;

4. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari ad Euro 14.530,20= compresa IVA al 22%; a favore della ditta CENTRO SISTEMI SRL, con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278 per l'erogazione dei servizi informatici: "Sw Notaro";

5. di stabilire che l'Ordinativo di Fornitura relativo al materiale di cui al punto 1) verrà sottoscritto entro il 17/08/2015, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;

6. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata;

7. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 14.530,20, compresa IVA al 22%, come specificato al punto 8 del presente dispositivo; di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 2015 e con le regole di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

8. di corrispondere alla società CENTRO SISTEMI SRL con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278 l'importo di Euro 14.530,20= IVA al 22% compresa, previa fornitura secondo le modalità di pagamento di cui al

decreto di indizione;

9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Sezione Sistemi Informativi ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: V4GXWV;

10. di disporre la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e di impegnare la somma di Euro 14.530,20= (IVA al 22 % compresa) sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" a carico degli esercizi 2015,2016,2017 del Bilancio pluriennale 2015-2017, Codice Siope codice 1.03.01. gestionale 1362 - gestione ordinaria e precisamente: articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005"; trattasi di debito commerciale, come da tabella sotto riportata, secondo l'allegato piano di fatturazione (Allegato A);

Capitolo n. 7200	"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"	2015 compresa iva	2016 compresa iva	2017 compresa iva
articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Codice Siope 1.03.01. gestionale 1362"	beneficiaria la ditta CENTRO SISTEMI SRL, con sede in via Colombara 125/G, Venezia, P. IVA e C.F. n. 00842150278	Euro 4.843,40	Euro 4.843,40	Euro 4.843,40

11. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento (art. 56 punto 7del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);

12. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati **B** e **C** denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;

13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo del 14/03/13, n. 33;

15. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

(Codice interno: 307229)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 44 del 26 agosto 2015

Riduzioni contributi concessi nell'anno 2014 per l'organizzazione di mostre, manifestazioni convegni di interesse regionale (L.R. 08.09.1978, n. 49). Esercizio finanziario 2015.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla riduzione di contributi concessi nell'anno 2014 per mancato rispetto dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 202 del 07.02.2006, modificata con DGR n. 484 del 03.04.2012 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità di applicazione della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 che prevede la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie di interesse regionale;

PRESO ATTO che le stesse deliberazioni, stabiliscono, tra l'altro, l'obbligo da parte dei beneficiari dei contributi, della realizzazione del progetto, nonché i tempi e le modalità di liquidazione dei contributi concessi, le relative procedure di controllo contabile e di qualità dei progetti demandando al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo, con proprio decreto, qualora il beneficiario non rispetti i criteri stabiliti;

RITENUTO che occorre procedere alla riduzione - con la conseguente economia di spesa - del sotto indicato contributo, in quanto in fase di rendicontazione il beneficiario ha presentato spese non superiori il 50% del contributo assegnato dalla Giunta regionale:

Associazione Caligo di Stienta RO - C.F. n. 01203780299 contributo di Euro 2.500,00= concesso con DGR n. 2483 del 23.12.2014, da ridurre a Euro 1.117,95= con un'economia di spesa di Euro 1.382,05= Impegno di spesa n. 5065 sul Cap. 3400, - "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09.06.1975, n. 70 - L.R. 08.09.1978 n. 49, art. 27 L.R. n. 8/1983)" - impegno assunto con DDR n. 60 del 30.12.2014;

VISTA la legge regionale 8 settembre1978, n. 49;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 484 del 03.04.2012 e n. 2483del 23.12.2014;

decreta

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla riduzione con le conseguenti economie di spesa dei contributo sotto indicato per il quale le relative registrazioni contabili risultano individuate nell'Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2 che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Associazione Caligo di Stienta RO contributo di Euro 2.500,00= concesso con DGR n. 2483 del 23.12.2014, da ridurre a Euro 1.117,95= con un'economia di spesa di Euro 1.382,05= sul Cap. 3400, - "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09.06.1975, n. 70 - L.R. 08.09.1978 n. 49, art. 27 L.R. n. 8/1983)" - impegno assunto con DDR n. 60 del 30.12.2014;

2. Di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

3. Di pubblicare il presente atto nella forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307230)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 47 del 18 settembre 2015

Impegno di spesa per la realizzazione di un progetto editoriale a mezzo stampa. Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5. Cig n. ZE215B491C per Il Gazzettino S.p.A., n. Z5115B493F per Società Athesis S.p.A.e n. ZC415B48DE per Arnoldo Mondadori Editore S.P.A..

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa per garantire la pubblicazione e diffusione a mezzo stampa di un progetto editoriale volto a far conoscere le bellezze artistiche e le eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 1051 dell'11 agosto 2015; offerte inviate via PEC il 24/08/2015 da il Gazzettino S.p.A. prot. n. 342070 del 25/08/2015; il 24/08/2015 da Società Athesis S.p.A. prot. n. 342051 del 25/08/2015e il 18/08/2015 da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A prot. n. 336753 del 19/08/2015.

Il Direttore

PREMESSO che con Deliberazione n. 1051 del 11 agosto 2015 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato ed approvato le iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario finalizzate a far conoscere le bellezze artistiche e le eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015, incaricando il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione dell'espletamento delle appropriate procedure di affidamento, con i limiti e le modalità specificati nel provvedimento stesso;

RILEVATO che il provvedimento citato ha previsto, fra l'altro, la realizzazione di una campagna informativa per promuovere, attraverso le principali testate giornalistiche già individuate nella deliberazione citata come particolarmente qualificate, le bellezze artistiche e le eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015;

CONSIDERATO che l'affidamento dei singoli progetti summenzionati, come previsto dalla citata DGR n. 1051/2015, rientra nella disciplina prevista dall'art. 57 comma 2, lett. b) e dall'art. 2 comma 1.bis del D.lgs. n. 163/2006 che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

DATO ATTO dell'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché dell'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO che gli Editori sottoelencati hanno inoltrato le proposte progettuali "Veneto per Expo" di seguito elencate, che sono state ritenute congrue e rispondenti alle richieste formulate:

- Il Gazzettino S.p.A. (C.F. 00744300286) società editrice del Il Gazzettino per l'importo di Euro 25.000,00 più IVA;
- Società Athesis S.p.A (C.F. 00213960230) società editrice dell'Arena di Verona e Il Giornale di Vicenza per l'importo di Euro 25.000,00 più IVA;
- Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (C.F. 07012130584) società editrice di "Panorama" che ha presentato lo speciale su Veneto per Expo per l'importo di Euro 30.000,00 più IVA;

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche espletate dal RUP - Dirigente del Settore Comunicazione della Sezione Comunicazione e Informazione - per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n 163/2006;

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Ufficio Stampa in merito ai contenuti delle iniziative di comunicazione;

ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate;

RITENUTO di impegnare in favore dei sottoelencati beneficiari la somma complessiva di Euro 97.600,00, che costituisce debito commerciale, sul cap. 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'EXPO 2015" - codice SIOPE 1.03.01.1364 - giusta autorizzazione del Direttore del Dipartimento Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi prot. n. 331272 del 12 agosto 2015, così suddivisa:

- Il Gazzettino S.p.A. (C.F. 00744300286) per Euro 30.500,00 Iva inclusa;
- Società Athesis S.p.A (C.F. 00213960230) per Euro 30.500,00 Iva inclusa;
- Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.(C.F. 07012130584) per Euro 36.600,00 Iva inclusa;

DATO ATTO che la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche convegni e mostre, pubblicità N.A.C" art.7;

ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti ai Soggetti beneficiari avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;

DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;

RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto già sottoscritte;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;

VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163;

VISTA la Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 1051 dell'11 agosto 2015;

decreta

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, gli esiti delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, svolte ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in premessa descritte.
2. Di attestare che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate.
3. Di impegnare, a favore dei sottoelencati beneficiari e per gli importi a fianco degli stessi indicati, la somma complessiva di Euro 97.600,00 IVA inclusa che costituisce debito commerciale, sul capitolo 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'EXPO 2015" al codice U 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche convegni e mostre, pubblicità N.A.C" art.7- codice SIOPE 1.03.01.1364 - imputando l'intera somma - giusta autorizzazione del Direttore del Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi n. 331272 del 12 agosto 2015 - al bilancio di previsione per l'esercizio 2015 di cui la relativa registrazione contabile è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento.
    - ♦ Il Gazzettino S.p.A. (C.F. 00744300286) Euro 30.500,00 Iva inclusa;
    - ♦ Società Athesis S.p.A (C.F. 00213960230) Euro 30.500,00 Iva inclusa;
    - ♦ Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (C.F. 07012130584) Euro 36.600,00 Iva inclusa.
4. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere-contratto già sottoscritte.
6. Di attestare che la liquidazione degli importi spettanti ai Soggetti beneficiari avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto.
7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità.

8. Di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nella forma integrale.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307231)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 48 del 22 settembre 2015

Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa anno 2015 - 2016. AGRA PRESS Agenzia quotidiana di informazioni, edita dalla Cooperativa di lavoro tra Giornalisti OUT-SIDER. Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G. Z1715A4B5C.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Favorire l'informazione istituzionale avvalendosi dell'Agenzia AGRA PRESS per l'anno 2015 - 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 46 del 16 settembre 2015.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1000 del 4 agosto 2015 della Giunta regionale è stata autorizzata l'acquisizione dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADNKRONOS, ASKANEWS e AGRA PRESS dei servizi di informazione e giornalistici per un anno, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e dato contestuale incarico al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione per l'espletamento della procedura, con i limiti e le modalità specificati nel provvedimento citato; con decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 46 del 16 settembre 2015, è stato approvato lo schema di contratto per l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per un anno da parte dell'Agenzia AGRA PRESS, edita dalla Cooperativa OUT-SIDER, con sede legale in Roma, via in Lucina n. 15, Codice Fiscale n. 02972580589, rinviando l'impegno a successivo decreto dirigenziale;

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche espletate dal RUP - Dirigente del Settore Informazione della Sezione Comunicazione e Informazione - per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n 163/2006, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio;

ATTESO che si è proceduto alla stipula e sottoscrizione del contratto in forma digitale, affidando all'Agenzia AGRA PRESS, edita dalla Cooperativa OUT-SIDER, con sede legale in Roma, via in Lucina n. 15, Codice Fiscale n. 02972580589, la realizzazione dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale analiticamente indicati nello schema stesso, per il periodo dal 20 settembre 2015 al 19 settembre 2016;

DATO ATTO che la spesa complessiva per le obbligazioni oggetto del presente provvedimento ammonta ad Euro 3.790,00= Iva inclusa;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.99.999, articolo 25" Altri servizi diversi N.A.C.
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di procedere all'impegno della somma complessiva di Euro 3.790,00= Iva inclusa, a favore dell'Agenzia AGRA PRESS, edita dalla Cooperativa OUT-SIDER, Codice Fiscale n. 02972580589, sul capitolo 3426 ad oggetto "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" con imputazione all'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art.56, comma 7, del D.Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2016, come indicato nel contratto già sottoscritto;

DATO ATTO che alla liquidazione della somma di Euro 3.790,00= Iva inclusa si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da AGRA PRESS, ai contenuti contrattuali.

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.99.999, articolo 25" Altri servizi diversi N.A.C."
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3. di impegnare a favore dell'Agenzia AGRA PRESS, edita dalla Cooperativa OUT-SIDER, con sede legale in Roma, via in Lucina n. 15, Codice Fiscale n. 02972580589, l'importo di
4. Euro 3.790,00= (tremilasettecentonovanta/00) Iva inclusa, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 3426 ad oggetto "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" con imputazione all'esercizio finanziario 2016 (Codice SIOPE 1364), di cui le relative registrazioni contabili sul capitolo 3426, art. 025 dell'esercizio sopraindicato, sono individuate nell'**Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento;
5. di liquidare all'Agenzia AGRA PRESS, edita dalla Cooperativa OUT-SIDER, per la fornitura dei servizi di informazione e giornalistici, relativamente al periodo dal 19 settembre 2015 al 19 settembre 2016, la somma di Euro 3.790,00= Iva inclusa, in un'unica soluzione alla scadenza contrattuale fissata al 19 settembre 2016 , a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da AGRA PRESS ai contenuti contrattuali;
6. di comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 3. le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art.56, comma7, del D.Lgs. n.118/2011 e di procedere alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2016, come indicato nel contratto già sottoscritto;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307232)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 49 del 22 settembre 2015

Iniziative di carattere pubblicitario in occasione di EXPO 2015. Campagna radiofonica. Impegno di spesa in favore di Trend 2000 S.r.l. - CIG n. ZBA15B4727 - e Dea S.r.l. - CIG n. Z5F15B481E.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente atto dispone l'impegno di spesa a favore delle Concessionarie incaricate della campagna radiofonica finalizzata a far conoscere le bellezze artistiche e le eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 11 agosto 2015; Nota del Direttore del Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi Prot. n. 331272 del 12 agosto 2015; offerta in data 16/09/2015 ricevuta al prot. n. 370822 del 16/09/2015 da Trend 2000 S.r.l.; offerta in data 18/08/2015 ricevuta al prot. n. 342092 del 25/08/2015 da Klasse Uno di Dea S.r.l.;

Il Direttore

PREMESSO che con Deliberazione n. 1051 del 11 agosto 2015 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato ed approvato le iniziative di comunicazione a carattere pubblicitario finalizzate a far conoscere le bellezze artistiche e le eccellenze del Veneto in occasione di Expo 2015, incaricando il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione dell'espletamento delle appropriate procedure di affidamento, con i limiti e le modalità specificati nel provvedimento stesso;

RILEVATO che il provvedimento citato ha previsto, fra l'altro, la realizzazione di una campagna radiofonica per diffondere, presso il circuito delle emittenti locali che garantiscono la massima copertura e ascolti, uno spot della durata di 15" che invita gli ascoltatori a visitare il padiglione Veneto di EXPO 2015 nel periodo di presenza regionale ad EXPo, attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006, con le Concessionarie esclusive Trend 2000 S.r.l. e Dea S.r.l.;

DATO ATTO dell'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della L. n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché dell'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTE le sottoelencate proposte pervenute e ritenutele congrue e rispondenti alle richieste formulate:

- Da Trend 2000 S.r.l., per l'incisione e trasmissione di uno spot radiofonico di 15" per promuovere la presenza regionale ad EXPO' attraverso le emittenti RADIO COMPANY, RADIO 80, RADIO PADOVA, EASY NETWORK e RADIO VALBELLUNA, per l'importo di Euro 12.413,15 oltre IVA per un totale di Euro 15.144,04;
- Da Dea S.r.l., per la trasmissione dello stesso spot radiofonico di 15" presso le emittenti RADIO BIRIKINA, RADIO BELLLA&MONELLA, RADIO MARILÙ, RADIO PITERPAN, RADIO SORRISO, per l'importo di Euro 12.092,50 oltre IVA per un totale di Euro 14.752,85;

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche espletate per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n 163/2006;

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Ufficio Stampa in merito ai contenuti delle iniziative di comunicazione;

DATO ATTO che le emittenti radiofoniche individuate sono quelle che realizzano i maggiori ascolti secondo i dati ufficiali pubblicati da Radio Monitor per l'anno 2014 e riferiti sia all'intero territorio regionale che ad ogni singola provincia;

VISTO il parere positivo espresso all'unanimità dal CORECOM Veneto con formale nota agli atti della Sezione Comunicazione e Informazione;

ATTESTATO che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate;

RITENUTO di impegnare in favore dei sottoelencati beneficiari le somme riportate:

a. Trend 2000 S.r.l. con sede a Paese - loc. Postioma (TV), Via Postumia Romana 10 - C.F. 03494600269 - Euro 15.144,04
b. Dea S.r.l. con sede a Castelfranco V.to (TV), Via delle Mimose, 12 - C.F. 02822070245 - Euro 14.752,85

per un totale di Euro 29.896,89 che costituisce debito commerciale, sul cap. 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'EXPO 2015" - codice SIOPE 1.03.01.1364 - giusta autorizzazione del Direttore del Dipartimento Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi prot. n. 331272 del 12 agosto 2015;

DATO ATTO che la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche convegni e mostre, pubblicità N.A.C. art. 7";

ATTESTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto già sottoscritte;

DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti ai Soggetti beneficiari avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;

DATO ATTO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: Pubblicità

RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il Decreto legislativo n. 163/2006;

VISTI gli artt. 42, 43, 44 della Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTA la DGR n. 1051 dell'11 agosto 2015;

decreta

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, gli esiti delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, svolte ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in premessa descritte.
2. Di attestare che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate.
3. Di impegnare, a favore dei sottoelencati beneficiari e per gli importi a fianco degli stessi indicati, la spesa complessiva di Euro 29.896,89 IVA inclusa, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 102089 "Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione del sistema economico, culturale e ambientale in occasione dell'EXPO 2015" al codice U 1.03.02.02.999 "Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche convegni e mostre, pubblicità N.A.C. art. 7", codice SIOPE 1.03.01.1364 - imputando l'intera somma - giusta autorizzazione del Direttore del Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Grandi Eventi n. 331272 del 12 agosto 2015 - al bilancio di previsione per l'esercizio 2015, di cui la relativa registrazione contabile è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento:
    a. Trend 2000 S.r.l. con sede a Paese - loc. Postioma (TV), Via Postumia Romana 10 - C.F. 03494600269 - Euro 15.144,04;
    b. Dea S.r.l. con sede a Castelfranco V.to (TV), Via delle Mimose, 12 - C.F. 02822070245 - Euro 14.752,85.
4. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. Di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore entro l'esercizio in corso, come indicato anche nelle lettere - contratto già sottoscritte.

6. Di attestare che la liquidazione degli importi spettanti ai Soggetti beneficiari avverrà dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto.
7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità.
8. Di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n.266.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307233)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 50 del 22 settembre 2015

Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa anno 2015 - 2016. ADN KRONOS S.p.A. AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI - Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G. 63613976DE.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Favorire l'informazione istituzionale avvalendosi dell'Agenzia ADN-KRONOS S.p.A. per l'anno 2015 - 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 46 del 16 settembre 2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1000 del 4 agosto 2015 della Giunta regionale è stata autorizzata l'acquisizione dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADN KRONOS, ASKANEWS e AGRA PRESS dei servizi di informazione e giornalistici per un anno, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e dato contestuale incarico al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione per l'espletamento della procedura, con i limiti e le modalità specificati nel provvedimento citato;
- con decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 46 del 16 settembre 2015, è stato approvato lo schema di contratto per l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per un anno da parte dell'Agenzia ADN KRONOS S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, Codice Fiscale n. 00453850588, rinviando l'impegno a successivo decreto dirigenziale;

DATO ATTO dell'esito delle verifiche espletate dal RUP - Dirigente del Settore Informazione della Sezione Comunicazione e Informazione - per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n 163/2006, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio;

ATTESO che si è proceduto alla stipula e sottoscrizione del contratto in forma digitale, affidando all'Agenzia ADN KRONOS S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, Codice Fiscale n. 00453850588, la realizzazione dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale analiticamente indicati nello schema stesso, per il periodo dal 22 settembre 2015 al 21 settembre 2016;

DATO ATTO che la spesa complessiva per le obbligazioni oggetto del presente provvedimento ammonta ad Euro 68.368,93= Iva inclusa;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.99.999, articolo 25 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di procedere all'impegno della somma complessiva di Euro 68.368,93= Iva inclusa, a favore dell'Agenzia ADN KRONOS S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, Codice Fiscale n. 00453850588, sul capitolo 3426 ad oggetto "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" con imputazione all'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art.56, comma7, del D.Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2016, come indicato nel contratto già sottoscritto;

DATO ATTO che alla liquidazione della somma di Euro 68.368,93= Iva inclusa si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da ADN KRONOS S.p.A., ai contenuti contrattuali,

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che:
   - l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
   - la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.99.999, articolo 25 "Altri servizi diversi n.a.c.";
   - il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di impegnare a favore dell'Agenzia ADN KRONOS S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, Codice Fiscale n. 00453850588, l'importo di Euro 68.368,93 (sessantottomilatrecentosessantotto/93)=, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 3426 ad oggetto "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" con imputazione all'esercizio finanziario 2016 (Codice SIOPE 1364), di cui le relative registrazioni contabili sul capitolo 3426, art. 025 dell'esercizio sopraindicato, sono individuate nell'**Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di liquidare all'Agenzia ADN KRONOS S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9, Codice Fiscale n. 00453850588, per la fornitura dei servizi di informazione e giornalistici, relativamente al periodo dal 22 settembre 2015 al 21 settembre 2016, la somma di Euro 68.368,93 (sessantottomilatrecentosessantotto/93)= Iva inclusa, in un'unica soluzione alla scadenza contrattuale fissata al 21 settembre 2016, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da ADN-KRONOS ai contenuti contrattuali;
5. di comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 3. le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma7, del D.Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2016, come indicato nel contratto già sottoscritto;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307234)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 51 del 22 settembre 2015

Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa anno 2015 - 2016. ASKANEWS S.p.A.- Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G. 6361577B67.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Favorire l'informazione istituzionale avvalendosi dell'Agenzia ASKANEWS S.p.A. per l'anno 2015 - 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 46 del 16 settembre 2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1000 del 4 agosto 2015 della Giunta regionale è stata autorizzata l'acquisizione dalle Agenzie di Stampa ANSA, AGI, ADN KRONOS, ASKANEWS e AGRA PRESS dei servizi di informazione e giornalistici per un anno, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e dato contestuale incarico al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione per l'espletamento della procedura, con i limiti e le modalità specificati nel provvedimento citato;
- con decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione n. 46 del 16 settembre 2015, è stato approvato lo schema di contratto per l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per un anno da parte dell'Agenzia ASKANEWS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Prenestina 685, Codice Fiscale n. 07201450587, rinviando l'impegno a successivo decreto dirigenziale;

DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche espletate dal RUP - Dirigente del Settore Informazione della Sezione Comunicazione e Informazione - per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n 163/2006, come da documentazione depositata agli atti d'ufficio;

ATTESO che si è proceduto alla stipula e sottoscrizione del contratto in forma digitale, affidando all'Agenzia ASKANEWS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Prenestina 685, Codice Fiscale n. 07201450587, la realizzazione dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale analiticamente indicati nello schema stesso, per il periodo dal 22 settembre 2015 al 21 settembre 2016;

DATO ATTO che la spesa complessiva per le obbligazioni oggetto del presente provvedimento ammonta ad Euro 61.612,40= Iva inclusa;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.99.999, articolo 25 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di procedere all'impegno della somma complessiva di Euro 61.612,40= (sessantunomilaseicentododici/40)= Iva inclusa, a favore dell'Agenzia ASKANEWS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Prenestina 685, Codice Fiscale n. 07201450587, sul capitolo 3426 ad oggetto "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" con imputazione all'esercizio finanziario 2016;

RITENUTO di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art.56, comma 7, del D.Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2016, come indicato nel contratto già sottoscritto;

DATO ATTO che alla liquidazione della somma di Euro 61.612,40= (sessantunomilaseicentododici/40)= Iva inclusa si procederà in un'unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da ASKANEWS S.p.A. ai contenuti contrattuali,

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che:
   - l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
   - la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.99.999, articolo 25 "Altri servizi diversi n.a.c.";
   - il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di impegnare a favore dell'Agenzia ASKANEWS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Prenestina 685, Codice Fiscale n. 07201450587, l'importo di Euro 61.612,40= (sessantunomilaseicentododici/40)= Iva inclusa, che costituisce debito commerciale, sul capitolo 3426 ad oggetto "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" con imputazione all'esercizio finanziario 2016 (Codice SIOPE 1364), di cui le relative registrazioni contabili sul capitolo 3426, art. 025 dell'esercizio sopraindicato, sono individuate nell'**Allegato tecnico contabile T1 e nell'Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di liquidare all'Agenzia ASKANEWS S.p.A., con sede legale in Roma, Via Prenestina 685, Codice Fiscale
5. n. 07201450587, per la fornitura dei servizi di informazione e giornalistici, relativamente al periodo dal 22 settembre 2015 al 21 settembre 2016, la somma di Euro 61.612,40= (sessantunomilaseicentododici/40)= Iva inclusa, in un'unica soluzione alla scadenza contrattuale fissata al 21 settembre 2016, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio Stampa, della conformità dei servizi resi da ASKANEWS S.p.A. ai contenuti contrattuali;
6. di comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 3. le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma7, del D.Lgs. n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore nell'esercizio 2016, come indicato nel contratto già sottoscritto;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 307246)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 726 del 27 aprile 2015

POR FSE 2007-2013. Progetti n. 131/2/5/1010/2008, 131/2/2/2330/2008, 131/2/2/2212/2009, 131/1/2/2034/2010. Sospensione del procedimento volto alla revoca parziale dei contributi concessi all'Associazione Lepido Rocco (CF 80012430262) di Motta di Livenza (Treviso).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento sospende il procedimento di revoca parziale dei contributi riconosciuti come ammissibili con i decreti della Sezione Formazione n. 1170/2010, n. 1352/2010, n. 118/12 e n. 909/12 relativi ai progetti formativi cod. 131/2/5/1010/2008, 131/2/2/2330/2008, 131/2/2/2212/2009, 131/1/2/2034/2010 realizzati dall'Associazione Lepido Rocco di Motta di Livenza (TV), procedimento avviato con nota della Sezione Formazione prot. 35918 del 27/1/2015.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di sospendere il procedimento di revoca parziale dei contributi riconosciuti ammissibili con i decreti della Sezione Formazione n. 1170/2010, n. 1352/2010, n. 118/12 e n. 909/12 in favore dell'Associazione Lepido Rocco di Motta di Livenza (TV) c.f. 80012430262 relativi ai progetti cod. 131/2/5/1010/2008, 131/2/2/2330/2008, 131/2/2/2212/2009, 131/1/2/2334/2010, fino a definizione del procedimento penale di cui in premessa pendente presso il Tribunale di Treviso;
2. di comunicare all'Associazione Lepido Rocco il presente decreto;
3. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307247)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1234 del 20 luglio 2015

Approvazione risultanze istruttorie - Erogazione integrativa in ipotesi di ricorso al mercato creditizio - DGR 2375 del 16/12/2013 - Determinazione degli importi ed associazione ai beneficiari - registrazione contabile di economie di spesa ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, facendo seguito alle indicazioni di cui alla DGR 2375 del 16/12/2013, si procede, successivamente all'approvazione delle risultanze istruttorie, alla determinazione dei beneficiari dell'impegno di spesa già assunto a favore di soggetti determinabili e alla contestuale registrazione di economie di spesa.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il modello di dichiarazione relativa al regime di aiuti di Stato *de minimis*, come all'**Allegato A** al presente atto;
3. di approvare le risultanze dei lavori di istruttoria e valutazione di cui all' **Allegato B**, del presente provvedimento;
4. di procedere alla determinazione definitiva dei beneficiari dell'impegno di spesa, di natura non commerciale, SIOPE 106031634, assunto con DGR 2375 del 16/12/2013, n. 4230/13, a carico dell'esercizio 2013 a valere del capitolo 101784 "Azioni Regionali a favore degli organismi di formazione accreditati (L.R. 10/08/2012, N.37)", art. 013 - Cod. V° livello p.d.c. all.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 e all'associazione rispetto allo stesso per complessivi Euro 86.591,73, come da **Allegato B** al presente provvedimento;
5. di procedere alla registrazione contabile di economie di spesa, per complessivi Euro 913.408,27, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, in conformità con l'**Allegato C** "Allegato tecnico contabile T1" e l'**Allegato D** "Allegato tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente atto come da tabella seguente:

DGR Impegno	Impegno	Art.	Cod. V° livello p.d.c.	Capitolo	Importo Impegnato (Euro)	Importo approvato di cui Allegato B	Economie
2375/13	4230/13	013	U.1.04.04.01.001	101784	1.000.000,00	86.591,73	913.408,27
Totali					**1.000.000,00**	**86.591,73**	**913.408,27**

6. di procedere alla fase di liquidazione della spesa verso i beneficiari di cui al punto 4, nei limiti delle disponibilità di cassa sul capitolo di riferimento, previa acquisizione delle apposite note di pagamento in regime fuori campo art. 2, comma 3, DPR 633/1972, e di dichiarazione unica per le imprese, come all' **Allegato A** al presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 307266)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1566 del 03 settembre 2015

Approvazione del rendiconto 546/1/13/869/2013 presentato da RICONVERSIDER SRL. (codice ente 546). (codice Smupr 30942). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 936 del 30/10/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 6) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 936 del 30/10/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 6), concedendo all'ente RICONVERSIDER SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 70.016,00 per la realizzazione del progetto n. 546/1/13/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 936 del 30/10/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.942.736,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 946.079,20 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 996.656,80 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 62.988,80;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 29/7/15;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 70.016,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da RICONVERSIDER SRL (codice ente 546, codice fiscale 07435600155), per un importo ammissibile di Euro 70.016,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 546/1/13/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013 e DDR n 936 del 30/10/2013 (Sportello 6);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 62.988,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 7.027,20 a favore di RICONVERSIDER SRL (C. F. 07435600155) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 546/1/13/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 936 del 30/10/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a RICONVERSIDER SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307267)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1622 del 14 settembre 2015

Approvazione del rendiconto 1003/1/2/361/2014 presentato da SIVE FORMAZIONE SRL. (codice ente 1003). (codice Smupr 35135). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 517 del 17/06/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 4) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 517 del 17/06/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente SIVE FORMAZIONE SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 26.304,00 per la realizzazione del progetto n. 1003/1/2/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 517 del 17/06/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 2.413.046,73 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.175.112,45 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 1.237.934,28 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 1/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 7.891,20;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 22/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.304,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003, codice fiscale 02499420277), per un importo ammissibile di Euro 26.304,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1003/1/2/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014 e DDR n 517 del 17/06/2014 (Sportello 4);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 7.891,20;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 18.412,80 a favore di SIVE FORMAZIONE SRL (C. F. 02499420277) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1003/1/2/361/2014 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 517 del 17/06/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SIVE FORMAZIONE SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307268)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1623 del 14 settembre 2015

Approvazione del rendiconto 4818/0/1/869/2013 presentato da VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL. (codice ente 4818). (codice Smupr 31955). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 10) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 04/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 16 del 14/01/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 10), concedendo all'ente VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 48.880,00 per la realizzazione del progetto n. 4818/0/1/869/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 28/04/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 41.301,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 10/09/2015, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 40.941,00;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL (codice ente 4818, codice fiscale 01279080244), per un importo ammissibile di Euro 40.941,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4818/0/1/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013, DDR n 1112 del 24/12/2013 e DDR n. 16 del 14/01/2014 (Sportello 10);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 40.941,00 a favore di VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL (C. F. 01279080244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4818/0/1/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a VICENZASPED INTERNATIONAL AGENCY SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307269)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1626 del 14 settembre 2015

Approvazione del rendiconto 4745/0/1/869/2013 presentato da CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA. (codice ente 4745). (codice Smupr 31598). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1076 del 16/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 9) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1076 del 16/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 9), concedendo all'ente CFM SRL - COMPANY FUTURA MARGHERA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 74.320,00 per la realizzazione del progetto n. 4745/0/1/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1076 del 16/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 3.314.522,28 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 1.614.115,67 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 1.700.406,61 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 70.604,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CFM SRL - COMPANY FUTURA MARGHERA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 73.500,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CFM SRL - COMPANY FUTURA MARGHERA (codice ente 4745, codice fiscale 03875370276), per un importo ammissibile di Euro 73.500,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4745/0/1/869/2013, Dgr 869 del 04/06/2013 e DDR n 1076 del 16/12/2013 (Sportello 9);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 70.604,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 2.896,00 a favore di CFM SRL - COMPANY FUTURA MARGHERA (C. F. 03875370276) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4745/0/1/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1076 del 16/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CFM SRL - COMPANY FUTURA MARGHERA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307270)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1647 del 15 settembre 2015

Approvazione del rendiconto 2119/1/27/869/2013 presentato da AD CONSULTING SRL. (codice ente 2119). (codice Smupr 33020). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1112 del 24/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 12) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE la DGR n. 2161 del 25/11/2013 ha approvato un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione delle attività inerenti la Direttiva "Rilanciare l'impesa Veneta" nell'ambito degli sportelli rimanenti, o predisponendo delle ulteriori aperture, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari a Euro 7.500.000,00 a valere su fondi relativi all'annualità 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1112 del 24/12/2013 ha provveduto alla registrazione contabile di impegni di spesa a favore di soggetti determinabili per la realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa Veneta" di cui alla DGR n. 869 del 04/06/2013 per complessivi Euro 5.300.393,81 a carico dei capitoli nn. 101318 e 101319 del Bilancio regionale 2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 172 del 05/03/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 12), concedendo all'ente AD CONSULTING SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 15.744,00 per la realizzazione del progetto n. 2119/1/27/869/2013;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 13/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in

questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 15.744,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AD CONSULTING SRL (codice ente 2119, codice fiscale 01110090295), per un importo ammissibile di Euro 15.744,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2119/1/27/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013, DGR n. 2161 del 25/11/2013, DDR n 1112 del 24/12/2013 e DDR n. 172 del 05/03/2014 (Sportello 12);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 15.744,00 a favore di AD CONSULTING SRL (C. F. 01110090295) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2119/1/27/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1112 del 24/12/2013, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a AD CONSULTING SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307248)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1665 del 17 settembre 2015

Approvazione del rendiconto 52/1/9/869/2013 presentato da IRECOOP VENETO. (codice ente 52). (codice Smupr 30941). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 1044 del 02/12/2013 - Modalità sportello (SPORTELLO 8) - Anno 2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2013;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con DDR n. 1116 del 24/12/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 1044 del 02/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 8), concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 28.400,00 per la realizzazione del progetto n. 52/1/9/869/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 1044 del 02/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.808.892,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 880.899,53 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 927.992,47 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 21.640,00;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 13/07/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 28.400,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un importo ammissibile di Euro 28.400,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 52/1/9/869/2013, Dgr n. 869 del 04/06/2013 e DDR n 1044 del 02/12/2013 (Sportello 8);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 21.640,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 6.760,00 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 52/1/9/869/2013 a carico dei capitolo n. 101318 e n. 101319, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 1044 del 02/12/2013, Siope 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IRECOOP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 307249)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1666 del 18 settembre 2015

Riconoscimento in capo all'OdF FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO ex art. 19 L.R. 10/1990 di interventi di istruzione e formazione professionale per "Operatore meccanico" da realizzare nel 2015/2016 presso il CFP provinciale di Zevio, a seguito di aggiudicazione dell'appalto del servizio di attività didattica deliberato dalla Provincia di Verona.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento su richiesta della Provincia di Verona riconosce ex art. 19 L.R 10/1990 senza oneri a carico della Regione il secondo ed il terzo anno del percorso triennale per "Operatore meccanico" da realizzare nel 2015/2016 presso il CFP di Zevio, assegnati dalla provincia di Verona all'OdF FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO, con lo scopo di inserire detti interventi nella programmazione regionale e permettere una gestione diretta degli stessi da parte dell'OdF aggiudicatario.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente decreto sono parte integrante del provvedimento;
2. di accogliere la richiesta pervenuta dalla Provincia di Verona prot. n. 78772 del 9/9/2015 che richiede di riconoscere ex art. 19 L.R. 10/1990 in capo alla Fondazione Centro Produttività Veneto - aggiudicatario dell'appalto del servizio di gestione dell'attività didattica del CFP di Zevio - i due corsi di secondo e terzo anno di IeFP per "Operatore meccanico", esternalizzati dalla medesima Provincia;
3. di acquisire dall'OdF Fondazione Centro Produttività Veneto tutti gli elementi necessari ad inserire gli interventi riconosciuti nella programmazione regionale, rendendo possibile il controllo della Regione sulla corretta realizzazione degli stessi;
4. di subordinare l'efficacia del presente decreto di riconoscimento ex art. 19 L.R. 10/1990 all'acquisizione attraverso il sistema gestionale regionale APFSE di un progetto formativo riferito ad un intervento di secondo anno e un intervento di terzo anno di IeFP per "Operatore meccanico" elaborato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva approvata con DGR 981 del 28/7/2015 che regola la gestione del primo anno di "Operatore meccanico" programmato presso il CFP di Zevio;
5. di stabilire che l'avvio degli interventi riconosciuti è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto di adesione da parte dell'OdF Fondazione Centro Produttività Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 306995)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 300 del 17 settembre 2015

Legge 266del 23/12/2015art. 1 e 432.Decreto Ministeriale 0632 del 03/11/2006. Piano Strategigo Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico - annualità 2006.Soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Piave . "Interventi di adeguamento del Rio Dosson"nei comuni di Preganziol , Quinto di Treviso, Treviso e Zero Branco. Importo progetto E. 2.100.000,00. CUP H79E07000060002 approvazione Azione Perizia di Variante.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è diretto all'approvazione, in linea tecnica-economica, della perizia di variante dei lavori previo parere favorevole della CTR DLL.PP.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare, in linea tecnica-economica la perizia di variante predisposta dal Consorzio di Bonifica Piave inerenti gli "Interventi di adeguamento del Rio Dosson" nei Comuni di Preganziol, Quinto di Treviso, Treviso e Zero Branco", dell'importo di Euro 2.100.000,00= distinto per come riportato in narrativa.
2. Di richiamare integralmente quanto stabilito col Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del n. 27 del 21.02.2014.
3. Tutti i lavori e il complesso degli adempimenti amministrativi, inerenti l'intervento in oggetto, dovranno essere ultimati, improrogabilmente, entro la fine dell'esercizio finanziario 2015.
4. Il Consorzio di Bonifica Piave è responsabile dell'esecuzione dell'intervento sulla base del progetto, della perizia di variante e di tutto quant'altro attiene alla corretta realizzazione dell'intervento, sulla base delle approvazioni intervenute.
5. Le spese ammissibili a contributo sono quelle descritte all'art. 51 della L.R. n. 27/2003 con l'ulteriore specificazione che tutte le spese tecniche e generali dovranno essere debitamente documentate.
6. L'erogazione del contributo, la verifica e il monitoraggio degli interventi avverranno secondo quanto disposto dall'art. 54 della L.R. n. 27/2003.
7. Una volta eseguite e collaudate, le opere passeranno in gestione al soggetto attuatore.
8. Tutte le controversie tra la Regione del Veneto e il soggetto attuatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, se non già definite in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario e, a tal fine, il foro competente è quello di Venezia.
9. Gli oneri relativi a eventuali controversie e vertenze che dovessero insorgere tra il soggetto attuatore e le imprese sono a carico del soggetto attuatore stesso.
10. Il Consorzio di Bonifica Piave è tenuto a prendere formalmente atto dei contenuti del presente decreto inviando, per accettazione, copia del provvedimento alla Direzione Regionale Difesa del Suolo.
11. Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 306962)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 340 del 21 settembre 2015

Subingresso parziale sulla concessione demaniale marittima n. 014-2008 per l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 6.000 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro) allo scopo di effettuare attività di acquacoltura.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica parzialmente la titolarità della concessione demaniale marittima di cui all'oggetto, come da richiesta del 05.08.2015 da parte della Teranova Società Agricola S.S. con sede legale in Taglio di Po (Ro). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza del 05.08.2015; Disciplinare n. 4191 del 04.09.2015.

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. n. 112/98;
Visto l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
Vista la D.G.R. n. 454/02;
Visto l'art. 46 del Codice della Navigazione;

Vista la concessione demaniale marittima n.014-2008 di rep. 712 di mq 18.000 rilasciata alla ditta Delta Mar Società Agricola con sede in Taglio di Po (Ro);

Vista l'istanza presentata in data 05.08.2015 dalla ditta Teranova Società Agricola S.S. con sede in Taglio di Po (Ro), richiedente l'autorizzazione al subingresso parziale nella titolarità nella concessione demaniale marittima n. 014-2008 di rep. 712 rilasciata alla ditta Delta Mar Società Agricola con sede in Taglio di Po (Ro);

Vista l'istanza presentata in data 05.08.2015 dalla ditta Delta Mar Società Agricola con sede in Taglio di Po (Ro), richiedente la sostituzione parziale nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 014-2008 di rep. 712 a favore della ditta Teranova Società Agricola S.S. con sede in Taglio di Po (Ro);

Visto il disciplinare n.4191 di rep. sottoscritto in data 04.09.2015, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il subingresso parziale nella titolarità della concessione stessa:

decreta

1. in accoglimento all'istanza del 05.08.2015, la ditta Teranova Società Agricola S.S. (p.i. e c.f. n.01507200291) con sede in viale Milite Ignoto 51 nel Comune di Taglio di Po (Ro) è riconosciuta titolare a tutti gli effetti della concessione demaniale marittima n. 014-2008 per attività di acquacoltura riguardante l'occupazione di n. 1 specchio acqueo della superficie di mq 6.000 situato in laguna della Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro);
2. l'autorizzazione è accordata fino al 31.12.2020 a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 4191 di rep. sottoscritto in data 04.09.2015 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 356,00 (Euro trecentocinquantasei/00) calcolato per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi per le annualità successive ai sensi della Legge n. 494 del 04.12.1993;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 306961)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 104 del 21 settembre 2015

Concessione demaniale per n. 2 rampe d'accesso all'impianto di distribuzione carburanti ed occupazione terreno per mq 68 ad uso aiuole sulla S.P. 45 lungo l'argine sx fiume Canalbianco Loc. Schiappe del Comune di Adria (RO). Pratica: CB_RA00223. Ditta: ex TOTAL ITALIA S.P.A. ora TOTALERG S.P.A. ROMA. Presa d'atto della fusione per incorporazione della Società "TOTAL ITALIA S.P.A." nella Società incorporante "Società Erg Petroli S.P.A." e contemporanea modifica della denominazione sociale in "TOTALERG S.P.A."

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente la volturazione della titolarità della concessione in seguito alla richiesta della Società TotalErg S.p.A. società incorporante a motivo della fusione per incorporazione della Società Total Italia S.p.A.. giusto atto notarile Rep.n. 35228/15161 del 23.09.2010. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.09.2015 Prot. n. 355642; Disciplinare (originario) n. 1821 del 19.02.2008 intestato alla ex Ditta Total Italia Spa. Decreto (originario) n. 70 del 26.02.2008 intestato alla ex Ditta Total Italia Spa.

Il Dirigente

PREMESSO che con decreto n. 70 del 26.02.2008 della Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Rovigo (ora Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo) la Ditta Total Italia SpA (C.F. 00803030154) con sede a Milano Via Arconauti, 1 ha ottenuto la concessione demaniale per n. 2 rampe d'accesso all'impianto di distribuzione carburanti ed occupazione terreno per mq 68 ad uso aiuole sulla S.P. 45 lungo l'argine sx fiume Canalbianco Loc. Schiappe del Comune di Adria (RO);

CONSIDERATO che con nota del 01.09.2014 la Ditta incorporante TotalErg S.p.A (C.F. e P.I. 00051570893) con sede legale in Roma Viale dell'Industria, 99 ha comunicato che con atto di fusione n. 35228 di Repertorio e n. 15161 di Raccolta datato 23.09.2010 la Ditta Total Italia Spa (C.F. 00803030154) è stata incorporata nella Ditta Erg Petroli S.P.A. che contemporaneamente ha modificato la denominazione in TotalErg Spa e che, pertanto, la Ditta TotalErg Spa è subentrata in tutto e per tutto all'attuale Ditta concessionaria, compreso l'obbligo del pagamento dei canoni futuri, oltre ad ogni onere e peso previsto nel disciplinare Rep. n. 1821 del 19.02.2008;

RITENUTO di dover prendere atto della trasformazione giuridica sopra menzionata;

VISTO l'atto di fusione datato 23.09.2010;

decreta

1. Di prendere atto che la Ditta Total Italia Spa (C.F. 00803030154) con sede in Via Arconauti, 1 - Milano, è stata fusa per incorporazione nella Ditta Erg Petroli Spa che contemporaneamente ha modificato la denominazione sociale in TotalErg Spa. (C.F. e P.I. 00051570893) con sede legale in Roma - V.le dell'Industria, 92, giusto atto notarile trasmesso dalla Ditta TotalErg con nota pervenuta in data 04.09.2015.
2. Di dare atto che, per effetto di tale fusione per incorporazione, con decorrenza dal 2015 i rapporti giuridici ed economici relativi al Disciplinare citato in premessa intercorreranno con la Ditta TotalErg Spa.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 307086)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 283 del 13 luglio 2015

PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013. «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» (VE20P035). Importo complessivo E. 1.000.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ricompreso nell'Allegato A alla D.G.R. n. 2330 del 16.12.2013.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con delibera n. 1215 del 16.7.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi da avviare nell'ambito della prima tranche delle risorse assegnate alla Regione Veneto con il PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013;
- che con successiva delibera n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma definitivo degli interventi finanziati con la prima tranche delle risorse assegnate alla Regione Veneto con il PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013, di importo complessivo pari a Euro 19.000.000,00, aggiornato a seguito di verifiche d'ufficio circa le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo da avviare nel corso del 2013 -2014, nonché lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ);
- che in data 18.12.2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) con il MISE e il MATTM, indispensabile per l'avvio degli interventi sopra citati;
- che l'intervento specificato in oggetto è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00, avente quale Soggetto Attuatore l'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso (ora Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso);
- che in relazione a quanto sopra con nota in data 23.12.2013 prot. n. 564012 la Direzione Difesa del Suolo ha autorizzato l'avvio delle procedure di progettazione esecutiva e di appalto degli interventi finanziati con la prima tranche dei fondi PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013;
- che con D.R. n. 509 in data 09.09.2014 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso ha affidato all'ing. Massimo Vendramin, con Studio in Villorba (TV), l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in merito ai lavori di «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)»;

VISTI:

- il parere in data 19.9.2014 n. 275 con il quale la competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata si è espressa favorevolmente nel merito del progetto dei lavori in argomento anche sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico;
- il parere favorevole rilasciato dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici rilasciato in data 12.11.2014 prot. n. 26657 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., sulla compatibilità delle opere di che trattasi con i valori tutelati e con l'interesse paesaggistico del sito;
- il decreto del Dirigente di questo Ufficio n. 691 in data 10.12.2014 di nomina del gruppo di lavoro, che beneficerà degli incentivi previsti dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
- il decreto n. 710 del 17.12.2014 di approvazione del progetto definitivo relativo all'intervento n. 837/2014, redatto dall'ing. Massimo Vendramin, il cui quadro economico risulta il seguente:

A - Lavori a base d'asta	Euro	695.181,91
Oneri per la sicurezza	Euro	17.015,69

Importo complessivo dell'appalto			Euro	712.197,60
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
- IVA 22 % su A)	Euro	156.683,47		
- Spese tecniche per rilievo topografico compreso CNPAIA 4% e IVA 22%	Euro	17.509,44		
- Spese tecniche per progett. definitiva ed esecutiva CSP compreso CNPAIA 4% e IVA 22%	Euro	41.171,29		
- Spese tecniche D.Lgs 163/2006 art. 92 comma 5 (1,80% su A)	Euro	12.819,56		
- Spese tecniche per accertamenti durante lavori compreso oneri fiscali	Euro	10.000,00		
- Imprevisti	Euro	49.618,64		
Importo complessivo delle somme a disposizione			Euro	287.802,40
TOTALE COMPLESSIVO			Euro	1.000.000,00

CONSIDERATO che nel quadro economico di progetto l'importo per compenso previsto dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 deve essere rettificato nell'importo complessivo di Euro 9.527,50, come calcolato nel citato decreto di nomina n. 691 del 10.12.2014, (riduzioni previste per affidamento incarico esterno per redazione progetto e PSC in fase di progettazione) il quadro economico viene così modificato:

A - Lavori a base d'asta	Euro	695.181,91		
Oneri per la sicurezza	Euro	17.015,69		
Importo complessivo dell'appalto			Euro	712.197,60
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
- IVA 22 % su A)	Euro	156.683,47		
- Spese tecniche per rilievo topografico compreso CNPAIA 4% e IVA 22%	Euro	17.509,44		
- Spese tecniche per progett. definitiva ed esecutiva CSP compreso CNPAIA 4% e IVA 22%	Euro	41.171,29		
- Spese tecniche D.Lgs 163/2006 art. 92 comma 5 (1,80% su A)	Euro	9.527,50		
- Spese tecniche per accertamenti durante lavori compreso oneri fiscali	Euro	10.000,00		
- Imprevisti	Euro	52.910.70		
Importo complessivo delle somme a disposizione			Euro	287.802,40
TOTALE COMPLESSIVO			Euro	1.000.000,00

CONSIDERATO altresì che la Direzione Difesa del Suolo (ora Sezione Difesa del Suolo) con nota in data 23.12.2013 prot. 564012 ha comunicato al Soggetto Attuatore che le risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n. 101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013 Difesa del Suolo;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

decreta

E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo relativo ai lavori per la «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» **(VE20P035)** nell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 il cui quadro economico è il seguente:

A LAVORI	Importo di Euro
A1 Lavori a base d'asta	695.181,91
A2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	17.015,69
Importo complessivo dell'appalto	*712.197,60*
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 IVA. sui lavori 22%	156.683,47

B2	Spese tecniche per rilievo topografico compreso CNPAIA e IVA 22%	17.509.44
B3	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva CSP compenso CNPAIA 4% ed IVA 22%	41.171,29
B4	Incentivo art 92 D.Lgs 163/2006	9.527,50
B5	Spese tecniche per accertamenti durante i lavori compreso oneri fiscali	10.000,00
B6	Imprevisti	52.910,70
	Totale somme a disposizione	*287.802,40*
	IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ESECUTIVO	1.000.000,00

1. All'affidamento dei lavori in argomento provvederà la Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza Sezione di Treviso sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, in materia di OO.PP. secondo la procedura prevista dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., stante l'esigenza di procedere alla realizzazione delle opere in presenza di un manufatto idraulico che presenta problemi di stabilità, accertata dall'Ufficio.
2. All'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, necessario per l'esecuzione dei lavori in argomento, si farà fronte con i fondi disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n. 101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007 - 2013 Difesa del Suolo.
3. Tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento saranno disposti secondo quanto previsto dall'accordo A.P.Q. tra il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo di concerto con il Dirigente della Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del PAR-FCS.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307087)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 418 del 04 settembre 2015

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Resana per moduli 0.008. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : VEGA srl - Resana Pratica n. 2388.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 344 del 22.03.2011; disciplinare n. 4734 di repertorio del 03.03.2011; domanda di subentro in data 27.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 344 del 22.03.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta Vetreria Resanese S.p.a. (c.f.:03620840284) la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 27.08.2015 dalla ditta Vega S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a seguito di locazione commerciale in data 30.10.2012;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4734 di repertorio del 03.03.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Vega S.r.l. (C.F. n. 03375460262) con sede a Resana, via Fratta n. 43, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di Resana (fg. 10 mapp. 19) per complessivi moduli medi 0.008 pari l/s 8 .

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 03.03.2011 n. 4734 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 21.03.2018.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307088)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 419 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.00027. Concessionario : Az. Agr. Vivai Piante Pagotto Danilo - Conegliano Pratica n. 1154.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 1188 del 29.11.2011; disciplinare n. 3654 di repertorio del 21.05.2010; domanda di rinnovo in data 05.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1188 del 29.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 05.06.2015 della ditta Az. Agr. Vivai Piante Pagotto Danilo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3654 di repertorio del 21.05.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Vivai Piante Pagotto Danilo (omissis) con sede a Conegliano, Via Alfieri n. 47, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Conegliano per moduli 0.00027.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 26.07.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.05.2010 n. 3654 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307089)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 420 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.004. Concessionario : Az. Agr. Bellussi Agostino e Lamberto s.s. - Vazzola Pratica n. 1167

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 46 del 06.02.2009; disciplinare n. 2838 di repertorio del 12.01.2009; domanda di rinnovo in data 12.06.2015

Il Direttore

VISTO il decreto n.46 del 06.02.2009 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.06.2015 della ditta Az. Agr. Bellussi Agostino e Lamberto s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 2838 di repertorio del 12.01.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. Bellussi Agostino e Lamberto s.s. (C.F. n. 00342630266) con sede a Vazzola, Borgo Bellussi n. 26, il rinnovo della concessione di derivazione acqua da falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.01.2009 n. 2838 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307090)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 421 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli 0.005. Concessionario : Soc. Agr. Toffoli Prio e Gino s.s. - Ponte di Piave Pratica n. 3967.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 266 del 29.02.2012; disciplinare n. 5878 di repertorio del 16.02.2012; domanda di rinnovo in data 10.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.266 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 10.06.2015 della ditta Soc. Agr. Toffoli Primo e Gino s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5878 di repertorio del 16.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Soc. Agr. Toffoli Primo e Gino s.s. (C.F. n. 00753820265) con sede a Ponte di Piave, via Chiesa n. 30, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Ponte di Piave per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.02.2012 n. 5878 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307091)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 422 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Sernaglia della Battaglia per moduli 0.006. Concessionario : Nardi Yuri -Farra di Soligo Pratica n. 3971.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 357 del 02.02.2012; disciplinare n. 5971 di repertorio del 16.04.2012; domanda di rinnovo in data 07.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.357 del 02.05.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 07.07.2015 della ditta Nardi Yuri, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5971 di repertorio del 16.04.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Nardi Yuri (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Sernaglia della Battaglia per moduli 0.006.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.04.2012 n. 5971 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307092)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 423 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.005. Concessionario : Bortoluzzi Ferruccio - Vittorio Veneto Pratica n. 4506.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 135 del 18.01.2012; disciplinare n. 5791 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 09.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.135 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.07.2015 della ditta Bortoluzzi Ferruccio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5719 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bortoluzzi Ferruccio (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vittorio Veneto per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5719 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307093)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 424 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0025. Concessionario : Masier Renzo - Vazzola Pratica n. 4568.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 63 del 17.01.2012; disciplinare n. 5643 di repertorio del 12.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 06.06.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.63 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.06.2015 della ditta Masier Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5643 di repertorio del 12.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Masier Renzo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2011 n. 5643 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307094)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 425 del 04 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.003. Concessionario : Bisol Rosanna - Valdobbiadene Pratica n. 4578.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto n. 62 del 17.01.2012; disciplinare n. 5646 di repertorio del 12.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 09.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.62 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 09.07.2015 della ditta Bisol Rosanna, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5646 di repertorio del 12.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bisol Rosanna (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.003.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.12.2011 n. 5646 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307095)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 431 del 09 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.03. - Concessionario : Furlan Graziella - Vazzola Pratica n. 4060.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 134 del 18.01.2012; disciplinare n. 5721 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 10.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.134 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.12.2000 della ditta Furlan Graziella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5721 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Furlan Graziella (omissis) il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.03.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5721 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307096)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 432 del 09 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.05. - Concessionario : Carlesso Alessandro - Breda di Piave Pratica n. 4296.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 84 del 17.01.2012; disciplinare n. 5682 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.84 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 13.07.2015 della ditta Carlesso Alessandro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5682 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Carlesso Alessandro (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5682 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307097)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 433 del 09 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.005. - Concessionario : Pase Giacinto - Mareno di Piave Pratica n. 4563.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1314 del 20.12.2011; disciplinare n. 5532 di repertorio del 28.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 13.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1314 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 13.07.2015 della ditta Pase Giacinto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5532 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pase Giacinto (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Mareno di Piave per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n. 5532 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307098)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 434 del 09 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vidor per moduli 0.005. - Concessionario : Bortolamiol Luciano - Vidor Pratica n. 4579.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1312 del 20.12.2011; disciplinare n. 5526 di repertorio del 28.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 06.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1312 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.07.2015 della ditta Bortolamiol Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5526 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bortolamiol Luciano (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vidor per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n. 5526 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307099)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 435 del 15 settembre 2015

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 19.06.2015 prot. n. 253995 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 8.080 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Riferimenti catastali: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 fronte mappale 214. Richiedente: Zanatta Claudio e Manzan Mauro. Pratica P00333/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 19.06.2015 con prot. 253995; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 134 del 17.07.2015; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 09.09.2015 con repertorio n. 7851.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 134 in data 17.07.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7851 di repertorio del 09.09.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART.1 - E' rilasciata ai richiedenti Zanatta Claudio (omissis) e Manzan Mauro (omissis) - la concessione idraulica di m² 8.080 di terreno demaniale a uso vigneto , in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7851 di rep. in data 09.09.2015;

ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo (2015) di Euro 601,63 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307100)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 436 del 15 settembre 2015

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e anticendio in Comune di Morgano per moduli 0.00001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Erre Invest srl - Paese Pratica n. 1824.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1205 del 09.11.2010; disciplinare n. 4268 di repertorio del 27.10.2010; domanda di subentro in data 02.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 1205 del 09.11.2010 con il quale è stata rilasciata alla ditta Mizar S.r.l. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 02.07.2015 della ditta Erre Invest S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione in quanto proprietaria dell'immobile;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4268 di repertorio del 27.10.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Erre Invest S.r.l. (C.F. n. 00768210262) con sede a Paese, Via Friuli n. 4, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio nel Comune di Morgano (fg. 12 mapp. 513 - ex 514) per complessivi moduli medi 0.00001 pari l/s 0,001.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 27.10.2010 n. 4268 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 08.11.2017.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307101)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 437 del 15 settembre 2015

Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso anticendio e igienico in Comune di Morgano per moduli 0.00001. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Erre Invest srl - Paese Pratica n. 1828.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1103 del 19.10.2010; disciplinare n. 4140 di repertorio del 27.09.2010; domanda di subentro in data 02.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 1103 del 19.10.2010 con il quale è stata rilasciata alla ditta Mizar S.r.l. la concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la nota pervenuta in data 02.07.2015 della ditta Erre Invest S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione in quanto proprietaria dell'immobile;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 4140 di repertorio del 27.09.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Erre Invest S.r.l. (C.F. n. 00768210262) con sede a Paese, Via Friuli n. 4, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico nel Comune di Morgano (fg. 12 mapp. 686) per complessivi moduli medi 0.00001 pari l/s 0,001.

ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 27.09.2010 n. 4140 di repertorio con particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 18.10.2017.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307102)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 438 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.005. Concessionario : Cerinato Agostino - Vazzola Pratica n. 3751.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1282 del 14.12.2011; disciplinare n. 5546 di repertorio del 29.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 06.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1282 del 14.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.08.2015 della ditta Cerinato Agostino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5546 di repertorio del 29.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Cerinato Agostino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.11.2011 n. 5546 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307103)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 439 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.0018. Concessionario : Bettin Fortunato - San Vendemiano Pratica n. 3757.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1239 del 06.12.2011; disciplinare n. 5488 di repertorio del 21.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 06.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1239 del 06.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.08.2015 della ditta Bettin Fortunato, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5488 di repertorio del 21.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bettin Fortunato (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Fior per moduli 0.0018.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.11.2011 n. 5488 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 440 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.005. Concessionario : Giacuzzo Elio - San Vendemiano Pratica n. 3759.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1198 del 29.11.2011; disciplinare n. 5472 di repertorio del 11.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 06.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1198 del 29.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 06.08.2015 della ditta Giacuzzo Elio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5472 di repertorio del 11.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Giacuzzo Elio (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.11.2011 n. 5472 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 441 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli 0.0025. Concessionario : Ortofloricoltura Prevedel di Prevedel A. & M. S.S. - San Biagio di Callalta Pratica n. 3983.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 118 del 18.01.2012; disciplinare n. 5723 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 21.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.118 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 21.08.2015 della ditta Ortofloricoltura Prevedel di Prevedel A. & M. S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5723 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Ortofloricoltura Prevedel di Prevedel A. & M. S.S. (C.F. n. 03346640265) con sede a San Biagio di Callalta, via Montello n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Ponte di Piave per moduli 0.0025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5723 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307160)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 442 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.002. Concessionario : Cettolin Verio - San Vendemiano Pratica n. 4009.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 161 del 02.02.2012; disciplinare n. 5821 di repertorio del 17.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.161 del 02.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.07.2015 della ditta Cettolin Verio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5821 di repertorio del 17.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Cettolin Verio (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.01.2012 n. 5821 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307161)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 443 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.005. Concessionario : Società Agricola Fontebasso Fratelli s.s. - Maserada sul Piave Pratica n. 4172.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 220 del 21.02.2012; disciplinare n. 5839 di repertorio del 06.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 30.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.220 del 21.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Società Agricola Fontebasso Fratelli S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5839 di repertorio del 06.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Società Agricola Fontebasso Fratelli S.s. (C.F. n. 03259910267) con sede a Maserada sul Piave, Via cesare Battisti n. 52, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Maserada sul Piave per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.02.2012 n. 5839 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307162)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 444 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.004. Concessionario : Bergamin Amalia - Castelfranco Veneto Pratica n. 4212.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1321 del 20.12.2011; disciplinare n. 5523 di repertorio del 28.11.2011; domanda di rinnovo presentata in data 28.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1321 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 28.08.2015 della ditta Bergamin Amalia, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5523 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Bergamin Amalia (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per moduli 0.004.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n. 5523 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307163)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 445 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.0038. Concessionario : Venturin Luciano - Codogne' Pratica n. 4255.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 52 del 16.01.2012; disciplinare n. 5751 di repertorio del 28.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.52 del 16.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.07.2015 della ditta Venturin Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5751 di repertorio del 28.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Venturin Luciano (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.0038.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.12.2011 n. 5751 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307164)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 446 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano per moduli 0.0085. Concessionario : Lucchetta Marcello Soc. Agr. di Lucchetta G.M.A. s.s. - Conegliano Pratica n. 4490.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 89 del 17.01.2012; disciplinare n. 5690 di repertorio del 14.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.89 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.07.2015 della ditta Lucchetta Marcello Soc. Agr. di Lucchetta G.M.A. S.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5690 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Lucchetta Marcello Soc. Agr. di Lucchetta G.M.A. S.s. (C.F. n. 00581640265) con sede a Conegliano, via Calpena n. 38, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Conegliano per moduli 0.0085.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n. 5690 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307165)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 447 del 15 settembre 2015

Rinnovo e subentro concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Crocetta del Montello per moduli 0.00005. Concessionario : Azienda Agricola Favaro - Crocetta del Montello Pratica n. 4501.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 138 del 18.01.2012; disciplinare n. 5701di repertorio del 20.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 08.09.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.138 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 08.09.2015 della ditta Azienda Agricola Favaro, intesa ad ottenere il rinnovo e subentri nella medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5701 di repertorio del 20.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Azienda Agricola Favaro (omissis) , il rinnovo e subentro a Favaro Guido (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Crocetta del Montello per moduli 0.00005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.12.2011 n. 5701 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307166)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 448 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Colle Umberto per moduli 0.005. Concessionario : Tonon Fabio - San Fior Pratica n. 4502.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 123 del 18.01.2012; disciplinare n. 5726 di repertorio del 27.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 12.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.123 del 18.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 12.08.2015 della ditta Tonon Fabio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5726 di repertorio del 27.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Tonon Fabio (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Colle Umberto per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.12.2011 n. 5726 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307167)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 449 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vazzola per moduli 0.005. Concessionario: Brugnera Guido - Vazzola Pratica n. 4515.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 349 del 24.04.2012; disciplinare n. 5913 di repertorio del 06.03.2012; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.349 del 24.04.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.07.2015 della ditta Brugnera Guido, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5913 di repertorio del 06.03.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Brugnera Guido (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Vazzola per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.03.2012 n. 5913 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307168)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 450 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.0025. Concessionario : Mazzer Valentina - San Vendemiano Pratica n. 4518.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 265 del 29.02.2012; disciplinare n. 5869 di repertorio del 14.02.2012; domanda di rinnovo presentata in data 30.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.265 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Mazzer Valentina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5869 di repertorio del 14.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Mazzer Valentina (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.0025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.02.2012 n. 5869 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307169)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 451 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Codogne' per moduli 0.00025. Concessionario : Pradal Mariangela - Codogne Pratica n. 4522.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 311 del 27.03.2012; disciplinare n. 5934 di repertorio del 19.03.2012; domanda di rinnovo presentata in data 27.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.311 del 27.03.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 27.07.2015 della ditta Pradal Mariangela, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5934 di repertorio del 19.03.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Pradal Mariangela (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Codogne' per moduli 0.00025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.03.2012 n. 5934 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307188)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 452 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.0025. Concessionario : Menegoni Monica - Santa Lucia di Piave Pratica n. 4533.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 70 del 17.01.2012; disciplinare n. 5711 di repertorio del 23.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 11.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.70 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 11.08.2015 della ditta Menegoni Monica, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5711 di repertorio del 23.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Menegoni Monica (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Mareno di Piave per moduli 0.0025.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.12.2011 n. 5711 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307189)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 453 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mareno di Piave per moduli 0.005. Concessionario : Menegaldo Maria Luigia - Mareno di Piave Pratica n. 4536.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 69 del 17.01.2012; disciplinare n. 5709 di repertorio del 23.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.69 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.17.2015 della ditta Menegaldo Maria Luigia, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5709 di repertorio del 23.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Menegaldo Maria Luigia (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Mareno di Piave per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.12.2011 n. 5709 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307190)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 454 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.005. Concessionario : Ballarin Ernesto - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4544.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1340 del 20.12.2011; disciplinare n. 5598 di repertorio del 06.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 30.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1340 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Ballarin Ernesto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5598 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Ballarin Ernesto (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n. 5598 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307191)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 455 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.002. Concessionario : Sonego Giovanni - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4546.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 11 del 09.01.2012; disciplinare n. 5623 di repertorio del 07.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 14.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.11 del 09.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 14.08.2015 della ditta Sonego Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5623 di repertorio del 07.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Sonego Giovanni (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.12.2011 n. 5623 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307192)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 456 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Vendemiano per moduli 0.005. Concessionario : Società Agricola Tomasella di Tomasella P. & N. S.S. - Codogne Pratica n. 4547.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 188 del 03.02.2012; disciplinare n. 5804 di repertorio del 16.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 07.08.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.188 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 07.08.2015 della ditta Societa' Agricola Tomasella di Tomasella P. & N. S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5804 di repertorio del 16.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Societa' Agricola Tomasella di Tomasella P. & N. S.S. (C.F. n. 01873990269) con sede a CODOGNE', via Cal de mez n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Vendemiano per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.01.2012 n. 5804 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307193)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 457 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per moduli 0.005. Concessionario : Venturin Luciano - Codogne Pratica n. 4555.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 30 del 10.01.2012; disciplinare n. 5656 di repertorio del 13.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.30 del 10.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.07.2015 della ditta Venturin Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5656 di repertorio del 13.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Venturin Luciano (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Fior per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.12.2011 n. 5656 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307194)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 458 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Godega di Sant Urbano per moduli 0.005. Concessionario : Carnelos Luciano - Godega di Sant Urbano Pratica n. 4570.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 13 del 09.01.2012; disciplinare n. 5655 di repertorio del 13.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 17.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.13 del 09.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 17.07.2015 della ditta Carnelos Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5655 di repertorio del 13.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Carnelos Luciano (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Godega di Sant'Urbano per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 13.12.2011 n. 5655 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307195)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 459 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.002. Concessionario : Azienda Agricola Colsangiacomo di Paolo Agostinetto - Valdobbiadene Pratica n. 4577.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1337 del 20.12.2011; disciplinare n. 5595 di repertorio del 05.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 30.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1337 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 30.07.2015 della ditta Azienda Agricola Colsangiacomo di Paolo Agostinetto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5595 di repertorio del 05.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Azienda Agricola Colsangiacomo di Paolo Agostinetto (omissis) con sede a Valdobbiadene, via Crede n. 13, il rinnovo e subentro ad Agostinetto Alfredo (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n. 5595 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307196)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 460 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.0035. Concessionario: Sebenello Francesco - Valdobbiadene Pratica n. 4581.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 189 del 03.02.2012; disciplinare n. 5778 di repertorio del 10.01.2012; domanda di rinnovo presentata in data 24.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.189 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 24.07.2015 della ditta Sebenello Francesco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5778 di repertorio del 10.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Sebenello Francesco (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.0035.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.01.2012 n. 5778 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307197)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 461 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.001. Concessionario : Martinotto Roberto - Farra di Soligo Pratica n. 4586.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1333 del 20.12.2011; disciplinare n. 5594 di repertorio del 05.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 16.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1333 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.07.2015 della ditta Martinotto Roberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5594 di repertorio del 05.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Martinotto Roberto (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Farra di Soligo per moduli 0.001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n. 5594 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307198)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 462 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.005. Concessionario : Merotto Giocondino - Farra di Soligo Pratica n. 4588.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1332 del 20.12.2011; disciplinare n. 5596 di repertorio del 05.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 16.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1332 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.07.2015 della ditta Merotto Giocondino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5596 di repertorio del 05.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Merotto Giocondino (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Farra di Soligo per moduli 0.005.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n. 5596 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307199)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 463 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene per moduli 0.002. Concessionario : Simonetto Alberto - Valdobbiadene Pratica n. 4589.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1331 del 20.12.2011; disciplinare n. 5609 di repertorio del 06.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 22.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1331 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 22.07.2015 della ditta Simonetto Alberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5609 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Simonetto Alberto (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Valdobbiadene per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n. 5609 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307200)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 464 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Farra di Soligo per moduli 0.002. Concessionario : Nardi Angelo - Farra di Soligo Pratica n. 4590.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1330 del 20.12.2011; disciplinare n. 5591 di repertorio del 05.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 16.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1330 del 20.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.07.2015 della ditta Nardi Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5591 di repertorio del 05.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Nardi Angelo (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Farra di Soligo per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n. 5591 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307201)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 465 del 15 settembre 2015

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Sarmede per moduli 0.002. Concessionario : Dal Cin Renzo - Sarmede Pratica n. 4629.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1348 del 23.12.2011; disciplinare n. 5593 di repertorio del 05.12.2011; domanda di rinnovo presentata in data 16.07.2015.

Il Direttore

VISTO il decreto n.1348 del 23.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in oggetto;

VISTA la domanda presentata in data 16.07.2015 della ditta Dal Cin Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 5593 di repertorio del 05.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Dal Cin Renzo (omissis) , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Sarmede per moduli 0.002.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2015, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.12.2011 n. 5593 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,68 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307202)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 471 del 22 settembre 2015

Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: Attraversamento con tubo di gas metano del torrente Cervada in prossimità del ponte di Viale Italia, in comune di San Vendemiano foglio 4 sez. A Pratica: C05681 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231380 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 173 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7855 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 prot. n. 231380 per ottenere il rinnovo del la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: Attraversamento con tubo di gas metano del torrente Cervada in prossimità del ponte di Viale Italia, in comune di San Vendemiano foglio 4 sez. A;

VISTO il voto n. 173 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7855 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico torrente Cervada sulla base del Disciplinare n. 7855 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307203)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 472 del 22 settembre 2015

Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Meschio con condotta gas metano ancorato ad un ponte esistente in Via Cesare Battisti del comune di Colle Umberto foglio 1 sez. A Pratica: C05666 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231348 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 171 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7852 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 prot. n. 231348 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: Attraversamento del fiume Meschio con condotta gas metano ancorato ad un ponte esistente in Via Cesare Battisti del comune di Colle Umberto foglio 1 sez. A;

VISTO il voto n. 171 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7852 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261 03916270261,il rinnovo della concessione sul demanio idrico Fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 7852 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 474 del 22 settembre 2015

Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione: Attraversamento del fiume Rasego con tubo di gas metano (ancorato al ponte esistente), sulla S.P. n. 50 in comune di Portobuffolè foglio 5 sez. U Pratica: C05668 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231351 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 172 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7853 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 prot. n. 231351 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: Attraversamento del fiume Rasego con tubo di gas metano (ancorato al ponte esistente), sulla S.P. n. 50 in comune di Portobuffolè foglio 5 sez. U;

VISTO il voto n. 172 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7853 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Rasego sulla base del Disciplinare n. 7853 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307205)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 475 del 22 settembre 2015

Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione : Attraversamento del fiume Livenza con condotta di gas metano (ancorata al ponte esistente), sul ponte della S.P. n. 50 in comune di Portobuffolè foglio 5 sez. U Pratica: C05680 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda prot. n. 231359 in data 04.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 174 in data 13.08.2015 Disciplinare n. 7854 di repertorio in data 11.09.2015

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 04.06.2015 prot. n. 231359 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento del fiume Livenza con condotta di gas metano (ancorata al ponte esistente), sul ponte della S.P. n. 50 in comune di Portobuffolè foglio 5 sez. U;

VISTO il voto n. 174 in data 13.08.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7854 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261, la concessione sul demanio idrico fiume Livenza sulla base del Disciplinare n. 7854 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307206)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 476 del 22 settembre 2015

Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione: n.2 scarichi di acque reflue da impianto di depurazione nel torrente Musone in località Casonetto e nel torrente Brentone in località Villa Raspa in Comune di Asolo. Pratica: C07187 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 364615 in data 07.08.2012 Voto C.T.R.D. n. 47 in data 24.02.2003 Disciplinare n. 7856 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.08.2012 prot. n. 364615 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: n.2 scarichi di acque reflue da impianto di depurazione nel torrente Musone in località Casonetto e nel torrente Brentone in località Villa Raspa in Comune di Asolo;

VISTO il voto n. 47 in data 24.02.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7856 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, la concessione sul demanio idrico Musone sulla base del Disciplinare n. 7856 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2022;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307207)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 477 del 22 settembre 2015

Richiedente: Bevilacqua Corrado Concessione: scarico nel fiume Lia di acque reflue fognarie e piovane in Comune di Ormelle fgl. 5 mapp. 1473 - 1477 Pratica: C07482 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 205090 in data 15.05.2015 Voto C.T.R.D. n. 149 in data 17.07.2015 Disciplinare n. 7859 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 15.05.2015 prot. n. 205090 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico nel fiume Lia di acque reflue fognarie e piovane in Comune di Ormelle fgl. 5 mapp. 1473 - 1477;

VISTO il voto n. 149 in data 17.07.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7859 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Bevilacqua Corrado (omissis), la concessione sul demanio idrico Lia sulla base del Disciplinare n. 7859 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025:

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307208)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 478 del 22 settembre 2015

Richiedente: Miotto Giovanni Concessione: concessione area demaniale uso prato su Valle del Figarol in comune di Valdobbiadene fgl. 17 mapp. 730-726-630 Pratica: C07485 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 240902 in data 11.06.2015 Voto C.T.R.D. n. 152 in data 17.07.2015 Disciplinare n. 7860 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 11.06.2015 prot. n. 240902 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: concessione area demaniale uso prato su Valle del Figarol in comune di Valdobbiadene fgl. 17 mapp. 730-726-630 ;

VISTO il voto n. 152 in data 17.07.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7860 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Miotto Giovanni (omissis) - C.F./P.IVA: 00792310260, la concessione sul demanio idrico Valle del Figarol sulla base del Disciplinare n. 7860 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307209)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 479 del 22 settembre 2015

Richiedente: ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. Concessione: scarico acque reflue sul torrente Muson dall'impianto di depurazione in località Cà Valier in Comune di Asolo Pratica: C07185 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 364615 in data 07.08.2012 Disciplinare n. 7865 di repertorio in data 14.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 07.08.2012 prot. n. 364615 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque reflue sul torrente Muson dall'impianto di depurazione in località Cà Valier in Comune di Asolo;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7865 di rep. in data 14.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula - C.F./P.IVA: 04163490263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico torrente Muson sulla base del Disciplinare n. 7865 di rep. in data 14.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2022;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307210)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 480 del 22 settembre 2015

Richiedente: Comune di Fregona Concessione: utilizzo di aree demaniali, ad uso parco fluviale, ricadenti all'interno del perimetro di progetto "Istituzione e Manutenzione Area Naturale Protetta di Interesse Locale - Parco Grotte del Caglieron" in Comune di Fregona. Pratica: C07466 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 807712 in data 25.02.2015 Voto C.T.R.D. n. 54 in data 23.03.2015 Disciplinare n. 7857 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 25.02.2015 prot. n. 807712 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: utilizzo di aree demaniali, ad uso parco fluviale, ricadenti all'interno del perimetro di progetto "Istituzione e Manutenzione Area Naturale Protetta di Interesse Locale - Parco Grotte del Caglieron" in Comune di Fregona;

VISTO il voto n. 54 in data 23.03.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7857 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Comune di Fregona con sede in Fregona Via Mezzavilla Centro - C.F./P.IVA: 84002070260, la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7857 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2045;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 307211)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 481 del 22 settembre 2015

Richiedente: Spagnol società agricola Concessione: scarico di acque meteoriche, provenienti da opere di drenaggio di vigneto, sul corso d'acqua torrente Crevada in Comune di San Pietro di Feletto foglio 3 mapp. di rif. 495-9-461 Pratica: C07475 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 131105 in data 27.03.2015 Voto C.T.R.D. n. 76 in data 21.04.2015 Disciplinare n. 7858 di repertorio in data 11.09.2015.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 27.03.2015 prot. n. 131105 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque meteoriche, provenienti da opere di drenaggio di vigneto, sul corso d'acqua torrente Crevada in Comune di San Pietro di Feletto foglio 3 mapp. di rif. 495-9-461;

VISTO il voto n. 76 in data 21.04.2015 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *dovranno essere rinverdite le aree interessate dai lavori di posa delle tubazioni.*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7858 di rep. in data 11.09.2015 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Spagnol società agricola con sede in Vidor Via Scandolera - C.F./P.IVA: 00856530266, la concessione sul demanio idrico Torrente Crevada sulla base del Disciplinare n. 7858 di rep. in data 11.09.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2025;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 307066)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 404 del 03 settembre 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica preferenziale da falda sotterranea nel Comune di Velo Veronese in loc. Purga, per uso irriguo. Concessionario: Albi Lorenzo - pratica D/10580.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza del 13.6.2012 prot. n. 275239; parere dell'Autorità di Bacino del fiume Adige prot. n. 591 del 15.3.2006; Ordinanza prot. n. 347428 del 27.7.2012; disciplinare prot. n. 337610 del 19.8.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13/06/2012 prot. N. 275239, di Albi Lorenzo nato a Velo Veronese il 16/02/1943, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica mediante 2 pozzi ubicati nel comune di Velo Veronese, distinti in catasto al foglio n. 8 particella n. 186 del comune di Velo Veronese in località Purga, per complessivi medi moduli 0,006 (l/s 0,6) e massimi mod. 0,03 (l/s 3) così suddivisa: pozzo 1 medi moduli 0,004 (l/s 0,4) e massimi mod. 0,02 (l/s 2), pozzo 2 medi moduli 0,002 (l/s 0,2) e massimi mod. 0,01 (l/s 1) per uso irriguo per la superficie complessiva di circa 4 ettari coltivati a fragole, individuata in catasto al foglio n. 8 mappali n. 131-282-254-362-426-496-283-284-288 nel comune di Velo Veronese;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di bacino del fiume Adige prot.n. 591 del 15/03/2006, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso prot.n. 337610 del 19/08/2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, ad Albi Lorenzo così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui sono infissi i pozzi, località Purga nel comune di Velo Veronese sul terreno identificato catastalmente al foglio n. 8 particella n. 186 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,006 (l/s 0,6) e massimi mod. 0,03 (l/s 3) così suddivisa: pozzo 1 medi moduli 0,004 (l/s 0,4) e massimi mod. 0,02 (l/s 2), pozzo 2 medi moduli 0,002 (l/s 0,2) e massimi mod. 0,01 (l/s 1) per uso irriguo per la superficie complessiva di circa 4 ettari coltivati a fragole, individuata in catasto al foglio n. 8 mappali n. 131-282-254-362-426-496-283-284-288.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 337610 del 19/08/2015, sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari ad Euro 97,36 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 337610 del 19/08/2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra Albi Lorenzo e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 307067)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 409 del 03 settembre 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775; Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Lavagno in loc. Lepia, per uso irrigazione vigneto. Concessionario: Conti Andrea - Pratica D/12457.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 171335 del 17.4.2014 e successiva prot. n. 167753 del 21.4.2015; ordinanza ingiunzione del Comune di Lavagno n. 38 - prot. n. 14689 del 4.11.2014; parere dell'Autorità di Bacino del fiume Adige prot. n. 1968 del 15.7.2015; dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 11770 del 31.7.2015; disciplinare prot. n. 344012 del 26.8.2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17/04/2014 prot. n. 171335 e successiva prot. n. 167753 del 21/04/2015, di Conti Andrea, (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica mediante l'attivazione del pozzo realizzato in assenza della dovuta autorizzazione, infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 17 mappale 56 del comune di Lavagno in loc. Lepia, per medi moduli 0,007 (l/s 0,7) e massimi moduli 0,042 (l/s 4,2) per l'irrigazione di un vigneto della superficie di 9.45.32 ettari individuati catastalmente al foglio 17 particelle n. 56, 81, 202, 209, 212, 222 e 225;

VISTO l'esito del procedimento sanzionatorio che si è concluso con il pagamento il 12/11/2014 della somma di Euro 3.034,00 ingiunto con ordinanza n. 38 - prot.n. 14689 del 04/11/2014 dal Comune di Lavagno per la violazione delle norme disposte dall'art. 17 del R.D. 1775/1933;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di bacino del fiume Adige del 15/07/2015, Prot.n. 1968, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso prot.n. 344012 del 26/08/2015 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Conti Andrea così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo, in loc. Lepia nel comune di Lavagno sul terreno identificato catastalmente al foglio 17 mappale 56 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,007 (l/s 0,7) e massimi moduli 0,042 (l/s 4,2) ad uso irriguo di 9.45.32 ettari coltivati a vigneto individuato catastalmente al foglio 17 particelle n. 56, 81, 202, 209, 212, 222 e 225 e complessivi m^3/anno 1814 (frequenza: 30 giorni l'anno).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 344012 del 26/08/2015, sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari ad Euro 48,68 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 344012 del 26/08/2015, parte integrante del presente decreto, stipulato tra Conti Andrea e la Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo n. 33, articolo 23.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 307068)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 413 del 16 settembre 2015

Rilascio autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario di terreno in frana che comporta la creazione di n. 3 trincee drenanti, con sbocco in prossimità della "Valle degli Andreoli", e ripristino dell'argine in sinistra idraulica dello stesso corso d'acqua a confine della proprietà da realizzarsi in loc. Cioppi - San Giovanni Ilarione (VR) - Richiedente: Galiotto Angelo - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10779 - cartella archivio n. 788.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali atti dell'istruttoria: istanza pervenuta in data 19.5.2015 - prot. n. 209422; voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 93 del 5.8.2015; Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 19/05/2015 - prot. n° 209422, con la quale la ditta **GALIOTTO ANGELO** nato a San Giovanni Ilarione - (VR) il 08/08/1951, (omissis), ha chiesto il rilascio di una autorizzazione idraulica, ai sensi della L.R. n.41/1988 e del R.D. 523/1904, per la realizzazione dei lavori di miglioramento fondiario su terreno in frana che comporta la realizzazione di tre trincee drenanti che convogliano l'acqua intercettata nel corso d'acqua demaniale denominato "*Valle degli Andreoli*" e nel ripristino dell'argine in sinistra idraulica del medesimo corso d'acqua.

PRESO ATTO che:

- l'opera di cui si propone la realizzazione ricadrà parzialmente all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua demaniale denominato "*Valle degli Andreoli*" ed è pertanto soggetta alla normativa di polizia idraulica di cui al R.D. n° 523 del 25/07/1905 ed alla L.R. n° 41/1988.

- che l'intervento sarà realizzato su area di proprietà del richiedente ubicata in Località Ciopii - San Giovanni Ilarione - (VR), censita catastalmente in foglio 24° - mappali n° 169 - 171 - 172 - 173 - 573 - 574 - 678 avente una superficie complessiva di mq 3097,00.

CONSIDERATO che:

- l'intervento proposto si configura come un miglioramento fondiario con lo scopo di ripristinare i piani coltivabili e la viabilità franati a seguito delle precipitazioni del periodo ottobre-dicembre 2010;

- l'intervento prevede la in opera di reti tecnologiche mediante un sistema di drenaggio profondo (materassi drenanti tipo "Gabbiodren"), collocate ad una profondità di m 6,00 organizzati in rami principali (3) lungo la linea di massima pendenza e rami secondari disposti a lisca di pesce. Il drenaggio verrà convogliato verso il corso d'acqua demaniale denominato "*Valle Andreoli*".

Saranno posti in opera anche n° 3 pozzetti a sezione quadrata da 60 cm in calcestruzzo per raccordo tra i rami delle trincee e lo sfioro in alveo con tubazione in PVC Ø 150 mm SN8.

Successivamente si provvederà al rimodellamento del pendio mediante opere di movimento terra in cui verrà utilizzato in compensazione il materiale presente in loco.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 05/08/2015 con voto n° 93, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

PRESO ATTO che la ditta Galiotto Angelo di Vestenanova con nota pervenuta in data 02/09/2015 - prot. n° 352111 ha comunicato che:

a) le trincee drenanti si fermeranno a m 1,50 dal limite catastale della "*Valle degli Andreoli*" e che conseguentemente non ci sarà nessun utilizzo di beni demaniali;

b) che le aree demaniali costituite da porzioni di ex alveo della "*Valle Andreoli*" non sono occupate dai proprietari limitrofi, risultano incolte e resteranno incolte.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Valle degli Andreoli*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alla ditta **GALIOTTO ANGELO** nato a San Giovanni Ilarione - (VR) il 08/08/1951, (omissis), è rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di miglioramento fondiario su terreno in frana che comporta la realizzazione di tre trincee drenanti che convogliano l'acqua intercettata nel corso d'acqua demaniale denominato "*Valle degli Andreoli*" e nel ripristino dell'argine in sinistra idraulica del medesimo corso d'acqua da realizzarsi in Località Ciopii - San Giovanni Ilarione - (VR), di proprietà privata della ditta richiedente censita catastalmente in foglio 24° - mappali n° 169 - 171 - 172 - 173 - 573 - 574 - 678 avente una superficie complessiva di mq 3097,00 , secondo il progetto pervenuto che forma parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.

Art. 2) - Si invita il tecnico progettista di valutare l'opportunità di inserire delle georeti all'interno della scarpata di sostegno dei gradoni

Resta inteso che il richiedente dovrà:

1. Le scarpate non dovranno superare la pendenza di 40° indicata nella perizia geologica;
2. gli interventi di rimodellazione dovranno rispettare i limiti catastali della "*Valle degli Andreoli*";
3. sono esclusi dalla presente autorizzazione i lavori di realizzazione del passaggio a guado della "*Valle degli Andreoli*" per il quale dovrà essere inoltrata apposita istanza alla Sezione bacino idrografico Adige - Po Sezione di Verona;
4. realizzare i lavori secondo le indicazioni, distanze e quote previste negli elaborati grafici depositati, che formano parte integrante della presente autorizzazione, risultando responsabile di eventuali manomissioni al corso d'acqua;
5. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti ;
6. provvedere in forma continua alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di drenaggio;
7. non realizzare alcun ulteriore intervento, nella fascia di rispetto idraulico, senza la preventiva autorizzazione della Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
8. limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione esistente;
9. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgombrare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
10. consentire sempre l'accesso alla proprietà del personale e dei mezzi della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona;
11. comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori, e la loro conclusione, alla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
12. iniziare i lavori, delle opere oggetto della presente concessione, entro anni 1 (uno) a decorrere dalla data di emissione del decreto e la conclusione dovrà avvenire entro anni 3 (tre), pena la decadenza del provvedimento.
    Previa preventiva, motivata, richiesta inoltrata alla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona potranno essere concesse eventuali proroghe;
13. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori.

14. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/7/1904, nonché in altre Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
15. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere o alle culture, da piene, frane, alluvioni ed altre cause;
16. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 3 - Restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché la necessità di acquisire ogni altra autorizzazione relativa al tipo di intervento da realizzare.

Art. 4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente nulla osta o la non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita a termini di legge.

Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

(Codice interno: 307069)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 415 del 17 settembre 2015

Rilascio concessione uso terreno demaniale alveo corso d'acqua demaniale "Vaio Molino Vecchio" o "Progno di Torbe" per il transito a raso carrabile pedonale in località Le Pontare di Negrar. Richiedente: Benedetti Silvano - Galvani Vittalino. Pratica n. 10664 - Cartella archivio n. 776.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 27/11/2014 prot. n. 508067; Voto C.T.R.D. - LLPP di Verona n. 90 del 25/06/2015 Disciplinare n. 371861 del 17/09/2015; Avviso di pubblicazione 318897 del 04/08/2015 Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza, pervenuta alla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona in data 27/11/2014 - prot. n° 508067, con la quale le ditte:

- BENEDETTI SILVANO nato a Negrar - (VR), il 03/10/1961, (omissis);
- GALVANI VITTALINO nato a Negrar - (VR) il 25/06/1954, (omissis);

hanno chiesto il rilascio di una concessione in uso di terreno demaniale corrispondente ad un tratto di alveo del corso d'acqua demaniale denominato "*Vaio Molino Vecchio*" o "*Progno di Torbe*" da utilizzarsi per il transito a raso (guado), carrabile e pedonale, ubicato in Località Le Pontare del Comune di Negrar - (VR).

PRESO ATTO che l'area demaniale non è censita catastalmente in quanto acque incensite, ma confina con terreni privati individuati catastalmente in foglio 23° - mappali n° 830 - 831 - 85 - 66 - 67.

CONSIDERATO che l'opera interessa un'area ricadente nella fascia di rispetto idraulico del corso d'acqua demaniale denominato "*Vaio Molino Vecchio o Progno di Torbe"* come previsto dal R.D. n° 523 del 25/07/1904.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **25/06/2015** con voto n° **90**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

RITENUTO che l'utilizzo richiesto per il bene demaniale di cui trattasi non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" e successive modificazioni.

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59*".

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. Dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;

CONSIDERATO che la natura demaniale del torrente "*Vaio Molino Vecchio*" o "*Progno di Torbe*" configura la competenza di questa Sezione in merito alla valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "*Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale*".

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112*".

decreta

Art. 1 - Alle ditte:

- BENEDETTI SILVANO nato a Negrar - (VR), il 03/10/1961, (omissis);
- GALVANI VITTALINO nato a Negrar - (VR) il 25/06/1954, (omissis);

è rilasciata la concessione in uso di terreno demaniale corrispondente ad un tratto di alveo del corso d'acqua "*Vaio Molino Vecchio*" o "*Progno di Torbe*", utilizzato per il transito a raso (guado), carrabile e pedonale, ubicato in Località Le Pontare del Comune di Negrar - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, prot. n° **371861** del **17/09/2015**, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata** di **anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2015, di **Euro 105,48** (Euro centocinque/48) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 5 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 9 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

Art. 6 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

Art. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. - LL.PP. di Verona e del progetto.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 307070)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 429 del 22 settembre 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Bardolino - loc. Calmasino, per uso igienico assimilati (irrigazione vivaio) Concessionario: Quarti Renzo - pratica D/12164.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. 421947 del 20.9.2012; parere Autorità di Bacino prot. 412/4.1 del 16.1.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. 20042 del 20.11.2012; parere Direzione Geologia e Georisorse prot. n. 510347 del 12.11.2012; decreto di ricerca n. 239 del 17.7.2013; disciplinare prot. n. 351656 del 2.9.2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.09.2012 prot.n. 421947 di Quarti Renzo (omissis) P.IVA 01077000238, tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0027 (l/s 0,27) e massimi mod. 0,0162 (l/s 1,62) per un volume complessivo di m³ 8488,44 da utilizzarsi al di fuori della stagione irrigua o ad integrazione della quantità d'acqua in dotazione mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 17 mappale 119 del comune di Bardolino - località Calmasino per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 17 particelle 116, 117, 119, 224, 341 e 342 per complessivi ettari 0.94.75;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Po del 16.1.2013 prot. n. 412/4.1, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Veronese del 20.11.2012 prot.n. 20042, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 239 del 17.07.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 17 mappale 119 del comune di Bardolino - località Calmasino;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 351656 del 2.9.2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che i titolari della derivazione hanno costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a QUARTI RENZO, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Bardolino - località Calmasino sul terreno identificato catastalmente al foglio 17 mappale 119 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0027 (l/s 0,27) e massimi moduli 0,0162 (l/s 1,62), ad uso igienico assimilati (irrigazione vivaio).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 351656 del 2/9/2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 261,45 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 351656 del 2.9.2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare il disciplinare della concessione d'uso prot. n. 351656 del 2.9.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato da Quarti Renzo con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, con esclusione del disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 307071)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 430 del 22 settembre 2015

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua superficiale da sorgente nel Comune di Marano di Valpolicella - loc. Ronca, per uso irriguo (vigneto) e ad uso igienico ed assimilati (antincendio e lavaggio piazzali). Concessionario: Madinelli Ferdinando, Campedelli Flora, Madinelli Alessandro e Madinelli Elvio - pratica D/12255.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. 66468 del 13.2.2013; parere Autorità di Bacino prot. 1668 del 30.8.2013; parre Consorzio di Bonifica prot. 20039 del 20.11.2012; autorizzazione Comune di Marano di Valpolicella prot. n. 5868 del 18.8.2014; voto CTR Verona n. 52 del 23.4.2015; disciplinare prot. n. 351652 del 2.9.2015. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.2.2013 prot.n. 66468, di Madinelli Ferdinando (omissis) - P.IVA 00933250235 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua superficiale da sorgente nel Comune di Marano di Valpolicella - località Ronca per medi mod. 0,0019 (l/s 0,19) e massimi mod. 0,005 (l/s 0,5) principalmente ad uso irriguo (vigneto) e secondariamente ad uso igienico ed assimilati (antincendio e lavaggio piazzali); quest'ultimo ad integrazione di quanto fornito dal pubblico acquedotto. I terreni da irrigare saranno i seguenti: Comune di Negrar - foglio 14, mappali 293, 298, 321, 325, 536, 537, 538, 272 e 274; Comune di Negrar - foglio 14, mappali 257, 316, 320, 315 e 317; Comune di Marano di Valpolicella - foglio 14, mappali 236, 237, 238, 239, 367 e 250, Superficie totale ha. 8.32.63;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 30.08.2013 prot. n. 1668, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Veronese del 20.11.2012 prot.n. 20039, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;
- Autorizzazione del Comune di Marano di Valpolicella prot. n. 5868 del 18/08/2014;
- Voto CTR Verona n. 52 del 23/04/2015con cui si stabilisce che gli attraversamenti in sub alveo del vaio della Bellarde e del progno di Marano dovranno avere una prfondità di almento m. 1,20;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 351652 del 2.9.2015 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che i titolari della derivazione hanno costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Madinelli Ferdinando (omissis), Campedelli Flora (omissis) , Madinelli Alessandro (omissis) e Madinelli Elvio (omissis), in qualità di proprietari del terreno su cui si trova la sorgente d'acqua superficiale nel comune di Marano di Valpolicella, il diritto di derivare acqua da sorgente, per medi moduli 0,0019 (l/s 0,19) e massimi moduli 0,005 (l/s 0,5), principalmente ad uso irriguo (vigneto) e secondariamente ad suo igienico ed assimilato (antincendio e lavaggio piazzali). Quest'ultuimo ad integrazione di quanto fornito dal pubblico acquedotto.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2025, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 351652 del 2/9/2015, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione ed occupazione suolo pubblico stabilito ai sensi di legge pari a euro 472,42 per l'anno 2015, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 351652 del 2.9.2015, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare il disciplinare della concessione d'uso prot. n. 351652 del 2.9.2015, parte integrante del presente decreto, stipulato da Madinelli Ferdinando, Campedelli Flora, Madinelli Alessandro e Madinelli Elvio con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, con esclusione del disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 306996)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 65 del 22 settembre 2015

Fidora Lorenzo ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di Tregnago ai mappali numero 450, 778, 639 del foglio 15 e ai mappali numero 55, 186 e 263 del foglio 21 per il sig. Fidora Lorenzo.

Il Dirigente

- Visto l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";

- VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;

- VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Fidora Lorenzo, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 16/06/2015, prot. 247106, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è anche sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 26/08/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti e che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi deve essere coerente con l'originario assetto morfologico e colturale;

CONSIDERATO che gli interventi di sistemazione agraria debbano prevedere il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, compresi tutti i muri a secco presenti originariamente;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Tregnago - mappali numero 450, 778, 639 del foglio 15 e mappali numero 55, 186 e 263 del foglio 21, come meglio evidenziato con colore verde nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 65 del 22/09/2015

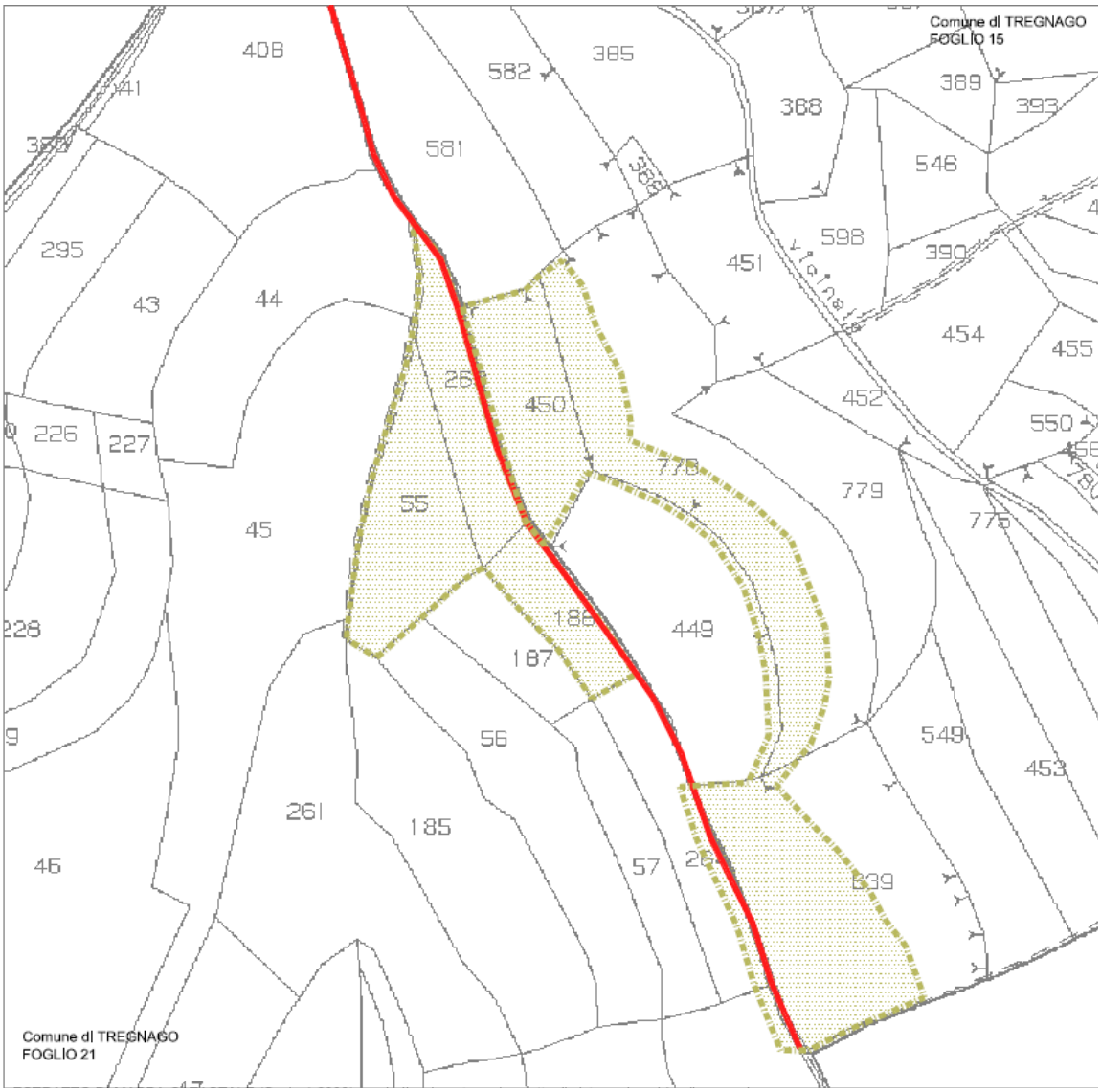

(Codice interno: 307220)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 67 del 23 settembre 2015

Nicolis Massimo ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di S. Ambrogio di V.lla ai mappali numero 1022p, 1028, 523, 213p, 521, 1026, 218, 1020p del foglio 6 per il sig. Nicolis Massimo.

Il Dirigente

- Visto l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";

- VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;

- VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Nicolis Massimo, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 14/07/2015, prot. 289198, e successivamente integrata in data 13/08/2015, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è anche parzialmente sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 18/09/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che quasi l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco e che è inserita integralmente in un contesto di paesaggio terrazzato;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento, a condizione che gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, compresi tutti i muri a secco presenti originariamente;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di S. Ambrogio di V.lla - mappali numero 1022p, 1028, 523, 213p, 521, 1026, 218, 1020p del foglio 6, come meglio evidenziato con tratteggio nero nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 67 del 23/09/2015

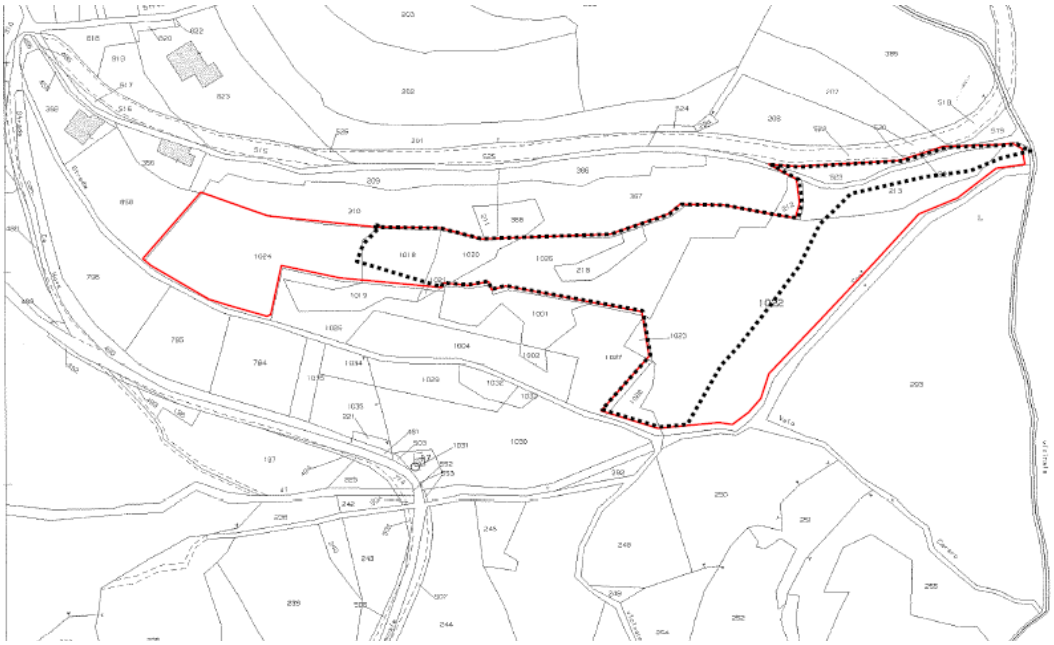

(Codice interno: 307221)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 68 del 23 settembre 2015

Gesuita Stefano ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA'. D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di Verona ai mappali numero 209, 224, 408 del foglio 53 per il sig. Gesuita Stefano.

Il Dirigente

- Visto l'art. 18 della legge regionale n. 54/2012 - "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 14/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con cui vengono individuati i "Compiti dei Dirigenti dei settori";

- VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona nell'ambito delle Sezioni Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;

- VISTA la D.G.R. n. 2646 del 29/12/2014 con cui sono stati conferiti gli incarichi dei dirigenti dei Settori;

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Gesuita Stefano, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 10/08/2015, prot. 327648, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è anche sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 18/09/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco e che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi deve essere coerente con l'originario assetto morfologico e colturale;

CONSIDERATO che gli interventi di sistemazione agraria debbano prevedere il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, compresi tutti i muri a secco presenti originariamente;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Verona - mappali numero 209, 224, 408 del foglio 53, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n 68 del 23/09/2015 pag. 1/1

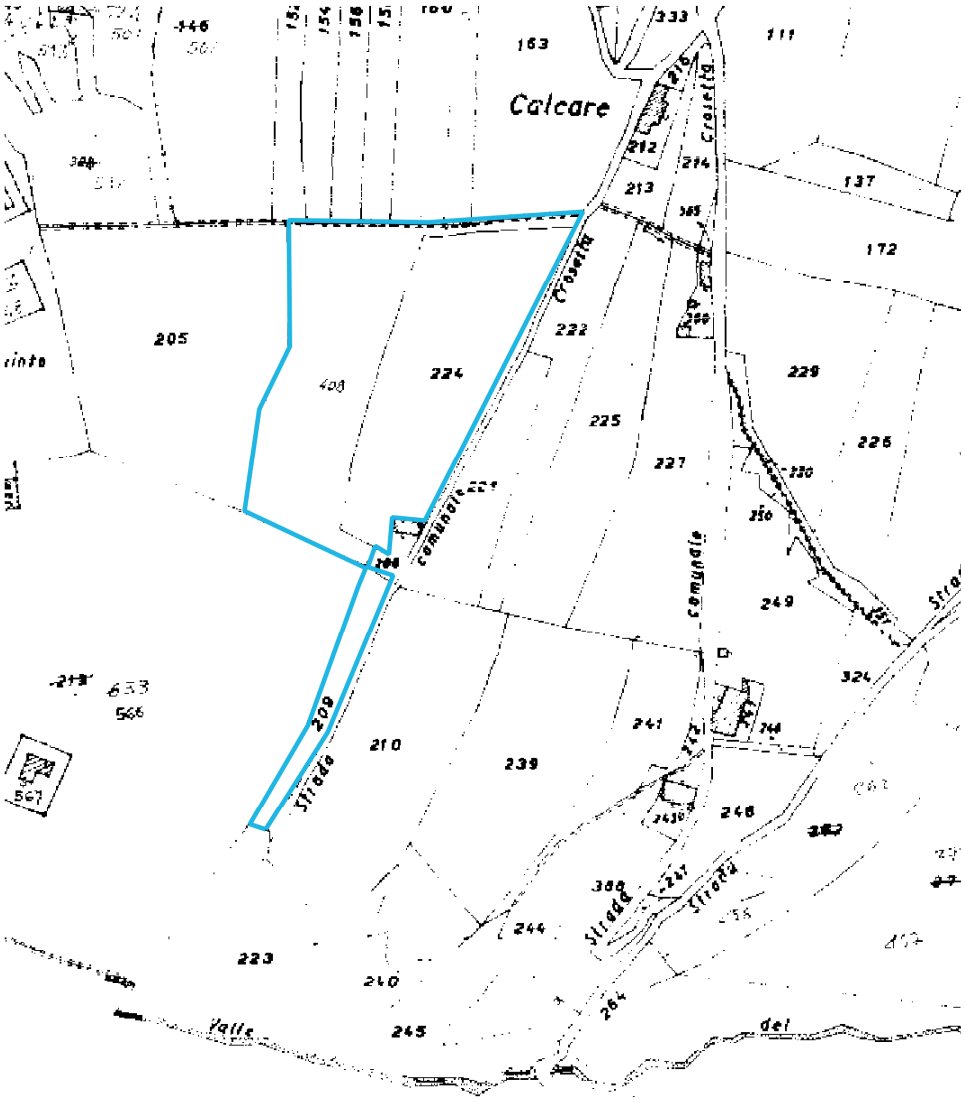

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 306949)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 425 del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002 Liquidazione acconto indennità per esproprio quota parte particella n. 475 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 366 in data 01.07.2015 per diversa imputazione della spesa.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'acconto dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubbliche e revoca del precedente Decreto n. 366 in data 01.07.2015 per diversa imputazione della spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 668 del 05.11.2014 di approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003; - notifiche di avvio del procedimento in data 11.02.2014 prot. 60236; - notifiche di approvazione progetto definitivo in data 12.08.2014 prot. 343810.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidato l'acconto dell'indennità di esproprio e indennità aggiuntiva di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. 327/2011, come specificato in premessa, relativa alla particella nn. 475 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza, opere previste dal progetto definitivo n. 1257 in data 25 agosto 2014 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, a favore di:

- Ferro Irma, c.f. FRRRMI36C57C056O - somma spettante Euro. 9.059,33;

2. la spesa complessiva di Euro. 9.059,33 da corrispondere per indennità di esproprio i indennità aggiuntiva è posta a carico della Contabilità Speciale n. 5823, intestata "CD DIR.SIC.REG. VENETO O. 170-14".

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. è revocato il Decreto n. 366 in data 01.07.2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 306950)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 426 del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002. Liquidazione acconto indennità per esproprio quota parte particella n. 50 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 360 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'acconto dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubbliche e revoca del precedente Decreto n. 360 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 668 del 05.11.2014 di approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003; - notifiche di avvio del procedimento in data 11.02.2014; - notifiche di approvazione progetto definitivo in data 12.08.2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidato l'acconto dell'indennità di esproprio, come specificato in premessa, relativa alla particella n. 50 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza, opere previsti dal progetto definitivo n. 1257 in data 25 agosto 2014 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, a favore di:

- Ditta Gaspari Elena, c.f. GSPLNE60C15L840B - somma spettante Euro. 860,39;
- Ditta Gaspari Anna, c.f. GSPNNA62A62L840D - somma spettante Euro. 860,39;
- Ditta Gaspari Eugenio, c.f. GSPGNE64P07L840K - somma spettante Euro. 860,39;
- Ditta Trevisan Maria, c.f. TRVMRA32M41L840X - somma spettante Euro. 860,39.

2. la spesa complessiva di Euro. 3.441,56 da corrispondere per indennità di esproprio è posta a carico della Contabilità Speciale n. 5823, intestata "CD DIR.SIC.REG. VENETO O. 170-14".

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. è revocato il Decreto n. 360 in data 29.06.2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 306951)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 427 del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002 Liquidazione acconto indennità per esproprio quota parte particelle nn. 163, 134 e 113 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 361 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'acconto dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubbliche e revoca Decreto n. 361 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 668 del 05.11.2014 di approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003; - notifiche di avvio del procedimento in data 11.02.2014; - notifiche di approvazione progetto definitivo in data 12.08.2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidato l'acconto dell'indennità di esproprio, come specificato in premessa, relativa alle particelle nn. 163, 134 e 113 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza, opere previsti dal progetto definitivo n. 1257 in data 25 agosto 2014 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, a favore di:

- Ditta Rodighiero Franco, c.f. RDGFNC55T10G224F - somma spettante Euro. 5.835,28;
- Ditta Rodighiero Laura, c.f. RDGLRA54L43G224V- somma spettante Euro. 5.835,28;
- Ditta Rodighiero Paolo, c.f. RDGPLA57T23G224G - somma spettante Euro. 5.835,28;

2. la spesa complessiva di Euro. 17.505,84 da corrispondere per indennità di esproprio è posta a carico della Contabilità Speciale n. 5823, intestata "CD DIR.SIC.REG. VENETO O. 170-14".

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. è revocato il Decreto n. 361 in data 29.06.2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 306952)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 428 del 18 settembre 2015

D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OPCD 170/2014 Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E. 750.000,00. CUP H63G14000070002 Liquidazione acconto indennità aggiuntiva artt. 40 e 42 D.Lgs. 327/2001 - per esproprio quota parte particelle nn. 163, 134 e 113 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e revoca Decreto n. 362 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'acconto dell'indennità aggiuntiva - artt. 40 e 42 D.P.R. 327/2001 - da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubbliche e revoca Decreto n. 362 in data 29.06.2015 per diversa imputazione della spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 668 del 05.11.2014 di approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale 27/2003; - contratto di affitto di fondo rustico in data 22.06.2012 e autocertificazione in data 13.03.2015, prot. 119129 del 19.03.2015, attestante la qualifica di imprenditore individuale agricolo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. è liquidato l'acconto dell'indennità aggiuntava prevista dagli artt. 40 e 42 del D.P.R. 327/2001, come specificato in premessa, relativa all'esproprio delle particelle nn. 163, 134 e 113 del foglio 41 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza, opere previsti dal progetto definitivo n. 1257 in data 25 agosto 2014 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, a favore di:

- Ditta Chimetto Giuseppe, c.f. CHMGPP67B14L840R - somma spettante Euro. 16.676,92.

2. la spesa di Euro. 16.676,92 è posta a carico della Contabilità Speciale n. 5823, intestata "CD DIR.SIC.REG. VENETO O. 170-14".

3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

4. è revocato il Decreto n. 362 in data 29.06.2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza

5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Dorigo

(Codice interno: 307264)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 429 del 24 settembre 2015

PROGETTO ESECUTIVO N. 1101 e N. 1101.V - Intervento Indifferibile VI/5/IND - Ordinanza N.3906/2010 - Ordinanza Commissariale N.5/2011 - Allegato "F" "Ripresa frane, sovralzo e ringrosso dell'argine destro del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione nei comuni di Dueville e Vicenza" (GC VI_1029) Importo complessivo del progetto: E. 800.000,00 Importo lavori originari eseguiti E.494.854,73 Importo lavori complementari eseguiti E. 72.637,19 CUP J99H11000310001 CIG 33703168BD APPROVAZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI E RENDICONTAZIONE FINALE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i lavori complementari e la rendicontazione finale di spesa dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 767.272,01.

Il Direttore

Premesso che:

- con Ordinanza n. 3906, in data 13 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e ha dettato disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi;
- con Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, il Commissario delegato ha approvato l'elenco degli interventi di somma urgenza già disposti e degli interventi indifferibili proposti resisi necessari in conseguenza agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 di competenza dell'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza, comunicati con nota prot. n. 29468 in data 21 gennaio 2011 per l'importo complessivo di Euro 15.000.000, di cui all'All. "F";
- con la medesima Ordinanza Commissariale n. 5, in data 22 febbraio 2011, è stata impegnata la complessiva somma di Euro 50.000.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, di cui Euro 15.000.000,00 sono di competenza del Soggetto attuatore Dirigente U.P. del Genio civile di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui al precitato Allegato F, tra i quali è compreso l'intervento: "Lavori di ripresa di frane, sovralzo e ringrosso dell'argine sinistro del torrente Timonchio e dell'argine destro del fiume Bacchiglione in località varie nei comuni di Dueville e Vicenza" dell'importo complessivo di Euro.800.000,00;

Premesso, inoltre, che per l'intervento in oggetto:

- con Decreto N.146 del 03 novembre 2011 del Dirigente del Genio Civile di Vicenza è stato approvato il Progetto Esecutivo N.1101 per l'importo complessivo di Euro.800.000,00, (voto CTRD n.200/2011 del 26 settembre 2011) con il seguente quadro economico:

A	**Lavori**				
	A.1 Lavori a base d'asta			Euro.	490.100,00
	A.2 Oneri di sicurezza			Euro.	4.900,00
	SOMMANO I LAVORI			Euro.	495.000,00
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				
	B.1 IVA 21% sui lavori	Euro.	103.950,00		
	B.2 Lavori di completamento	Euro.	90.033,61		
	B.3 Art. 92 DLgs 163/2006	Euro.	11.016,39		
	B.4 Indennità di occupazione	Euro.	80.000,00		
	B.5 Incarichi professionali esterni	Euro.	20.000,00		
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro.	305.000,00	Euro.	305.000,00
	TOTALE			**Euro.**	**800.000,00**

- con Decreto N.27 del 20 gennaio 2012 del Dirigente del Genio Civile di Vicenza, a seguito di aggiudicazione definitiva, sono stati affidati all'Impresa Costruzioni TRAVERSO S.r.l. di Bolzano Vicentino, Via Marosticana, 40/A - CF/P.IVA 01486680240 - i lavori di "Ripresa di frane, sovralzo e ringrosso dell'argine sinistro del torrente Timonchio e dell'argine destro

del fiume Bacchiglione in località varie nei comuni di Dueville e Vicenza" per l'importo complessivo di Euro 800.000,00 con il nuovo quadro economico così ripartito:

A	**Lavori**				
	A.1 Lavori			Euro.	429.448,00
	A.2 Mano d'opera non soggetta a ribasso			Euro.	2.048,00
	A.3 Oneri di sicurezza			Euro.	4.900,00
	SOMMANO I LAVORI			Euro.	436.396,00
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				
	B.1 IVA 21% sui lavori	Euro.	91.643,16		
	B.2 Art. 92 DLgs 163/2006	Euro.	11.016,39		
	B.3 Lavori di completamento	Euro.	90.033,61		
	B.4 Indennità di occupazione	Euro.	80.000,00		
	B.5 Incarichi professionali esterni	Euro.	20.000,00		
	B.6 Imprevisti	Euro.	70.910,84		
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro.	363.604,00	Euro.	363.604,00
	TOTALE			**Euro.**	**800.000,00**

- Con Decreto N.155 del 28 maggio 2013 del Dirigente del Genio Civile di Vicenza è stata approvata la perizia **N.1101.V variante** in data 07 gennaio 2013 per l'importo complessivo di Euro.800.000,00 (voto CTRD n.17/2013 del 21 gennaio 2013) con il seguente quadro economico:

A	**Lavori e somministrazioni**			Euro.	495.000,00
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**				
	IVA 21% sui lavori	Euro.	103.950,00		
	Lavori di completamento	Euro.	90.033,61		
	Art. 92 DLgs 163/2006	Euro.	11.016,39		
	Indennità di occupazione	Euro.	80.000,00		
	Incarichi professionali esterni	Euro.	20.000,00		
	SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro.	305.000,00	Euro.	305.000,00
	TOTALE			**Euro.**	**800.000,00**

- Con decreto N.262 del 9 agosto 2013 del Dirigente del Genio Civile di Vicenza è stato approvato il conto finale dei lavori originari per un importo netto di Euro. 494.854,73, demandando a successivi atti la rendicontazione finale dell'intervento comprensiva di indennità di occupazione, spese per incarichi professionali e dei lavori complementari;

VISTO il progetto dei LAVORI COMPLEMENTARI in data 14 aprile 2014, redatto ai sensi dell'art. 57 del D.Leg.vo 163/2006, dell'importo complessivo di Euro 90.033,61 così ripartiti:

A) Per lavori			**Euro.**	**72.639,63**
B) IVA 22%	Euro.	15.980,72		
art.92 D.Leg.vo 163/2006	Euro.	1.394,68		
imprevisti	Euro.	18,58		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**Euro.**	**17.393,98**	**Euro.**	**17.393,98**
SOMMANO			**Euro.**	**90.033,61**

VISTI

- il voto n.79 in data 28 aprile 2014 con il quale la C.T.R.D. di Vicenza, di cui all'art. 15 della L.R. n.27/2003, ha espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico-economico ed ambientale all'approvazione del progetto sopraindicato;
- il parere favorevole circa la compatibilità delle opere rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici espresso dal Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo - Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota Prot. n.13926 del 30 maggio 2014;
- gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione allegata nonché la relazione sul Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione redatto in data 09 agosto 2013 da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per

l'importo netto di Euro 72.637,19;

- il Certificato di regolare esecuzione dell'incarico professionale per la predisposizione della relazione VINCA e Paesaggistica dei LAVORI ORIGINARI datato 30 maggio 2012, con il quale viene liquidato il credito a favore della Dott. For. Ines Pevere di Euro 4.373,96;
- il Certificato di regolare esecuzione dell'incarico professionale per la predisposizione della relazione VINCA e Paesaggistica dei LAVORI COMPLEMENTARI datato 22 maggio 2014, con il quale viene liquidato il credito a favore della Dott. For. Ines Pevere di Euro 3.048,78;
- il Certificato di regolare esecuzione dell'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi e pratiche catastali datato 17 marzo 2014, con il quale viene liquidato il credito a favore del Geom. Giorgio Andriolo di Euro 5.889,31;
- i Decreti di liquidazione di esproprio e servitù del 04 febbraio 2014 N.34 di Euro 2.212,00 e N.35 di Euro 15.354,92; del 10 febbraio 2014 N.54 di Euro.996,80; del 28 marzo 2014 N.172 di Euro.1.416,80, N.173 di Euro. 2.245,60, N.174 di Euro.4.961,60, N.175 di Euro.2.408,00, N.177 di Euro.985,60, N.178 di Euro.4.793,60; del 01 aprile 2014 N.191 di Euro. 18.941,68; del 23 settembre 2014 N.538 di Euro.1.534,40; per un totale complessivo di Euro.55.851,00;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'accertamento delle spese già sostenute, dell'approvazione della contabilità finale dei LAVORI COMPLEMENTARI e della determinazione degli incentivi di cui all'art.92 del D.Lgs 163/2006, il quadro economico complessivo risulta così ripartito:

LAVORI ORIGINARI approvati con Decreto N.262 del 09/08/2013			Euro.	494.854,73
LAVORI COMPLEMENTARI			Euro.	72.637,19
SOMMANO I LAVORI			**Euro.**	**567.491,92**
IVA al 21% sui Lavori originari (494.854,73)	Euro.	103.919,49		
IVA al 22% sui Lavori complementari (72.637,19)	Euro.	15.980,18		
Incarichi professionali come da Certificati di Regolare esecuzione in atti (4.373,96+3.048,78+5.889,31)	Euro.	13.312,05		
Indennità di esproprio come da rendicontazione in atti	Euro.	55.851,00		
Art. 92 D:Lgs 163/2006 Lavori originari	Euro.	9.504,00		
Art. 92 D:Lgs 163/2006 Lavori complementari	Euro.	1.213,37		
SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro.	199.780,09	Euro.	199.780,09
SOMMANO LE SPESE			**Euro.**	**767.272,01**
Economie			Euro.	32.727,99
TORNANO			**Euro.**	**800.000,00**

RITENUTO di approvare gli atti di contabilità finale dei LAVORI COMPLEMENTARI e la Rendicontazione finale complessiva di tutte le spese sostenute a seguito dell'intervento di *"Ripresa frane, sovralzo e ringrosso dell'argine destro del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione nei comuni di Dueville e Vicenza"* individuato al N.VI-B/5 allegato "F" dell'Ordinanza Commissariale N.5 del 22/02/2011;

VISTI**:**

- l'ex O.P.C.M. n. 3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni
- l'O.C. n.5/2011;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- l'art. 357 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (servizi e forniture);
- la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), della legge n.20 del 1994, come modificato da ultimo dall'art.2, comma 2-sexies del D.L. n.225/2010, convertito con modificazioni nella L. n.10/2011;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.43 del 24/01/2013;

decreta

1. E' approvata la RENDICONTAZIONE FINALE complessiva dei lavori di cui ai Progetti N.1101 e N.1101.V-variante e Lavori Complemetari relativi all'Intervento "Ripresa frane, sovralzo e ringrosso dell'argine destro del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione nei comuni di Dueville e Vicenza" - Ordinanza Commissariale N.5 in data 22/02/2011 - Allegato "F" - N.VI-B/5 (GC VI_1029) - nell'importo di Euro **767.272,01;**
2. Sono approvati nell'importo netto di Euro **72.637,19** gli atti di contabilità finale in data 21 agosto 2015 nonché il certificato di regolare esecuzione in data 21 settembre 2015, relativi ai LAVORI COMPLEMENTARI all'intervento "*Ripresa frane, sovralzo e ringrosso dell'argine destro del torrente Timonchio e fiume Bacchiglione nei comuni di Dueville e Vicenza"* eseguiti dall'Impresa Costruzioni TRAVERSO S.r.l. di Bolzano Vicentino. All'Impresa Costruzioni TRAVERSO S.r.l. di Bolzano Vicentino va liquidata la somma di Euro. 72.637,19 oltre IVA al 22%, a

saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti;

3. Alla spesa complessiva di Euro 88.617,37 di cui Euro 72.637,19 per lavori ed Euro 15.980,18 per IVA, si fa fronte a carico della contabilità speciale n.5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria provinciale di Venezia;
4. E' accertata la spesa di Euro. 4.373,96 per incarico professionale per la redazione di Relazione VINCA e Paesaggistica relativa ai LAVORI ORIGINARI, come da certificato di regolare esecuzione in data 30 maggio 2012;
5. E' accertata la spesa di Euro. 3.048,78 per incarico professionale per la redazione di Relazione VINCA e Paesaggistica relativa ai LAVORI COMPLEMENTARI, come da certificato di regolare esecuzione in data 22 maggio 2014;
6. E' accertata la spesa di Euro. 5.889,31 per incarico professionale per l'esecuzione di rilievi e pratiche catastali, come da regolare certificato di regolare esecuzione in data 17 marzo 2014;
7. E' accertata la spesa complessiva di Euro.55.851,00 per indennità di esproprio e servitù di cui ai Decreti del 04 febbraio 2014 N.34 di Euro 2.212,00 e N.35 di Euro 15.354,92; del 10 febbraio 2014 N.54 di Euro.996,80; del 28 marzo 2014 N.172 di Euro.1.416,80, N.173 di Euro. 2.245,60, N.174 di Euro.4.961,60, N.175 di Euro.2.408,00, N.177 di Euro.985,60, N.178 di Euro.4.793,60; del 01 aprile 2014 N.191 di Euro. 18.941,68; del 23 settembre 2014 N.538 di Euro.1.534,40;
8. E' approvata la spesa complessiva di Euro 767.272,01 di cui Euro 567.491,92 per lavori, Euro 119.899,67 per IVA, Euro.13.312,05 per incarichi professionali, Euro.55.851,00 per indennità di esproprio e servitù ed Euro.10.717,37 per incentivi alla progettazione;
9. E' accantonato l'importo complessivo di Euro 10.717,37, di cui Euro 9.504,00 relativi ai LAVORI ORIGINARI ed Euro.1.213,37 relativo ai LAVORI COMPLEMENTARI per gli incentivi per la progettazione di cui all'art.92 del D.Lgs 163/2006 per il quale si procederà con successivi decreti;
10. E' accertata un'economia di Euro 32.727,99 sul finanziamento totale di Euro 800.000,00;
11. Di pubblicare il presente decreto integralmente sul BURVET ai sensi della L.R. 29 del 27/12/2011.

Marco Dorigo

(Codice interno: 307265)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA n. 430 del 24 settembre 2015

Ex OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013. DGR 1921/2014. Progetto 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto". Affidamento incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di progettazione e service di progettazione esecutiva. Approvazione schema di convenzione. CUP H24H14000920001 CIG Z1B1629727.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il service di progettazione esecutiva inerenti il Progetto n. 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto", finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013, come indicato nella DGR 1921/2014.

Il Direttore

Premesso che:

- Con DGR 1921/2014 è stato approvato il Piano degli Interventi da realizzare con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Veneto con DPCM 23/03/2013 relative alla L. 228/2012, art. 1, comma 290, destinate al definitivo superamento della situazione di emergenza inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, di cui all'OPCM 3906;
- Con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16/01/2015 è stato confermato il finanziamento e l'impegno di spesa, a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013, per gli Interventi ricompresi nel Piano degli Interventi di cui alla citata DGR 1921/2014;
- L'Intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto" rientra nel Piano degli Interventi individuati con DGR 1921/2014 ed è finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458;

COSIDERATO CHE :

- Con decreto n. 564 del 29/09/2014 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta Ingegneria 2p & Associati dell'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi topografici, service di progettazione definitiva e indagini geologiche propedeutici la redazione del Progetto n. 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto" ;
- Con successivo decreto n. 424 del 16/09/2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha approvato il Progetto definitivo n. 1277 relativo agli "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto" ;
- Risulta ora necessario sviluppare la progettazione esecutiva per l'Intervento sopra descritto;

VISTA la verifica preliminare in data 20/04/2015, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che la Sezione Bacino Idografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE :

- La ditta Ingegneria 2P & Associati ha già prodotto parte degli elaborati, per il precedente incarico affidato;
- Su richiesta dell'Ufficio, la ditta Ingegneria 2P & Associati srl ha presentato la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e service di progettazione esecutiva verso il corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 7.612,8 come da comunicazione prot. n. 207106 del 18/05/2015;
- con successiva nota prot. n. 222074 del 27/05/2015 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Ingegneria 2P & Associati srl l'accettazione del preventivo proposto;

VISTO CHE :

- con lettera prot. n. 233513 del 05/06/2015, ai sensi della procedura individuata in attuazione dell'OCDPC n. 43 del 24/01/2013, l'Ufficio ha chiesto alla Sezione Difesa del Suolo il nulla osta preventivo per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il service di progettazione esecutiva;
- con lettera prot. n. 356813 del 07/09/2015 la Sezione Difesa del Suolo ha comunicato a questo Ufficio il nulla osta a procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;
- sussiste il presupposto economico di cui all' art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per l'acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione degli incarichi;
- l'affidamento dell'incarico è necessario ed urgente ;

DATO ATTO CHE l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari ad Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, rientra nel quadro economico del citato Progetto 1277 "Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto", finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;

Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti

- l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
- l'Ordinanza Commissariale n. 18/2011;
- il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R.V. n. 1367 del 28/07/2014;
- il Decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- la L.R. 07.11.2003 n.27;
- OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
- la Verifica tecnica preliminare in data 20/04/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, redatta ai sensi dell' art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008;
- Il Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, ai sensi dell'OCDPC 43/2013, n. 5 del 16/01/2015;
- I Decreti del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione- Sezione di Vicenza n. 564 del 29/09/2014 e n. 424 del 16/09/2015;

decreta

1. Di affidare alla ditta Ingegneria 2P & Associati srl, con sede a San Donà di Piave in Via Dall'Armi 27/3, P.IVA 02786330270 l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il service di progettazione esecutiva inerenti il Progetto n. 1277 *"Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto"* verso il corrispettivo di Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 7.612,8 ;

2. Di dare atto che la spesa di Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA (complessivi Euro 7.612,8) rientra nel quadro economico del Progetto n. 1277 "*Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto",* finanziato con i fondi stanziati dall'O.P.C.M. n. 3906/2010 e impegnati a carico della contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia;

3. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo - Allegato A- che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel BURVET ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 nonchè, ai sensi dell' art. 3 comma 18 e 54 Legge n. 244 del 2007 , sul Sito Web Istituzionale.

Marco Dorigo

N. REG.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO E FORESTE

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE SEZIONE DI VICENZA

Allegato A al Decreto n. 430 del 24.09.2015

OGGETTO: Ex OPCM 3906/2010 - OCDPC 43/2013.
DGR 1921/2014. Progetto 1277 *"Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto"*.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di progettazione e service di progettazione esecutiva.
CUP H24H14000920001
CIG Z1B1629727

PREMESSO CHE

- Con Decreto n. _____ del _____ il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha disposto l'affidamento alla ditta _____ dell'incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il service di progettazione esecutiva inerente il Progetto n. 1277 "*Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto"*, ricompreso nel Piano degli interventi di cui alla DGR 1921/2014 e finanziato con i fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013;
- L'importo necessario per l'esecuzione dell'incarico, paria a Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di Euro 7.612,8 rientra nel quadro economico del progetto n. 1277 "*Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto"* ed è a carico della contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria provinciale di Venezia;
- Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2015 (duemilaquindici**),** oggi ( ) del mese di _____ presso gli Uffici del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- Ing. Marco Dorigo, Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, il quale interviene al presente atto in base alla nota del Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione del Veneto prot. n. 120051 del 19/03/2013, soggetto individuato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 gennaio 2013 n. 43 quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nei compiti di cui all'OPCM 3906, il quale Direttore agisce in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e

- la ditta _____ con sede a _____ in Via _____ , C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 – Disposizioni generali
L'incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Dirigente.
L'incarico dovrà essere adempiuto a regola d'arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da ogni responsabilità.

2 – Oggetto dell' incarico
L'attività oggetto dell'incarico, come dettagliato nell'offerta economica protocollo n. 207106 del 18/05/2015, riguarda :

- Redazione del Progetto esecutivo ai sensi degli artt. 33- 43 del DPR 207/2010;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.

Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.

3- Modalità di espletamento dell' incarico
Per lo svolgimento dell'incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Tecnico incaricato che sarà indicato dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione –Sezione di Vicenza.

4 – Documentazione fornita dall'Amministrazione.
L'Amministrazione si impegna a fornire all'affidatario la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

5-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell'incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna a eseguire l'incarico come dettagliatamente indicato al punto 2 .

6- Corrispettivo
Il corrispettivo è quantificato nell'importo di Euro 6.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA (complessivi Euro 7.612,80) come da offerta prot. n. 207106 del 18/05/2015.

7 – Durata dell' incarico
L'incarico ha durata di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

8 – Liquidazione del corrispettivo
Il corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico Incaricato che attesti la regolare esecuzione.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 90% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.

La fattura dovrà essere intestata a "Dirigente UPSQ responsabile in attuazione dell'OCDPC 43/2013 presso la Regione del Veneto" con sede in Venezia, Cannaregio 23 – C.F. 80007580279.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca _____, codice IBAN _____.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1367 del 28/07/2014, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l'oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.

La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all'Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all'Autorità giudiziaria.

9- Inadempienza

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 e ss. c.c., all'aggiudicatario è dovuto il pagamento delle prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione, in rapporto a quanto specificato agli articoli 6 e 8, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato all'Amministrazione.

10- Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all'autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Privacy

In relazione ai dati utilizzati per espletare l'incarico, il soggetto affidatario deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. A tal fine il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona stessa dell'affidatario.
In particolare, il soggetto affidatario non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del servizio.

12- Requisiti

Il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, e che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico stesso e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con cui viene stipulato il contratto. La Ditta potrà inoltre attestare solamente ciò di cui sia a diretta conoscenza come previsto dall'art.47, comma 2 del DPR 445/2000.

13- Disposizioni finali

Per quanto concerne il servizio affidato, il contraente elegge domicilio in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza.
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 307222)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 91 del 23 settembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n.2 attraversamenti del T. Chiampo con tubazione acquedotto sospesa e in sub alveo, rispettivamente in loc. Pizzolati e in loc. Lovantini in comune di Crespadoro. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n° 04_16619.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per n.2 attraversamenti del T. Chiampo con tubazione acquedotto sospesa e in sub alveo, rispettivamente in loc. Pizzolati e in loc. Lovantini in comune di Crespadoro a favore di ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione del 04.03.2015 n.04737 di Prot;

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 98 del 11.05.2005 fu rilasciata alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA la concessione idraulica per n.2 attraversamenti del T. Chiampo con tubazione acquedotto sospesa e in sub alveo, rispettivamente in loc. Pizzolati e in loc. Lovantini in comune di Crespadoro, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 55 di Rep. del 11.05.2005;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 10.05.2015;
- con istanza in data 04.03.2015, pervenuta il 12.03.2015 - prot. n° 108783, la ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo della concessione idraulica e che quindi la stessa possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA, con Sede a ARZIGNANO in Via Ferraretta n. 20 - C.F. 81000070243 Partita Iva 02728750247, è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) la concessione idraulica per n.2 attraversamenti del T. Chiampo con tubazione acquedotto sospesa e in sub alveo, rispettivamente in loc. Pizzolati e in loc. Lovantini in comune di Crespadoro.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 11.05.2005 Rep. n° 55, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione decorre dalla data del 10.05.2015 e scadrà il **09.05.2025.** Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2014, di Euro 417,00 (Euro quattrocentodiciassette/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 307237)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 92 del 23 settembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per fiancheggiamento e attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 100 ancorata al nuovo ponte "Trieste" nel comune di Cologna Veneta (ATAC). Ditta: COMUNE DI COLOGNA VENETA Pratica n° 89_00521/N.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per fiancheggiamento e attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 100 ancorata al nuovo ponte "Trieste" nel comune di Cologna Veneta (ATAC) a favore di COMUNE DI COLOGNA VENETA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 12229 del 28.11.1989;Voto della C.T.R.D. n° 5445 del 02.10.1990.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con istanza in data 28.11.1989, pervenuta il 29.11.1989 prot. n° 12229, il COMUNE DI COLOGNA VENETA ha chiesto la concessione idraulica per fiancheggiamento e attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 100 ancorata al nuovo ponte "Trieste" nel comune di Cologna Veneta (ATAC).

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 02.10.1990 con voto n° 5445;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI COLOGNA VENETA, con Sede Piazza Capitaniato n. 1 - Partita IVA e C.F. 00234140234, è rilasciata la concessione idraulica per fiancheggiamento e attraversamento del F. Guà con condotta gas metano DN 100 ancorata al nuovo ponte "Trieste" nel comune di Cologna Veneta (ATAC).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 18.08.2015 Rep. n° 876, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 22.09.2045. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 387.79 (Eurotrecentoottantasette/79) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla

Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 307250)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 93 del 24 settembre 2015

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della Val Martello con linea elettrica MT interrata lungo il ponte S.P. n. 78 "del Piovan" tra i comuni di Rotzo e Roana (Prat. ENEL 1161VI). Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VR. Pratica n° 15_18838.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento della Val Martello con linea elettrica MT interrata lungo il ponte S.P. n. 78 "del Piovan" tra i comuni di Rotzo e Roana (Prat. ENEL 1161VI) a favore di ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VR. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione n° 143227del 03.04.2015;Voto della C.T.R.D. n° 87 del 25.05.2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE con istanza in data 03.04.2015, pervenuta il 03.04.2015 - prot. n° 143227, la ditta, ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VR ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento della Val Martello con linea elettrica MT interrata lungo il ponte S.P. n. 78 "del Piovan" tra i comuni di Rotzo e Roana (Prat. ENEL 1161VI) .

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 25.05.2015 con voto n° 87;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VR, con sede a MESTRE in CASELLA POSTALE n. 144 - C.F. e P.IVA 05779711000, è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento della Val Martello con linea elettrica MT interrata lungo il ponte S.P. n. 78 "del Piovan" tra i comuni di Rotzo e Roana (Prat. ENEL 1161VI) .

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nell'atto di sottomissione di questo Ufficio in data 17.09.2015 Rep. n° 881, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata per tutto il tempo durante il quale rimarrà valido ed efficace il decreto di autorizzazione all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica che determina l'attraversamento di cui si tratta, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015 di Euro 210.97 (Euroduecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 307262)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 94 del 24 settembre 2015

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA Località Casello Aut. Noventa Nord- Ovest per uso Igienico e assimilato. Pratica nVI1857/AG.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Igienico e assimilato in comune di Noventa Vicentina a favore della ditta Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 23.06.2014 prot. n. 268878 del 23.06.2014.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 23.06.2014 della ditta Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Casello Noventa nel Comune di NOVENTA VICENTINA (mod. 0.00200) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

VISTO il parere n. 493/B.5.11/2 in data 01.07.2015 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta

ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (P.I n. 03614140238) con sede a VERONA, Via Flavio Gioia è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Casello Noventa nel Comune di NOVENTA VICENTINA, Fg. N. 18 mappale n. 279 mod. 0.00200 d'acqua ad uso Igienico e assimilato.

ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 306955)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 5 del 21 aprile 2015

Voltura alla ditta "Pasta Zara S.p.A." dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2448 dell'8.08.2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si trasferisce alla ditta "Pasta Zara S.p.A." l'autorizzazione unica rilasciata con D.G.R. n. 2448/2003, già volturata alla ditta "Heat & Power S.r.l." con decreto del dirigente regionale n. 3 del 17.02.2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGRV n. 2448 del 08.08.2003; - Decreto dirigente regionale n. 3 del 17.02.2014; - Istanza di volturazione pervenuta al protocollo della Regione Veneto n. 469546 del 06.11.2014, perfezionata in data 08.04.2015 prot. n. 146830; - Scrittura privata autenticata in data 12.03.2015 rep. n. 96266 tra "Pasta Zara S.p.A." e "Heat & Power S.r.l." pervenuto al protocollo della Regione Veneto n. 146830 dell'8.04.2015.

Il Dirigente

PREMESSO CHE con decreto del Dirigente Regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 3 del 17.02.2014 è stata volturata alla società "Heat & Power" con sede in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11 l'autorizzazione n. 2448/2003 rilasciata alla ditta E.P.S. European Power Systems S.r.l., con sede legale in via Caltana n. 28 a Campodarsego (PD), all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione composto da tre moduli eroganti complessivamente 5.200 kWe e 4.827 kWt alimentato a gas naturale presso lo stabilimento "Pasta Zara S.p.A." in via Castellana 34 a Riese Pio X (TV), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3157 del 10.07.2003;

VISTA l'istanza della ditta "Pasta Zara S.p.A. " con sede legale in Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana n. 34, di voltura dell'autorizzazione rilasciata con la sopracitata deliberazione, alla luce di quanto previsto dalla Deliberazione 578/2013/R/EELL del 12.12.2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas, pervenuta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera n. 469546 del 22.01.2015 perfezionata in data 08.04.2015 prot. n. 146830;

VISTA la scrittura privata con firma autenticata redatta in data 12 marzo 2015 tra la ditta "Pasta Zara S.p.A." e la società "Heat & Power S.r.l.", dal notaio in Treviso dottor Ada Stiz - Repertorio . n. 96266, registrato all'Agenzia delle Entrate di Treviso il 30.03.2015 al n. 4035 Serie 1T - pervenuto al protocollo del Settore Tutela Atmosfera n. 146830 dell'8.04.2015, agli atti dell'Ufficio, con la quale le parti, per gli effetti della Deliberazione 12 dicembre 2013 n. 578/2013/R/EEL dell'AEEG, punto ee) dell'art. 1 - Titolo I Disposizioni Generali - Parte I Parte Generale - Allegato A, hanno stipulato un accordo per il trasferimento della titolarità a "Pasta Zara S.p.A.", già titolare della licenza di officina elettrica, della summenzionata autorizzazione;

VERIFICATO presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso che non risultano ulteriori variazioni tali da contestare la volturazione dell'atto sopraccitato;

RITENUTO di accogliere l'istanza, concedendo alla ditta "Pasta Zara S.p.A." con sede legale in Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana n. 34, la voltura dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta n. 2448 dell'8.08.2003, confermandone prescrizioni e condizioni indicate nel provvedimento medesimo;

VISTA la L.R. 54 del 31.12.2012 e il successivo Regolamento Regionale n. 4 del 03.12.2013 inerenti le funzioni del dirigente di settore.

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di volturare alla ditta "Pasta Zara S.p.A.", con sede legale in Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana n. 34, già titolare della licenza di officina elettrica, l'"Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di

cogenerazione composto da tre moduli eroganti complessivamente 5.200 kWe e 4.827 kWt alimentato a gas naturale su stabilimento Pasta Zara S.p.A. in via Castellana 34 a Riese Pio X (TV). DPR 203/88 - L.R. 11/2001", rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 2448 dell'8.08.2003;

3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2448/2003 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3157/2003 allegato alla stessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta "Pasta Zara S.p.A.", alla ditta "Heat & Power s.r.l.", al Comune di Riese Pio X, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento Arpav di Treviso, all'Ulss n. 8, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al Gestore Servizi Elettrici nonché al Bollettino della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

(Codice interno: 306956)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 7 del 29 giugno 2015

Società M.E.C.C. ALTE S.p.A. con sede legale e produttiva in Comune di Creazzo (VI) - Impianto di produzione energia elettrica alimentato a biomasse da 880 kWe. Deliberazione della Giunta regionale n. 737 del 15.03.2010. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad alimentare anche a grasso animale un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile. Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 737 del 15.03.2010 di autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto Comunicazione di esecuzione di alcune modifiche non sostanziali in data 15.09.2014, assunta al protocollo regionale con n. 387481 del 17.09.2014. Comunicazione di fine lavori e di modifiche non sostanziali in data 31.10.2014, assunta al protocollo regionale con n. 481163 del 12.11.2014. Istanza della Ditta in data del 18.11.2014, assunta al protocollo regionale con n. 496619 del 20.11.2014 per il rilascio dell'autorizzazione ad utilizzare in "integrazione combustibile SOA".

Il Dirigente

PREMESSO che con deliberazione n. 737 del 15.03.2010 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la Società M.E.C.C. ALTE S.p.A. con sede legale e produttiva in Comune di Creazzo (VI) via Roma n. 20, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse (olio vegetale) da 800 kWe da realizzarsi presso la sede produttiva della ditta, nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3660 del 21.01.2010;

PRESO ATTO che la Società ha comunicato l'esecuzione di alcune modifiche non sostanziali, con nota in data 15.09.2014, assunta al protocollo regionale con n. 387481 del 17.09.2014, dichiarando in particolare che dette modifiche riguardavano:

"1) asportazione del radiatore installato di fabbrica e relativa ventola;

2) inserimento di gruppo di dissipazione per il circuito di raffreddamento acqua delle camice motore e un dissipatore per il raffreddamento aria dell'intercooler;

3) collegamento idraulico dei dissipatori al circuito di raffreddamento a bordo del motore attraverso l'interfaccia di uno scambiatore a piastre in quanto la pompa del cogeneratore non è in grado di sopperire alle perdite del nuovo circuito di dissipazione."

VISTA la nota in data 31.10.2014 con allegati elaborati progettuali, presentata dalla Società e assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 481163 del 12.11.2014, con la quale è stata comunicata:

- la conclusione della realizzazione degli interventi di modifica sopraindicati relativi all'efficientamento del sistema di raffreddamento dei motori endotermici;
- l'installazione di un secondo serbatoio per lo stoccaggio del combustibile vegetale;

CONSIDERATO che la Società ha presentato istanza in data 12.11.2014 completa di allegati, assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 496619 del 20.11.2014, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo di combustibile derivato da Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) nel proprio impianto di Creazzo;

PRESO ATTO che nella perizia giurata in data 14.11.2014 relativa alla quantità e qualità delle emissioni previste allegata all'istanza, viene affermata l'equivalenza dei limiti di emissione in atmosfera nel caso di alimentazione con grasso animale a quelli già prescritti nel caso di alimentazione ad olio vegetale;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto n. 43 del 26.05.2014 con il quale è stato rilasciato all'impianto della M.E.C.C. ALTE S.p.A. il riconoscimento quale impianto di combustione ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2782 del 29.12.2014 che, sulla scorta del parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3959 del 27.11.2014, ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione

relativa alle istanze presentate da ditte che, essendo già in possesso del titolo autorizzatorio ad esercire il proprio impianto con olio vegetale, chiedano di poter utilizzare come combustibile, in alternativa anche grasso animale;

CONSIDERATO che le modifiche riportate nella documentazione presentata dalla Società M.E.C.C. ALTE S.p.A. non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 268 lettera m-bis del D. Lgs 152/2006;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di autorizzare la Società M.E.C.C. ALTE S.p.A. con sede legale e produttiva in Comune di Creazzo (VI) via Roma n. 20, ad esercire il proprio impianto, già autorizzato con deliberazione n. 737 del 15.03.2010 ad utilizzare olio vegetale, in alternativa, anche con grasso animale;
2. il grasso animale utilizzato come combustibile dovrà essere conforme al regolamento comunitario n. 2568 dell'11.07.1991 "*Regolamento della Commissione relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti*" e al regolamento comunitario n. 1069 del 21.10.2009 recante "*norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)*";
3. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 737/2010 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3660/2010 allegato alla stessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società M.E.C.C. ALTE S.p.A. di Creazzo (VI), al Comune di Creazzo (VI), alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, , all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, al Gestore Servizi Elettrici e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

(Codice interno: 306957)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 8 del 30 giugno 2015

Società ECO PIEVE S.r.l. - Impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione di biomasse vegetali naturali con potenza elettrica pari a 995 kW, potenza termica recuperata pari a 3.000 kW, in Comune di Pieve d'Alpago (BL). Deliberazione della Giunta regionale n. 2758 del 24.12.2012. Modifica non sostanziale.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile. Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 2758 del 24.12.2012 di autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto. Istanza della Ditta in data 5.05.2015 per il rilascio dell'autorizzazione ad alcune modifiche non sostanziali. Osservazioni del Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno trasmesse con nota prot. n. 54544 del 29.05.2015. Chiarimenti e integrazioni trasmesse dalla Ditta con nota del 1.06.2015. Considerazioni trasmesse dal Dipartimento ARPAV di Belluno con nota prot. n. 60987 del 17.06.2015. Richiesta del Settore Tutela Atmosfera trasmessa con nota prot. n. 252496 del 18.06.2015 alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per l'espressione del parere di competenza. Parere della Direzione Generale Archeologia Soprintendenza Archeologia del Veneto trasmesso con nota protocollo n. 7735 del 22.06.2015. Parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso trasmesso con nota protocollo n. 14254 del 23.06.2015. Parere del Comune di Pieve d'Alpago, trasmesso con nota prot. n. 2952 del 25.06.2015.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 2758 del 24.12.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la Società "ECO PIEVE S.r.l. -" con sede legale in via Nino Bixio n. 61 a Treviso (TV), alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione costituito da un sistema di combustione di biomasse vegetali naturali con potenza elettrica pari a 995 kW, potenza termica recuperata pari a 3.000 kW e potenza termica immessa pari a 6.300 kW, da realizzarsi in comune di Pieve d'Alpago (BL), nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3834 del 11.10.2012;

VISTA l'istanza in data 5.05.2015 e relativi elaborati progettuali, presentata dalla società "ECO PIEVE S.r.l." e assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con prot. n. 191742 del 7.05.2015, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad una variante di carattere impiantistico rispetto a quanto precedentemente indicato;

CONSIDERATO in particolare che la Società ha predisposto un progetto di variante che prevede la sostituzione dell'originario sistema di combustione previsto a griglia mobile con sfruttamento del calore attraverso una turbina ORC per la produzione di energia elettrica, con nove pirogassificatori che alimenteranno a loro volta, con il proprio syngas, nove motori collegati a nove generatori di corrente, con recupero di calore dal raffreddamento dei motori stessi e dai fumi di scarico;

PRESO ATTO che ciascuno dei nove moduli costituiti da pirogassificatore, motore e generatore di corrente avrà una potenza elettrica lorda pari a 110,55 kW, una potenza termica recuperata pari a 204,4 kW, una potenza nominale introdotta con la biomassa pari a 417 kW e un consumo di biomassa pari a 131,5 kg/ora;

PRESO ATTO altresì che, pur rimanendo invariate la potenza elettrica e quella termica espresse dall'impianto rispetto a quello autorizzato con la deliberazione n. 2758/2012, la potenza nominale complessiva si ridurrà da 6.300 kW a 3.752 kW con conseguente riduzione di consumo del combustibile che passerà da 2.000 kg/ora (16.000 t/anno) a 1.184 kg/ora (9.472 t/anno), permettendo una riduzione del traffico veicolare per l'approvvigionamento dell'impianto da n. 800 trasporti all'anno a circa n. 473; analogamente, la portata dei fumi si ridurrà da 17.600 Nm3/h a 4.880 Nm3/h;

PRESO ATTO inoltre che i valori di concentrazione delle emissioni degli inquinanti indicate nella Perizia Giurata in data 3.06.2015 allegata alla documentazione integrativa, riportate nella tabella che segue, risultano tutti migliorativi considerata la considerevole riduzione della portata di massa:

Parametro	Perizia giurata (mg/Nm3) 5 % O2	Circolare Min. della Sanità	D. Lgs 152/2006 (mg/Nm3) 5 % O2
	Valori medi giornalieri		
NO2	320	450	2000

SO2	80	-	-
Polveri totali	5	5	130
CO	240	300	650
Carbonio organico totale (COT)	32	-	-

CONSIDERATO che il Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, con nota prot. n. 54544 del 29.05.2015, ha trasmesso alcune osservazioni alla richiesta di modifica relativamente ai limiti applicabili alle emissioni in atmosfera e richiedendo una più approfondita descrizione dei sistemi di purificazione del syngas, dei sistemi di abbattimento degli inquinanti all'uscita dei motori, delle caratteristiche e delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti;

VISTI i chiarimenti e le integrazioni trasmesse dai progettisti della Ditta con nota del 1.06.2015 e le successive considerazioni trasmesse dal Dipartimento ARPAV di Belluno con nota prot. n. 60987 del 17.06.2015;

VISTA la richiesta inoltrata dal Settore Tutela Atmosfera, Struttura procedente, con protocollo n. 252496 del 18.06.2015 alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, di espressione del proprio parere di competenza circa le variazioni proposte dalla Ditta;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Archeologia - Soprintendenza Archeologia del Veneto con nota protocollo n. 7735 del 22.06.2015, ha trasmesso il proprio parere di competenza già espresso con nota prot. n. 6077 del 15.05.2015 ed inviato alla società Eco - Pieve con il quale si richiama il parere precedentemente inviato con nota prot. n. 14986 del 10.12.2012, parte integrante della deliberazione n. 2758/2012 di autorizzazione all'installazione ed esercizio dell'impianto;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota protocollo n. 14254 del 23.06.2015, ha comunicato che "Nel prendere atto delle modifiche non sostanziali, riguardanti cioè una diversa soluzione tecnologica, si conferma il precedente parere favorevole, rilasciato con nota n. 34502 del 12.12.12, con il parere della competente Soprintendenza Archeologica, n. 14986 del 10.12.2012", citato al punto precedente;

CONSIDERATO che il Comune di Pieve d'Alpago con nota prot. n. 2952 del 25.06.2015 ha trasmesso il proprio parere favorevole alle modifiche richieste evidenziando che "dall'elaborato denominato "Progetto e stima dei costi dismissione e ripristino dello stato dei luoghi con aggiornato prezziario 2012" emerge che il nuovo capannone realizzato non sarà demolito a fine della vita utile dell'impianto, ma bensì verrà riutilizzato per attività produttive. A tal proposito si considera che, ferma restando la procedura prevista per legge di Autorizzazione Unica Regionale relativamente all'impianto, la costruzione ex novo di un opificio destinato all'attività produttiva rientra tra gli interventi soggetti al rilascio da parte del comune di Permesso di Costruire, per il quale l'avente titolo ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001 e ss.mm. (possessore di un diritto reale sul bene oggetto d'intervento) dovrà presentare formale istanza di rilascio tramite S.U.A.P., allegando tutta la documentazione prevista per legge."

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati, le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali

decreta

1. di autorizzare la società "ECO PIEVE S.r.l. -" con sede legale in via Nino Bixio n. 61 a Treviso, alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 2758 del 24.12.2012, consistente nella realizzazione, in comune di Pieve d'Alpago (BL), di un sistema di nove pirogassificatori che alimenteranno a loro volta, con il proprio syngas, nove motori collegati a nove generatori di corrente, con recupero di calore dal raffreddamento dei motori stessi e dai fumi di scarico, nel rispetto di quanto prescritto nel parere della CTRA n. 3834 del 11.10.2012;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni, per quanto non modificate dal presente provvedimento, specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2758/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3834/2012 allegato alla stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società ECO PIEVE S.r.l., al Comune di Pieve d'Alpago (BL), alla Provincia di Belluno, al Dipartimento ARPAV di Belluno, alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo per il Veneto, alla Soprintendenza archeologica del Veneto, all'ENEL, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".

Roberto Morandi

(Codice interno: 306958)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 9 del 08 luglio 2015

Ditta "Società Agricola Agriman S.r.l." Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas da 999 kWe e potenza nominale inferiore a 3 MW, in Comune di Noventa Vicentina (VI). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a rilasciare un'autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile. Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 2761 del 24.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW Decreto Dirigenziale n. 23 del 17.06.2013 di autorizzazione per modifiche non sostanziali Decreto Dirigenziale n. 2 del 11.02.2014 di autorizzazione per modifiche non sostanziali Istanza di variante non sostanziale prot. n. 370612 del 04.09.2014.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 2761 del 24.12.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta "Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale in Comune di Mirano (VE), via Stazione n. 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, da realizzarsi in via Valli a Noventa Vicentina (VI);

- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 23 del 17.06.2013 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'integrazione con effluenti zootecnici del materiale di alimentazione del biodigestore e alle modifiche migliorative per la gestione di alcune apparecchiature;

- con decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 2 del 11.02.2014 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente in alcuni interventi migliorativi con l'introduzione di un sistema di separazione del digestato nelle frazioni solida e liquida per ottimizzarne l'utilizzo agronomico;

VISTA l'istanza presentata dalla "Società Agricola Agriman S.r.l." datata 03.09.2014, assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 370612 del 04.09.2014, per la realizzazione di alcuni interventi migliorativi che non alterano il processo né la potenza installata;

PRESO ATTO che, come riportato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, la variante proposta consiste delle seguenti modifiche:

- introduzione di tre nuove vasche di stoccaggio del digestato liquido separato;

- inserimento di post-combustore sulla linea fumi di scarico;

- riposizionamento della copertura sulla trincea di stoccaggio delle biomasse vegetali;

- ampliamento dell'area a verde sul lato Ovest dell'impianto e traslazione della recinzione;

- integrazione dell'alimentazione del biodigestore con sottoprodotti da attività alimentari e agroindustriali

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 ed al contempo consentono di migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di autorizzare la "Società Agricola Agriman S.r.l."con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 2761 del 24.12.2012, alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, realizzato in via Valli a Noventa Vicentina (VI), consistente nella realizzazione di alcuni interventi migliorativi in variante a quanto autorizzato come sinteticamente indicato in premessa, secondo gli elaborati allegati all'istanza assunta al protocollo regionale con n. 370612 del 04.09.2014;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2761/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3848/2012 allegato alla stessa, nonché quelle riportate nei precedenti decreti dirigenziali n. 23 del 17.06.2013 e n. 2 del 11.02.2014;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Agriman S.r.l., al Comune di Noventa Vicentina, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Roberto Morandi

(Codice interno: 306959)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 10 del 08 luglio 2015

Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano (VE). Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzatoin Comune di Stanghella (PD). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a rilasciare un'autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 2398 del 27.11.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW Decreto Dirigenziale n. 21 del 29.05.2013 di autorizzazione per modifiche non sostanziali Decreto Dirigenziale n. 1 del 11.02.2014 di autorizzazione per modifiche non sostanziali Istanza di variante per modifiche non sostanziali in data 07.01.2015 per inserimento di post-combustore su linea fumi.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 2398 del 27.11.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la "Società Agricola Biogreen S.r.l." con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel Comune di Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58;

- con decreto del Dirigente regionale dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 21 del 29.05.2013 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'integrazione con effluenti zootecnici del materiale di alimentazione del biodigestore;

- con decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 1 del 11.02.2014 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell'impianto consistente nell'integrazione del materiale di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti da attività alimentari (della trasformazione delle olive e dell'uva) aventi le caratteristiche di cui al comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs 152/2006;

VISTA l'istanza in data 07.01.2015 presentata dalla Società Agricola Biogreen S.r.l., assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 7816 del 09.01.2015, con la quale è stata comunicata l'intenzione di installare un termoreattore/post-combustore sulla linea di scarico dei fumi in uscita dal cogeneratore, mantenendo inalterate le potenze installate;

PRESO ATTO che, come riportato negli elaborati allegati all'istanza, l'inserimento del post-combustore, pur mantenendo inalterata la potenza dell'impianto ed il flusso delle emissioni, comporta un miglioramento dei valori di concentrazione degli inquinanti, consentendo un ulteriore abbattimento degli incombusti e del monossido di carbonio nelle emissioni;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali

decreta

1. di autorizzare la Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla modifica non sostanziale dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 2398 del 27.11.2012,

alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzato a Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58, consistente nell'inserimento di un post-combustore nella linea di scarico fumi, come indicato in premessa;

2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 2398/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3819/2012 allegato alla stessa, nonché quelle riportate nei decreti dirigenziali n. 21 del 29.05.2013 e n. 1 del 11.02.2014;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Biogreen S.r.l., al Comune di Stanghella (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Roberto Morandi

(Codice interno: 306960)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 11 del 08 luglio 2015

Ditta "Società Agricola VALBISSARA S.r.l." Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas da 999 kWe e potenza nominale inferiore a 3 MW, in Comune di Nogara (VR). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a rilasciare un'autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 14.08.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW Istanza di variante per modifiche non sostanziali datata 03.09.2014 prot. 370719 del 06.09.2014.

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 1756 del 14.08.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la "Società Agricola Valbissara S.r.l." con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel Comune di Nogara (VR) in via Valbissara n. 2;

VISTA l'istanza in data 03.09.2014 presentata dalla Società Agricola Valbissara S.r.l., assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 370719 del 04.09.2014, con la quale è stata comunicata l'intenzione di realizzare alcuni interventi migliorativi che non alterano il processo né la potenza installata del cogeneratore autorizzato e di installare una caldaia, per la sola produzione di calore, alimentata a legno vergine con potenza inferiore a 1 MWt al fine di soddisfare la richiesta termica nei periodi di punta e invernali della rete di teleriscaldamento;

PRESO ATTO che, come riportato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, la variante proposta consiste delle seguenti modifiche:

- sostituzione del sistema di miscelazione laterale del digestore con miscelatore ad albero verticale;

- sostituzione del sistema di riscaldamento del digestato a tubi radianti mediante il ricircolo del digestato stesso, eseguito con pompa esterna, su scambiatore di calore alimentato dal calore di recupero del cogeneratore e sua re-immissione nel digestore;

- accorpamento al box uffici della sala quadri e compressori;

- definizione del gruppo pompe e riserva idrica antincendio in conformità al parere dei VVF;

- realizzazione dei muri di contenimento delle trincee con altezza fino a 6 m mantenendo inalterata la capacità di stoccaggio;

- realizzazione delle scale di accesso ai fermentatori in adiacenza in sostituzione delle scale radiali precedentemente previste;

- realizzazione del sistema di carico costituito da tramoggia e coclea miscelatrice in sostituzione dell'estrusore;

- accorpamento della vasca di scarico liquami dalle autobotti con la vasca di carico del digestato;

- inserimento di post-combustore sulla linea fumi di scarico;

- riposizionamento del separatore in prossimità della platea coperta di stoccaggio delle biomasse;

- inserimento di una caldaia alimentata a biomasse legnose con potenza inferiore a 1 MWt, indipendente dal gruppo di cogenerazione e relativo sistema di recupero calore, per integrare il calore da fornire alle stalle e alle altre utenze agricole e civili collegate alla rete di teleriscaldamento, nelle punte di maggior richiesta e nei periodi invernali con linea indipendente e

autonoma.

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e al contempo consentono di migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto, inoltre ai sensi dell'art. 272 e dell'all IV Parte I lettera bb) del medesimo Decreto, l'installazione della caldaia a biomasse per la produzione di calore indicata nell'istanza non necessita di autorizzazione;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali

decreta

1. di autorizzare la Società Agricola Valbissara S.r.l con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alle modifica non sostanziali riportate in premessa, dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 1756 del 14.08.2012, alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzato a Nogara (VR) in via Valbissara n. 2;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 1756/2012;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Agricola Valbissara S.r.l., alla Sezione Agroambiente del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, al Comune di Nogara (VR), alla Provincia di Verona, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Roberto Morandi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 306968)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 352 del 21 settembre 2015

Cessazione concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto. Concessionario: Faraon Claudio (codice pratica C93_001459).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di cessazione della concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto su istanza di parte. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinuncia prot. reg. nr. 62822 del 12 febbraio 2015.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 317 del 29 agosto 2005 e il relativo Disciplinare n. 568 del 25 agosto 2005 di rilascio della concessione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto al Signore Faraon Claudio (omissis);

VISTA l'istanza di rinuncia alla concessione demaniale presentata dal Signor Faraon Claudio all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 12 febbraio 2015 con prot. reg. nr. 62822;

VISTA l'istanza di concessione del Signore Prata Alberto (codice pratica IPRE150004) sulla medesima area con le quali il richiedente assume l'onere di mettere in pristino stato i manufatti (pali) ivi presenti;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1) nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di dichiarare cessata, a partire dalla data del presente decreto, a tutti gli effetti la concessione demaniale per l'occupazione dello spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato da diporto, rilasciata in data 29 agosto 2005 al Signore Faraon Claudio (omissis) con Decreto del Direttore del Genio Civile di Venezia n. 317;

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 307256)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 360 del 24 settembre 2015

Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo via Cavanella all'altezza antistante l'abitazione al civico di residenza n. 277, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: DE BORTOLI SIMONA. Pratica n° IPLE130055.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della sig.ra De Bortoli Simona di Concordia Sagittaria. Istanza prot. n. 76699 in data 20/02/2014; parere in data 02/09/2015 prot. 351439 della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 24/08/2015 prot. 1095 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 166 di repertorio del 10 settembre 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 22/12/2014 con la quale la Sig.ra DE BORTOLI SIMONA (omissis), nata a Portogruaro (PD) il 31 marzo 1972, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Concordia Sagittaria (VE) -lungo la sponda sinistra del fiume Lemene, lungo Via Cavanella all'altezza antistante l'abitazione al civico di residenza n. 277, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) per la realizzazione di posto barca da diporto, per uso privato, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 02/09/2015 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 351439;

VISTA la nota prot. n. 1095 del 24/08/2015 con la quale la Società Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" che ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che la Sig.ra De Bortoli Simona ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 10 settembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 166 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Sig.ra DE BORTOLI SIMONA (omissis), nata a Portogruaro (PD) il 31 marzo 1972, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Concordia Sagittaria (VE) -lungo la sponda sinistra del fiume Lemene, lungo Via Cavanella all'altezza antistante l'abitazione al civico di residenza n. 277, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) per la realizzazione di posto barca da diporto, per uso privato, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 10 settembre 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 166 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 307257)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 361 del 24 settembre 2015

Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione pontile OR 4/8. Ditta: FURLANIS GIOVANNI. (Pratica n° IPLE130060).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della sig. Furlanis Giovanni di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 541426 in data 10/12/2013; parere in data 01/10/2014 prot 408647 e successive integrazioni della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 21/01/2014 prot. 77 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 168 di repertorio del 16 settembre 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10/12/2013 con la quale il Sig. Furlanis Giovanni (omissis), nato a Concordia Sagittaria il 20 dicembre 1967, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE), con indicazione pontile OR 4/8, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 01/10/2014 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 408647;

VISTI i nuovi elaborati presentati con nota prot. n. 245306 del 15/06/2015 dal Tecnico Arch. Furlanis Gabriele incaricato dal Concessionario Signor Furlanis Giovanni, integrati alle prescrizioni di cui sopra ed ritenuti ad essi conformi;

VISTO la nota prot. n. 77 del 21/01/2014 con la quale i Sistemi Territoriali S.p.A. hanno espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" che ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che il Sig. Furlanis Giovanni ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 16 settembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 168 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, al Sig. Furlanis Giovanni (omissis), nato a Concordia Sagittaria il 20 dicembre 1967, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione pontile OR 4/8, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 16 settembre 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 168 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 307258)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 362 del 24 settembre 2015

Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione pontile OR 4/8. Ditta: FURLANIS FILIPPO. (Pratica n° IPLE130061).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della sig. Furlanis Filippo di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 541426 in data 10/12/2013; parere in data 01/10/2014 prot 408632 e successive integrazioni della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 21/01/2014 prot. 76 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 159 di repertorio del 5 agosto 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10/12/2013 con la quale il Sig. Furlanis Filippo (omissis), nato a Portogruaro il 14 febbraio 1976, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE), con indicazione pontile OR 4/8, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 01/10/2014 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 408632;

VISTI i nuovi elaborati presentati con nota prot. n. 245306 del 15/06/2015 dal Tecnico Arch. Furlanis Gabriele incaricato dal Concessionario Signor Furlanis Filippo, integrati alle prescrizioni di cui sopra ed ritenuti ad essi conformi;

VISTO la nota prot. n. 76 del 21/01/2014 con la quale i Sistemi Territoriali S.p.A. hanno espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" che ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che il Sig. Furlanis Filippo ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 5 agosto 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 159 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, al Sig. . Furlanis Filippo (omissis), nato a Portogruaro il 14 febbraio 1976, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, nell'area censita al foglio 7 mappale 70, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione pontile OR 4/8, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 5 agosto 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 159 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 307259)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 363 del 24 settembre 2015

Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) contraddistinto catastalmente dal foglio 13 fronte mappale 207). Concessionario: COCOLO NICOLE. (Pratica n° IPLE140010).
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della Sig.ra Cocolo Nicole di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 24047 in data 20/01/2014; parere in data 17/09/2014 prot 389419 e successive integrazioni della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 07/03/2014 prot. 287 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 167 di repertorio del 15 settembre 2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10/12/2013 con la quale la Sig.ra Cocolo Nicole (omissis), nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 22 maggio 1993, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE), contraddistinto catastalmente dal foglio 13- fronte mappale 207, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 17/09/2014 dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 389419;

VISTI i nuovi elaborati presentati con nota prot. n. 190143 del 06/05/2015 dal Tecnico Gabriele Geom. Marsonetto incaricato dal Concessionario Signor Cocolo Nicole, integrati alle prescrizioni di cui sopra ed ritenuti ad essi conformi;

VISTO la nota prot. n. 287 del 07/03/2014 con la quale la Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia Sagittaria" che ha approvato, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.

CONSIDERATO che la Sig.ra Cocolo Nicole ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 15 settembre 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 167 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, alla Sig.ra Cocolo Nicole (omissis), nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 22 maggio 1993, (omissis), di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, in Comune di Concordia Sagittaria, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE), contraddistinto catastalmente dal foglio 13- fronte mappale 207, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 15settembre 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 167 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

(Codice interno: 307244)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 2 del 07 agosto 2015

Risorse finalizzate alle azioni per il sostegno delle scuole paritarie dell'infanzia, secondarie di I° e II° art. 1, comma 636, L. 27/12/2006, n. 296. Accertamento in entrata dell'assegnazione delle risorse finanziarie assegnate con Decreto Interministeriale n. 869 del 25 novembre 2014, ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato con il D.Lgs. 126/2014.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto, sulla base del Decreto Interministeriale n. 869 del 25.11.2014, provvede all'accertamento delle risorse finanziarie destinate alle scuole paritarie (art. 1, comma 636, L. 27/12/2006, n. 296), ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato con il D. Lgs. 126 del 10/08/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di accertare per competenza, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presento Decreto, l'importo di Euro 25.847.938,00, relativamente al credito regionale verso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e s. m. i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100797 "Assegnazione statale per il sostegno alle scuole paritarie art. 1, comma 636, L. 27/12/2006, n. 296" del bilancio regionale 2015, codice siope 201012116 "*altri trasferimenti correnti da Stato*", codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s. m. i. E.2.01.01.01.001 "*Trasferimenti correnti da Ministeri*";

2. di dare atto che il credito di cui al punto 1. scade nel corrente esercizio;

3. di comunicare alla Sezione Ragioneria il presente Decreto per quanto di competenza;

4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Generale Domenico Mantoan

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA

(Codice interno: 306969)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 239 del 04 settembre 2015

Autorizzazione all'esercizio per la nuova sezione S.V.P. ubicata presso il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Monoblocco Turazza" della "Antica Scuola dei Battuti", via Spalti 1, Mestre (VE). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 5478 del 29/6/2015 parere dell'Azienda ULSS 12 trasmesso con nota protocollo n. 2015/56450 del 26/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

- che il "*Monoblocco Turazza*" della "Antica Scuola dei Battuti" via Spalti 1 Mestre - che consta di 78 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 26 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale - è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 317 del 5/10/2012.
- che a seguito di trasformazione di capacità ricettiva esistente, con nota protocollo 5478 del 29/6/2015 - acquisita al protocollo regionale il giorno 1/7/2015 al n. 270235 - l'ente ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per una sezione per S.V.P. di 4 posti letto; la trasformazione consentirà il trasferimento dei 4 posti letto per S.V.P. attualmente collocati presso l'Ospedale Classificato Villa Salus di Mestre;
- che l'Azienda ULSS 12 di Venezia ha effettuato la visita di verifica in data 20/8/2015.

Rilevato:

- che dal rapporto di verifica - inviato alla Sezione regionale non Autosufficienza a cura dell'Azienda ULSS 12 con nota protocollo 2015/56450 del 26/8/2015 e registrata agli atti al n. 343592 - risulta che la sezione è autorizzabile all'esercizio. Il documento attesta che l'attivazione del nuovo servizio modifica la capacità ricettiva autorizzata per il "*Monoblocco Turazza*" secondo la seguente distribuzione: 74 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 26 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
- che la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria ha attestato la conformità alla programmazione sanitaria regionale con nota protocollo 319465 del 4/8/2015.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la durata definita ai sensi di legge (5 anni) prendendo atto che con l'avvio dell'attività del servizio dovrà essere modificata l'autorizzazione rilasciata con decreto n. 317/2012.

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento

regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;

- l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";
- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 la nova sezione per S.V.P. di 4 posti letto ubicata presso il "*Monoblocco Turazza*" della "Antica Scuola dei Battuti" di Mestre (VE), via Spalti 1; la presente autorizzazione è valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
2. di incaricare l'Azienda ULSS 12 Veneziana di rendere nota la data di avvio del nuovo servizio e di riscontrare l'attività erogata a 3 mesi dalla data del presente provvedimento;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 12 Veneziana nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 12 Veneziana, al Comune di Venezia, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 12, alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306970)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 240 del 04 settembre 2015

Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti della Fondazione "Villa Serena", via Leopardi 2, Bardolino (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 10/2/2015 parere dell'Azienda ULSS 22 trasmesso con nota protocollo n. 36589 del 2/7/2015 e n. 46361 del 26/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

- che la Fondazione "Villa Serena" via Leopardi 2, Bardolino è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 262 del 2/9/2009, così come rettificato con decreto n. 121 del 13/4/2010 per 10 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- che a seguito di trasformazione di capacità ricettiva esistente, con nota del 10/2/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 3/3/2015 al n. 88089 - la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio; in data 3/4/2015 la Sezione Non Autosufficienza ha acquisito le integrazioni necessarie alla completezza dell'istanza;
- che l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo ha effettuato la visita di verifica in data 23/6/2015.

Rilevato:

che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 22 con nota protocollo 36589 del 2/7/2015 - integrato con protocollo 46361 del 26/8/2015 agli atti il giorno 27/8 al n. 344647 - risulta che l'esito della visita di verifica è stato positivo per 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; il documento specifica necessità di adeguamento entro il 31/12/2015 ai seguenti requisiti: GENER.AU.1.2 e 1.3: "*estendere a tutti gli operatori a qualsiasi titolo la frequenza ai corsi antincendio e pronto soccorso.*" e CS.PNA.RM.AU.1.1: "*obbligo di adeguamento al personale di assistenza ai non autosufficienti presenti*.". L'Azienda ULSS ha inoltre evidenziato che: "*la dotazione deve essere aumentata alle necessità assistenziale prevista per 60 ospiti non autosufficienti come da autorizzazione richiesta. La Direzione ha peraltro sottolineato la necessità di poter correttamente dimensionare i dipendenti all'atto della reale trasformazione ed occupazione dei posti non autosufficienti*.".

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

- che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;
- l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

- che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di autorizzare all'esercizio per la durata di cinque anni ai sensi della L.R. 22/2002 la Fondazione "*Villa Serena*" via Leopardi 2, Bardolino, avente capacità ricettiva totale di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; la presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
2. di incaricare l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo di inviare il riscontro comprovante gli esiti degli adempimenti in premessa dettagliati a 30 giorni della scadenza assegnata (31/12/2015);
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Bardolino (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306971)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 241 del 07 settembre 2015

Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per anziani non autosufficienti "Casa Albergo Angela Rusalen", via Vecellio 6, Meduna di Livenza - Comune di Meduna di Livenza (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 3259 del 14/5/2015 parere dell'Azienda ULSS 9 trasmesso con nota protocollo n. 37728 del 10/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che la "*Casa Albergo Angela Rusalen*" ubicata in via Vecellio 6 in Meduna di Livenza - Comune di Meduna di Livenza, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 68 del 17/2/2010 - rettificato con decreto 167 del 9/4/2013 - per 15 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

Dato atto che a seguito di ampliamento, con nota protocollo 3259 del 14/5/2015 - acquisita al protocollo regionale il giorno stesso al n. 204248 - il Comune ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio; l'Azienda ULSS 9 di Treviso ha effettuato la visita di verifica in data 5/8/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS con nota protocollo 37728 del 10/8/2015 e registrata agli atti il giorno 11/8 al n. 328384 - risulta che il centro di servizi è autorizzabile all'esercizio per la capacità ricettiva di 23 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 9 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rilasciare nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 per la "*Casa Albergo Angela Rusalen*" di via Vecellio 6, Meduna di Livenza - Comune di Meduna di Livenza (TV) per la capacità ricettiva di 23 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida 5 anni ed è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'Azienda ULSS 9 di Treviso di una visita di verifica integrativa a 6 mesi dalla data del presente provvedimento e dell'invio di una apposita relazione;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 9 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 335/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 9 di Treviso, al Comune di Meduna di Livenza (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 9 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306972)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 242 del 07 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Madonna della Salute", via Frontin 18, Trichiana - Villanova Servizi s.r.l. Piazza Merlin 1, Trichiana (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 29 del 16/4/2015 parere dell'Azienda ULSS 2 trasmesso con nota protocollo n. 18305 del 27/7/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro di servizi "*Madonna della Salute*" ubicato in via Frontin 18 in Trichiana e gestito dalla Villanova Servizi s.r.l. di Trichiana, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 322 del 26/8/2010 per la capacità ricettiva di 53 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che con nota protocollo 29 del 16/4/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 21/4/2015 al n. 167450 - il rappresentante legale della Villanova Servizi s.r.l., ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio. L'Azienda ULSS 2 di Feltre ha effettuato la visita di verifica in data 6/7/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 18305 del 27/7/2015, agli atti il giorno 28/7 al n. 310058.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure avviate, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 322 del 26/8/2010.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - per il centro di servizi di 53 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale "*Madonna della Salute*", via Frontin 18, Trichiana - Villanova Servizi s.r.l., piazza Merlin 1, Trichiana (BL);
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida sino al 26/8/2020 e, a garanzia della necessaria continuità, decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 322 del 26/8/2010;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 2 di Feltre (BL), al Comune di Trichiana (BL), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 2, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306973)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 243 del 07 settembre 2015

Autorizzazione all'esercizio per la nuova RSA per persone disabili "Noi Con Voi", via Tommasini 10/12, Mogliano Veneto (TV) - Castelmonte s.c.s. onlus, Piazza Parigi 7, Montebelluna (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 216/15 del 1/7/2015 parere dell'Azienda ULSS 9 trasmesso con nota protocollo n. del

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto che con nota protocollo 216/15 del 1/7/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 2/7/2015 al n. 273599 - la Castelmonte s.c.s. onlus di Montebelluna ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per la nuova RSA per persone disabili "*Noi Con Voi*". Il servizio è ubicato al piano terreno della sede dell'Istituto Costante Gris di via Tommasini 10/12, Mogliano Veneto (autorizzato all'esercizio con decreto n. 89/2014 per 165 posti letto per persone non autosufficienti di primo livello assistenziale).

L'Azienda ULSS 9 di Treviso ha effettuato la visita di verifica in data 4/8/2015.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 95407 del 5/8/2015 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 9 - acquisita al protocollo regionale il giorno stesso al n. 322132 - risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 30 posti letto, suddivisi in due nuclei di 20 e 10 posti rispettivamente.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 9 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 355/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, la nuova RSA per persone disabili "*Noi Con Voi*", via Tommasini 10/12, Mogliano Veneto (TV) - Castelmonte s.c.s. onlus, piazza Parigi 7, Montebelluna per la capacità ricettiva di 30 posti letto;
2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni , è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'Azienda ULSS 9 di Treviso di una visita di verifica integrativa a 6 mesi dall'avvio dell'attività e dell'invio del rapporto di verifica entro 15 giorni dalla data del sopralluogo;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 9 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 355/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 9 di Treviso, al Comune di Mogliano Veneto (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 9 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306974)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 244 del 07 settembre 2015

Revoca del decreto n. 81/2015 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la "Casa di Riposo Aita", via IV Novembre 30, Crespano del Grappa (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 1980 del 13/7/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto che la "*Casa di Riposo Aita*" di Crespano del Grappa via IV Novembre 30, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni, ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti provvedimenti:

- decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 277 del 20/7/2010 adottato per 80 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 30 posti letto di secondo livello assistenziale;
- decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 32 del 18/2/2014 relativo a 4 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
- decreto della Sezione Non Autosufficienza n. 81 del 18/3/2015 rilasciato per ulteriori 20 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

Dato atto che riferendosi alla sole unità di offerta residenziali, con nota protocollo 1980 del 13/7/2015 - agli atti il 18/8/2015 al n. 336497 - il rappresentante legale della Casa di Riposo nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007; nell'istanza il rappresentante legale ha dichiarato che con nota protocollo 1224 del 10/2/2015 è stato attivato un procedimento di realizzazione, derivante da trasformazione di posti letto esistenti, di un ospedale di comunità di 20 posti.

Considerata l'opportunità di uniformare le scadenze dell'autorizzazione all'esercizio ad un termine unitario con un unico provvedimento di rinnovo comprendente i servizi residenziali attivi presso la struttura, si rende necessaria la cessazione degli effetti del decreto n. 81 del 18/3/2015. Si ritiene inoltre di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 277 del 20/7/2010.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto

dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. considerate motivazioni esposte in premessa, di revocare il decreto di autorizzazione all'esercizio della Sezione Non Autosufficienza n. 81 del 18/3/2015;
2. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la "*Casa di Riposo Aita*" di Crespano del Grappa (VI) via IV Novembre 30, per la capacità ricettiva di 100 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 30 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
3. di specificare che la presente autorizzazione è valida sino al 20/7/2020 e decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 277 del 20/7/2010;
4. di prendere atto che è in corso un procedimento volto alla realizzazione di un ospedale di comunità di 20 posti letto derivanti da trasformazione di posti letto per persone anziane non autosufficienti; l'attivazione della nuova struttura intermedia dovrà essere comunicata a cura della "*Casa di Riposo Aita*" per i provvedimenti di competenza della Sezione regionale Non Autosufficienza;
5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185/2014;
6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Crespano del Grappa (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306975)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 245 del 07 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa del Sorriso", via Battisti 24/D, Loc. Roncolevà di Trevenzuolo (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli onlus, Vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 1550 del 11/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la "Casa del Sorriso" via Battisti 24/D in Roncolevà di Trevenzuolo della Fondazione Opera Pia Ciccarelli onlus di San Giovanni Lupatoto, è stata autorizzata all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007, per 5 anni con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 127 del 21/4/2010 per 14 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che con nota protocollo 1550 del 11/8/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 12/8 al n. 330015 - il rappresentante legale della Fondazione nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10/2014 e n. 196/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni per la "Casa del Sorriso", via Battisti 24/D, loc. Roncolevà di Trevenzuolo (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli onlus, vicolo Ospedale 1, San Giovanni Lupatoto (VR) avente capacità ricettiva di 14 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10/2014 e n. 196/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Trevenzuolo (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306976)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 246 del 07 settembre 2015

Nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti denominato "Centro polivalente Giovanni Paolo II, via Manzoni 15, Lugagnano di Sona (VR) - R.T.I. costituito da: Coopselios di Reggio Emilia, via Gramsci 54/s (capogruppo mandataria), c.s. Azalea di San Pietro in Cariano, s.c.s. Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque di Reggio Emilia. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza ex novo il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 15/5/2015 parere dell'Azienda ULSS 22 trasmesso con nota protocollo n. 44402 del 14/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Polifunzionale Lugagnano" ubicato in via Manzoni 15, Lugagnano di Sona - che consta di 44 posti letto di primo livello assistenziale e 18 posti di centro diurno - gestito dalla s.c.s. a r.l. "Consorzio Cooperative sociali Quarantacinque" di Reggio Emilia è stato autorizzato all'esercizio con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 148 del 16/4/2013 e n. 398 del 15/10/2013; l'autorizzazione aveva validità limitata allineata alla determina n. 834/2013 del Comune di Sona che affidava la gestione al Consorzio sino al 31/3/2014.

Dato atto che con determinazione n. 206 del 9/3/2015 il Comune di Sona ha aggiudicato la gara indetta ai fini dell'affidamento 15ennale (con inizio fissato al giorno 30/4/2015) della gestione del centro di servizi al r.t.i. costituito da: c.s. Coopselios di Reggio Emilia (capogruppo mandataria), c.s. Azalea di San Pietro in Cariano e Consorzio Cooperative sociali Quarantacinque di Reggio Emilia.

Preso atto che con nota del 15/5/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 22/5/2015 al n. 206102 - la c.s. Coopselios ha chiesto autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi che ha assunto la denominazione "*Centro Polivalente Giovanni Paolo II*"; l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo ha effettuato la visita di verifica in data 4/8/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato a cura dell'Azienda ULSS con nota protocollo 44402 del 14/8/2015, registrata agli atti il 17/8 al n. 334162 - risulta che l'esito del sopralluogo è positivo con prescrizione di adeguamento entro il giorno 1/12/2015 ai requisiti: GENER06.AU. 1.1.2, 1.1.4, 1.2, 1.3, PA.AU.0.3, CS.PNA.AU.2.1.1.

Atteso che dal documento di verifica si rilevano anche le seguenti necessità da realizzarsi a cura dell'ente gestore:

- predisposizione entro il 1/12/2015 del funzionigramma nominativo con titoli professionali;
- entro il giorno 1/3/2016: "*Impellente riportare le condizioni di abitabilità a livelli minimi igienico sanitari accettabili, interventi minimi di ordinaria e straordinaria manutenzione, pulizia muri e loro ripristino, ripristino porte interne ed infissi, ripristino continuità pavimenti ove presenti avvallamenti e mancanze; eliminazione umidità interne, revisione tenuta infissi esterni alle infiltrazioni*.".

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sino al giorno 1/3/2016 data l'urgenza degli adeguamenti richiesti; in prossimità delle scadenze per gli stessi accordate, si ritiene opportuna una verifica - da effettuarsi anche in sopralluogo - dell'azienda ULSS 22 e l'invio di un apposito riscontro.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta

verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 il "*Centro Polivalente Giovanni Paolo II*", via Manzoni 15, Lugagnano di Sona (VR) - r.t.i. costituito da: Coopselios di Reggio Emilia, via Gramsci 54/s (capogruppo mandataria), c.s. Azalea di San Pietro in Cariano, s.c.s. Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque di Reggio Emilia, avente capacità ricettiva di 44 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 18 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
2. di specificare che la presente autorizzazione è rilasciata con prescrizioni di adeguamento ed è valida sino al giorno 1/3/2016 per quanto specificato in premessa; l'Azienda ULSS 22 di Bussolengo è incaricata della verifica degli adempimenti richiesti e all'invio di relativo riscontro;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. n. 10 e n. 196/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306977)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 247 del 07 settembre 2015

Revoca del decreto n. 150/2014 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Le Betulle - Centro Servizi Anziani", via G. Cotta 4, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza ex novo il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 14/7/2014 agli atti il 7/7/2015 parere dell'Azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo 71521 del 31/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che con decreto n. 150 del 25/11/2014 della Sezione Non Autosufficienza, il centro di servizi "*Le Betulle-Centro Servizi Anziani*" di Verona via G. Cotta 4, è stato autorizzato all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per 8 posti letto persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Dato atto che con nota del 14/7/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 7/7/2015 al n. 277510 - l'ente ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio per ulteriori posti letto; l'Azienda ULSS 20 di Verona ha effettuato la visita di verifica in data 26/8/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 20 con nota protocollo 71521 del 31/8/2015 - risulta che il centro di servizi, atto ad accogliere 80 posti letto, è autorizzabile all'esercizio per la capacità ricettiva di 20 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale; per i nuovi posti letto l'Azienda ULSS 20 ritiene necessario un sopralluogo a sei mesi dall'avvio dell'attività al fine di verificare il possesso dello standard organizzativo previsto ai sensi di legge.

Considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, si ritiene opportuno autorizzare per 5 anni ed ex novo il centro di servizi con riferimento alla capacità ricettiva attuale; si rende pertanto opportuno revocare nel contempo il decreto n. 150/2014 in quanto superato dal presente atto.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Sezione Non Autosufficienza n. 217/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. considerata la mutata situazione di fatto e gli atti acquisiti, che evidenziano un aumento della capacità complessiva del centro di servizi, di revocare il decreto di autorizzazione all'esercizio della Sezione Non Autosufficienza n. 150 del 25/11/2014;
2. di rilasciare nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 per 20 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale presso il centro di servizi "*Le Betulle - Centro Servizi Anziani*" via G. Cotta 4, Verona;
3. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di incaricare l'azienda ULSS 20 di Verona della verifica dell'attività erogata presso il centro di servizi a 6 mesi dalla data del presente decreto ed alla trasmissione di una apposita relazione;
5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 431/2013;
6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306978)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 248 del 07 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Don G. Rostirolla", via Mas 13, Cesiomaggiore (BL) - Azienda Feltrina dei servizi alla persona, via Negrelli 7, Feltre (BL). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 3210 del 28/11/2014.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro di servizi "*Don G. Rostirolla*" di Cesiomaggiore, via Mas 13 dell'Azienda Feltrina dei Servizi alla Persona di Feltre è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. 155 del 26/1/2010 per la capacità ricettiva di 44 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che con nota protocollo 3210 del 28/11/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 15/12/2014 al n. 530597 - il rappresentante legale dell'Azienda Feltrina, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007. In data 2/2/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie al completamento della domanda di rinnovo;

che l'Azienda ULSS 2 di Feltre ha effettuato la visita di verifica in data 14/7/2015 ed ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 19768 del 13/8/2015 confermando il possesso dei requisiti necessari al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni (scade il giorno 26/1/2020) - decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della D.G.R. n. 155 del 26/1/2010 - per il centro di servizi centro di servizi "*Don G.*

Rostirolla" di Cesiomaggiore, via Mas 13 dell'Azienda Feltrina dei Servizi alla Persona di Feltre di 44 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 2 di Feltre nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 2 di Feltre (BL), al Comune di Cesiomaggiore (BL), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 2, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306979)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 249 del 07 settembre 2015

Revoca dei decreti n. 17/2011 e n. 183/2011 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti e centro diurno della "Istituzione Comunale Servizi Sociali ", via Beethoven 16, San Pietro in Cariano (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedenti provvedimenti di autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 28/7/2015..

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la "*Istituzione Comunale Servizi Sociali*" ubicata in via Beethoven 16, San Pietro in Cariano è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti della Direzione regionale Servizi Sociali:

- n. 103 del giorno 1/4/2009 - rettificato con decreto n. 71 del 22/2/2010 rilasciato per la capacità ricettiva di 63 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 17 del 10/1/2011 e n. 183 del 28/6/2011 adottati per la capacità ricettiva di 14 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;

che con nota del 28/7/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 29/7 al n. 310197 - il rappresentante legale della Istituzione nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerata l'opportunità di uniformare le scadenze dell'autorizzazione all'esercizio ad un termine unitario con un unico provvedimento di rinnovo comprendente tutti i servizi attivi presso la struttura, si rende necessaria la cessazione degli effetti dei decreti n. 17/2011 e n. 183/2011.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti regionali n. 10 e n. 196/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti*

accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. considerati gli atti acquisiti e per le ragioni in premessa richiamate, di revocare i decreti di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 17 e n. 183/2011;
2. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni per il centro di servizi della "*Istituzione Comunale Servizi Sociali*", via Beethoven 16, San Pietro in Cariano (VR) avente capacità ricettiva di 63 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 14 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti regionali n. 10 e n. 196/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di San Pietro in Cariano (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306980)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 251 del 08 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Sacra Famiglia", via Beato Luigi Guanella 21, Fratta Polesine (RO). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 25/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la "*Casa Sacra Famiglia*" ubicata in via Beato Luigi Guanella 21, Fratta Polesine che consta di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 16 del 20/1/2011.

che con nota del 25/8/2015 - acquisita al protocollo regionale al n. 343051 - il rappresentante legale della "*Casa Sacra Famiglia*" nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 16 del 20/1/2011.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 18 di Rovigo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi di 60 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale "*Casa Sacra Famiglia*", via Beato Luigi Guanella 21, Fratta Polesine (RO); la presente autorizzazione è valida sino al 20/1/2021 e decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della

Direzione regionale Servizi Sociali n. 16 del 20/1/2011;

2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 18 di Rovigo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139/2014;
3. di specificare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 18 di Rovigo, al Comune di Fratta Polesine (RO), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 18, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306981)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 252 del 08 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Soggiorno per Anziani" della "Fondazione Giovanni Meritani", via Luigi Zaffani 14, Sanguinetto (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi delle L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 6/6/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che l'IPAB "*Casa Soggiorno per Anziani*" per persone non autosufficienti, ubicata in via Luigi Zaffani 14 in Sanguinetto, che consta di 69 posti di primo livello assistenziale e 3 posti di centro diurno, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 260 del 12/9/2009;

che ai sensi del decreto n. 181 del 31/10/2014 della Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, l'IPAB si è trasformato in persona giuridica di tipo privato assumendo la denominazione di "*Fondazione Giovanni Meritani*";

che con nota del 6/6/2015- acquisita al protocollo regionale in data 20/7/2015 al n. 298824 - il rappresentante legale della Fondazione, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007. In data 19/8/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie alla completezza della domanda di rinnovo.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 di Legnago nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto

dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per "*Casa Soggiorno per Anziani*" della Fondazione Giovanni Meritani, via Luigi Zaffani 14 in Sanguinetto (VR), che consta di 69 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 3 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti; la presente autorizzazione è valida 5 anni dalla data del presente provvedimento;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 21 di Legnago nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 21 di Legnago (VR), al Comune di Sanguinetto (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 21, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306982)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 253 del 10 settembre 2015

Conferma di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali, degli enti che ne fanno richiesta e per i quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore

PREMESSO che :

- con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
- con la L.R. 3 novembre 2006, n. 23, art. 5 è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha validità biennale;

DATO ATTO che

le Cooperative Sociali/Consorzi : "Con-tatto" di Treviso (TV), "Arcobaleno" di Chioggia (VE), "Alambicco" di Conselve (PD) ,"F.A.I. Padova" di Padova (PD), hanno presentato istanza di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze sono risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

RITENUTO di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

VISTI gli artt. 5 e 6 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;

VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;

VISTO l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 per il quale, nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale, si intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il Dirigente responsabile della Direzione regionale competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la DGR 3 novembre 2014, n. 2050 di istituzione dei settori ai sensi della L.R. n 54/2012 nell'ambito della riorganizzazione delle strutture regionali;

attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi, ai sensi della L.R. 3 novembre 2006 n. 23, e della DGR 897/2007, a decorrere dalla data sotto indicata:

N°	*DENOMINAZIONE*	*SEDE*	*POSIZIONE*		*DECORRENZA*
			Coop. Tipo	*Prov. Nr. Prog*	
1	*Con-tatto*	*Viale Francia n. 2, 31100 Treviso (TV)*	A	TV0083	*13/08/2015*
2	*Arcobaleno*	*Via G. da Verrazzano n. 89, 30015 Chioggia (VE)*	B	VE0045	*18/8/2015*
3	*Alambicco*	*Via Palù n.63, 35026 Conselve (PD)*	A	PD0045	*25/08/2015*
4	*F.A.I.Padova*	*Via Giusto Dè Menabuoi n. 25, 35132 Padova (PD)*	A	PD0026	*31/08/2015*

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente decreto è pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Franco Moretto

(Codice interno: 306983)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 257 del 14 settembre 2015

"Art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 - Presa d'atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto. Determinazioni". Integrazione alla DGR n. 2672 del 29 dicembre 2014. Comuni vari.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Integrazione alla DGR n. 2672/2014 a seguito comunicazione da parte di alcuni Comuni di variazione rispetto a comunicazioni precedenti sui residui accumulati negli anni, in attuazione dell'art. 23, comma 6 della L.R. n. 16/2007 e L.R. n. 41/93.

Il Direttore

Preso atto che:

- Con deliberazione n. 2672 del 29 dicembre 2014 la Giunta regionale ha disposto che:
- ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. n. 16/2007, i Comuni di cui all'Allegato A del provvedimento stesso, liquidino le domande giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti dalla L.R. n. 16/2007 e dalla L.R. n. 41/93 e con la percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento - specificata nell'Allegato B della delibera citata - in base al fabbisogno calcolato per ogni richiesta di contributo, scorrendo la propria graduatoria;
- nell'eventualità in cui i Comuni riescano con la percentuale minima a liquidare tutte le domande giacenti, gli enti locali stessi aumentino la percentuale proporzionalmente ed equamente tra tutte le domande presenti, sino alla copertura massima consentita dall'articolo di riferimento e comunque non superiore al massimale stabilito per legge;
- - nell'ipotesi in cui, dopo aver liquidato tutti i beneficiari richiedenti con la massima percentuale possibile e sempre senza superare la cifra massima consentita per ogni articolo, risultasse ancora un residuo di cassa, i Comuni pubblicizzino con la massima diffusione la presentazione di nuove domande per la L.R. n. 16/2007;
- con lo stesso provvedimento si è preso atto che le somme indicate nell'Allegato A ed abbinate ad ogni Comune sono già presenti nelle rispettive casse comunali;

Tenuto conto che :

- successivamente al 29 dicembre 2014, data di adozione della DGR n. 2672, il Comune di Sant'Elena (PD) ha comunicato di avere dei residui di cassa accumulati negli anni e riferiti alla L.R. n. 16/2007 e L.R. n. 41/1993, che non sono stati a suo tempo segnalati alla competente Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali, per un importo pari a Euro 312,21;
- sempre successivamente al 29 dicembre 2014, il Comune di Vigodarzere (PD) ha comunicato che, a seguito di un più approfondito esame sulla situazione dei residui di cui alla leggi regionali citate, i residui in parola non ammontano a Euro 13.164,64 come indicato in DGR n. 2672/2014, ma esattamente a Euro 12.424,44 come comunicato dal Comune stesso con nota prot. n. 8763 del 21 agosto 2015;
- a similari richieste pervenute da parte di Comuni del Veneto, si è provveduto con decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza a dare analoghe indicazioni alla DGR sopra citata;
- Vista la L.R. n. 1/1997;
- VISTO l'art 2, comma 2 lettera o) della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

decreta

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le somme disponibili a residui di cui alla LR n. 16/2007 e LR n. 41/93, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni stessi, è pari a Euro 312,21 per il Comune di Sant'Elena (PD) e Euro 12.424,44 per il Comune di Vigodarzere (PD);
3. di disporre che ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. n. 16/2007, il Comune di Sant'Elena (PD) e il Comune di Vigodarzere (PD) liquidino le domande giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti dalla L.R. n. 16/2007 e dalla L.R. n. 41/1993 con le stesse modalità di cui alla DGR n. 2672 del 29 dicembre 2014;
4. di dare atto che la somma di Euro 312,21 è già presente nelle casse del Comune di Sant'Elena (PD);
5. di dare atto che residui, di cui alla LR n. 16/2007, del Comune di Vigodarzere (PD) ammontano esattamente a Euro 12.424,44 e tale somma è già presente nelle casse comunali;
6. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Sant'Elena e di Vigodarzere che dovranno successivamente, così come disposto già con la DGR n. 2672/2014, rendicontare le somme erogate entro il 30.09.2015;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Franco Moretto

(Codice interno: 306984)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 258 del 14 settembre 2015

Rettifica del decreto di autorizzazione all'esercizio n. 219/2015 rilasciato per i centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Don Luigi Maran", via Balla 48, Taggì di Villafranca Padovana - Istituto Suore Francescane Elisabettine, via Beato Pellegrino 40, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto modifica il provvedimento già rilasciato ai sensi di documentazione acquisita. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza dell'ente autorizzato inviata il 7/9/2015.

Il Direttore

Premesso che per la "Casa Don Luigi Maran", via Balla 48, Taggì di Villafranca Padovana dell'Istituto Suore Francescane Elisabettine, via Beato Pellegrino 40, Padova, la Sezione Non Autosufficienza ha autorizzato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto n. 219 del 10/8/2015.

Preso atto che in data 7/9/2015 l'Istituto Suore Francescane Elisabettine di Padova ha segnalato che il centro di servizi era stato autorizzato in precedenza per effetto dei seguenti decreti:

- n. 417 del 5/11/2009 per 40 posti letto posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 310 del 19/8/2010 per 35 posti letto posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 154 del 7/6/2012 per 15 posti letto posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Considerato che si ritiene necessario modificare l'autorizzazione all'esercizio per la "Casa Don Luigi Maran" di Villafranca Padovana rettificando il decreto n. 219/2015 con riferimento alla capacità ricettiva che si intende autorizzare.

decreta

1. di rettificare, facendo salvo ogni altro effetto conseguito, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della Sezione Non Autosufficienza - decreto n. 219 del giorno 10/8/2015 - con riferimento alla capacità ricettiva autorizzata che è: 55 posti letto posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 35 posti letto posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di primo livello assistenziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 15 di Cittadella (PD), al Comune di Villafranca Padovana (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 15, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306985)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 259 del 14 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio per persone disabili "L'Incontro della Fondazione Patavium Anffas Onlus, via Due Palazzi 41, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di precedente autorizzazione. Estremi dei principali documenti dll'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 195 del 14/7/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che la comunità alloggio "L'Incontro" della Fondazione Patavium Anffas onlus, ubicata in Padova, via Due Palazzi 41, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 278 del 22/7/2010 per 10 posti letto per persone disabili;

che con nota protocollo 195 del 14/7/2015 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 15/7/2015 al n. 291692 - il rappresentante legale della Fondazione, chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta. In data 25/8/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie al completamento della domanda di rinnovo.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedura prevista dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 278 del 22/7/2010.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio di 10 posti letto per persone disabili "L'Incontro" della Fondazione Patavium Anffas onlus, via Due Palazzi 41, Padova; la presente autorizzazione è valida sino al 22/7/2020 e decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. del 278 del 22/7/2010;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Padova, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306986)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 260 del 15 settembre 2015

Revoca del decreto n. 7/2011 e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per le comunità alloggio per persone disabili "Casa e Botega" e "Villa Benvenuti" di Este della Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono, Viale Fiume 51/53, Este (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per servizi oggetto di precedenti autorizzazioni e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanze di autorizzazione prot. n. 220/EP e 216/EP del giorno 11/6/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

Preso atto la Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono di Este è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 per le seguenti comunità alloggio di 10 posti letto per persone disabili ubicate in Este:

- "*Casa e Botega*" via Cavour 26 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 7 del 17/1/2011;
- "*Villa Benvenuti*" via S. Stefano 7 con decreto della stessa Direzione regionale n. 280 del 20/7/2010;

che per tali servizi con note protocolli 220/EP e 216/EP del giorno 11/6/2015 il rappresentante legale della Fondazione ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011 dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007. In data 4/8/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito agli atti le integrazioni documentali necessarie alla completezza delle domande di rinnovo.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedura prevista dalla D.G.R. 1667/2011 per entrambi i servizi oggetto del presente atto, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con decorrenza dalla data di scadenza del decreto n. 280/2010 (20/7/2015).

Considerato che al rilascio del presente provvedimento, valido per entrambi i servizi, il decreto n. 7 del 17/1/2011 verrà superato nei suoi effetti e si intende pertanto disporne la revoca.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 216/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto

dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni per le comunità alloggio per persone disabili di 10 posti letto ciascuna ubicate in Este della Fondazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono, viale Fiume 51, Este (PD): "*Casa e Botega*" via Cavour 26 e "*Villa Benvenuti*" via S. Stefano 7;
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida sino al 20/7/2020 e decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 280 del 20/7/2010; il presente provvedimento di rinnovo supera in tutti i suoi effetti il decreto n. 7 del 17/01/2011 che si intende revocato per le motivazioni esposte in premessa;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Monselice nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 216/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 17 di Monselice (PD), al Comune di Este (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 17 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306987)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 261 del 15 settembre 2015

Rettifica del decreto n. 52/2015 di autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili "Monticelli" di Monselice (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto modifica il provvedimento ai sensi di documentazione acquisita agli atti. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza del 18/8/2015.

Il Direttore

Premesso che il centro diurno per persone disabili di 10 posti "*Monticelli*" di Monselice gestito dalla "Giovani e Amici" s.c.s., via Navegauro 50, Terrassa Padovana, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Sezione Non Autosufficienza 52 del 20/2/2015; i documenti relativi all'istruttoria e il provvedimento di autorizzazione collocano il servizio in via Rivella 8.

Preso atto che in data 18/8/2015 l'Azienda ULSS 17 di Monselice ha appurato che l'indirizzo del servizio autorizzato è via Rivella 4/b;

Considerata la necessità di modificare il provvedimento di autorizzazione all'esercizio decreto 52/2015 con riferimento a tale indirizzo.

decreta

1. di rettificare, ai sensi di quanto in premessa specificato e facendo salvo ogni altro effetto conseguito, il decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 52 del 20/2/2015, rilasciato per il centro diurno per persone disabili "Monticelli" di Monselice, con riferimento all'indirizzo che è via Rivella 4/b;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 17 di Monselice (PD), al Comune di Monselice (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 17 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306988)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 262 del 15 settembre 2015

Autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone anziane non autosufficienti ubicato presso l'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo, via Capitano Alessio 9, Rosà (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il nuovo servizio all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 28/4/2015 completata con nota del 30/7/2015 parere dell'Azienda ULSS 3 trasmesso con nota protocollo n. 43128/15 del 9/9/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che l'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo via Capitan Alessio 9, Rosà - identificato dalla D.G.R. 40/2013 come ex "*Grande Struttura*" - è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con i seguenti decreti:

- n. 33 del 19/2/2014 adottato dal Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali avente per oggetto tre RSA per persone disabili di 18 posti letto ciascuna;
- n. 1 del 3/4/2014 di rinnovo rilasciato dalla Sezione regionale Non Autosufficienza per 37 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (10 posti letto per religiosi);
- n. 93 del 22/9/2014 della stessa Sezione con oggetto 40 posti letto per persone disabili anziane di media intensità assistenziale e 40 posti letto di RSA per persone disabili.

Dato atto che con nota del 28/4/2015 - acquisita al protocollo regionale il 6/5/2015 al n. 189732 - completata con successiva nota del 30/7/2015 registrata agli atti il 30/7/2015 al n. 314166, l'Istituto ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per il nuovo centro diurno per persone anziane non autosufficienti; l'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa ha verificato il servizio in data 7/7/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS con nota protocollo 43128/15 del 9/9/2015 - risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio per la capacità ricettiva di 16 posti.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 il nuovo centro diurno di 16 posti per persone anziane non autosufficienti ubicato presso l'Istituto delle Suore delle Poverelle Istituto Palazzolo, via Capitano Alessio 9, Rosà (VI); la presente autorizzazione, valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
2. di incaricare l'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa di una verifica integrativa a 6 mesi dall'avvio dell'attività del servizio e dell'invio di una relazione riassuntiva entro 15 giorni dalla data del sopralluogo;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 3 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa (VI), al Comune di Rosà (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 3 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306989)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 266 del 17 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane religiose non autosufficienti "Casa del Clero", Strada del Recioto 2, Negrar (VR) - "Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Casa Nogarè - Casa del Clero - Casa Perez" via San Zeno in Monte 23 Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 27/5/2015 parere dell'Azienda ULSS 22 trasmesso con nota protocollo n. 47401 del 1/9/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007.

Preso atto:

che il centro di servizi "*Casa del Clero*" ubicato in via Strada del Recioto 2 in Negrar dell'ente "*Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Casa Nogarè - Casa del Clero - Casa Perez*" di Verona è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 367 del giorno 8/10/2015 per la capacità ricettiva di 90 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che con nota del 27/5/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 17/6/2015 al n. 248869 - il rappresentante legale dell'Ente ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio. L'Azienda ULSS 22 di Bussolengo ha effettuato la visita di verifica in data 28/8/2015 e ha inviato il rapporto di verifica con nota protocollo 47401 del giorno 1/9/2015 - agli atti il 2/9/2015 al n. 351847 - che attesta che il sopralluogo si è concluso con giudizio finale positivo.

Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con continuità rispetto alla scadenza del decreto n. 367 del giorno 8/10/2010.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane religiose non autosufficienti "*Casa del Clero*", Strada del Recioto 2, Negrar (VR) - "*Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Casa Nogarè - Casa del Clero - Casa Perez*" via San Zeno in Monte 23 Verona, avente capacità ricettiva di 90 posti letto di primo livello assistenziale;
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida sino al giorno 8/10/2020 e decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 367 del giorno 8/10/2010;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreti del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 e n. 196/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Negrar (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 22, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306990)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 267 del 17 settembre 2015

Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Anna Maria Bressanin", via Pelosa 73, Borgoricco (PD) - Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus, via Toblino 53, Padova. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione del 13/7/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.

Preso atto:

che il centro di servizi "*Anna Maria Bressanin*" ubicato in via Pelosa 73 in Borgoricco - Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus di Padova, è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 121 del 17/6/2010 la capacità ricettiva di 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;

che con nota del 13/7/2015 - acquisita al protocollo regionale in data 15/7 al n. 292698 - il rappresentante legale della Fondazione nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.

In data 31/8/2015 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha acquisito le integrazioni documentali, necessarie alla completezza della domanda di rinnovo, che risultano depositate agli atti al n. 348809.

Considerati gli atti acquisiti ad espletamento delle procedure previste dalla D.G.R. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni).

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 di Cittadella nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189/2014;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni per il centro di servizi "*Anna Maria Bressanin*" via Pelosa 73, Borgoricco (PD) - Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus, via Toblino 53 Padova, avente capacità ricettiva di 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 di Cittadella nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 189/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 15 di Cittadella, al Comune di Borgoricco (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 15, alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

(Codice interno: 306991)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 268 del 17 settembre 2015

Revoca del decreto n. 282/2013 e nuova autorizzazione all'esercizio per la "Casa di Riposo San Pio X" dell'Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, Casa San Pio X, Opera Femminile "B. Luigi Guanella", via Guido Rangoni 39, Cordignano (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 267/15 del 29/5/2015 parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota protocollo n. 29154 del 3/9/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto:

che la "C*asa di Riposo San Pio X*" dell'Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza di Cordignano è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 282 del 2/8/2013 per la capacità ricettiva di 96 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e 24 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;

che conclusi lavori edilizi di ristrutturazione ed ampliamento di parte della struttura, con nota protocollo 267/15 del 29/5/2015 - acquisito al protocollo regionale in data 3/6/2015 al n. 228804 - l'Istituto ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio; l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 4/8/2015.

Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 7 con nota protocollo 29154 del 3/9/2015 e registrata agli atti il 4/9 al n. 354870 - risulta che il centro di servizi possiede i requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007 per l'autorizzazione all'esercizio.

Considerato che ai sensi degli atti acquisiti si ritiene opportuno autorizzare il centro di servizi con un nuovo atto per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e di revocare necessariamente il decreto n. 282/2013 in quanto superato degli effetti del presente provvedimento.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "*l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale*" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 15 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto n. 318/2013;

l'art. 15 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000*";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "*L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente*" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92

decreta

1. di revocare per le motivazioni esposte in premessa, il decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 282 del 2/8/2013;
2. di rilasciare nuova autorizzazione ai sensi della L.R. 22/2002 per la "C*asa di Riposo San Pio X*" dell'Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, Casa San Pio X, Opera Femminile "B. Luigi Guanella", via Guido Rangoni 39, Cordignano (TV) avente capacità ricettiva di 96 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
3. di specificare che la presente autorizzazione, valida 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto n. 318/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Cordignano (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 306716)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1154 del 01 settembre 2015

Dr. Mario SAIA - Dirigente Medico. Comando dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova agli uffici regionali dell'Area Sanità e Sociale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale con il presente provvedimento prende atto del comando dall'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico al fine di ricoprire l'incarico del Settore Assistenza Ambulatoriale afferente la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, come peraltro richiesto con note del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 275635 del 3 luglio 2015 e prot. n. 345830 del 27 agosto 2015.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 275635 del 3 luglio 2015 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in considerazione delle particolari esigenze della Sezione Attuazione e Programmazione Sanitaria, ha rappresentato la necessità di avviare il procedimento di comando del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico CCNL Sanità di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova.

Tutto ciò al fine di ricoprire l'incarico di direzione del Settore Assistenza Ambulatoriale previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2646 del 29 dicembre 2014.

Conseguentemente con nota prot. n. 280737 dell'8 luglio 2015 il Direttore della Sezione Risorse Umane ha chiesto l'autorizzazione del comando all'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico di ruolo.

Con provvedimento n. 978 del 16 luglio 2015 il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova ha disposto il comando del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico di ruolo - disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di ruolo, a decorrere dal 1° agosto 2015 e per la durata di un anno.

Con nota del 9 luglio 2015 il dr. SAIA ha formalizzato al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 il proprio assenso al comando presso l'Area Sanità e Sociale - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria .

Non essendo quindi seguita l'adozione del provvedimento di presa d'atto da parte della Giunta regionale nei termini prestabiliti, con nota prot. n. 64613 del 7 agosto 2015, il Direttore della Dipartimento Risorse Umane e Affari Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova ha comunicato la revoca dell'autorizzazione del comando presso l'Area Sanità e Sociale a far data dal 1° agosto 2015.

Permanendo tuttavia le esigenze già segnalate, con nota prot. n. 334874 del 17 agosto 2015 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha riconfermato la richiesta di comando del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova.

Con nota prot. n. 69808 del 1° settembre 2015 il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova ha quindi autorizzato il comando presso gli uffici regionali dell'Area Sanità e Sociale del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico a tempo indeterminato, precisando nel contempo che la decorrenza e la durata della posizione in parola verrà concordata successivamente tra le Amministrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le note prot. n. 275635 del 3 luglio 2015 e prot. n. 334874 del 17 agosto 2015 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTE le note prot. n. 280737 dell'8 luglio 2015 e n. 334874 del 17 agosto 2015 del Direttore della Sezione Risorse Umane;

VISTO il provvedimento n. 978 del 16 luglio 2015 del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova;

VISTO la nota prot. n. . 69808 del 1° settembre 2015 il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova;

VISTA la nota del 9 luglio 2015 del dr. Mario SAIA;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

VISTA la deliberazione n. 2646 del 29 dicembre 2014;

delibera

1. di prendere atto della posizione di comando presso l'Area Sanità e Sociale, a decorrere dalla data che verrà successivamente concordata tra le amministrazioni e per la durata di un anno, del dr. Mario SAIA - Dirigente Medico CCNL Sanità di ruolo dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova;

2. di attribuire l'incarico di direzione del Settore Assistenza Ambulatoriale afferente la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2646 del 29 dicembre 2014;

3. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante al Dirigente in questione provvederà direttamente l'Azienda U.L.S.S. n. 16 quale amministrazione di appartenenza, mentre la relativa spesa sarà rimborsata a cura di questa Regione, con provvedimento del Direttore della Sezione Risorse Umane, su presentazione di idonea documentazione;

4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento di comando, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme già impegnate a tal fine sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R. 31/12/2012, n. 54)" - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), Codice SIOPE U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2015;

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 4) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 306994)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1155 del 01 settembre 2015

Atto di costituzione in mora ex art. 1219-2943 c.c. - Procedimento n. V2012/973/MP. Determinazioni.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(Codice interno: 306682)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1157 del 08 settembre 2015

Autorizzazione a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (in G.U. 15 luglio 2015, n. 162).

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di norme di legge statale lesive delle prerogative regionali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 44, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di i-struzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* statuisce che "*nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica del-l'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Tale disposizione, pur prevedendo, attraverso formule di stile, il rispetto delle competenze delle Regioni, affida al Ministero dell'Istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, prevedendo forme d'intesa in sede di conferenza intergovernativa.

Per effetto del combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost la competenza in materia di istruzione e formazione professionale pertiene alla competenza esclusiva delle Regioni, con la conseguenza che l'attribuire ad un organo statale il compito di definire la relativa offerta formativa determina una lesione delle competenze legislative riconosciute dalla Carta costituzionale alle Regioni, le quali vedono così eliso e completamente marginalizzato il proprio ruolo decisorio, relegato alla mera espressione della propria posizione in sede di Conferenza Stato-Regioni. La quale, peraltro, per la sua composizione e per le modalità con cui esercita le funzioni consultive affidatele dalla legge, non è in grado di garantire che ogni Regione possa, tenendo conto delle peculiarità territoriali e sociali, esercitare a pieno la propria competenza legislativa e amministrativa in materia, con conseguente detrimento dell'interesse pubblico sotteso. Ciò si riverbera in una violazione non solo dell'art. 117, commi 2, 3 e 4, ma anche degli artt. 97, 118 e 120 della Costituzione, determinando una lesione dell'autonomia amministrativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale nonché del canone di leale collaborazione, il quale, non è affatto salvaguardato dalla previsione dell'intesa summenzionata. Questa, infatti, determina una interversione di competenze, marginalizzando il ruolo attribuito in materia di istruzione e formazione professionale alle Regioni dalla Carta costituzionale.

L'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107, statuisce che "*per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:*

(omissis)

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto del-l'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro."

Tale norma lede la competenza delle Regioni in quanto attribuisce allo Stato una competenza che e-sorbita dai contenuti della materia relativa a norme generali sull'istruzione di cui all'art. 117, comma 2, lett. n) Cost. e dall'ambito dei principi fondamentali in materia di istruzione di cui all'art. 117, comma 3 Cost, invadendo e ledendo la potestà legislativa regionale esclusiva in materia di "istruzione e formazione professionale". Ciò avviene in modo particolarmente pervasivo, in quanto si consente alle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, ove invece la definizione dell'offerta formativa dei percorsi realizzati da istituzioni formative ricade nella esclusiva competenza regionale, con ciò determinando non solo una elisione delle attribuzioni riconosciute alle Regioni, ma anche possibili sovrapposizioni e inefficienze della programmazione formativa territoriale complessiva e locale.

Da ciò deriva una lesione dell'art. 117, commi 2, 3 e 4, nonché degli art. 118 e 120 Cost. per l'effetto di detrimento delle competenze amministrative regionali e per l'applicazione elusiva del canone di leale collaborazione.

L'art. 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dispone che "*A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:*

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto."

Secondo quanto ritenuto costantemente dalla Corte costituzionale (v., *ex multis*, decisione n. 200/2009) il dimensionamento della rete scolastica appartiene alla competenza regionale, avendo una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle esigenze socio-economiche di un territorio. In un caso specifico si è sostenuto che *"la distribuzione del personale all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base di scelte programmatiche e gestionali che rilevano solamente all'interno della Regione è da ritenere appartenente alla competenza legislativa dell'ente territoriale*" (Corte cost. n. 235/2010)

A maggior ragione perciò la definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente, in un dimensionamento inferiore alla provincia o alla città metropolitana, deve ritenersi affidato alle Regioni e non ad organi statali, quali sono gli uffici scolastici regionali, senza che tale attribuzione possa ritenersi sanata dal vizio di incostituzionalità per effetto della previsione di una consultazione delle Regioni e degli enti locali. Si determina perciò una lesione della competenza regionale così come delineata dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost., nonché degli art. 118 e 120 Cost., essendo parimenti lesa la correlata competenza amministrativa regionale ed essendo alterato e solo apparentemente soddisfatto il canone della leale collaborazione. Si può prospettare inoltre una lesione dell'art. 97 Cost, essendo possibile una sovrapposizione di disciplina nel dimensionamento della rete scolastica regionale con conseguente lesione del buon andamento e dell'efficienza dell'agire pubblico.

L'art. 1, comma 180, della legge 13 luglio 2015, n. 107, statuisce che "*Il Governo è delegato ad a-dottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge"*

Il successivo comma 181 prevede tra i principi ed i criteri direttivi il "*riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:*

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate".

Nonché il "*riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:*

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) *l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:*

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2*) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;*

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disci-plina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) *revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:*

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola del-l'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di

compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro del-l'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f*) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione del-l'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;*

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nel-l'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89."

Tali disposizioni attribuiscono una delega che interviene a disciplinare una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale, attribuendo allo Stato competenze ad adottare non solo norme di principio ma anche disposizioni di dettaglio in materia di istruzione, senza indicare e senza delimitare gli ambiti delle rispettive competenze. Anzi indicando contenuti di delega in spazi dove è prevista la competenza delle Regioni. Al di là, dunque, dei limiti delle norme generali sull'istruzione. Si determina perciò una lesione del quadro di competenze così come delineato dai commi 2, 3, e 4 dell'art. 117 Cost. nonché degli artt. 118 e 120 Cost. per lesione della competenza amministrativa regionale e del canone della leale collaborazione.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 44, 47 lett f), 66, 180 e 181 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (in G.U. 15 luglio 2015, n. 162) per violazione degli artt. 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la DGR n. 2472 del 23 dicembre 2014

delibera

1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 44, 47 lett f), 66, 180 e 181 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (in G.U. 15 luglio 2015, n. 162) per violazione degli artt. 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della Costituzione della Repubblica italiana;

2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306710)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1165 del 08 settembre 2015

Nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto. Nuova proposta di candidature.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
A seguito del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sulle candidature proposte con la precedente DGR n. 857 del 13.7.2015, si individuano altre due candidature a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto, da sottoporre al prescritto parere di cui all'art. 14, comma 3, D.Lgs n. 150/2009.

Il Vice Presidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 13.7.2015, avente ad oggetto "*Proposta di nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto*", si individuavano ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 54/2012 quali componenti dell'OIV della Regione del Veneto i candidati Lisa Zanardo, Edoardo Barusso e Massimiliano Spagnuolo, i quali, in base all'esito dell'attività istruttoria seguita alla procedura di selezione pubblica indetta con decreto direttoriale della Sezione Risorse Umane n. 204 del 24.9.2014, presentavano i requisiti previsti.

Con nota del Direttore della Sezione Risorse Umane prot. n. 323940 del 6.8.2015, l'Amministrazione regionale ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica il parere sulle suddette candidature ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 ai fini della successiva nomina da attuarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dal citato art. 28 della L.R. n. 54/2012.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rispondeva con nota DFP 0048828 P-4.17.1.7.5 del 21.8.2015, rilevando l'inammissibilità della richiesta per la mancanza di parte della documentazione richiesta ai fini del rilascio del parere e ritenendo opportuno anticipare che la circostanza che il dott. Edoardo Barusso e il dott. Massimiliano Spagnuolo risultino componenti rispettivamente di 17 e 11 O.I.V./N.d.V. (nuclei di valutazione) costituisce violazione del principio di esclusività del rapporto di cui al punto 9 della delibera 12/2013 ANAC, come modificata dalla decisione dell'11.6.2014, in base al quale possono "*essere proposte (…) le candidature di coloro i quali appartengono a non più di cinque OIV, inclusa l'Amministrazione alla quale la richiesta fa riferimento, purché la somma delle unità di personale dipendente in servizio complessivamente presso tali amministrazioni, non superi la soglia di 500 addetti*".

Tenuto conto che il parere di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, è obbligatorio, perché prescritto per legge, ancorché non vincolante, non essendovi qualificazione in tal senso, anche se - secondo i principi - l'Amministrazione che intenda discostarsene è tenuta a fornire idonea motivazione, la Sezione Risorse Umane, in accordo con la Segreteria Generale della Programmazione, ha ritenuto l'opportunità di dare seguito ai rilievi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pertanto con note prot. n. 344404 e n. 344434 del 26.8.2015 ha richiesto rispettivamente ai candidati Barusso e Spagnuolo la dichiarazione sui moduli predisposti dall'ANAC di assenza delle incompatibilità di cui al punto 4 della decisione ANAC dell'11.6.2014 citata, con particolare riferimento alla dichiarazione di esclusività del rapporto con la Regione del Veneto.

Non essendo pervenute le suddette integrazioni documentali nei termini loro indicati da parte dei candidati Barusso e Spagnuolo, si possono ritenere decadute le candidature medesime, con ciò determinandosi la necessità di individuare due nuove candidature, da affiancare a quella già individuata con la citata DGR n. 857 del 13.7.2015 della dott.ssa Lisa Zanardo, per la composizione del nuovo O.I.V. della Regione del Veneto.

Atteso il percorso sopra descritto, si propone di individuare quali ulteriori componenti dell'O.I.V della Regione del Veneto i seguenti candidati che, sulla base di quanto da loro dichiarato nella presentazione della rispettiva candidatura, allegata al presente provvedimento come parte integrante dello stesso,

nonché del combinato disposto dei citati D.Lgs. n. 150/2009, art. 28 della L.R. 54/2012 e Delibera ANAC n. 12/2013, presentano i requisiti richiesti:

-Dott. Francesco Marcone;

-Dott. Mauro Martinelli;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- l'art. 28 della L.R. n. 54/2012;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3371/2010, n. 301/2013, n. 1673/2014 e n. 857/2015;
- la delibera ANAC n. 12/2013, come modificata dalla decisione ANAC dell'11.6.2014;
- i Decreti del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 204/2014 e n. 82 del 24/06/2015;
- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0048828 P-4.17.1.7.5 del 21.8.2015;
- le note del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 323940 del 6.8.2015, n. 344404 e n. 344434 del 26.8.2015;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. n), della L.R. n. 54/2012

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 54/2012, la proposta di nomina a componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della dott.ssa Lisa Zanardo, formulata con DGR n. 857/2015, della Regione del Veneto, sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha espresso rilievi;

3. di proporre, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 54/2012 e per le motivazioni indicate in premessa, quali componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto:

- il dott. Francesco Marcone;
- il dott. Mauro Martinelli;

4. di trasmettere per il tramite della Sezione Risorse Umane il presente atto di proposta al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dalla L. n. 114/2014, per la richiesta di parere in ordine alla nomina dei componenti di cui al punto 3., unitamente alla documentazione indicata dalla Decisione ANAC dell'11.6.2014 in materia di modalità di richiesta del parere per la nomina degli O.I.V. di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009;

5. di demandare a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale, a seguito del rilascio del parere di cui al punto 4., la nomina dei componenti dell'O.I.V. della Regione del Veneto;

6. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione in formato integrale, nonché sul sito web regionale alla pagina "Amministrazione trasparente", Sezione Personale.

(Codice interno: 306901)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1191 del 15 settembre 2015

Agenda Digitale del Veneto. Aggiornamento sullo stato di attuazione dei principali interventi avviati nell'ambito delle "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015" di cui alla D.G.R. n. 554 del 3 maggio 2013.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà conto dello stato di attuazione dei principali interventi avviati nell'ambito delle "*Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015*" di cui alla D.G.R. n. 554 del 3 maggio 2013 e si propone l'individuazione di ulteriori risorse da destinare a progetti che si ritengono strategici per l'economica digitale del Veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1650 del 07 agosto 2012 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la realizzazione dell'*"Agenda Digitale del Veneto"*, documento programmatico avente il compito di delineare, con riferimento al periodo 2013-2015, gli sviluppi della Società dell'Informazione in ambito regionale, in continuità con i processi pianificatori già intrapresi negli anni scorsi ed in armonia con le prescrizioni della Legge Regionale n. 19 del 14 novembre 2008, recante *"Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società dell'informazione del Veneto"*.

Con la citata *Agenda Digitale del Veneto*, l'Amministrazione ha inteso perseguire una strategia di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile del Veneto attraverso le tecnologie digitali, a livello sociale, culturale ed economico, in linea col contesto di riferimento europeo ("*Digital Agenda 2010") e nazionale (cd. "Decreto Crescita 2.0").*

Con successiva deliberazione n. 554 del 3 maggio 2013 della Giunta regionale sono state approvate le "*Linee Guida per l'Agenda Digitale del Veneto 2013-2015*", che formulano i seguenti obiettivi:

1) miglioramento della qualità della vita delle persone e delle famiglie;

2) sostegno alla competitività delle imprese del territorio;

3) accrescimento dei livelli di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione locale.

In tale ambito con D.G.R. n. 1475 del 12 agosto 2013 sono stati approvati i primi interventi ed in particolare:

1	Digital Angels	*Inserimento di giovani laureandi in discipline attinenti al mondo del digitale, nelle imprese venete, in particolare quelle di piccole dimensioni, al fine di "contaminare" le imprese con competenze digitali.*
2	Punti P3@ 2.0	*Alfabetizzazione ed acculturazione digitale per la cittadinanza. Potenziamento ed ampliamento del network dei P3@ Veneti.*
3	Cloud per le PMI venete (sostegno alla domanda)	*Cofinanziamento di progetti per l''attivazione di servizi informatici in modalità cloud computing.*
4	Reti Wi-fi® aperte e Wi-fi® pubblico	*Cofinanziamento di progetti di realizzazione ed ampliamento di reti Wi-fi® pubbliche aperte sul territorio.*
5	Centri per Artigiani Digitali (FAB Lab)	*Cofinanziamento di progetti per l'avvio e l'animazione di centri destinati all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica una ampia gamma di oggetti (come, ad esempio, la "stampa 3D") per imprenditori "artigiani digitali" e start-up.*

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1038 del 24 giugno 2014, in attuazione delle "Linee Guida per l'Agenda Digitale del Veneto 2013-2015", è stato approvato il progetto "Banda ultra larga in Veneto", un intervento volto all'incremento dell'ampiezza della banda, per dotare Regione del Veneto di un'infrastruttura di connessione in grado di ottimizzare i servizi offerti dalla P.A. e per migliorare la rispondere ai fabbisogni di competitività delle imprese e a quelli di qualità della vita delle famiglie venete.

Di seguito si dà conto dello stato di attuazione delle sopra citate iniziative intraprese.

Digital Angel è un progetto che rientra nell'area alfabetizzazione e cultura digitale, che ha previsto l'inserimento di giovani laureandi in discipline attinenti al mondo digitale nelle imprese venete, in particolare in quelle di piccole dimensioni, al fine di contaminare le imprese con competenze digitali. Il progetto, approvato con D.G.R. n. 2351 del 29/12/2014, ha visto il coinvolgimento di tre istituti universitari, l'Università IUAV di Venezia, l'Università degli Studi di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università degli Studi di Verona.

Con Decreto del Direttore della Sezione Sistemi n. 78 del 25 giugno 2015 è stata approvata la graduatoria delle 74 domande pervenute. I beneficiari ad oggi ammessi a contributo, al netto di rinunce pervenute, sono pari a 58, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari ad Euro 118.500,00.

Il progetto, che ha previsto l'impiego di risorse derivanti dalla programmazione comunitaria FESR 2007 - 2013, sta volgendo verso la sua conclusione che avverrà entro il 2015.

Punti P3@ 2.0 è un progetto approvato con D.G.R. n. 328 del 25/06/2014 che rappresenta la continuazione di una progettualità avviata già dal 2010 al fine di favorire la diffusione dell'alfabetizzazione digitale tra cittadini ed in particolare tra quelle fasce di popolazione che mostrano bassi tassi di utilizzo di internet, facendo leva sulle potenzialità dell'interazione e dell'aggregazione in presenza. I centri P3@, aperti dai Comuni spesso con il supporto di associazioni di volontariato locali, garantiscono ai propri cittadini la possibilità di accedere ad internet, di acculturarsi sui temi del digitale e di trovare assistenza per utilizzare alcuni servizi on-line della pubblica amministrazione. Ad oggi sul territorio regionale sono stati aperti 349 centri in 327 Comuni, con un volume complessivo di più di 200.000 utilizzatori nel primo anno di attività, per un importo complessivo ammesso a finanziamento di Euro 3.900.00,00.

Il progetto che ha previsto l'impiego di risorse derivanti dalla programmazione comunitaria FESR 2007 - 2013, sta volgendo verso la sua maturità in termini di servizi ed attività verso i cittadini.

Si tratta infatti ora di consolidare e valorizzare il ruolo di questi centri anche per il sostegno e l'assistenza all'utilizzo e alla promozione dei servizi digitali della pubblica amministrazione, quali ad esempio sanità digitale, servizi enti locali, servizi pubblica amministrazione centrale etc.

Cloud per le PMI venete è un progetto sul tema delle imprese e-commerce al fine di promuovere l'adozione di servizi informatici in modalità cloud computing da parte delle imprese venete.

Il progetto, approvato con D.G.R. n. 1849 del 15 ottobre 2013, ha previsto l'erogazione di un contributo alle aziende pari al 75% della spesa ammessa che può variare da Euro 2.500,00 ad Euro 20.000,00.

Le domande pervenute entro i termini sono state pari a 592; i beneficiari ammessi ad oggi a finanziamento, al netto di revoche e rinunce intervenute, è pari a 292, per un importo ammesso a finanziamento pari ad Euro 3.281.696,53.

Il progetto, che ha previsto l'impiego di risorse derivanti dalla programmazione comunitaria FESR 2007 - 2013, sta volgendo verso la sua conclusione; le relative spese dovranno infatti essere sostenute entro dicembre 2015.

Reti Wi-fi® aperte e Wi-fi® pubblico è un progetto sul tema delle infrastrutture digitali al fine di favorire la diffusione di reti wi-fi aperte nei centri urbani del Veneto.

L'azione, approvata con D.G.R. n. 328 del 25 marzo 2014, è andata a sostegno di Comuni e loro aggregazioni, con un contributo variabile da Euro 15 mila a Euro 18 mila per la realizzazione, estensione, potenziamento e aggiornamento di reti wi-fi pubbliche che devono garantire l'accesso gratuito a tutti.

In risposta al Bando sono pervenute 307 domande, per un totale di 404 Comuni coinvolti. Alla luce delle risorse a disposizione i progetti ammessi a finanziamento sono stati 232 per un importo complessivo erogabile pari ad Euro 3.749.011,04.

Il progetto, che ha previsto l'impiego di risorse derivanti dalla programmazione comunitaria FESR 2007 - 2013, sta volgendo verso la sua conclusione; le relative spese dovranno infatti essere sostenute entro dicembre 2015.

Centri per Artigiani Digitali (FAB Lab) è un progetto sul tema delle imprese e-commerce al fine di contribuire alla costruzione e attivazione in Veneto di una rete di centri autorizzati per la "fabbricazione digitale", che saranno liberamente e gratuitamente accessibili a tutti, in grado di rinnovare le competenze manifatturiere del territorio veneto. I FAB Lab avranno due principali finalità:

- diffonde la conoscenza delle potenzialità delle tecnologie di fabbricazione digitale ad un vasto pubblico;

- diventare un punto di riferimento per il territorio per la sperimentazione e la definizione di progetti innovativi attraverso un dialogo con le imprese e il mondo delle professioni.

Il progetto, approvato con D.G.R. n. 67 del 27 gennaio 2015, prevede l'erogazione di un contributo pari all'80% del costo di realizzazione per un massimo di Euro 100.000,00 a singolo progetto finanziato.

I progetti risultati ammissibili all'esito dell'istruttoria sono 25; alla luce delle risorse a disposizione quelli ammessi a finanziamento sono risultati 18 per un importo complessivo erogabile pari ad Euro 1.800.000,00.

I progetti, che hanno visto l'impiego di risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC già Fas), vedranno la loro conclusione a giugno 2017.

Banda ultra larga in Veneto è un progetto sul tema della realizzazione di infrastrutture digitali con cui Regione del Veneto intende finanziare 4/5 iniziative territoriali per l'attivazione di servizi di connettività a banda larga nei territori a fallimento del mercato.

La domanda di connettività, e quindi di velocità di accesso, che proviene da cittadini, imprese e istituzioni, è infatti sempre più crescente e tende ad aumentare nel tempo. A questa domanda potenziale e generalizzata risponde però un'offerta di servizi predisposta da operatori di telecomunicazioni solo nelle principali aree urbane della Regione.

Con D.G.R. n. 522 del 24 aprile 2015 è stato approvato l'avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse dal territorio per lo sviluppo di infrastrutture a banda ultra larga con reti di nuova generazione. Sui 6 progetti pervenuti è in corso l'istruttoria. Le risorse messe a diposizione per tale iniziativa, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC già Fas), ammontano ad Euro 6.167.000,00.

Completata l'istruttoria, l'amministrazione provvederà ad individuare il modello di intervento scegliendo tra quelli previsti dal Piano Digitale - Banda ultra larga, notificato dal Governo italiano alla Commissione Europea con il regime di aiuto n. SA 34199 (2012/N) e autorizzato dalla stessa con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012; seguirà l'attuazione del modello d'intervento prescelto.

L'azione di BUL sopra descritta si inserisce nel più ampio "Piano di Sviluppo della Banda Larga in Veneto" che ha visto ad oggi la realizzazione di 398 interventi di posa di fibra ottica e l'attivazione del servizio di connettività a banda larga in 703 località della regione. L'Amministrazione Regionale con tale Piano ha l'obiettivo di attivare il servizio a banda larga in tutte quelle aree del territorio non servite dal mercato ("a fallimento del mercato") sulle quali manterrà costante attenzione.

Le risorse mette a disposizione nei Bandi Reti Wi-fi® aperte e Wi-fi® pubblico e Centri per Artigiani Digitali (FAB Lab) non hanno permesso di soddisfare tutte le istanze provenienti dai Comuni e dalle PMI del territorio.

Nel Bando Reti Wi-fi® aperte e Wi-fi® pubblico, su 307 domande ammissibili, ne sono state finanziate 232.

Nel Bando Centri per Artigiani Digitali (FAB Lab), su 25 domande ammissibili, nel sono state finanziate 18.

Le risorse attualmente messe inoltre a disposizione per la Banda ultra larga in Veneto non saranno in grado di soddisfare pienamente le istanze pervenute dal territorio dopo la pubblicazione dell'Avviso.

La destinazione di ulteriori risorse a tali progetti, per scorrere le graduatorie nei Bandi e per incrementare la dotazione finanziaria assegnata Banda ultra larga in Veneto, permetterebbe di aumentare l'impegno al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Agenda Digitale del Veneto, e quindi di contribuire in maniera più efficace a sostenere la competitività delle imprese del territorio, a incrementare i livelli di efficienza e efficacia della Pubblica Amministrazione locale della qualità della vita delle persone e delle famiglie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la D.G.R. n. 1650 del 07 agosto 2012, la D.G.R. n. 554 del 03 maggio 2013, la D.G.R. n. 1849 del 15 ottobre 2013, la D.G.R. n. 328 del 25/06/2014, la D.G.R. n. 1038 del 24/06/14, la D.G.R. n. 2351 del 29/12/2014, la DGR n. 328 del 25 marzo 2014, la D.G.R. n. 67 del 27 gennaio 2015 e la D.G.R. n. 522 del 24 aprile 2015;

- VISTO il regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N) "Piano Digitale - Banda ultra larga", autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2. di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi citati in premessa, in esecuzione della "*Linee Guida per l'Agenda Digitale del Veneto 2013-2015*", e precisamente:

1	Digital Angels	*Inserimento di giovani laureandi in discipline attinenti al mondo del digitale, nelle imprese venete, in particolare quelle di piccole dimensioni, al fine di "contaminare" le imprese con competenze digitali.*
2	Punti P3@ 2.0	*Alfabetizzazione ed acculturazione digitale per la cittadinanza. Potenziamento ed ampliamento del network dei P3@ Veneti.*
3	Cloud per le PMI venete (sostegno alla domanda)	*Cofinanziamento di progetti per l''attivazione di servizi informatici in modalità cloud computing.*
4	Reti Wi-fi® aperte e Wi-fi® pubblico	*Cofinanziamento di progetti di realizzazione ed ampliamento di reti Wi-fi® pubbliche aperte sul territorio.*
5	Centri per Artigiani Digitali (FAB Lab)	*Cofinanziamento di progetti per l'avvio e l'animazione di centri destinati all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica una ampia gamma di oggetti (come, ad esempio, la "stampa 3D") per imprenditori "artigiani digitali" e start-up.*
6	Banda ultra larga in Veneto	*Cofinanziamento di iniziative territoriali per l'attivazione di servizi di connettività a banda larga nei territori a fallimento del mercato*

3. di dare mandato al Direttore della Sezione Sistemi Informativi di reperire eventuali ulteriori risorse da destinare allo scorrimento della graduatoria nel Bandi Reti Wi-fi® aperte e Wi-fi® pubblico e Centri per Artigiani Digitali (FAB Lab) e all'incremento della dotazione finanziaria assegnata alla Banda ultra larga in Veneto, compatibilmente con i vincoli legati all'impiego delle relative risorse e ai tempi e ai requisiti tecnico-amministrtivi di attuazione dei progetti, autorizzandolo sin d'ora ad apportare ai Bandi le necessarie modifiche al fine di adeguarli alla nuova tempistica;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306902)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1192 del 15 settembre 2015

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Bassano del Grappa (VI) da F. F. contro la Regione del Veneto ed altro, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 26.08.2014 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 306903)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1193 del 15 settembre 2015

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Belluno (BL) da P. R. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 4.10.2014 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 306904)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1194 del 15 settembre 2015

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Treviso da T. F. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 26.10.2011 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 306905)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1195 del 15 settembre 2015

Procedimento di negoziazione assistita tra la Regione del Veneto, il sig. P. B. e la società E. M. s.r.l.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 306906)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1196 del 15 settembre 2015

Variazione al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. b), L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 10, L.R. 27 aprile 2015, n. 7. (Provvedimento di variazione n. 46) // COMPETENZA/CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente on. Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 41 del 27 aprile 2015 sono state pubblicate la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" (L.R. n. 6 del 27 aprile 2015) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (L.R. n. 7 del 27 aprile 2015).

La legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", all'art. 10 prevede, "*con riferimento agli adempimenti volti ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria e ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".*

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n. 354501 del 03/09/2015 della Sezione Infrastrutture;
- nota prot. n. 358896 del 08/09/2015 della Sezione Lavori Pubblici;
- nota prot. n. 359539 del 08/09/2015 della Sezione Industria e Artigianato;
- nota prot. n. 365296 del 14/09/2015 della Sezione Infrastrutture;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A).**

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con e-mail del 11/09/2015 della Sezione Risorse Umane, per una variazione compensativa di competenza e di cassa con prelevamento di complessivi Euro 50.000,00= dal capitolo 005022/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 100722/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Risorse umane e strumentali" (F0005);
- con nota prot. n. 365253 del 14/09/2015 della Sezione Infrastrutture, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 32.000,00 dal capitolo 100927/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 045322/U, appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Mobilità regionale" (F0018), con contestuale ridenominazione dei capitoli 045322/U e 100927/U;

si procede a disporre la variazione compensativa come riportato nell'**allegato A)**.

L'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli "mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa

unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato...", anche al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Ciò premesso e viste le richieste pervenute:

- con nota prot. n. 357536 del 07/09/2015 della Sezione Sistemi Informativi, per una variazione compensativa di competenza e di cassa con prelevamento di complessivi Euro 300.000,00 dal capitolo 007200/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 007214/U, appartenenti alla stessa UPB (U0027);
- con nota prot. n. 355808 del 04/09/2015 della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi, per una variazione compensativa di competenza e di cassa con prelevamento di complessivi Euro 630.758,37 dal capitolo 100771/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101309/U, appartenenti alla stessa UPB (U0199);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, come riportato nell'**allegato B).**

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la L.R. n. 7 del 27 aprile 2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la D.G.R. n. 809 del 14 maggio 2015, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli e attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 (L.R. 39/2001 art. 9, comma 3 e art. 30 comma 3 - L.R. 54/2012 art. 2, comma 2 lett. b)";

VISTA la D.G.R. n. 829 del 29 giugno 2015, ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017";

VISTA la nota prot. n. 331022 del 12/08/2015 della Segreteria Generale della Programmazione;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 secondo quanto riportato dall'**allegato B)** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di procedere alla ridenominazione dei capitoli 045322/U e 100927/U, come indicato nell'**allegato A**);
4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N.12)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Upb: U0018	GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE UMANE				
Codice: 0507					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 021404	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL' EUROSPORTELLO (ART. 8, L.R. 03/02/1998, N.3)	0,00	+185.000,00	0,00	0,00
Upb: U0201	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Codice: 0715					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 045322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 4, L.R. 28/01/1982, N.8)	+32.000,00	+32.000,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice: 1838					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100009	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO (ART. 21, L.R. 17/01/2002, N.2)	0,00	-4.652,72	0,00	0,00
Upb: U0056	INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Codice: 0716					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100245	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SU LINEE FERROVIARIE NEL COMUNE DI VENEZIA (ACCORDO 22/03/2001)	0,00	+25.000,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice:	1838				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100281	ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (ART. 32, L. 17/05/1999, N.144 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/12/2002, N.3482)	0,00	-789.310,00	0,00	0,00
Upb: U0137	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice:	1838				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100722	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N.54)	+50.000,00	+50.000,00	0,00	0,00
Upb: U0017	ONERI PER IL PERSONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE UMANE				
Codice:	0507				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100794	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI STRAORDINARI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 28, L.R. 03/02/2006, N.2)	0,00	-610,58	0,00	0,00
Upb: U0179	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORI PUBBLICI				
Codice:	2352				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 100806	AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO (L.R. 18/11/2005, N.17)	0,00	-180.347,28	0,00	0,00
Upb: U0202	AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO				
Codice:	0715				
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100927	INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 25, L.R. 19/02/2007, N.2)	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice: 1838					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101051	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N.1)	0,00	+329.210,00	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice: 1837					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101107	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "SOCIETA' SPORTIVA MILLENNIUM BASKET" (ART. 97, L.R. 27/02/2008, N.1)	0,00	+610,58	0,00	0,00
Upb: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE LAVORI PUBBLICI				
Codice: 2352					
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 102155	INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE DIVERSE FORME DI MOBILITÀ - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 27, L.R. 09/02/2001, N.5)	0,00	+3.100,00	0,00	0,00
Upb: U0125	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice: 1837					
Perimetro Sanità:	NO				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 102417	INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE DELLA MOTTA NEL COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR) - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 42, L.R. 27/04/2015, N.6)	0,00	+400.000,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE INFRASTRUTTURE				
Codice:	1838				
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

DGR n. del

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0027 SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 007200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMATICA	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Codice:	0509				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 007214	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	+300.000,00	+300.000,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
Codice:	0509				
Perimetro Sanità:	NO				

Upb: U0199 RIMBORSO PRESTITI

		2015 COMPETENZA	2015 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
Cap. 100771	RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)	-630.758,37	-630.758,37	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice:	2660				
Perimetro Sanità:	NO				
Cap. 101309	FLUSSI DIFFERENZIALI CONSEGUENTI ALLA STIPULAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (ART. 26, C. 6, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 41, L. 28/12/2001, N.448 - D.M. 01/12/2003, N.389)	+630.758,37	+630.758,37	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI				
Codice:	2660				
Perimetro Sanità:	NO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 306907)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1197 del 15 settembre 2015

Ridefinizione dell'assetto organizzativo - "Assessment organizzativo" - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - "Analisi della Macrostruttura", connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazione di cui al D.L. n. 90/2015.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
il presente provvedimento concerne l'approvazione delle linee di sviluppo di un progetto per la ridefinizione dell'assetto organizzativo, connesso con la razionalizzazione delle strutture della Giunta Regionale e l'avvio dell'analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - "Analisi della Macrostruttura", ai sensi della L.R. n. 54/2012, da effettuarsi tramite affidamento in economia ad una società esterna.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Il Piano nazionale di riforma della pubblica amministrazione contiene indirizzi normativi di riordino del pubblico impiego i cui temi principali riguardano: la riorganizzazione dell'amministrazione, la performance, la valutazione, la trasparenza, l'anticorruzione, il codice di comportamento, la dirigenza, la contrattazione collettiva.

L'innovazione della pubblica amministrazione passa inevitabilmente attraverso la semplificazione delle norme e delle procedure, la ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, la revisione dei processi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese. Per dare risposta alle esigenze della collettività bisogna incidere sull'organizzazione del lavoro della Regione, sul funzionamento degli uffici e più, in generale, sullo sviluppo delle competenze e della motivazione del personale regionale.

All'interno di questo quadro generale, la Regione del Veneto si sta muovendo da tempo, ma è necessario che questo percorso di cambiamento si definisca ancor meglio attraverso azioni coordinate che possano consentire un'azione più incisiva sui meccanismi operativi dell'organizzazione regionale, al fine direndere operativo ed efficace il percorso di cambiamento in atto a tutti i livelli della pubblica amministrazione volto a migliorare i servizi, semplificare le procedure e contenere i costi. Tale percorso si inserisce a pieno titolo nella normativa di "spending review".

Il Programma del Presidente della Giunta per la legislatura 2015-2020 precisa in modo puntuale come: L'intera macchina regionale dovrà concentrarsi sulle materie di stretta pertinenza dell'ente, in quei settori strategici che qualificano un moderno servizio pubblico di scala e qualità europea. Da ciò consegue che l'intero apparato dovrà essere ulteriormente riorganizzato e semplificato nell'organico e nei livelli dirigenziali al fine di garantire la massima velocità dell'iter burocratico.

Sulla base del Programma del Presidente della Giunta per la X legislatura e nell'ambito del quadro normativo di riferimento regionale rappresentato dalla Legge regionale n. 54/2012 e dalle disposizioni dello Statuto regionale, questa Amministrazione si propone di effettuare un'incisiva riorganizzazione delle proprie strutture dirigenziali, procedendo con una revisione dei processi e adeguando il proprio assetto organizzativo per garantire un miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa, attraverso lo snellimento delle procedure e per favorire interventi di razionalizzazione coerenti con le politiche di revisione e contenimento della spesa.

Lo sviluppo di iniziative di tale articolazione presuppone necessariamente la definizione di un progetto più generale che consenta, attraverso varie fasi, la ridefinizione dell'assetto organizzativo. Le linee guida generali del Progetto di ridefinizione dell'assetto organizzativo e la loro articolazione, come risultanti dal documento allegato (**Allegato A**), sono sintetizzabili nelle seguenti quattro fasi:

1. Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - Analisi della Macrostruttura
2. Analisi della situazione organizzativa attuale e verifica coerenza competenze - Analisi Microstruttura
3. Definizione situazione futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Proposta futura
4. Sviluppo della innovazione Organizzativa.

La "Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi" costituisce un primo passo funzionale alla ridefinizione del modello organizzativo in piena coerenza con le strategie e gli obiettivi fissati dalla "mission" della Regione del Veneto e con il Programma del Presidente e costituiscono l'oggetto della presente deliberazione. Peraltro, l'art. 29 della L.R. n. 54/2012 prevede che "La Giunta regionale procede alla determinazione della dotazione organica e, almeno a scadenza

triennale, alla revisione della struttura organizzativa".

In tale fase si tratta di far effettuare ai responsabili delle strutture apicali della Regione (Aree e Dipartimenti), eai dirigenti incaricati delle analisi, un'attività di "Assessment Organizzativo" supportato da un'opportuna attività di formazione in affiancamento da parte di specialisti.

In particolare gli Assessment organizzativi sono strumenti di analisi utili a: aiutare l'organizzazione in generale e le strutture, in particolare a verificare il corretto allineamento tra strategie, persone ed organizzazione fornendo l'esatta identificazione delle aree sulle quali lavorare per ottenere i risultati desiderati (Macrostruttura).

Il ricorso ad una società esterna, che possa accompagnare l'amministrazione regionale nell'apprendimento delle tecniche, degli approcci e delle metodologie più appropriate per l'effettuazione di questa attività di analisi organizzativa diventa centrale, al fine della buona riuscita del progetto complessivo di ridefinizione dell'assetto organizzativo.

Infatti, la delicatezza dei temi da trattare e la terzietà che un lavoro svolto sulla struttura interna deve poter assicurare, oltre, evidentemente, al possesso di tecnicality molto specialistiche che caratterizzano le aziende operanti in questo particolare settore, rende indispensabile un qualificato apporto esterno.

In tal senso, come previsto dalla DGR n. 2401/2012, si darà corso ad una procedura in economia, tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta del contraente.

Il punteggio attribuibile all'offerta sarà, al fine di assicurare adeguata valorizzazione alla qualità del progetto, così suddiviso:

valore tecnico: 70/100;

valore economico: 30/100.

La prima fase del progetto di "Assessment organizzativo" dovrà comunque concludersi entro il corrente anno, e alla stessa verrà assegnato un budget di Euro 50.000,00 sul cap. 100722. Al Direttore della Sezione Risorse Umane saranno demandati tutti i conseguenti atti inerenti tale procedura.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Richiamato il D.Lgs n. 165/2001;

- Visto il D.L. n. 90/2015;

- Preso atto del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

- Visti gli artt. 7, 13, 29 della Legge regionale statutaria n. 1/2012;

- Visto l'art. 4 della L.R. 54/2012;

- Visto l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54/ 2012;

- Vista la D.G.R. n. 2401/2012;

- Visto l'art. 26 della Legge n. 488/1999, e s.m.i. e la D.G.R. n.710/2012, si evidenzia che trattasi di servizio non presente nelle convenzioni Consip attive;

- Visto il D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, si evidenzia che il servizio in oggetto non è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare delle linee guida generali del progetto di ridefinizione del modello organizzativo delle strutture della Giunta Regionale, individuate in premessa, come risultante dall' **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare l'avvio della prima fase del progetto di ridefinizione del modello organizzativo "Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - Analisi della Macrostruttura";
4. di autorizzare la procedura in economia, tramite l'offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta del contraente.

   Il punteggio attribuibile all'offerta sarà, al fine di assicurare adeguata valorizzazione alla qualità del progetto, così suddiviso:
   valore tecnico: 70/100;
   valore economico: 30/100.

5. di autorizzare il Direttore della Sezione Risorse Umane a dar corso con propri decreti alle procedure per acquisire il servizio in oggetto, nel limite del budget assegnato di euro 50.000,00 (iva inclusa) che trova copertura al Capitolo 100722 del bilancio di previsione per l'anno 2015 e secondo le procedure e i criteri di cui al punto precedente;
6. di incaricare il Direttore della Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la nomina della commissione di valutazione per l'aggiudicazione;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1197 del 15 settembre 2015

Progetto di razionalizzazione organizzativa

- Approvazione progetto complessivo
- Avvio Fase prima - "Analisi del modello organizzativo attuale" della Regione del Veneto

Settembre 2015

Sommario

1. PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE 3

1.1. PROGRAMMA POLITICO DEL PRESIDENTE 3
1.2. LO SCENARIO GENERALE 4
1.3. OBIETTIVI PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA 4

2. AVVIO FASE PRIMA - ANALISI DELLA SITUAZIONE ESISTENTE E DEI RELATIVI PROCESSI – ANALISI "AS IS" – MACROSTRUTTURA 5

2.1. **MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE – ANALISI GENERALE** 6
2.2. **ORGANIZZAZIONE - ANALISI SPECIFICHE DI COERENZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO CON LA MISSION** 6
2.3. **PROCESSI – ANALISI SPECIFICHE** 6
2.4. **ORGANIZZAZIONE – ANALISI COMPLESSIVA DELL'ORGANIZZAZIONE** 7
2.5. **DOCUMENTO DI ANALISI DELL'ORGANIZZAZIONE ESISTENTE "AS IS"** 7

ALLEGATOA alla Dgr n. 1197 del 15 settembre 2015 pag. 3/7

1. Progetto di razionalizzazione

L'Amministrazione regionale, sulla base delle indicazioni dello "Statuto della Regione del Veneto" e sulla base del Programma del Presidente, ha predisposto un'ipotesi di progetto, al fine di garantire una complessiva analisi dell'organizzazione regionale ("assessment dell'organizzazione regionale"), finalizzato alla individuazione di eventuali criticità e alla definizione di interventi ed eventualmente per la successiva implementazione dei miglioramenti identificati (percorso di innovazione organizzativa).
Si tratta di effettuare un Assessment Organizzativo; in particolare gli Assessment organizzativi sono strumenti di analisi utili a:

- aiutare l'organizzazione in generale e le strutture, in particolare, a verificare il corretto allineamento tra strategie, persone ed organizzazione, fornendo l'esatta identificazione delle aree sulle quali lavorare insieme a degli esperti esterni per ottenere i risultati desiderati (Macrostruttura);
- comprendere se le competenze delle persone preposte alla direzione, coordinamento e sviluppo delle strutture sono in linea con le funzioni da presidiare e verificare quali aree sono in linea con le aspettative di performance e quali meno (microstruttura).

1.1. Programma politico del Presidente

La Regione Veneto ha già avviato un processo di riorganizzazione della propria macchina amministrativa con l'approvazione della legge regionale n. 54/2012 ("Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'"), con cui è stata rivista e aggiornata l'intera organizzazione degli uffici regionali, individuando con maggiore puntualità compiti, funzioni e centri di responsabilità.
La diminuzione delle risorse disponibili da parte della Regione e la compressione già effettuata nell'ultimo quinquennio delle spese e uscite non strettamente necessarie alla missione dell'ente spingono sempre più l'intera struttura a riorganizzarsi sulla base di nuovi criteri. Negli ultimi anni, il Veneto è stato fortemente penalizzata dai tagli ai trasferimenti operati dalle manovre finanziarie nazionali, con l'inevitabile forte impatto sul proprio bilancio: tra il 2011 e il 2014 la Regione Veneto ha perso oltre 500 milioni di euro, pari al 35,8% della spesa corrente non sanitaria.
Nessun'altra Regione ordinaria è stata così tanta penalizzata. Tale forte diminuzione delle risorse finanziarie disponibili induce la Regione a proseguire con forza l'azione di revisione e efficientamento della propria macchina amministrativa.
L'intera macchina regionale dovrà concentrarsi sulle materie di stretta pertinenza dell'ente, in quei settori strategici che qualificano un moderno servizio pubblico di scala e qualità europea. Da ciò consegue che l'intero apparato dovrà essere ulteriormente riorganizzato ed semplificato nell'organico e nei livelli dirigenziali al fine di garantire la massima velocità dell'iter burocratico. Le linee guida per la prossima legislatura saranno contraddistinte da alcune chiare azioni:
– riscrivere il bilancio regionale: una revisione della politica di bilancio, finalizzata all'eliminazione di contribuzioni "storiche" obsolete e "a pioggia";
– rivoluzionare l'approccio alla scrittura delle "leggi quadro" nei diversi settori di intervento regionale, grazie al contributo concreto e fattivo degli stakeholder (operatori del settore e loro associazioni);
– alienare gli immobili di proprietà della Regione, allocando tutti gli uffici regionali in un'unica sede, per risparmiare ulteriormente sui costi di gestione.

1.2. Lo scenario generale

L'evoluzione dello scenario in cui opera la Regione determina la necessità di:

- "rifocalizzare" il ruolo della Regione, anche alla luce delle forti contrazioni di risorse trasferite dallo Stato e delle revisioni istituzionali dell'assetto dello Stato;
- adeguare le strutture regionali alle profonde trasformazioni che negli ultimi anni ha subito la pubblica amministrazione;
- identificare in modo condiviso i cosiddetti "driver del cambiamento":
    - la devolution e il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale;
    - l'ampliamento della potestà legislativa;
    - la separazione tra sfera politica ed amministrativa;
    - la nuova dimensione istituzionale della Regione nei confronti dello Stato, dell'Unione Europea e nei rapporti internazionali;
    - l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, cioè il federalismo fiscale, collegata ad una progressiva riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
    - l'informatizzazione del sistema delle pubbliche amministrazioni (e-government).

1.3. Obiettivi Progetto di razionalizzazione organizzativa

La Regione del Veneto, al fine di assicurare una maggiore efficacia dell'azione regionale, ha ritenuto opportuno definire le linee di sviluppo di un assessment organizzativo anche in applicazione della LR n. 54/2012. Tali analisi dovrebbero essere propedeutiche all'individuazione di soluzioni organizzative per l'evoluzione degli uffici della Regione del Veneto in applicazione della legge regionale citata , al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza, della trasparenza e il superamento delle attuali criticità operative.

Inoltre, potrebbe costituire una base per futuri processi di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate e sviluppo della qualità dei servizi della Regione.

In linea con gli obiettivi dell'Ente, si rende necessario effettuare una verifica della attuale struttura organizzativa regionale al fine di:

1. approfondire le esigenze dell'Amministrazione regionale e individuare le priorità di intervento.;
2. attivare appositi interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione della macchina amministrativa.

Il presente documento illustra la complessiva articolazione progettuale ipotizzata che viene distinta in quattro fasi:

1. analisi della situazione esistente e dei relativi processi – Analisi "As is" – Macrostruttura ;
2. analisi della situazione organizzativa attuale - Coerenza competenze - Analisi "As is" della Microstruttura ;
3. definizione della situazione futura desiderata e dei processi verso cui tendere – Modello organizzativo di riferimento;
4. assistenza nella fase di di sviluppo dell'innovazione organizzativa.

Il percorso complessivo di innovazione organizzativa

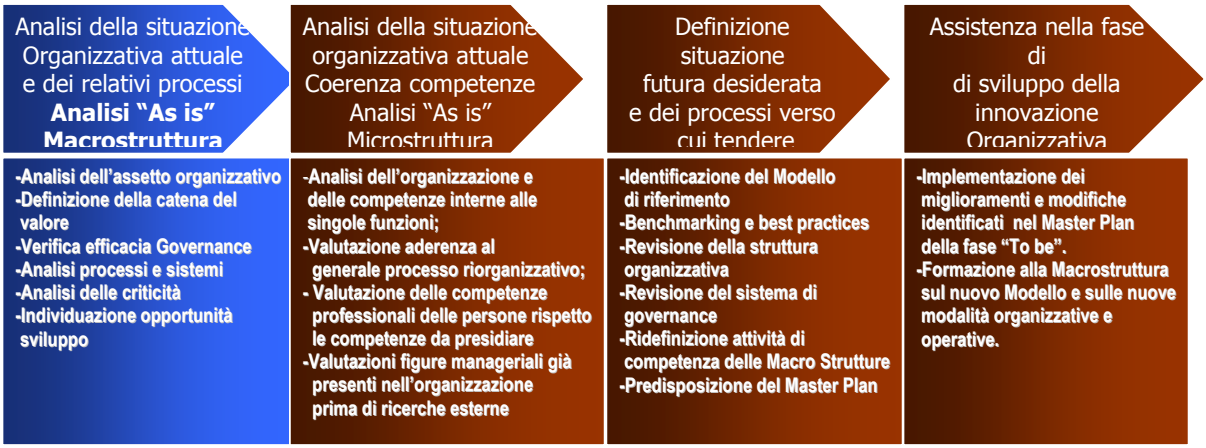

Le quattro attività di analisi sono nettamente distinte ed autonome e portano a definire i miglioramenti necessari per passare dai processi rilevati nell' "as-is" a quelli formalizzati nel "to-be" e alla successiva implementazione. In particolare la prima analisi, l'analisi "As is" della macrostruttura, è un documento base che ha scopi decisionali generali. Gli interventi possono riguardare sia i processi che la tecnologia e l'organizzazione, e comportano normalmente anche una attività di formazione sui nuovi assetti definiti.

Al momento attuale, si ritiene di dare il via solo al primo passo, quello dell'analisi della situazione organizzativa esistente e dei relativi processi in Regione del Veneto (Analisi "As is" – Macrostruttura), in quanto propedeutico e imprescindibile per delineare compiutamente la necessità o meno , e in quale misura, delle fasi successive.
Il primo passo del percorso complessivo di innovazione organizzativa costituisce un momento fondamentale per lo sviluppo del progetto complessivo: alla conclusione dell'analisi della situazione organizzativa esistente e dei relativi processi in Regione del Veneto (Analisi "As is" – Macrostruttura) si potrà decidere infatti come proseguire nello sviluppo del progetto e attraverso quali modalità e quali risorse anche professionali operare per:

- approfondire l'analisi della microstruttura
- definire il Modello organizzativo
- implementare i miglioramenti individuati e attivare i percorsi formativi necessari

2. Avvio Fase Prima - Analisi della situazione esistente e dei relativi processi – Analisi "As is" – Macrostruttura

L'approccio metodologico che si intende seguire nella prima fase del percorso (l'analisi "As is") è rappresentato dalle evidenze da far emergere e produrre. Lo sviluppo del progetto di assessment dovrà essere svolto mediante:

- **Raccolta e analisi documentazione**
  Deve essere sviluppata una ricognizione e un'analisi dei documenti utili a comprendere il contesto normativo e regolamentare della Regione, l'articolazione della struttura e le relative responsabilità.

- **Riunioni con i Dirigenti**
  Verranno svolte riunioni ad hoc con i Dirigenti apicali e con i Direttori al fine di acquisire e approfondire gli elementi utili all'analisi dello specifico perimetro di azione.

Tali attività dovrebbero consentire di "ricostruire" il quadro complessivo del modello di funzionamento dell'Ente regionale in termini di:

- responsabilità /macro-processi gestiti dai singoli servizi
- dotazione di risorse umane a disposizione
- criticità esistenti
- livello di interazione con altri strutture della Regione e/o con soggetti esterni
- eventuale esistenza di attività esternalizzate
- grado di copertura dei sistemi applicativi in uso

2.1. Modello organizzativo regionale – Analisi generale

Attività: Questa attività sviluppata da Società incaricata, con il supporto della Sezione Risorse Umane, ha la finalità di mettere a fuoco il **Modello organizzativo regionale** e quindi realizzare l'analisi generale preliminare sui vari aspetti della Regione del Veneto al fine di definire con completezza l'ambito di indagine.
Inoltre la SRU, con il supporto metodologico della Società incaricata, sviluppa un'analisi che ha come base di riferimento l'identificazione dell'assetto organizzativo della Regione del Veneto: Organigrammi, competenze delle strutture, risorse umane impiegate e loro allocazione, ruoli e responsabilità, sistemi informativi, a livello di macro-struttura.
Output: è rappresentato dal "Modello organizzativo regionale" della Regione del Veneto.

2.2. Organizzazione - Analisi specifiche di coerenza dell'assetto organizzativo con la Mission

Attività: Preliminarmente. l'Amministrazione regionale provvederà all'identificazione della mission dell'organizzazione della Regione sulla base dell'analisi dello Statuto della Regione, delle leggi regionali e del programma di governo della decima legislatura, al fine di ricostruire il quadro generale. L'attività verrà successivamente sviluppata dalla Società incaricata, con il supporto della Sezione Risorse umane, ed ha la finalità di effettuare specifiche analisi sull'assetto organizzativo per verificarne la coerenza con la mission della Regione del Veneto. In essa verranno sviluppati le analisi attraverso la documentazione raccolta nel precedente passo procedurale, al fine di individuare i vincoli normativi, gestionali e, attraverso interviste, individuare le criticità e le soluzioni organizzative adottate, le analisi specifiche su aspetti legati alle interazioni tra i vari attori che costituiscono l'attuale struttura della Regione (ruoli e responsabilità degli organi, funzioni e risorse interne e soggetti esterni)
Output: Analisi dell'Organizzazione della Regione del Veneto, schematizzazione delle linee strategiche, dei progetti e dell'interazione dei vari attori.

2.3. Processi – Analisi specifiche

Attività: La base è costituita dall'identificazione ed analisi dei processi della Regione che è stata operata nel corso degli ultimi anni (Mappatura dei processi) rispetto alle finalità individuate al precedente passo procedurale "Organizzazione". Questa attività sviluppata dalla Società incaricata, con il supporto della Sezione Risorse umane, ha come riferimento la Mappatura dei processi effettuata dall'amministrazione regionale. In particolare, relativamente ai processi, ha lo scopo di procedere ad analisi specifiche su aspetti

procedurali legati all'operatività della Regione stessa che coinvolgono anche la dimensione dei sistemi informativi della Regione.
Output: Reporting rispetto alle analisi specifiche effettuate sull'operatività della Regione del Veneto anche rispetto alla dimensione e tipologia dei dati e degli applicativi disponibili nell'intero sistema informativo.

2.4. Organizzazione – Analisi complessiva dell'organizzazione

Attività: Questa attività sviluppata dalla Società incaricata, con il supporto della Sezione Risorse umane, ha come obiettivo l'effettuazione di una rielaborazione dei risultati raccolti nelle precedenti fasi, al fine di schematizzare i macro-processi regionali sulla base della loro natura prevalente, individuazione per macro fase delle strutture coinvolte, l'associazione delle strutture regionali a ciascuna classe di progetto.
Output: Analisi complessiva dell'organizzazione della Regione del Veneto rispetto alle dimensioni individuate.

2.5. Documento di analisi dell'organizzazione esistente "As is"

Attività: Questa attività sviluppata dalla Società incaricata, con il supporto della Sezione Risorse umane, ha come obiettivo la rielaborazione dei dati complessivamente raccolti, al fine di produrre un rapporto "Analisi del modello attuale" che conterrà: i modelli organizzativi prevalenti ed i connessi modelli di gestione per macro-processo; la coerenza dei modelli con le "best practices" basandosi su progetti analoghi; le deviazioni rispetto i modelli di riferimento (p.es. sovrapposizione di ruoli); altre criticità rilevate nel corso delle interviste e ipotesi di soluzione; altre informazioni utili alla razionalizzazione delle struttura organizzativa; linee guida per il disegno del nuovo modello.
Output: Documento conclusivo **"Analisi del modello organizzativo attuale"** della Regione del Veneto.

Le fasi successive, come ipotizzate al precedente punto 1.3, saranno determinate, dettagliate e contestualizzate in relazione ai risultati che la prima fase evidenzierà.

****

(Codice interno: 306927)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1199 del 15 settembre 2015

Adesione per l'anno 2015 all'Assemblea delle Regioni europee frutticole, orticole e floricole (AREFLH).

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende rinnovare l'adesione della Regione del Veneto ad AREFLH per l'anno 2015, sulla base delle attività svolte nel corso del 2014.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Dal 2006 il Veneto aderisce all'Assemblea delle Regioni europee frutticole, orticole e floricole (AREFLH) alla quale sono associate ventitre Regioni, di cui cinque italiane oltre alla nostra e precisamente Basilicata, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige.

AREFLH si pone come obiettivo prioritario la difesa e lo sviluppo degli interessi comuni delle Regioni nell'economia globale, rafforzandone così la rappresentanza presso le Istituzioni europee per giungere alla valorizzazione delle produzioni ortofrutticole e floricole, ove l'Italia ricopre indubbiamente posizioni di leadership.

Nel corso dell'Assemblea generale tenutasi a Bruxelles lo scorso 26 marzo sono state illustrate le attività svolte da AREFLH nel corso del 2014 che hanno riguardato, in particolare, l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del settore ortofrutticolo, la crisi della frutta estiva, l'embargo russo e le conseguenti misure eccezionali, la ricerca e l'innovazione, la Politica Agricola Comune (PAC) e lo sviluppo rurale, nonché la promozione e il Programma comunitario "Frutta nelle scuole".

Nelle varie occasioni che si sono presentate con la Commissione europea AREFLH non ha mai smesso di ricordare la propria posizione a favore del mantenimento dell'OCM ortofrutta in quanto a oggi il modello delle Organizzazioni di Produttori (OP) di tale settore è considerato un esempio per gli altri comparti dell'agricoltura.

Tuttavia anche l'ortofrutticoltura non è priva di punti deboli e quindi l'Assemblea ha chiesto che i programmi operativi delle OP siano visti come degli strumenti al servizio delle strategie d'impresa e che è dunque necessario ridurre i vincoli amministrativi e lasciare maggiore flessibilità agli stessi.

Inoltre per prevenire e gestire le crisi congiunturali ha insistito sulla messa in atto di un fondo mutualistico pluriennale finanziato annualmente dall'OP e che permetta di definire un diritto di prelievo dell'OP stessa.

Altresì ha avanzato una proposta di rivisitazione delle regole disciplinanti le operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, la mancata raccolta, la raccolta prima della maturazione e la distribuzione gratuita per migliorarne l'efficienza economica e ciò rivalutando i livelli di prezzo del ritiro al rialzo fino al 70% del costo di produzione in modo da stabilire un prezzo a difesa del reddito dei produttori.

Infine ha chiesto che la definizione delle misure ambientali nell'ambito dei programmi operativi delle OP fosse resa più elastica anche con l'individuazione di indicatori più adeguati.

In relazione alla crisi della frutta estiva, nel mese di aprile dell'anno scorso il Gruppo europeo di esperti di pesche e nettarine ha analizzato il calendario provvisorio della campagna 2014 dal quale è emerso un anticipo di circa un mese rispetto al 2013 e dei picchi di produzione nel mese di luglio. Ai primi segni di degradazione del mercato AREFLH ha informato la Commissione europea chiedendo la messa in atto di apposite misure per le quali quest'ultima è intervenuta attraverso l'emanazione di due specifici regolamenti.

Inoltre il 7 agosto 2014 l'Assemblea si è unita ad altre Associazioni europee di professionisti per chiedere l'attivazione di misure eccezionali a seguito della problematica dell'embargo russo sulla quale il riscontro della Commissione europea si è concretizzato con l'assegnazione di un budget di centoventicinque milioni di euro, di cui ottantadue per il ritiro di mele e pere e i restanti quarantatre per altre produzioni (pomodori, cetrioli, carote, peperoncini, cavoli, cavolfiori, broccoli, funghi, frutti rossi, uve da tavola, kiwi e prugne) allo scopo di compensare gli agricoltori e allentare la pressione sui mercati interni a fronte di una perdita dell'export avvenuta in maniera troppo repentina.

Sul tema della ricerca e dell'innovazione, il 22/01/2014 AREFLH ha organizzato a Bruxelles una giornata europea dedicata al comparto ortofrutticolo cui hanno partecipato centinaia di persone di centri di ricerca e sperimentazione, rappresentanti delle Regioni, dei produttori, nonché della Commissione e del Parlamento europei.

L'aspetto di rilievo dell'evento è stata la creazione di una task force composta da una ventina di professionisti in grado di rappresentare i bisogni del settore nel suo complesso -ossia dai centri sperimentali fino alla fase di commercializzazione- tramite lo sviluppo di un'agenda strategica. Inoltre il suo scopo è anche quello di aiutare e coordinare le Amministrazioni regionali e nazionali con la filiera ortofrutticola e le Istituzioni di ricerca e di innovazione al fine di sviluppare collaborazioni per la realizzazione di progetti nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) e di Horizon 2020, oltre a fungere da piattaforma di comunicazione rappresentativa della filiera assieme ai Servizi europei di ricerca e innovazione.

Per quanto concerne la PAC e lo sviluppo rurale AREFLH ha interpellato più volte la Commissione europea su tre temi strategici per il comparto ortofrutticolo, vale a dire sulla compatibilità tra le politiche dell'OCM e quelle dello sviluppo rurale, con particolare riferimento agli investimenti nella produzione -e a valle di essa- e alle misure ambientali, sull'innovazione e attuazione dei PEI nei Piani di Sviluppo Rurale regionali (PSR), nonché sulla governance dei rischi legati alla gestione delle crisi e sulle misure di compensazione del reddito dei produttori.

Relativamente all'importanza dell'attività di promozione, di fronte al calo del consumo europeo di frutta e verdura (-18% in dieci anni, ovvero l'equivalente di una porzione al giorno per abitante), risulta necessaria una forte politica pubblicitaria, specie perché sono provati e ampiamente riconosciuti i benefici per la salute che derivano dalla loro regolare assunzione.

Il Programma comunitario "Frutta nelle scuole" risponde alle attese dei produttori e della filiera per la fondamentale sensibilizzazione delle giovani generazioni che consumano una quantità sempre minore di prodotti ortofrutticoli e quindi occorre portarlo avanti e renderlo permanente e strutturale.

Al riguardo AREFLH ha sostenuto la proposta della Commissione europea di aumentare il budget complessivo da novanta a centocinquanta milioni di euro, difendendo altresì con forza la continuazione del Programma che non può essere efficace se non nel lungo periodo; infatti, nei Paesi in cui è stato attuato per diversi anni consecutivi, i risultati si sono dimostrati molto promettenti. Nel corso del 2014 ha inoltre trasmesso osservazioni e proposte migliorative del Progetto al Parlamento europeo, tra cui si ricordano le seguenti:

- assegnare priorità ai prodotti freschi;
- i prodotti locali devono diventare basilari garantendo al contempo l'offerta di un'ampia gamma degli stessi;
- per la fornitura dei prodotti ortofrutticoli deve essere data precedenza alle OP e alle relative Associazioni (AOP) in grado di certificarne la qualità, la provenienza e la sicurezza sanitaria;
- occorre garantire che i prodotti offerti oltre a essere di qualità siano anche al punto giusto di maturazione per attirare i giovani consumatori e fidelizzarli nel lungo periodo;
- il coinvolgimento delle associazioni di produttori, degli insegnanti e dei genitori degli studenti più giovani è un elemento chiave per la riuscita del Programma;
- oltre alla distribuzione di frutta e verdura, le misure di accompagnamento del Progetto sono fondamentali e per tale motivo lo scambio di esperienze tra gli Stati membri deve essere incoraggiato, ma soprattutto sostenuto;
- il Programma non è a tutt'oggi sufficientemente conosciuto e pertanto l'informazione al riguardo da parte della Commissione europea e degli Stati membri deve essere ancora migliorata;
- gli obiettivi dei Programmi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" non sono gli stessi in quanto nel primo caso le azioni progettuali si ricollegano a un obiettivo di salute pubblica in relazione al problema della crescente obesità tra gli europei -in particolare i più giovani- e quindi AREFLH si è opposta a una comunicazione comune che di fatto rendeva confuso il messaggio ai consumatori;
- i prodotti a marchio a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) devono essere maggiormente considerati affinché possano uscire dal relativo anonimato di cui soffrono tra i consumatori.

Con riferimento alla floricoltura si fa presente come AREFLH nel 2014 abbia partecipato al Gruppo europeo di esperti di fiori e piante che la Commissione europea riunisce una volta all'anno a Bruxelles, proponendo la costituzione di un Collegio professionale in seno alla medesima Commissione.

Non da ultimo si ricorda che AREFLH si è impegnata nei confronti dei propri associati a fornire un certo numero di servizi concreti per il loro lavoro quotidiano che si possono sintetizzare come di seguito:

- informazioni periodiche sull'attualità e attuazione dell'OCM e della PAC;
- informazioni sulle consultazioni pubbliche e su diversi argomenti proposti dalla Commissione;
- sostegno delle proposte regionali innanzi alla Commissione europea;
- organizzazione di un Gruppo di confronto sui canali di distribuzione più brevi (es. filiera corta) e sulle vendite dirette;

- organizzazione di due riunioni annuali (una in primavera e l'altra in autunno), quali giornate di studio per i rappresentanti delle Regioni a Bruxelles alla presenza della Commissione;
- organizzazione di eventi a livello europeo e di formazione;
- riunioni periodiche su alcuni argomenti di attualità come l'OCM, la promozione, l'ambiente, ecc.;
- ricerca di programmi europei su aspetti centrali;
- informazioni su diversi prodotti, in termini di produzione, mercati, scambi, ecc.;
- osservatori della produzione e dei vari mercati (pesche e nettarine, prugne, pere, fragole, castagne, meloni, asparagi, ecc.);
- sostegno e discussione degli argomenti presentati dalle OP/AOP ortofrutticole su azioni specifiche nell'ambito della relativa OCM;
- schede progetto sulle possibili azioni nei diversi Paesi e proposte all'interno di quadri di riferimento comuni;
- creazione di una Commissione di scambio e di rappresentanza per le DOP a livello europeo;
- facilitazione di partenariato tra le DOP;
- monitoraggio della situazione fitosanitaria.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le attività e finalità di AREFLH si possono considerare strategiche per le politiche esterne della Regione del Veneto a tutela degli interessi dei propri produttori ortofrutticoli e floricoli e pertanto si propone per l'anno 2015 di confermare l'adesione all'Assemblea per un importo pari a euro 4.325,00 -rispetto a quello di euro 5.000,00 richiesto dalla stessa in data 2/04/2015- come da nota della Segreteria generale della programmazione prot. n. 283879 del 9 luglio 2015 in merito all'assegnazione del budget per l'anno corrente;

Nello specifico si riferisce come in data 15/06/2015 sia stata comunicata ad AREFLH la somma effettiva di adesione pari a euro 4.325,00 e che il 16/06/2015 l'Assemblea ha accettato la riduzione di euro 675,00 rispetto all'importo richiesto.

Si ritiene quindi di determinare in euro 4.325,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3030 "Spese per adesione ad Associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità, conformemente alle disposizioni di cui alla DGR n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017" con la quale, tra l'altro, sono stati stabiliti i criteri per la gestione dei capitoli cogestiti, tra cui il n. 3030 in questione;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

PRESO ATTO della costituzione di AREFLH nel 2001 e dell'adesione della Regione del Veneto alla stessa a decorrere dal 2006;

CONSIDERATO che il Veneto promuove le adesioni a Organismi associativi aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali europee e che AREFLH persegue finalità strategiche e di primaria importanza per le politiche esterne regionali a tutela degli interessi dei propri produttori ortofrutticoli e floricoli;

CONSIDERATO che la quota da versare ad AREFLH per il 2015 è di euro 4.325,00;

VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017" con la quale sono stati stabiliti anche i criteri per la gestione dei capitoli cogestiti, tra cui il n. 3030 "Spese per adesione ad Associazioni";

VISTA la nota della Segreteria generale della programmazione prot. n. 283879 del 9 luglio 2015 in merito all'assegnazione del budget per l'anno 2015;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della LR n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge";

VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

delibera

1. di confermare -per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate- l'adesione per l'anno 2015 all'Assemblea delle Regioni europee frutticole, orticole e floricole (AREFLH), con sede legale a Bordeaux - France, 37 Avenue duGénéral de Larminat, 33000;
2. di determinare in euro 4.325,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3030 "Spese per adesione ad Associazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
4. di incaricare la Sezione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306925)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1200 del 15 settembre 2015

Recepimento dell'impegno alla Giunta Regionale, richiesto nella Deliberazione Consiliare n. 38 del 28 luglio 2015 "Unione Europea impone formaggi senza latte: Un attentato alla qualità dei nostri prodotti", a difendere con ogni utile iniziativa il mantenimento della Legge Nazionale n. 138 dell'11 aprile 1974 che vieta l'utilizzo di latte in polvere nelle produzioni casearie nazionali.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con la presente si condivide la deliberazione del Consiglio Regionale n 38 del 28 luglio 2015 e si recepisce l'impegno in questa rivolto alla Giunta Regionale di intervenire a difesa del mantenimento della Legge Nazionale n. 138 dell'11 aprile 1974 che vieta l'utilizzo di latte in polvere nelle produzioni casearie nazionali, la cui abrogazione viene richiesta dalla Commissione Europea, in quanto tale legge, impedendo un certo tipo di impiego di una data materia prima, limiterebbe, di questa, la circolazione e il commercio nel territorio italiano e pertanto interferirebbe con il corretto funzionamento del mercato unico.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In merito all'apertura da parte della Commissione Europea, con diffida inviata il 29 maggio 2015, della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativamente legge italiana 138 dell'11 aprile 1974 che proibisce la produzione di prodotti lattiero caseari con latte ricostituito ossia derivato da latte in polvere o da latti condensati e/o concentrati, il Consiglio regionale del Veneto, con deliberazione n. 38 del 28 luglio 2015, ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo ed il Parlamento della Repubblica affinchè non si abroghi la citata legge 138/1974 e presso il Parlamento europeo perchè regolamenti un sistema di etichettatura chiaro, visibile ed inequivocabile, trasmettendo il provvedimento consigliare stesso a tutti i parlamentari, senatori e parlamentari europei eletti in Veneto.

Dalle notizie apparse sulla stampa che riportano le dichiarazioni del portavoce del commissario all'agricoltura Phil Hogan si apprende che "dalla denuncia di un'entità italiana, a difesa della libera circolazione delle merci nell'Ue" sarebbe scaturita questa ennesima procedura di infrazione a carico dell'Italia.

Nella denuncia formalizzata dall'entità italiana si configurerebbe, quindi, l'ipotesi secondo cui il divieto all'uso di latte in polvere nella produzione di formaggi e di altri prodotti lattiero caseari imposto dalla legge 138/1974 corrisponde ad una misura con effetto equivalente a restrizioni all'importazione. Tale divieto pertanto interferirebbe con il corretto funzionamento del mercato unico in quanto impedendo un certo tipo di impiego di una data materia prima di fatto ne limiterebbe, di questa, la circolazione e il commercio nel territorio italiano.

Al fine di inquadrare più opportunamente il contesto entro cui questa controversia si incardina bisogna ricordare che da tempo il disposto che vieta l'utilizzo del latte in polvere nelle trasformazioni lattiero casearie viene aspramente criticato da una parte dell'industria casearia italiana secondo cui questo divieto comprometterebbe la competitività delle aziende casearie italiane rispetto a quelle degli altri stati comunitari in cui tale divieto non esiste.

Ancora, sempre per puntualizzare il quadro di riferimento, deve essere ricordato che molteplici sono i prodotti in cui la materia prima latte può e viene trasformata e dai quali può successivamente, attraverso processi di riconversione (rigenerazione), essere riottenuto un prodotto, con caratteristiche, seppur diverse da quelle della materia prima di origine (latte crudo), ma comunque utilizzabile per una produzione casearia seppur di qualità inferiore. Inoltre deve essere ricordato che sempre secondo una parte delle industrie casearie italiane un impiego adeguato di tali prodotti nel processo di produzione casearia permette un miglioramento complessivo della resa di caseificazione e comunque una non alterazione della qualità delle produzioni ottenute.

Nella normativa italiana si trova un altro importante riferimento, a difesa della qualità delle produzioni casearie, relativo al contenuto di "furosina" (molecola che si forma dalla reazione tra zuccheri e proteine quando il latte viene trattato ad alte temperature) ammissibile nelle mozzarelle e nei formaggi a pasta filata. Considerato che il contenuto di tale sostanza aumenta all'aumentare del numero di trattamenti termici che il latte subisce, tale parametro è pertanto, in stretta relazione al processo degenerativo che subiscono gli zuccheri e le proteine del latte e quindi in ultima analisi alla composizione chimica del latte. Più precisamente maggiori contenuti di furosina corrispondono ad un maggior numero di trattamenti termici e di conseguenza maggiori contenuti di questa sostanza si ritrovano in quei prodotti (latte in polvere, latti concentrati) per i quali non è ammessa, in Italia, la caseificazione.

Il D.M. 15 dicembre 2000 "Fissazione dei valori massimi di furosina nei formaggi freschi a pasta filata e nel latte crudo e pastorizzato perossidasi-positivo" (pubbl. in Gazz. Uff. n. 31 del 7 febbraio 2001) prevede infatti che i livelli massimi di furosina contenuti in mozzarelle e formaggi a pasta filata non sia superiore a 12 mg/100 g di proteina, ma nello stesso decreto è anche previsto, al comma 4 dell'articolo 1, che a tali limiti non debbano sottostare, gli stessi prodotti, "provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo".

Resta inoltre da evidenziare che proprio per quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 del DM 15 dicembre 2000, alcuni ricorsi giurisdizionali su contestazioni ad infrazioni per il superamento dei limiti del contenuto di furosina, sono stati vinti dai ricorrenti, dimostrando che il prodotto da loro commercializzato, in cui era stato riscontrato un livello di furosina superiore a quello previsto dal DM 15 dicembre 2000, era stato ottenuto da cagliate di provenienza comunitaria ed alle quali, quindi, non potevano essere applicati, tali limiti.

Quanto appena riferito relativamente alla produzione di mozzarelle e formaggi a pasta filata, con l'impiego di cagliate provenienti da paesi comunitari, che sfuggono ai controlli dei limiti qualitativi imposti dalla norma nazionale dimostra chiaramente come non sia impedita la commercializzazione di mozzarelle e formaggi a pasta filata sul territorio nazionale con contenuti di furosina superiori a 12 mg/100 g di proteina nonché rappresenta una risposta anche se indiretta alla preoccupazione della Commissione che nel territorio nazionale ci sia un qualche impedimento alla libera circolazione dei derivati del latte crudo.

La posizione assunta dalla Commissione Europea, ossia che la legge nazionale 138/1974 alteri la libera circolazione delle merci (derivati del latte) sembra quindi poco sostenibile per almeno due ordini di motivi: il primo legato alla natura stessa della norma 138/1974 che ha uno specifico obiettivo rivolto alla tutela del consumatore ed alla lotta alle frodi alimentari ed il secondo, sopra accennato, da ricondurre alla reale situazione produttiva e commerciale del settore lattiero caseario e più in generale dell'agroalimentare nazionale in cui l'utilizzo dei derivati del latte è regolato sulla base delle più generali norme sulla produzione di alimenti uniformate alla normativa europea.

Tutto questo porta ad affermare che la commercializzazione dei prodotti derivati dal latte crudo non è in alcun modo preclusa nel territorio italiano mentre è vietato ai sensi della Legge Nazionale 138/74 l'aggiunta o comunque l'utilizzo di prodotti derivati dal latte crudo (latte in polvere) nel latte fresco destinato al consumo alimentare diretto, e/o in quello utilizzato nella produzione di prodotti caseari.

Secondo una lettura distorta il divieto ad utilizzare una data materia prima (latte in polvere e derivati) nel processo di produzione dei formaggi diventa quindi un impedimento al libero movimento delle merci, mentre è chiaro, sia per il periodo storico in cui tale norma è stata concepita sia per il chiaro riferimento nella stessa contenuto alla frode commerciale che deriva dall'utilizzo di materie prime diverse dal latte nella produzione di formaggi, che la disposizione nazionale non impedisce la circolazione del prodotto visto che lo stesso viene ampiamente utilizzato in moltissimi prodotti alimentari (gelati industriali, merendine, snack, insaccati ecc) ma solo tende a mantenere elevata la qualità delle produzioni lattiero casearie italiane.

Deve, quindi in definitiva, essere assolutamente contrastata l'errata interpretazione assegnata dalla Commissione ad una legge il cui ultimo fine è essenzialmente la difesa della qualità delle produzioni lattiero casearie prodotte in Italia con materia prima nazionale e la tutela del consumatore da frodi alimentari. Infatti per questa legge il divieto dell'utilizzo del latte in polvere è esclusivamente imposto nel processo di produzione casearia al fine di mantenere elevata la qualità delle stesse produzioni casearie mentre il divieto di detenzione di latte in polvere negli stabilimenti dove si produce latte alimentare o prodotti lattiero caseari è strettamente correlato e direttamente funzionale al rispetto del divieto di rigenerazione e utilizzo della materia del latte concentrato o comunque conservate per la fabbricazione di latte alimentare e prodotti caseari e volta a facilitare l'efficacia dei controlli in tal senso.

La questione dell'abolizione della Legge nazionale 138/74 sembra quindi inserirsi nel contesto più ampio della difesa delle produzioni Made in Italy, aggravando una situazione già difficile, che se ieri era da ritenersi minacciata quasi esclusivamente da pressioni esterne identificabili nella globalizzazione, oggi per quanto abbiamo modo di capire, viene ostacolata anche da pressioni interne (comunitarie e nazionali) tendenti a minare le oramai poche certezze radicate nella nostra cultura agroalimentare e gastronomica.

Per completare il quadro di riferimento c'è da considerare che dall'impiego dei prodotti lattiero caseari derivati dal latte ed impiegabili secondo la normativa comunitaria nella produzione di formaggi e yogurt vengono ottenuti prodotti che spiccano prezzi più competitivi per l'effettivo minor costo della materia prima utilizzata che risulta più conveniente trasportabile e conservabile, ma sulla cui sostenibilità complessiva e sulla salubrità si nutrono seri dubbi.

Nel complesso la vicenda in argomento rivela il rischio che una materia prima internazionale, di qualità inferiore e di minori costi di produzione e da cui si possono ottenere prodotti a prezzi di vendita inferiori, possa conquistare progressive quote di mercato a grave danno in primis dei produttori nazionali e regionali che producendo una materia prima non più conveniente, potrebbero essere costretti a chiudere i propri allevamenti, ma anche dei consumatori cui potrebbe non essere garantito un

livello adeguato di salubrità e sostenibilità ambientale del prodotto.

Quindi, si ripresenta ancora una volta la logica secondo cui il minor costo di una materia prima diventa l'unico parametro su cui basare il concetto di "convenienza", ovvero, come se la continua ricerca del "minor costo", debba assolutamente sacrificare anche altri aspetti quali la sostenibilità e la salubrità delle produzioni e delle materie prime utilizzate per ottenerle.

Con la L.R. 31 maggio 2001 n. 12 ha implementato il sistema a marchio regionale Qualità Verificata "QV". Tale sistema definisce disciplinari cui il produttore deve attenersi - sotto il controllo di un ente terzo accreditato - per utilizzare il marchio regionale di qualità.

La pubblicità dei disciplinari, la garanzia del controllo della filiera, la possibilità di indicare l'origine del prodotto marchiato diventano un evidente strumento a tutela del consumatore, ma anche a vantaggio dell'imprenditore agricolo, al fine di rivendicare la specificità e la distintività del proprio prodotto.

La definizione di disciplinari per l'utilizzo del marchio QV - oltre a quello già in essere per il latte alimentare - anche per i prodotti lattiero-caseari può diventare strumento per individuare le produzioni di qualità significativamente superiore alle norme commerciali correnti riguardanti la sanità pubblica, salute e benessere degli animali e gli impatti ambientali e quindi, "valorizzare" e il lavoro dell'imprenditore agricolo, dando garanzia dell'origine dei prodotti di base e della loro lavorazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO la Risoluzione n. 38 del 28 luglio 2015 "Unione Europea impone formaggi senza latte: Un attentato alla qualità dei nostri prodotti";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli";

VISTO Regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO la legge nazionale 11 aprile 1974 n. 138;

VISTO la legge regionale 31 maggio 2001 n. 12;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

delibera

1. di condividere la Risoluzione del Consiglio regionale del Veneto n. 38 del 28 luglio 2015 "Unione Europea impone formaggi senza latte: Un attentato alla qualità dei nostri prodotti";
2. di intraprendere ogni utile azione, attivandosi presso il Governo ed i parlamentari eletti in Veneto, volta a tutelare le produzioni lattiero-casearie italiane non certificate DOP ed IGP, in modo da mantenere in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 138 del 1974, al fine di tutelare i consumatori e le imprese del settore lattiero caseario nazionale;
3. di sostenere presso il Governo ed i parlamentari europei eletti in Veneto ogni possibile azione per la trasparenza delle etichettature delle produzioni lattiero casearie anche attraverso la revisione del regolamento (UE) n.1169/2011 al fine di introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta di informazioni relativamente ai prodotti lattiero-caseari, con particolare riguardo all'utilizzo di latte fresco o cagliate o cagliate congelate o semilavorati nel prodotto iniziale e all'indicazione della presenza o meno di furosina, ovvero l'individuazione di ogni utile misura, tenuto conto della compatibilità con il diritto comunitario, che sancisca l'obbligo, almeno a livello nazionale, di tali indicazioni;

4. di individuare, con i rappresentanti della filiera produttiva lattiero casearia veneta, i prodotti lattiero caseari da ammettere al marchio regionale Qualità Verificata (QV) e predisporre i relativi disciplinari;
5. di incaricare la Sezione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 306928)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1201 del 15 settembre 2015

Proroga convenzione con Alilaguna S.p.A., capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese "Hydrogen Park Green Water Mobility", per la progettazione e realizzazione di un pilota di nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta"(Progetto "HEPIC" - CUP: H78C14000250009). Attività di ricerca e sperimentazione relative all'Addendum all'Accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera.. DGR n. 2774 del 29.12.2014 e DGR 263 del 03.03.2015.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
A seguito della richiesta di Alilaguna S.p.A., del 31.08.2015, prot. n. 227/2015, di proroga della scadenza del progetto "HEPIC" e della relativa convenzione per l'utilizzo ed erogazione di un sovvenzione per attività di ricerca e sperimentazione sulle tecnologie dell'idrogeno, per le motivazioni ivi espresse, se ne dispone una proroga al 30 giugno 2016, eventualmente rinnovabile, nel caso perdurassero condizioni ostative alla corretta realizzazione del progetto.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2774 del 29.12.2014, con la prospettiva di uno scenario internazionale come EXPO 2015, che ha previsto a Venezia una sezione speciale sul tema dell'acqua, si è ritenuto importante concretizzare gli sforzi sino ad ora fatti nel contesto del distretto di Porto Marghera nel settore della ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'idrogeno, promosso nell'ambito dell'Addendum all'Accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, sottoscritto il 22 dicembre 2009 con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, per trasferire le esperienze maturate in un prototipo a scala industriale di un nuovo vaporetto ad emissioni zero, interamente concepito per una nuova mobilità con propulsione ibrida (celle a combustibile e batterie per l'alimentazione di motori elettrici).

Si è valutato infatti che la realizzazione del prototipo consentirà di coinvolgere un articolato insieme di competenze presenti sul territorio, e potrà quindi portare, in prospettiva, interessanti ricadute industriali, sia nel settore della cantieristica navale che nei processi di gestione e manutenzione.

Si è pertanto previsto un apposito contributo a valere sul capitolo 100691 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - ottava fase - Contributi agli investimenti", pari ad 960.520,00 euro, per supportare il progetto "HEPIC" - Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat, del costo complessivo di euro 1.559.800,00 e di addivenire a convenzione con Alilaguna S.p.A,. in qualità di capofila dell'ATS "Hydrogen Park Green Water Mobility", sottoscritta con firma digitale in data 06.03.2015 e 12.03.2015, al repertorio regionale con n. 30720.

Alilaguna S.p.A, con nota del 15.05.2015, prot. n. 120/2015, agli atti con prot. n. 206486 del 18.05.2015, ha avanzato richiesta di erogazione del primo acconto, sulla scorta della rendicontazione trasmessa a Veneto Innovazione, per le verifiche previste, per un importo pari a euro 329.809,13, relativa al periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015.

A seguito di verifica e richiesta di integrazioni di Veneto Innovazione, Alilaguna S.p.A. ha prodotto documentazione di spesa ammissibile per un importo complessivo di euro 329.809,13, e, con nota, n. prot. MS 1922/2015 del 10 giugno 2015, agli atti con prot. n. 242690 del 11.06.2015, Veneto Innovazione S.p.A. ha espresso parere favorevole all'erogazione della sovvenzione, quantificando la somma erogabile in euro 181.943,36, sulla base della percentuale di contributo riconosciuta.

Conseguentemente, con decreto n. 49 del 17.07.2015, il Direttore *ad interim* della Sezione Progetto Venezia ha provveduto a liquidare il predetto importo, senza, tuttavia, poterlo materialmente erogare stante la limitatezza delle risorse disponibili per cassa sui capitoli di Bilancio attribuiti al proprio centro di spesa.

Su sollecito di Alilaguna, avanzato con nota del 31.07.2015, prot. n. 209/2015, con comunicazione prot. 325049 del 06.08.2015, si è informata l'azienda dei vincoli dettati dalla DGR n. 829 del 29 giugno 2015 e non si sono potute fornire indicazioni più precise in merito alla tempistica di erogazione del contributo spettante.

Poiché, per quanto affermato da Alilaguna S.p.A., tale dilazione impatta negativamente sullo stato finanziario delle aziende impegnate nella realizzazione del progetto, la stessa, con nota del 31.08.2015, prot. n. 227/2015, ha richiesto una proroga per la scadenza del progetto "HEPIC" e della relativa convenzione, per le motivazioni ivi espresse, chiedendone la proroga al 30 giugno 2016, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, nel caso perdurassero condizioni ostative alla corretta realizzazione del progetto.

Allo stato delle cose, si ritiene di acconsentire a tale richiesta, mantenendo la periodicità e le modalità di trasmissione e validazione delle rendicontazioni: Veneto Innovazione S.p.A. sarà pertanto impegnata nelle attività di monitoraggio per il medesimo periodo, senza aggravio dei costi di cui alla convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18.12.2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma 2, lettera f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le proprie deliberazioni n. 2611 del 18.12.2012; n. 2774 del 29.12.2014; n. 192 del 24.02.2015; n. 263 del 03.03.2015, n. 829 del 29.06.2015;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare Alilaguna S.p.A., in qualità di capofila dell'ATS "Hydrogen Park Green Water Mobility," alla proroga della scadenza del progetto "HEPIC" e della relativa convenzione, sottoscritta con firma digitale in data 06.03.2015 e 12.03.2015, al repertorio regionale con n. 30720, per le motivazioni di cui alle premesse, al 30 giugno 2016, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, nel caso perdurassero condizioni ostative alla corretta realizzazione del progetto, mantenendo la periodicità e le modalità di trasmissione e validazione delle rendicontazioni;

3. di stabilire che Veneto Innovazione S.p.A. sarà impegnata nelle attività di monitoraggio per il medesimo periodo definito al precedente punto 2, senza aggravio dei costi di cui alla convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 18.12.2012;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5. di incaricare il Direttore *ad interim* della Sezione Progetto Venezia dell'attuazione del presente provvedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento a Alilaguna S.p.A, a Veneto Innovazione S.p.A., al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 306939)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1202 del 15 settembre 2015

Salvaguardia della Laguna di Venezia. Piano Direttore 2000. Decreto Interministeriale 30.07.99. Proroga dei termini di adeguamento dello scarico del depuratore di Campalto a Venezia, limitatamente al parametro arsenico.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
VERTAS SpA gestisce il depuratore di Campalto della potenzialità depurativa di 130.000 abitanti equivalenti, che recapita le acque di scarico nel Canale Osellino, sfociante in Laguna di Venezia. Viene concessa una proroga di 18 mesi per provvedere all'adeguamento dello scarico, prescrivendo la predisposizione di una Relazione che evidenzi le cause della contaminazione da arsenico delle acque di fognatura. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.M. 30.07.1999. Istanza VERITAS S.p.A. 06.02.2015, prot. n. 12807/GM. Parere C.T.R.A. 18.06.2015, n. 3980.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il Decreto Interministeriale 30.07.1999 ha stabilito limiti particolarmente restrittivi per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del Bacino Scolante.

Lo stesso Decreto Interministeriale fissava al 31.12.2001 il termine per la revisione delle autorizzazioni agli scarichi (ex art. 1, punto 3) nella Laguna di Venezia e nelle acque superficiali del Bacino Scolante, specificando (nella Tabella A, allegata al medesimo Decreto) i relativi limiti di accettabilità allo scarico.

Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7, prevede che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possano essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.

Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii., il recente D.L. n. 133/2014 (convertito in legge dalla L. 11.11.2014, n. 164), all'art. 7, comma 1, lettera l), prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio e che, qualora gli impianti siano già in esercizio, che le Regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Sulla scorta dei citati Decreti Ministeriali, la D.G.R. 22.06.2001, n. 1634, ha previsto che i titolari degli impianti pubblici di depurazione recapitanti i reflui nella rete idrografica del bacino scolante, dovessero presentare alla Regione, entro il 30.09.2001, i progetti di adeguamento, almeno a livello di progettazione preliminare, indicando in maniera precisa i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, in base ai quali la Regione avrebbe successivamente fissato le modalità di adeguamento al citato Decreto Ministeriale. Nel periodo transitorio all'adeguamento, gli impianti dovevano continuare a rispettare i valori-limite indicati nella Tabella allegata al D.P.R. n. 962/1973 e recepita nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato con il P.C.R. 01.09.1989, n. 962), oppure limiti diversi, più restrittivi, eventualmente già fissati in sede di autorizzazione allo scarico.

Le Amministrazioni e gli Enti competenti, titolari della gestione degli impianti pubblici di depurazione recapitanti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, hanno ottemperato alle indicazioni della Giunta Regionale ed hanno provveduto ad inviare in Regione gli elaborati progettuali relativi agli interventi di adeguamento.

Il depuratore di Campalto, si trova nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia ed è soggetto alla disciplina degli scarichi sancita dalla Legge Speciale per Venezia, molto più restrittiva di quella prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. A tutt'oggi, in base alle richieste dell'Ente Gestore, VE.S.T.A. S.p.A. (ora VE.R.I.T.A.S. S.p.A.), sono state concesse dalla Giunta Regionale, previa acquisizione del Parere della C.T.R.A., le deroghe riassunte nel seguente prospetto.

Deroghe adeguamento dello scarico del Depuratore di Campalto gestito da VERITAS S.p.A.			
Parere C.T.R.A.	D.G.R.	Scadenza	Motivazione
06.12.2001 n. 3067	31.12.2001 n. 4014	31.12.2003	Approvazione progetto preliminare e crono-programma realizzazione manufatti. Nel periodo transitorio si dovevano rispettare i limiti fissati dal D.P.R. 20.09.1973 n. 962. L'onere totale per gli interventi di chiariflocculazione, filtrazione, UV, 1^ Fase: filtrazione e UV, era di Euro 5.474.443,13.
04.12.2003 n. 3176	06.02.2004 n. 283	31.12.2005	Nuovi termini realizzazione lavori. Limiti allo scarico fissati dal DPR 20.09.1973 n. 962. L'intervento di adeguamento funzionale viene diviso in 4 fasi con i seguenti importi economici: 1^ fase: Euro 7.230.396,59 (ex Parere CTRA 06.12.2001 n. 3067, fatto proprio con la DGR 21.12.2001 n. 3749 Decreto Geologia e Ciclo Acqua 01.12.1997 n. 528); 2^ Fase: Euro 2.685.575,87; 3^ Fase: Euro 1.110.382,34; 4^ Fase: Euro 2.995.450,01.
15.12.2005 n. 3348	30.12.2005 n. 4370	31.12.2007	Lavori in fase di esecuzione. Limiti allo scarico del D.P.R. 20.09.1973 n. 962. (As ≤ 200 µg As/litro).
22.11.2007 n. 3471	22.01.2008 n. 75	31.12.2008	Contenziosi con ditta appaltatrice e crono-programma sperimentazione abbattimento microinquinanti. Limiti allo scarico del D.P.R. 20.09.1973 n. 962 (As ≤ 200 µg As/litro).
27.11.2008 n. 3560	27.01.2009 n. 102	31.12.2010	Lavori conclusi. Proroga per solo As (lim max ≤ 200 µg/l, da P.R.R.A.). Limiti allo scarico D.M. 30.07.99 per tutti gli altri parametri, nelle more della conclusione delle indagini ARPAV sul fondo naturale nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
30.11.2010 n. 3698	27.01.2011 n. 70	31.12.2012	Proroga per il solo As (limite max ≤ 10 µg/l). Limiti allo scarico D.M. 30.07.99 per tutti gli altri parametri, nelle more della conclusione del progetto ALINA.
25.10.2012 n. 3841	11.12.2012 n. 2520	30.06.2015	Proroga per il solo As (limite max ≤ 10 µg/l; valore medio annuo ≤ 5 µg/l). Limiti allo scarico D.M. 30.07.99 per tutti gli altri parametri.), nelle more della conclusione del progetto ALINA.

Le campagne di indagine, effettuate nel triennio 2009-2014, sui reflui recapitati all'impianto di Campalto, hanno evidenziato buone riduzioni dei microinquinanti (Tabella A, sez. 4 "Elementi tossici e nocivi" del D.M. 30.07.99) allo scarico del depuratore, tranne che per l'oligoelemento arsenico, per il quale il D.I. 30.07.99 ha fissato il limite di concentrazione di 1µg/litro (che risulta di un ordine di grandezza inferiore a quello stabilito per le acque destinate al consumo umano, pari a 10 µg/litro, indicato dal D.L.vo 02.02.2001 n. 31). Tale valore di concentrazione è risultato difficilmente raggiungibile, in termini tecnici, anche applicando le migliori tecnologie disponibili indicate nel D.M. 26.05.1999 e nella letteratura tecnico-scientifica di settore, la cui adozione comporterebbero peraltro oneri economici insostenibili per il Gestore.

Le indagini finora svolte (riassunte nell'Allegato A al presente Provvedimento) hanno rilevato una elevata concentrazione di arsenico nelle matrici solide e liquide dell'area veneziana, anche in aree non contaminate da attività industriali o agricole, il che porta a ritenerla come tipica dei suoli e delle acque degli acquiferi superficiali, cioè "fondo naturale" di concentrazione.

L'Arsenico è un elemento tossico, naturalmente presente nella crosta terrestre e, conseguentemente, anche nelle acque superficiali e di falda che vengono contaminate dalla solubilizzazione di sali arseniosi presenti nelle rocce. Tutte le rocce contengono una certa quantità di Arsenico, solitamente tra 1 e 5 ppm (mg/Kg). Concentrazioni maggiori si riscontrano nelle rocce vulcaniche, depositi idrotermali e sedimentarie: calcopirite, pirite, arsenopirite, realgar, orpimento. Le forme solubilizzate (arseniti e arseniati) sono entrambe tossiche e cancerogene per l'uomo, per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha fissato la sua concentrazione massima accettabile, per le acque potabili, in 10 micro-grammi/litro.

All'approssimarsi della scadenza della proroga al 30.06.2015, VE.R.I.T.A.S. S.p.A., con nota 06.02.2015, prot. n. 12807/GM (acquisita agli atti l'11.02.2015, prot. n. 59166), ha chiesto una ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento dello scarico di Campalto, per il solo parametro Arsenico, rispetto al limite di 1 µg As/litro previsto dal D.M. 30.07.99, Tabella A, Sezione 4, nelle more dell'auspicato ottenimento di una modifica del limite di accettabilità allo scarico del depuratore in argomento.

Nell'istanza di V.E.R.I.T.A.S., facendo riferimento ai risultati della campagna di analisi dei parametri chimici allo scarico del depuratore nel periodo 2001-2014, si pone in rilievo che l'impianto di Campalto non potrà raggiungere allo scarico la concentrazione di 1 µg/litro di arsenico, ma potrà raggiungere i 5 µg/l, valore che potrebbe essere assunto quale nuovo limite, previa apposita deroga ministeriale o modifica legislativa del limite di scarico in Laguna per l'impianto di Campalto.

Tale aspetto è stato evidenziato nella documentazione progettuale allegata alle istanze di proroga dei termini per l'adeguamento allo scarico del Depuratore e sottoposte alla valutazione della C.T.R.A. dal 04.12.2003 ed in tutte le adunanze successive, così come descritto nell'allegato progettuale "Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2^ Fase - Chiariflocculazione. Lotto A".

Premesso quanto sopra, si rileva che il D.I. 30.07.99 prevede che il valore limite di concentrazione allo scarico, riferito alla specifica sostanza inquinante, deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione delle B.A.T. Best Available Technologies, ovvero le Migliote Tecnologie disponibili economicamente sostenibili), al netto delle concentrazioni rilevate nelle acque di prelievo. La Direzione Regionale Progetto Venezia ha provveduto, avvalendosi di A.R.P.A.V., ad elaborare il progetto "A.Li.Na." (datato gennaio 2008) concernente "L'Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee nella falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta)".

Il documento in parola è stato sottoposto alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera nell'adunanza del 06.02.2000 ed in tale occasione il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ne ha preso atto.

Successivamente il documento è stato illustrato al Ministero dell'Ambiente il 20.11.2008.

Considerata la rilevanza del problema, non solo limitata al depuratore di Campalto, ma estesa a tutto il Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Venezia-Porto Marghera, il Consiglio Regionale, con Deliberazione 27.07.2011 n. 45, approvava e finanziava il sopra citato "Progetto ALINA".

La D.G.R. 26.10.2011, n. 1714, ha incaricato l'A.R.P.A.V. dell'attuazione di una parte delle attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia (Allegato A, Scheda Progetto A.3 - "Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquisfero differenziato del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia").

La D.G.R. 07.02.2012, n. 162, nel far propria la decisione del Consiglio, provvedeva ad incaricare A.R.P.A.V. dell'attuazione del progetto denominato "Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia", autorizzando la stessa Agenzia alla conduzione dei rilievi sperimentali per la determinazione, tra gli altri parametri, anche della concentrazione di fondo naturale dell'As nel bacino idraulico-fognario con recapito al depuratore di Campalto.

Le indagini prevedevano una durata di due anni e dovevano concludersi il 31.12.2014. L'esito dell'indagine, validato da A.R.P.A.V., sarebbe stato sottoposto dalla Regione al Ministero dell'Ambiente, con istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di Campalto.

ARPAV, con nota 26.08.2013, prot. n. 89989, ha trasmesso alla Sezione Progetto Venezia la Relazione conclusiva delle prime attività svolte e gli elaborati tecnici relativi alle indagini in sito ed in laboratorio e, con nota 29.10.2014, prot. n. 107577, trasmetteva l'elaborato A.Li.Na. definitivo per il Bacino deposizionale del Brenta, con richiesta di proroga della chiusura delle attività investigative al 30.06.2016. Dai dati rilevati durante la campagna di analisi, si rilevano valori molto variabili di arsenico.

Il valore minimo riscontrato è inferiore ad 1 µg As/litro, mentre il valore massimo rilevato è di 420 µg As/litro. La distribuzione dei dati presenta caratteristiche variabili in funzione della zona di campionamento. L'elaborazione statistica dei dati, effettuata ai percentili superiori per la definizione dei valori di fondo, porta al 90° percentile un valore di 74 µg As/litro. Nell'indagine si evidenzia che i valori analitici riscontrati denotano una "presenza pressoché diffusa dell'As nelle acque di falda analizzate".

Per quanto attiene alla rete fognaria con recapito al depuratore di Campalto, il Consiglio Regionale, con il Provvedimento 04.05.2004 n. 24, ha approvato il programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, finanziato con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia che, nella Scheda di Progetto E/14.1, ha individuato il Comune di Venezia quale beneficiario di un finanziamento per una indagine concernente la diminuzione delle acque parassite nel bacino idraulico di Campalto.

L'intervento è stato definito in forma progettuale dal Commissario Delegato per l'Emergenza Concernente gli Eccezionali Eventi Meteorologici del 26.09.2007 e, in esito alla Conferenza dei Servizi del 01.08.2008, è stato approvato con il Decreto Commissariale 06.08.2008 n. 47 e finanziato con il Decreto del Dirigente Regionale della Sezione Progetto Venezia 25.05.2009 n. 29.Sulla base dei diversi studi ed indagini, sulle matrici solide e liquide, condotte sulle problematiche connesse alla presenza dell'arsenico, si tratta ora di predisporre un documento che evidenzi l'effettivo contributo delle acque parassite ai livelli di concentrazione di arsenico totale nei reflui recapitati dalla rete fognaria al depuratore di Campalto e di dimostrare che

lo scarico in argomento, con i livelli di concentrazione di arsenico non abbattuti dall'impianto, non compromette la qualità delle acque del corpo idrico ricettore. L'esito dell'indagine, validato da A.R.P.A.V., verrà quindi sottoposto dalla Regione al Ministero dell'Ambiente, con eventuale istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di Campalto.

La citata nota di VERITAS S.p.A. è stata sottoposta alla C.T.R.A. nell'adunanza del 18.06.2015, che ha ritenuto meritevole di accoglimento, con il Parere favorevole n. 3980, l'istanza di concessione di una proroga dei termini di adeguamento allo scarico del depuratore di Campalto, fino al 31.12.2016, subordinatamente al rispetto di prescrizioni per l'Ente Gestore.

In ragione dell'espressione di Parere della C.T.R.A. del 18.06.2015 n. 3980, **Allegato A** al presente provvedimento, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto di depurazione pubblico di Campalto, gestito da VE.R.I.T.A.S. S.p.A., fino al 31.12.2016, per il solo parametro "arsenico". Per tutti gli altri parametri chimici, fisici e biologici, dovranno continuare ad essere rispettati i limiti fissati dal D.M. 30.07.1999.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

RITENUTO di accogliere la richiesta di proroga temporale per l'adeguamento degli scarichi sulla scorta del Parere espresso dalla C.T.R.A. 18.06.2015 n. 3980 (**Allegato A** al presente provvedimento).

EVIDENZIATO che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

VISTE le Leggi 16.04.1973 n. 171; 29.11.1984 n. 798, art. 5, art. 21;

VISTO il D.P.R. 20.02.1973, n. 962 e ss.mm.ii., art. 3, co. 31, art. 12;

VISTI i DD.MM. 23.04.1998, 16.12.1998, 09.02.1999, 30.07.1999 - limiti agli scarichi in Laguna di Venezia e bacino scolante;

VISTO il Documento Tecnico di Supporto alla redazione del Decreto Ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei Decreti del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministero dei LL.PP. del 23.04.1998 e del 16.12.1998 (G.U. 19.08.1999, n. 158).

VISTAla Sentenza della Corte Costituzionale 09.02.2000 n. 54 - accoglimento ricorso Regione per l'approvazione progetti adeguamento scarichi nel Bacino Scolante Laguna di Venezia;

VISTO il D.L.vo 03.04.2006, n. 152 - T.U. ambiente; Capo II, art. 124; Parte III, Sez. II e Allegato n. 5 -;

VISTE le LL.RR. n. 64/1979 art. 2, co. 3; n. 17/1990, n. 8/1992, n. 33/1985 e ss.mm.ii., n. 27/2003 e ss.mm.ii.; 07.01.2011, n. 1.

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Regionale:

- 01.03.2000 n. 24 - approvazione Piano Direttore 2000;

- 18.12.2002 n. 103 - individuazione soggetti attuatori e Schede di Progetto disinquinamento Bacino Scolante Laguna di Venezia;

- 05.11.2009 n. 107 - approvazione del P.T.A.;

- 27.07.2011, n. 45 - riparto fondi CIPE; ex Deliberazione CIPE 31.07.2009 n. 31;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- 22.06.2001, n. 1634; 21.12.2001, n. 3749 - approvazione progetti adeguamento impianti ai DD.MM.;

- 31.12.2001, n. 4041; 18.04.2003, n. 1140; 30.12.2003, n. 4361; 06.02.04, n. 283 (Parere n. 3176/2003, proroga al 31.12.2005); 30.12.2005, n. 4370 (Parere n. 3348/2005, proroga al 31.12.2007); 22.01.2008, n. 75 (Parere n. 3471/2007);

27.01.2009 n. 102 (Parere n. 3560/2008); 27.01.2011 n. 70 (Parere 30.11.2010 n. 3698, proroga al 31.12.2012); 26.10.2011 n. 1714 (presa atto riparto ex DCR n. 45/2011); 07.02.2012 n. 162 (incarico A.R.P.A.V.); 11.12.2012, n. 2520 (Parere n. 3841/2012, proroga al 30.06.2015).

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia-Piano Direttore 2000", approvato dalla D.C.R. 01.03.2000, n. 24.

VISTO il "Piano di Tutela delle Acque", Allegato 3, Norme Tecniche di Attuazione, artt. 12, 25 e l'Allegato "A".

RICHIAMATI i Pareri C.T.R.A. 04.12.2003, n. 3176 (valutazione progetto di adeguamento e proroga scarico al 31.12.2005); 15.12.2005, n. 3348 (proroga al 31.12.2007); 22.11.2007, n. 3471 (proroga al 31.12.2008); 27.11.2008, n. 3560 (proroga solo arsenico fino al 31.12.2010); 30.11.2010 n. 3698 (proroga all'adeguamento dello scarico al solo parametro arsenico), 25.10.2012 (proroga per il solo parametro arsenico fino al 30.06.2015).

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della Direzione Progetto Venezia 25.07.2007, n. 61 - Presa d'atto costituzione di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. -;

VISTA le note di A.R.P.A.V. 29.10.2014, prot. n. 107577, di trasmissione degli esiti del progetto ALINA; 29.05.2015, prot. n. 54547/X.10.02, concernente la trasmissione di dati rilevati allo scarico dell'impianto di depurazione in località Campalto di Venezia, relativamente al periodo 2010-2014.

VISTA l'istanza di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 06.02.2015, prot. n. 12807/GM.

VISTO il D.P.G.R. 29.06.2015 n. 99.

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di far proprio il Parere favorevole della C.T.R.A., espresso nell'adunanza del 18.06.2015, n. 3980, concernente l'accoglimento dell'istanza, presentata da VERITAS S.p.A., di proroga dei termini di adeguamento per lo scarico dell'impianto pubblico di depurazione di Campalto in Comune di Venezia (**Allegato A** al presente provvedimento).

3. A VERITAS S.p.A., in qualità di Ente gestore, viene concessa la deroga transitoria per l'adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione di Campalto, al valore limite tabellari allo scarico sancito dal D.M. 30.07.1999, prorogandone il termine dal 30.06.2015 al 31.12.2016.

4. Nel periodo transitorio, funzionale all'adeguamento dell'impianto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) VERITAS S.p.A. dovrà eseguire il monitoraggio delle concentrazioni di arsenico totale nelle acque del canale Osellino, a monte ed a valle del punto di scarico del depuratore di Campalto, in accordo con A.R.P.A.V., al fine di verificare che lo scarico in argomento non comprometta la qualità delle acque del corpo idrico ricettore.

b) VERITAS S.p.A., entro 30 giorni dalla data di concessione della proroga, dovrà predisporre un crono-programma degli interventi previsti, da attuare nei successivi 17 mesi, nonché predisporre una relazione concordata con ARPAV che evidenzi, sulla scorta degli esiti dello Studio A.LI.NA. e di quanto contenuto nel progetto definitivo "Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto, lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV - 2^ Fase - Chiariflocculazione", il contributo delle acque parassite ai livelli di concentrazione di Arsenico totale nei reflui recapitati al depuratore di Campalto.

c) L'anzidetto crono-programma e gli esiti dello studio dovranno essere comunicati alla Sezione Progetto Venezia ed alla Sezione Tutela Ambiente.

d) Per le attività anzidette, VERITAS S.p.A. utilizzerà gli esiti del progetto "Fognature di Mestre - Bacino Campalto - Diminuzione acque parassite nelle fognature", finanziato dal Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia 25.03.2009 n. 29.

e) Gli eventuali ulteriori oneri, rispetto a quanto finanziato dal Decreto Regionale n. 29/2009, che si rendessero necessari per dare puntuale attuazione alle prescrizioni indicate dal Parere CTRA n. 3980/2015 saranno a carico di VERITAS S.p.A.

f) Allo scarico del depuratore, nel periodo transitorio, non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di Arsenico di 5 µg/litro.

g) Allo scarico del depuratore, nel periodo transitorio, il valore di concentrazione dell'Arsenico non dovrà superare i 10 µg As/litro (pari al valore ammesso per l'acqua potabile dal D.Lgs n. 31/2001) come valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore.

5. Il presente provvedimento va trasmesso a VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, all'A.R.P.A.V., alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - Sezione di Venezia, alla Sezione Tutela Ambiente, al Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia".

6. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

7. Di incaricare la Sezione Progetto Venezia dell'esecuzione del presente Atto.

8. Di dare atto che il presente Provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

9. Di pubblicare il provvedimento sul B.U.R.V.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/10

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA DEL 18.06.2015

PARERE N. 3980

OGGETTO: VERITAS S.p.A.: "Interventi di adeguamento al D.M. Ambiente e LL.PP. 30.07.1999 – Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante – impianto di depurazione di Campalto (VE)", Richiesta di proroga dei termini di adeguamento allo scarico per il solo parametro Arsenico al valore limite previsto dal D.M. 30.07.1999.

Premesse:

- Il D.P.R. 20.09.1973 n. 962 "Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque", è stato aggiornato da sei Decreti Ministeriali, accennati di seguito.
- Il D.I. 23.04.1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia; il D.I. 16.12.1998 reca integrazioni al precedente Decreto e relativa proroga dei tempi; il D.I. 09.02.1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella Laguna di Venezia; il D.I. 26.05.1999 riguarda l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.I. 23.04.1998; infine:
- Il D.M. Ambiente-LL.PP. 30.07.1999 stabilisce, per gli scarichi industriali e civili che recapitano nella Laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo Bacino Scolante, parametri allo scarico degli impianti di depurazione con limiti più restrittivi rispetto a quelli indicati nel D.P.R. n. 962/73 e dal D.L.gs. n. 152/2006. Per dieci parametri detto Decreto Interministeriale prevede l'adozione di misure tecniche supplementari di depurazione dei reflui liquidi (previste dall'art. 10 della Direttiva 96/61/CE) finalizzate all'ottenimento di una qualità ambientale più rigorosa di quella attualmente conseguibile con le BAT.
- Il D.M. 23.04.1998, al punto 6, comma 7 sancisce che eventuali differimenti del termine di realizzazione dei progetti di adeguamento possono essere disposti in considerazione di particolari difficoltà tecniche o di modifiche normative sopravvenute.
- Per quanto attiene agli scarichi delle acque reflue, disciplinati al Capo II, art. 124 e segg. del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm. e ii., il recente D.L. n. 133/2014 (convertito in legge dalla L. 11.11.2014, n. 164), all'art. 7, comma 1, lettera l), prevede che le Regioni disciplinino le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio e che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le Regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
- Il progetto di adeguamento ai limiti allo scarico dell'impianto di depurazione di Campalto è stato sottoposto alla valutazione della C.T.R.A. che si è espressa favorevolmente con il Parere 06.12.2001 n. 3067.
- La successiva D.G.R. 31.12.2001, n. 4014 ha fatto proprio il Parere C.T.R.A., concedendo una proroga per l'intervento di adeguamento a tutto il 31.12.2003, riservandosi la concessione di ulteriore differimento dei termini di adeguamento in base a richieste motivate.

IL DEPURATORE DI CAMPALTO (VE)

La Terraferma Veneziana può essere suddivisa in due grandi bacini fognari: il bacino N-E ed il Bacino S-W. La rete fognaria è prevalentemente di tipo misto. In caso di eventi piovosi una parte delle acque miste viene sfiorata nei canali di Bonifica.

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 2/10	

Il Bacino NE, suddiviso nei sottobacini di Carpenedo-Bissuola, di via Torino, di Mestre Centro, San Giuliano, del Terraglio, di Favaro e di Campalto-Tessera, è caratterizzato da reti principali aventi direttrice secondo l'orientamento N-S-E ed afferenti l'impianto di depurazione di Campalto.
L'area in argomento è situata nell'Area Sensibile Bacino Scolante Laguna di Venezia. Le acque di scarico devono rispettare i Limiti del D.M. 30.07.99, Tabella A, sezioni 1, 2 e 4.
Il Bacino SW, comprendente i sottobacini di Marghera, di Mestre Sud, Chirignano, Gazzera e Zelarino recapitano al depuratore di Fusina (della potenzialità di 400.000 AE, entrato in funzione nel 1985).

L'impianto di depurazione di Campalto (entrato in funzione nel 1983) è situato in via Vice-Brigadiere Cristiano Scantamburlo n. 18, in Comune di Venezia (Codice Agglomerato 25006, ex D.G.R. 28.10.2013, n. 1952, Codice ID 4141, A.T.O. Laguna di Venezia; ex D.G.R. 15.12.2009, n. 3856), nel bacino deposizionale del Brenta, si articola in quattro linee di trattamento delle acque comprensive delle fasi di sedimentazione primaria, denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, sedimentazione secondaria, chiariflocculazione, sedimentazione terziaria, adsorbimento su carboni attivi, filtrazione su tela e disinfezione UV (il progetto definitivo ha attenuto Parere favorevole C.T.R.A. 06.12.2001 n. 3067, 1^ Fase – Filtrazione e disinfezione UV, fatto proprio dalla D.G.R. 21.12.2001 , n. 3749; Parere Favorevole C.T.R.A. 04.12.2003 n. 3176, fatto proprio dalla D.G.R. 06.02.2004 n. 283).

Lo schema di trattamento è del tipo "a fanghi attivi" a basso carico (0,05÷0,1 $KgBOD_5/kgSSV*d$).

Il depuratore ha attualmente una potenzialità massima di 130.000 A.E., scarica i reflui trattati nel canale Osellino (che ha portate variabili da 1,56 a 36 m^3/s) con foce nella Laguna di Venezia a Tessera ed a S. Giuliano-Le Rotte. L'adeguamento dei parametri allo scarico ai limiti fissati dal D.M. 30.07.99 è stato finanziato con fondi provenienti dalla Legge Speciale per Venezia.

I dati di progetto del comparto di chiariflocculazione sono: Portata media giornaliera 52.000 m^3d^{-1} ; Portata media nera 2.170 m^3h^{-1} ; portata di punta nera 3.255 m^3h^{-1} ; Portata massima di pioggia al trattamento biologico 4.340 m^3h^{-1} (pari a 104.160 m^3/d).

Sulla scorta delle successive richieste di VE.R.I.T.A.S., sono state concesse dalla Giunta Regionale, previa acquisizione del Parere della C.T.R.A., le deroghe riassunte nella tabella seguente.

Deroghe adeguamento dello scarico del Depuratore di Campalto gestito da VERITAS S.p.A.			
Parere C.T.R.A.	D.G.R.	Scadenza	Motivazione
06.12.2001 n. 3067	31.12.2001 n. 4014	31.12.2003	Approvazione progetto preliminare e crono-programma realizzazione manufatti. Nel periodo transitorio si dovevano rispettare i limiti fissat dal D.P.R. 20.09.1973 n. 962. L'onere totale per gli interventi d chiariflocculazione, filtrazione, UV, 1^ Fase: filtrazione e UV, era di € 5.474.443,13.
04.12.2003 n. 3176	06.02.2004 n. 283	31.12.2005	Nuovi termini realizzazione lavori. Limiti allo scarico fissati dal DPR 20.09.1973 n. 962. L'intervento di adeguamento funzionale viene diviso in 4 fasi con i seguenti importi economici: 1^ fase: € 7.230.396,59 (ex Parere CTRA 06.12.2001 n. 3067, fatto proprio con la DGR 21.12.2001 n. 3749 Decreto Geologia e Ciclo Acqua 01.12.1997 n. 528); 2^ Fase: € 2.685.575,87; 3^ Fase: € 1.110.382,34 4^ Fase: € 2.995.450,01.
15.12.2005 n. 3348	30.12.2005 n. 4370	31.12.2007	Lavori in fase di esecuzione. Limiti allo scarico del D.P.R. 20.09.1973 n. 962. (As ≤ 200 µg As/litro).
22.11.2007 n. 3471	22.01.2008 n. 75	31.12.2008	Contenziosi con ditta appaltatrice e crono-programma sperimentazione abbattimento microinquinanti. Limiti allo scarico del D.P.R 20.09.1973 n. 962 (As ≤ 200 µg As/litro).
27.11.2008 n. 3560	27.01.2009 n. 102	31.12.2010	Lavori conclusi. Proroga per solo As (lim max ≤ 200 µg/l, da P.R.R.A.). Limiti allo scarico D.M. 30.07.99 per tutti gli altri parametri, nelle more della conclusione delle indagini ARPAV su fondo naturale nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.
30.11.2010 n. 3698	27.01.2011 n. 70	31.12.2012	Proroga per il solo As (limite max ≤ 10 µg/l). Limiti allo scarico D.M 30.07.99 per tutti gli altri parametri, nelle more della conclusione de progetto ALINA.
25.10.2012 n. 3841	11.12.2012 n. 2520	30.06.2015	Proroga per il solo As (limite max ≤ 10 µg/l; valore medio annuo ≤ 5 µg/l). Limiti allo scarico D.M. 30.07.99 per tutti gli altri parametri.) nelle more della conclusione del progetto ALINA.

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 3/10	

IL PROBLEMA DELL'ARSENICO

Per quanto attiene alle proroghe per il solo parametro Arsenico, nelle tre precedenti istanze di VE.R.I.T.A.S. S.p.A., si evidenziava che, pur essendo l'impianto dotato di quattro sezioni finali di chiariflocculazione, sedimentazione terziaria, adsorbimento su carbone attivo, filtrazione su tela e disinfezione, non risultava possibile rispettare allo scarico un valore ≤ 1 µg As/litro (come richiesto dal D.M. 30.07.99).

Com'è noto, l'As è un metalloide che riveste un ruolo particolare nelle catene alimentari in quanto risulta essere neurotossico e cancerogeno per gli organismi viventi, soprattutto piante ed animali, a concentrazioni relativamente basse rispetto agli altri elementi presenti in natura. L'As elementare è insolubile in acqua ma si combina rapidamente con gli alogeni (Cl, F) a caldo e con molti metalli e non metalli.
I principali minerali da cui si ricava l'As sono il Realgar (As_4S_4), l'Orpimento (As_2S_3), l'Arsenopirite (FeAsS).

L'As viene per lo più ottenuto dall'industria come sottoprodotto della fusione di quasi tutti i solfuri di metalli nei quali è presente come impurità (sottoprodotto dell'arrostimento di Cu, Pb, Pirite).
Sono stati ottenuti buoni risultati di abbattimento con dosaggio di acido ipocloroso (HClO), indi con dosaggio di cloruro ferrico $FeCl_3$ a pH=10.5 nella sezione di chiariflocculazione, ma il rispetto dei limiti per l'As comportava il superamento del limite previsto per il Ferro (limite ex D.M. 30.07.99 Fe ≤ 500 µg Fe/litro).

La presenza di As nelle acque reflue (e dei metalli in generale) come tipologia contaminante, oltre che dagli scarichi domestici (metabolismo umano, smaltimento improprio di vernici e prodotti chimici), può derivare anche da acque meteoriche di dilavamento e dalla presenza del fondo naturale di As nei suoli.

Ad integrazione delle citate richieste, VE.R.I.T.A.S. ha presentato i risultati delle analisi allo scarico dal 2001 in poi. Le analisi condotte sull'arsenico residuo presente nelle acque depurate evidenziano che la frazione particolata dell'arsenico varia tra il 50-80 % dell'As totale, mentre la frazione solubile risulta compresa tra il 20-50 %, non permettendo l'abbattimento entro i limiti del D.M. 30.07.99.

Il valore medio di concentrazione di As totale, all'ingresso dell'impianto, risulta di 5.2 µg/l, all'ingresso della chiariflocculazione si riduce a 3.1 µg/l ed all'uscita dell'impianto si attesta su 2.4 µg/l.

All'aumentare del dosaggio di $FeCl_3$ fino a 40 mg/l, si riscontra un miglioramento del valore medio dell'As allo scarico pari a 1.4 µg/l, con la conseguenza che la concentrazione del ferro allo scarico risulta superiore ai 500 µg/l fissati nel D.M. 30.07.99. Con dosaggio di calce idrata ($Ca(OH)_2$), non si sono ottenuti significativi miglioramenti.
L'andamento dell'abbattimento di arsenico è asintotico ed allo scarico del depuratore di Campalto, il valore medio di concentrazione del metalloide rimane mediamente di circa 2.4 µg As/litro.

Si evidenzia che il D.M. 30.07.1999, per quanto attiene ai limiti allo scarico previsti nella Tabella A, sezioni 3 e 4 (quest'ultima riporta un valore limite per l'As ≤ 1 µg As/litro) rileva che il valore limite di concentrazione si riferisce allo scarico contenente la specifica sostanza inquinante e deve essere rispettato immediatamente a valle dell'applicazione della migliore tecnologia di processo e depurazione, al netto delle concentrazioni registrate nelle acque di prelievo.

Per quanto attiene alle difficoltà incontrate dall'Ente Gestore per rispettare il limite per l'As, nel 2008, VERITAS S.p.A., nella Relazione "*Arsenico residuale nelle acque reflue dell'ambito idraulico fognario di Campalto*", allegata al progetto definitivo "*Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto. Lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV. 2^ Fase-Chiariflocculazione*" (note VERITAS S.p.A. 09.09.2008, prot. n. 53262 e 18.09.2008, prot. n. 55556/GM/as) faceva rilevare quanto segue per la matrice solida:

- una elevata concentrazione di arsenico negli acquiferi superficiali nell'area veneziana, anche in aree non contaminate da attività industriali o agricole, porta a ritenere che la presenza di arsenico sia tipica dei suoli e riconducibile ad una origine geologica. Riassumendo quanto emerso nello studio "*Determinazione del livello di fondo di metalli pesanti nei suoli dell'entroterra veneziano*" curato da A.R.P.A.V. in collaborazione con il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia (datato 05.08.2002, approvato dalla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera il 30.09.2002, ex art. 252, co. 4, D.L.vo n. 152/2006), sulla scorta dei risultati relativi alla trattabilità dell'arsenico nelle sue diverse forme, tenendo conto delle nuove adozioni impiantistiche e della riduzione delle infiltrazioni delle acque parassite mediante interventi su condotte fognarie, i livelli di emissione che possono essere garantiti rispetto all'arsenico totale corrispondono a 5 µg/l.

- Tale valore potrebbe essere il nuovo valore di riferimento derivante da apposita deroga ministeriale o modifica legislativa del limite di scarico in laguna.

- In assenza di contaminazioni agricole o industriali, nel bacino scolante nella Laguna di Venezia i valori medi di concentrazione nel suolo sono di 27.4 ± 11.0 mg As/kg (entro limiti colonna B, 50 mg As/kg, Allegato 5, Parte 4^, Titolo 5°, D.L.vo n. 152/2006).

Per quanto attiene la presenza nei suoli, nello studio di ARPAV "Monitoraggio del contenuto di metalli pesanti nel bacino scolante in Laguna di Venezia" (datato 30.04.2006) concernente i metalli: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, per il Bacino deposizionale del Brenta si rileva un valore medio di 20.22 mg As/kg negli orizzonti -40 cm ÷ -70 cm, ed un valore medio di 23.75 mg As/kg negli orizzonti -70 cm ÷ -150 cm dal piano campagna.

Parimenti, per la matrice solida, la D.G.R. 04.06.2013 n. 819 (sulla scorta delle disposizioni dell'art. 240, co. 1, lett. b), con riferimento alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), prevede che, nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali, che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati), ha approvato i valori di fondo naturale di alcuni metalli e metalloidi (tra i quali l'As) nei suoli dell'area compresa nel Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), sulla base dello studio predisposto da ARPAV.
Nell'Allegato al citato Provvedimento, con riferimento al bacino deposizionale del Brenta, per i primi 150 cm di suolo dal piano campagna, individua un valore di fondo dell'As di 45 mg As/kg.

Per quanto riguarda le acque superficiali, il D.M. 23.04.1998 fissa i requisiti di qualità da perseguire nelle acque lagunari e del Bacino Scolante attraverso l'introduzione del solo valore "GUIDA" per i fiumi e il Bacino Scolante e dei valori "IMPERATIVO" e "GUIDA" per la Laguna, dove il valore "IMPERATIVO" è riferito allo Stato Ecologico "BUONO" degli elementi di qualità chimico-fisici definiti dalla Direttiva Quadro 2000/60/CE per le acque di transizione, mentre il valore "GUIDA" è riferito allo stato ecologico "ELEVATO" degli elementi di qualità chimico-fisici definiti dalla citata Direttiva Quadro per le acque di transizione.

Nello studio cofinanziato dalla Regione, predisposto da ARPAV e Provveditorato Interregionale alle OO.PP.: "Progetto per l'integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti immessi nella Laguna di Venezia dai Bacini scolo meccanico della gronda lagunare", datato ottobre 2013, per quanto attiene alla rete idrografica minore di Bonifica del Bacino Idraulico di Mestre Ovest – Campalto afferente agli impianti idrovori di Tessera, Campalto e S.Giuliano (via Torino), recapitanti nel Canale Osellino evidenziano i seguenti valori medi delle acque sollevate, riportati di seguito.

Progetto per l'integrazione delle conoscenze sui carichi inquinanti immessi nella Laguna di Venezia dai Bacini a scolo meccanico della gronda lagunare – Ottobre2013.
Regione del Veneto – ARPAV – Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Periodo di campionamento ottobre 2011 – settembre 2012

				D.M. 23.04.1998 Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della Laguna di Venezia		
Idrovora	Q media (m^3/anno)	As totale (kg As/anno)	As totale (µg As/litro)	Valore guida per fiumi BSL (µg As DT /litro)	Valore imperativo per Laguna (µg As DT /litro)	Valore guida per la Laguna (µg As DT/litro)
Campalto (L14)	6.420.305	28.89	4.5	0.9	1.6	1.2
S. Giuliano (L13)	703.728	2.55	3.6			
Via Torino (L12)	472.320	1.95	4.12			
Tessera (L15)	18.732.600	94.6	5.05			

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 5/10	

Il D.M. 14.04.2009 n. 56, nella Tab. 1/B, evidenzia lo standard di qualità per le acque di transizione pari a 5 µg As/litro standard medio annuo.
Il D.Lgs. n. 152/2006, nella Tabella 2 dell'Allegato 5, Parte 4^, Titolo 5°, relativamente alla Concentrazione soglia di contaminazione nele acque sotterranee, indica il valore limite di 10 µg As/litro.

Facendo seguito alle prescrizioni riportate nel Parere C.T.R.A. n. 3698/2010, in cui si chiedeva di approfondire le possibili soluzioni al rispetto dei limiti per l'As, VE.R.I.T.A.S. S.p.A., ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti.

Con riferimento alla prescrizione del "Recapito dei reflui prodotti dal Bacino di Campalto all'impianto di Fusina" è stato predisposto un documento tecnico che prende in esame il Progetto Integrato Campalto (ex D.C.R. n. 3324/1996, D.C.R. n. 1115/1995, D.G.R. n. 719/2004), contenente la verifica tecnica ed economica delle diverse soluzioni proposte, tra le quali il recapito dei reflui a Fusina a lungo termine.

L'interconnessione totale o parziale con Fusina può essere raggiunta attivando molteplici azioni che richiedono consistenti investimenti, tra i quali la modifica del Piano d'Ambito (che attualmente non prevede la dismissione dell'impianto di Campalto) e l'allacciamento con quello di Fusina.

Sono stati individuati una serie di interventi (richiamati nel protocollo d'Intesa del 07.08.2009, sottoscritto anche dalla Regione), compatibili con il Progetto Integrato Campalto, che richiedono opere per circa 34 milioni di Euro, con benefici in termini di disinquinamento della Laguna di Venezia e di riduzione dei carichi di contaminanti veicolati a Campalto.

Per quanto riguarda l'uso delle B.A.T. (o E.VA.B.A.T., ex art. 2, D.M. 26.05.1999), l'impianto di Campalto è dotato dei trattamenti previsti ai sensi dei DD.MM. 23.04.1998 e 16.12.1998 per l'abbattimento dell'As.

In tali documenti, l'efficienza di abbattimento viene valutata con input pari a 3 mg As/litro, per conseguire un output di 5 µg As/litro, valori confermati anche in sede di predisposizione del progetto esecutivo (datato dicembre 2005).

Nei richiamati DD.MM. si precisa che le migliori tecniche depurative disponibili sono rappresentate dai processi di coprecipitazione con Sali ferrici o di alluminio, preceduti dal trattamento ossidativo degli eventuali ioni arsenito presenti e seguiti da chiariflocculazione e filtrazione dopo aggiunta di coagulante.

Queste operazioni consentono di ottenere in output concentrazioni residue minime di circa 10 µg As/litro.

L'applicazione di uno stadio finale di affinazione basato sull'impiego di resine a scambio ionico può ridurre ulteriormente, di almeno un ordine di grandezza, la concentrazione residua di As.
Per l'impianto di Campalto, quest'ultima tecnologia non è economicamente sostenibile, perché la portata media di Campalto è di 52.000 m^3/giorno.

Un'altra tecnologia riguarda l'adozione dell'adsorbimento su ossidi di ferro granulari. Tuttavia, il costo di realizzazione (circa € 5.500.000,00) ed i successivi costi di esercizio, manutenzione e rigenerazione non sono risultati sostenibili

In esito alle problematiche evidenziate da VE.R.I.T.A.S., considerato che l'impianto di Campalto si trova in prossimità del Perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (infatti, con il Decreto M.A.T.T.M. 24.04.2013, è stato riperimetrato il SIN-Porto Marghera, conseguentemente l'impianto di Campalto e l'asta del Canale Osellino sono esterne al SIN-Porto Marghera), la Regione predisponeva un Accordo di programma con l'A.R.P.A.V. per la realizzazione di una accurata campagna di indagini finalizzate a determinare, tra l'altro, l'origine e la concentrazione dell'arsenico nei territori del S.I.N. Porto Marghera (macro isola di Campalto-Tessera).

L'A.R.P.A.V. predisponeva il protocollo "*ALiNa*" (gennaio 2008) concernente "*L'Analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del bacino scolante in Laguna di Venezia (bacino deposizionale del Brenta)*".

L'esito dell'indagine sarebbe stato sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) unitamente alla richiesta di modifica del limite di accettabilità allo scarico di Campalto per il solo parametro Arsenico.

Il programma delle indagini dell'A.R.P.A.V. veniva illustrato alla Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera nell'adunanza del 06.02.2009 ed in tale occasione il Ministero dell'Ambiente ne prendeva atto (ex art. 252, co. 4, D.l.vo n. 152/2006).

Considerata la rilevanza del problema, non solo limitata al depuratore di Campalto, ma estesa a tutto il S.I.N. di Venezia-Porto Marghera, il Consiglio Regionale, con Deliberazione 27.07.2011 n. 45, approvava e finanziava il sopra citato "Progetto ALINA".

La D.G.R. 26.10.2011 n. 1714 incaricava l'A.R.P.A.V. dell'attuazione di una parte delle attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia (Allegato A, Scheda Progetto A.3 – "Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia").

La D.G.R. 07.02.2012 n. 162, nel far propria la decisione del Consiglio Regionale n. 45/2011, provvedeva ad incaricare A.R.P.A.V. dell'attuazione del progetto denominato "Piano per l'analisi dei livelli di fondo naturale per alcune sostanze presenti nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante in Laguna di Venezia", autorizzando la stessa Agenzia alla conduzione dei rilievi sperimentali.

L'indagine in argomento ha tra gli obiettivi la definizione di un valore di fondo naturale per As, Fe, Mn, Al, solfati, cloruri ed NH_4^+ nelle acque sotterranee della falda superficiale dell'acquifero differenziato del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia per quanto attiene il "bacino de posizionale del Brenta".

Le campagne indagini avevano una durata di due anni e dovranno concludersi entro il 31.12.2014.

L'esito dell'indagine, validato da A.R.P.A.V. sarebbe stato sottoposto dalla Regione al Ministero dell'Ambiente, con istanza di modifica del limite di concentrazione allo scarico del depuratore di Campalto.

ARPAV, con nota 26.08.2013, prot. n. 89989, ha trasmesso alla Sezione Progetto Venezia la Relazione conclusiva delle prime attività svolte e gli elaborati tecnici relativi alle indagini in sito ed in laboratorio.

ARPAV, con la nota 29.10.2014, prot. n. 107577, trasmetteva l'elaborato ALINA definitivo per il Bacino deposizionale del Brenta, con richiesta di proroga della chiusura delle attività investigative al 30.06.2016.

Dai dati rilevati durante la campagna di analisi svolta da ARPAV si rilevano valori molto variabili di arsenico. Il valore minimo riscontrato è inferiore al limite di rilevabilità strumentale ed è inferiore a 1 µg As/litro, mentre il valore massimo rilevato è di 420 µg As/litro.

La distribuzione dei dati presenta caratteristiche variabili in funzione della zona di campionamento. L'elaborazione statistica dei dati effettuata ai percentili superiori per la definizione dei valori di fondo porta al 90° percentile un valore di 74 µg As/litro. Il dataset ritenuto valido ai fini delle elaborazioni, costituito da 169 osservazioni sulle 198 iniziali, è stato ottenuto a seguito della esclusione di 29 osservazioni perché i campioni contenevano indicazioni di contaminazione antropica.

Nell'indagine si evidenzia quanto segue.

"In analogia a quanto viene fatto per la determinazione dei valori di fondo per i suoli, il protocollo ISPRA propone, nel caso di valutazione basata sui percentili, di riferirsi al 95°.

Peraltro, nei casi in cui l'impatto antropico non può essere escluso, viene raccomandato l'uso del 90° percentile [Müller et al. (2006)].

Considerato che un'area come quella in esame, caratterizzata da una notevole estensione areale e da numerose fonti di pressione, non può essere assimilata all'area di un sito contaminato, anche di grandi dimensioni e che la falda in esame è superficiale, di estensione e spessore limitato e potenzialmente prossima a sorgenti dirette di contaminazione, come valori di fondo si propone di usare il 90° percentile calcolato sui dataset comprensivi degli outliers (pag.29 – AliNa – Presentazione dati e determinazione dei valori di fondo, ottobre 2014). I valori analitici riscontrati denotano una presenza pressoché diffusa dell'As nelle acque di falda analizzate".

All'approssimarsi della scadenza della proroga al 30.06.2015, VE.R.I.T.A.S. S.p.A., con nota 06.02.2015, prot. n. 12807/GM (acquisita agli atti l'11.02.2015, prot. n. 59166), ha chiesto una ulteriore proroga dei termini per l'adeguamento dello scarico di Campalto, per il solo parametro Arsenico, al limite di 1 µg As/litro previsto dal D.M. 30.07.99.

Nell'istanza si evidenzia che VE.R.I.T.A.S. S.p.A. ha continuato regolarmente ad effettuare analisi con frequenza bimestrale, in corrispondenza ai principali nodi fognari , nonchè all'ingresso ed uscita dall'impianto, su tutti i parametri della Tabella A, sezioni 1, 2 e 4 del D.M. 30.07.99, ad eccezione di diossine e tributilstagno, per i quali è stata applicata una frequenza trimestrale.

In conformità alle disposizioni del D.L.gs n. 152/2006, A.R.P.A.V. ha effettuato i controlli analitici allo scarico.

Gli esiti delle analisi hanno confermato gli abbattimenti dei microinquinanti e lo scarico risulta quindi entro i limiti del D.M. 30.07.99, ad eccezione del parametro arsenico. La resa di abbattimento media per l'As è del 69 %, confermando, di fatto, quanto già previsto nel "*Documento Tecnico di supporto alla redazione del D.M. sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi dei DD.MM. 23.04.1998 e 16.12.1998*", approvato dal D.M. 26.05.1999.

Le concentrazioni di As (totale) in ingresso variano da 2.8 µg As/litro ad 8,6 µg As/litro.

Le concentrazioni in uscita di As (totale) sono comprese tra 0,1 µg As/litro e 3,4 µg As/litro.

Nelle seguenti Tabelle vengono riassunti i valori ottenuti da VE.R.I.T.A.S. nel periodo 2009-2012 allo scarico dell'impianto di Campalto, relativamente all'arsenico ed ai 10 microinquinanti della Tab. A, Sezione 4 D.M. 30.07.99.

VERITAS - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO - ANNO 2009 *Riferimento legislativo D.M. 30.07.1999 tabella A, sezione 3 e 4*								**Volore Limite Tabella A sezione 4 DM 30.07.1999**
PARAMETRO	**Unità di misuta**	IN FOGNATURA			OUT IMPIANTO			
		min	media	max	min	media	max	
IPA	µg/l	0,03	0,13	0,41	<0,01	<0,01	<0,04	1,00
PCDD+PCDF I-TE	pg/l	0,0000	0,16	1,0440	0,00	0,02	0,1180	0,5
CN totali	µg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5
As	µg/l	2,3	5,9	20,4	0,6	1,7	3,9	1
Pb	µg/l	3,3	14,3	92,1	0,2	0,7	1,6	10
Cd	µg/l	<0,01	0,43	4,59	<0,01	<0,01	0,03	1
Hg	µg/l	0,08	0,23	0,82	<0,05	<0,05	0,06	0,5
Pesticidi organoclorurati	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,001
PCB	pg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	40
Tributilstagno	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03

VERITAS - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO - ANNO 2010 *Riferimento legislativo D.M. 30.07.1999 tabella A, sezione 3 e 4*								**Volore Limite Tabella A sezione 4 DM 30.07.1999**
PARAMETRO	**Unità di misuta**	IN FOGNATURA			OUT IMPIANTO			
		min	media	max	min	media	max	
IPA	µg/l	<0,01	0,02	0,09	<0,01	<0,01	<0,01	1,00
PCDD+PCDF I-TE	pg/l	<0,5	<0,5	0,7000	<0,5	<0,5	0,1000	0,5
CN totali	µg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5
As	µg/l	0,7	4,1	8,8	0,4	1,7	3,0	1
Pb	µg/l	0,3	3,8	8,1	0,1	0,8	1,6	10
Cd	µg/l	<0,05	0,2	0,6	<0,05	0,1	0,5	1
Hg	µg/l	<0,05	0,11	0,50	<0,05	<0,05	0,10	0,5
Pesticidi organoclorurati	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,001
PCB	pg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	40
Tributilstagno	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03

VERITAS - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO - ANNO 2011 *Riferimento legislativo D.M. 30.07.1999 tabella A, sezione 3 e 4*								**Volore Limite Tabella A sezione 4 DM 30.07.1999**
PARAMETRO	**Unità di misuta**	IN FOGNATURA			OUT IMPIANTO			
		min	media	max	min	media	max	
IPA	µg/l	<0,01	0,06	0,20	<0,01	<0,01	<0,01	1,00
PCDD+PCDF I-TE	pg/l	<0,5	<0,5	1,1000	<0,5	<0,5	<0,5	0,5
CN totali	µg/l	<5	<5	10,00	<5	<5	<5	5
As	µg/l	2,8	5,2	8,6	0,1	1,5	3,3	1
Pb	µg/l	0,8	9,6	35,1	0,2	0,5	0,7	10
Cd	µg/l	<0,05	0,10	0,60	<0,05	<0,05	<0,05	1
Hg	µg/l	<0,05	0,13	0,40	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
Pesticidi organoclorurati	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,001
PCB	pg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	40
Tributilstagno	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 8/10	

VERITAS - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO - ANNO 2012 *Riferimento legislativo D.M. 30.07.1999 tabella A, sezione 3 e 4*								**Volore Limite Tabella A sezione 4 DM 30.07.1999**
PARAMETRO	**Unità di misuta**	IN FOGNATURA			OUT IMPIANTO			
		min	media	max	min	media	max	
IPA	µg/l	0,01	0,13	0,32	<0,01	<0,01	0,04	1,00
PCDD+PCDF I-TE	pg/l	0,10	2,60	7,5000	<0,5	<0,5	0,2000	0,5
CN totali	µg/l	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5
As	µg/l	2,1	6,2	8,6	1,1	2,3	3,4	1
Pb	µg/l	6,3	9,8	14,5	0,3	0,7	0,9	10
Cd	µg/l	0,05	0,21	0,40	<0,05	<0,05	0,20	1
Hg	µg/l	0,10	0,76	3,56	<0,05	<0,05	0,13	0,5
Pesticidi organoclorurati	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,001
PCB	pg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	40
Tributilstagno	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,03

VERITAS - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO - ANNO 2013 *Riferimento legislativo D.M. 30.07.1999 tabella A, sezione 3 e 4*								**Volore Limite Tabella A sezione 4 DM 30.07.1999**
PARAMETRO	**Unità di misuta**	IN FOGNATURA			OUT IMPIANTO			
		min	media	max	min	media	max	
IPA	µg/l	<0,01	0,03	0,05	<0,01	<0,01	<0,01	1,00
PCDD+PCDF I-TE	pg/l	0,5890	0,78	0,9689	0,10	0,05	<0,5	0,5
CN totali	µg/l	<5	5,50	11	<5	<5	<5	5
As	µg/l	3,8	4,4	5,0	0,9	1,3	1,7	1
Pb	µg/l	2,8	4,0	5,2	0,4	0,5	0,5	10
Cd	µg/l	<0,05	0,05	0,10	<0,05	<0,05	<0,05	1
Hg	µg/l	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
Pesticidi organoclorurati	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,001
PCB	pg/l	0,0338	0,45	0,87	0,0032	0,01	0,01	40
Tributilstagno	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,03

VERITAS - IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO - ANNO 2014 *Riferimento legislativo D.M. 30.07.1999 tabella A, sezione 3 e 4*								**Volore Limite Tabella A sezione 4 DM 30.07.1999**
PARAMETRO	**Unità di misuta**	IN FOGNATURA			OUT IMPIANTO			
		min	media	max	min	media	max	
IPA	µg/l	0,04	0,30	0,55	<0,01	<0,01	<0,01	1,00
PCDD+PCDF I-TE	pg/l	0,0718	0,0769	0,0820	0,0016	0,0121	0,0226	0,5
CN totali	µg/l	<5	<5	5	<5	<5	<5	5
As	µg/l	4,2	5,6	7,0	3,4	3,7	4,0	1
Pb	µg/l	5,0	14,0	23,0	0,6	0,8	1,0	10
Cd	µg/l	0,1	0,3	0,4	<0,1	<0,1	<0,1	1
Hg	µg/l	0,08	0,20	0,32	<0,05	<0,05	<0,05	0,5
Pesticidi organoclorurati	µg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,001
PCB	pg/l	0,04	0,11	0,1928	0,0027	0,0052	0,0077	40
Tributilstagno	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,03

Facendo seguito ad una specifica richiesta della Direzione Regionale Progetto Venezia, l'A.R.P.A.V., con nota 29.05.2015, prot. n. 54547/X.10.02, ha trasmesso gli esiti dei controlli allo scarico dell'impianto di depurazione di Campalto per il periodo 2010-2014, in cui si evidenzia, per i parametri di scarico soggetti a campionamento, il mancato rispetto allo scarico per il solo parametro Arsenico, in linea con i valori comunicati da VE.R.I.T.A.S.

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 9/10	

Con nota 24.04.2009 prot. n. 26402, VE.R.I.T.A.S. trasmetteva alla Provincia di Venezia il Certificato di Collaudo funzionale dei trattamenti di affinamento (chiariflocculazione, stoccaggio, preparazione e dosaggio dei reagenti, filtrazione su tela e disinfezione U.V.), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16.04.1985 n. 33. I dati analitici, raccolti da VE.R.I.T.A.S. in sede di collaudo funzionale unitamente al Servizio Laboratorio del Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V., confermavano che le concentrazioni di As totale allo scarico sono prevalentemente maggiori di 1 µg/litro, mentre i rimanenti parametri di monitoraggio rispettavano la Tabella A, sezioni 1, 2, 4 del D.M. 30.07.99.

Sulla base degli artt. 210 e 124 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 e dell'art. 44 della L.R. 16.04.1985 n. 33, il Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 4009/2012, a seguito di presentazione del Certificato di Collaudo Funzionale, ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane ed al relativo scarico, con decorrenza dal 15.01.2013 fino al 14.01.2017. I limiti da rispettare allo scarico sono quelli del D.M. 30.07.99, Tab. A, sez. 1, 2 e 4, ad eccezione dell'As per il quale si deve rispettare il valore limite di 10 µg As/litro come valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore ed a 5 µg As/litro come valore medio nel corso di un anno (ex DGR n. 70/2011, con Allegato Parere CTRA n. 3698/2010).

Per quanto attiene alla rete fognaria con recapito al depuratore di Campalto, si evidenzia che i fenomeni di infiltrazione ed esfiltrazione nelle reti di fognatura determinano in maniera diretta ed indiretta la contaminazione dell'ambiente idrico urbano sia superficiale che profondo, nonché problemi gestionali della rete di fognatura e degli impianti di depurazione. Per questo motivo il Consiglio Regionale, con il Provvedimento 04.05.2004 n. 24, ha approvato il programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, finanziato con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia (8^ Fase) e, alla Scheda di Progetto E/14.1, ha individuato il Comune di Venezia beneficiario di € 1.040.000,00 per le "Interventi di fognatura nell'ambito del Comune di Venezia. Opere di disinquinamento Ambito Campalto – Diminuzione delle acque parassite".

La Deliberazione della Giunta Comunale di Venezia 14.11.2008 n. 656, ha individuato VERITAS S.p.A. quale soggetto attuatore del citato intervento.

L'intervento è stato definito in forma progettuale dal Commissario Delegato per l'Emergenza Concernente gli Eccezionali Eventi Meteorologici del 26.09.2007 e, in esito alla Conferenza dei Servizi del 01.08.2008, è stato approvato con il Decreto Commissariale 06.08.2008 n. 47 e finanziato con il Decreto del Dirigente Regionale della Sezione Progetto Venezia 25.05.2009 n. 29.
VERITAS S.p.A., con la nota 03.04.2014, prot. n. 44082, comunicava alla Regione, che le attività propedeutiche di ricerca delle acque parassite erano concluse.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

la Commissione Tecnica Regionale, sezione Ambiente, all'unanimità dei presenti aventi diritto al Voto deliberativo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'accoglimento della richiesta di proroga, dal 30.06.2015 al 31.12.2016, per l'adeguamento al D.I. 30.07.1999 dell'impianto pubblico di depurazione di Campalto-Venezia, limitatamente alla sola concentrazione di arsenico totale allo scarico, con le seguenti prescrizioni:

1. VERITAS S.p.A. dovrà eseguire il monitoraggio delle concentrazioni di arsenico totale nelle acque del canale Osellino, a monte ed a valle del punto di scarico del depuratore di Campalto, in accordo con A.R.P.A.V., al fine di dimostrare che lo scarico in argomento non comprometta la qualità delle acque del corpo idrico ricettore.
2. VERITAS S.p.A., entro 30 giorni dalla data di concessione della proroga, dovrà predisporre un crono-programma degli interventi previsti, da attuare nei successivi 17 mesi, nonché predisporre una relazione concordata con ARPAV che evidenzi, sulla scorta degli esiti dello Studio A.LI.NA. e di quanto evidenziato nel progetto definitivo "Interventi di miglioramento dell'impianto di depurazione di Campalto, lavori di realizzazione dei trattamenti di chiariflocculazione, filtrazione e disinfezione UV –

2^ Fase – Chiariflocculazione", il contributo delle acque parassite ai livelli di concentrazione di Arsenico totale nei reflui recapitati al depuratore di Campalto.

3. L'anzidetto crono-programma e gli esiti dello studio dovranno essere comunicati alla Sezione Progetto Venezia ed alla Sezione Tutela Ambiente.
4. Per le attività anzidette, VERITAS S.p.A. utilizzerà gli esiti del progetto "Fognature di Mestre – Bacino Campalto – Diminuzione acque parassite nelle fognature", finanziato dal Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia 25.03.2009 n. 29.
5. Gli eventuali ulteriori oneri, rispetto a quanto finanziato dal Decreto Regionale n. 29/2009, che si rendessero necessari per le attività indicate al punto 1 del presente Parere, saranno a carico di VERITAS S.p.A.
6. Allo scarico del depuratore, nel periodo transitorio, non dovrà essere superato il valore medio annuo della concentrazione di Arsenico di 5 µg/litro.
7. Allo scarico del depuratore, nel periodo transitorio, il valore di concentrazione dell'Arsenico non dovrà superare i 10 µg As/litro (pari al valore ammesso per l'acqua potabile dal D.Lgs n. 31/2001) come valore massimo in un campionamento medio ponderato sulle 24 ore.

///

(Codice interno: 306940)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1205 del 15 settembre 2015

Progetto Erasmus + "Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy". Approvazione schema di convenzione con i partner del progetto.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La Regione Veneto è capofila di un progetto transnazionale denominato "FITT - Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy" approvato dalla Commissione Europea a valere sul programma Erasmus + . Il provvedimento approva lo schema di convenzione da sottoscrivere con i partner di progetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; Accordo di sovvenzione - numero di contratto 2014-2841 / 001- 001 2844.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha presentato, in data 26/06/2014 un progetto a valere sul programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport "Erasmus +".

Il programma Erasmus + ha lo scopo di sostenere i partenariati transnazionali fra organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro, con l'obiettivo di far fronte all'attuale fabbisogno di competenze in Europa, ed è riferito al periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, il progetto è stato presentato, su mandato del Ministero Del Lavoro, sull'Azione Chiave 3 "Supporto alle riforme delle policy" nel bando denominato "Autorità nazionali per l'Apprendistato".

Il progetto, denominato "FITT - Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy" (di seguito FITT), è stato approvato dalla Commissione Europea con codice di progetto 2014-2841 / 557161-PPE-1-2014-1-IT-EPPKA3-APPREN in data 16/10/2014 e prevede un costo complessivo di Euro 348.541,74;il contributo a carico dell'Unione Europea, assegnato alla Regione del Veneto in qualità di capofila del progetto, è pari a Euro 254.596,80.

Finalità del progetto FITT è la sperimentazione di modelli innovativi nell'apprendistato per la qualifica professionale, a livello nazionale denominata di primo livello, afferente alle competenze regionali in materia di formazione professionale. Il progetto mira, attraverso la costruzione e la sperimentazione di un modello ispirato anche al sistema duale tedesco, a migliorare ed inserire della innovazioni all'interno della recente riforma dell'apprendistato, insistendo sull'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale .Il progetto si focalizza su un settore specifico, denominato "food and hospitality" includendo quindi qualifiche nei settori del turismo e del commercio, settori importanti per la realtà veneta. Il progetto si sviluppa in tre fasi principali (WP), la prima è una fase di ricerca sullo stato dell'arte dell'apprendistato di primo livello, anche alla luce della recente riforma (c.d. Jobs Act) in Veneto; la seconda fase prevede la modellizzazione di azioni prioritarie per l'apprendistato, mutuando dalle buone prassi del sistema duale tedesco, e la terza fase consiste in una sperimentazione nel territorio, che verrà valutata nell' efficacia ed efficienza attraverso un sistema di valutazione specifico.

Il progetto ha avuto inizio il 1 ottobre 2014 e si concluderà, salvo proroghe, il 30 settembre 2016; prevede il coinvolgimento dei seguenti partner:

- Veneto Lavoro, in qualità di soggetto referente per la gestione del progetto
- Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - Agenzia Federale tedesca per la cooperazione internazionale, in qualità di agenzia riconosciuta per la valutazione delle politiche del lavoro
- Bundesinstitut Fur Berufsbildung (BIBB) - Istituto Federale tedesco per la Formazione Professionale, in qalità di referente e responsabile degli standard del sistema duale in Germania
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il budget assegnato a ciascuno dei partner di progetto è rappresentato nella tabella seguente:

PARTNER	CONTRIBUTO UE	COFINANZIAMENTO	BUDGET TOTALE
REGIONE DEL VENETO	4.031,28	20.400,72	24.432,00
VENETO LAVORO	140.545,37	60.809,03	201.354,40
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ)	76.498,13	1.561,19	78.059,32
BUNDESINSTITUT FUR BERUFSBILDUNG (BIBB)	33.522,02	11.174,01	44.696,03
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	-	-	-
MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	-	-	-
TOTALI	**254.596,80**	**93.944,95**	**348.541,75**

Si ritiene indispensabile, allo scopo di definire con precisione ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto FITT, stipulare un accordo di partenariato tra la Regione del Veneto, con ruolo di coordinatore, e le diverse organizzazioni sopra richiamate.

Si propone pertanto all'approvazione lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento. Si propone inoltre di demandare al Direttore della Sezione Formazione, competente per materia, la sottoscrizione della convenzione medesima.

La stipula dell'accordo e il cofinanziamento regionale riportato nella tabella soprastante non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

- Visto il Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- Visto il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

- Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto dalla Regione del Veneto in qualità di coordinatore del progetto FITT e da ciascun partner del progetto;
3. di demandare al Direttore della Sezione Formazione, competente per materia, la sottoscrizione della convenzione con i partner di progetto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1205 del 15 settembre 2015

ACCORDO DI PARTENARIATO
FITT!
ERASMUS +

La Regione Veneto, rappresentata dal Direttore della Sezione Formazione, Dott. Santo Romano (di seguito denominato "il coordinatore"), autorizzato alla stipula del presente accordo con Deliberazione della Giunta Regionale n. del , e

::::::::::
(qui di seguito denominato "il partner"), rappresentata ai fini della firma del presente accordo da ……

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Il progetto FITT! codice di progetto 2014-2841 / 557161-PPE-1-2014-1-IT-EPPKA3-APPREN, (Di seguito denominato "FITT!") è stato presentato dalla Regione del Veneto e approvato dal programma ERASMUS +, azione chiave 3 "Autorità nazionali per l'apprendistato" per il periodo dal 2014 -2020, nell'ambito del programma generale "ERASMUS +" ed è gestito dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) per conto della Commissione europea.
La data di inizio del progetto FITT! è il 1 ottobre 2014 e ha una durata di 24 mesi, con data di scadenza 30 settembre 2016.

I termini di cui al presente accordo di partenariato (in seguito denominato "l'accordo") non prevalgono sulla "convenzione di sovvenzione per azioni con più beneficiari" - numero di contratto 2014-2841 / 001- 001 2844, e tutti i suoi allegati (I, II, III, IV) (di seguito denominato "accordo di sovvenzione"), firmato dal coordinatore, che costituisce parte integrante del presente accordo (**Allegato A**).

Tutti i partner sono consapevoli del fatto che, con la sottoscrizione del "mandato" *(allegato IV della convenzione di* sovvenzione) si impegnano a rispettare i termini generali e specifici della convenzione di sovvenzione firmata tra il coordinatore e l'EACEA.

Questa premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, il coordinatore e il partner definiscono le regole e le procedure per il lavoro da svolgere e le relazioni che li governano nell'ambito del partenariato istituito al fine di completare FITT!.

Il partner accetta la sovvenzione concessa dalla Commissione europea e si impegna a fare tutto quanto in suo potere per realizzare FITT! Come descritto nella *descrizione dettagliata del progetto* approvato, e agisce sotto la propria responsabilità.

Articolo 2

Ruolo del coordinatore e dei beneficiari

Il coordinatore e il partner si impegnano a rispettare il calendario, le azioni e i risultati descritti nel *descrizione dettagliata del progetto* e successive modifiche, come decise dal comitato direttivo del progetto e approvate dalla EACEA.

Il coordinatore è responsabile del coordinamento generale, che si avvarrà di Veneto Lavoro in qualità di partner responsabile della gestione di FITT! in conformità con le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di convenzione di sovvenzione.

Il partner deve garantire il rispetto di tutti i termini di cui all'art. II. 1.1 e II 1.2 delle Condizioni Generali di convenzione di sovvenzione.

Il partner accetta di adottare tutte le misure necessarie che consentano al coordinatore di rispettare le proprie responsabilità, come previsto nella convenzione di sovvenzione.

In particolare il partner si impegna a realizzare le seguenti attività, come previsto nel progetto approvato

- Partecipazione al comitato di direzione e ai meeting strategici del progetto, secondo il calendario previsto
- contribuire alla realizzazione delle attività gestionali del progetto

Articolo 3

Responsabilità

In caso di impedimento nel rispetto degli obblighi per causa di forza maggiore, il partner interessato deve informare tempestivamente gli altri partner del progetto.

Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile per non aver rispettato gli obblighi derivanti dal presente contratto per causa di *forza* maggiore.

Articolo 4

Ripartizione dei costi

Il costo totale del FITT! è stimato in euro **348.541,74** come indicato nel bilancio di previsione di *cui all'allegato III della convenzione di sovvenzione*. Esso include una tabella che indica la ripartizione dei costi ammissibili stimati e co-finanziamenti per ciascun partner.

La tabella si considera parte integrante del bilancio di previsione del contratto.

La Commissione Europea contribuisce per un massimo di euro **254.596,80.** Il cofinanziamento totale di FITT! é stimato in euro **93.944,94.**
La tabella indica il bilancio di ciascun partner firmatario:

	Costi di staff	Costi dell'operazione	Costi indiretti	TOTALE
Regione del Veneto	20.352,00	4.080,00	-	24.432,00
Veneto Lavoro	101.836,00	87.540,00	11.978,40	201.354,40
GIZ	61.320,00	8.440,00	8.299,32	78.059,32
BIBB	33.732,00	8.440,00	2.524,02	44.696,02
TOTALI	217.240,00	108.500,00	22.801,74	348.541,74

Il coordinatore, d'intesa con tutti i partner, può, durante lo svolgimento del progetto FITT!, modificare il bilancio di previsione, a condizione che tale adeguamento delle spese non pregiudichi l'attuazione dell'azione.

Qualsiasi modifica o trasferimento tra voci di spesa dei costi ammissibili stimati, senza superare il totale dei costi ammissibili per partner, deve essere formalmente comunicata alla CE.

In caso di necessità di variazione da parte del partner, lo stesso presenterà al coordinatore richiesta motivata per iscritto; il coordinatore inoltrerà la richiesta alla CE.

Modifiche dei costi ammissibili stimati che comportano un trasferimento tra voci di spesa superiore alla soglia del 10% dovranno essere approvate per iscritto da parte della CE.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie generali

Il partner si impegna a rispettare il budget per categoria in base alla tabella di cui al precedente articolo di questo Accordo.

Ogni partner potrà essere ritenuto responsabile per il suo bilancio fino a concorrenza dell'importo per il quale il partner partecipa al progetto e si impegna a contribuire alla sua parte di cofinanziamento.

Le relazioni contabili o altri documenti, tra cui copie di tutta la documentazione di supporto (fatture, documenti relativi alla gara, estratti conto, ecc) devono essere presentate al coordinatore, in conformità con il calendario dei requisiti previsti dal coordinatore nella Convenzione di sovvenzione.

A questo scopo, il coordinatore fornirà alcuni modelli e una lista di controllo per facilitare il partner per la fornitura di tutta la documentazione necessaria.

Il coordinatore si avvarrà della collaborazione di Veneto Lavoro per la raccolta dei documenti di supporto e la rendicontazione del progetto.

La guida di gestione sarà comunque il riferimento ufficiale per tutte le questioni finanziarie.

Il coordinatore può richiedere ulteriori informazioni, documentazione ed evidenze al partner in tal senso.

In caso di mancanza o incompletezza di prove documentali o in caso di mancato rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese, il coordinatore chiede al partner di ripresentare la documentazione finanziaria richiesta.

In caso di ripetute inadempienze, il coordinatore sollecita il partner in questione informando anche l'EACEA.

Articolo 6

Modalità di pagamento

Il coordinatore deve garantire che i pagamenti siano effettuati a favore del partner.

Prima di trasferire il contributo finanziario il coordinatore può chiedere al partner di presentare relazioni finanziarie aggiuntive, se ritenuto necessario.

In particolare, i pagamenti ai partner saranno effettuati come segue:

- 1° rata pari al 30% della quota assegnata al partner: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e su presentazione di richiesta corredata dai dati bancari;
- 2° rata pari ad un ulteriore 30% della quota assegnata: su richiesta corredata dai dati bancari, entro 60 giorni dalla ricezione della rata da parte della CE, a condizione che il partner abbia consegnato la prima relazione finanziaria e che le spese ammissibili siano pari e/o superino la prima rata.

Saldo rappresentato dall'importo residuo: con l'approvazione definitiva della relazione finanziaria e descrittiva finale dalla CE e entro 120 giorni dal trasferimento del saldo da parte della CE al coordinatore.

Il partner dichiara di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sopra indicati avvengano compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Articolo 7

Documentazione di progetto

Ciascun partner si impegna a fornire al coordinatore le informazioni necessarie a redigere relazioni e altri documenti specifici richiesti dal EACEA, nei periodi di riferimento stabiliti dalla convenzione di sovvenzione e a consegnare le attività di dettaglio, nei termini per la trasmissione, come concordato con il coordinatore; devono essere osservate le istruzioni nelle forme di comunicazione.

Oltre alle relazioni richieste come stabilito nella convenzione di sovvenzione, il coordinatore, per soddisfare il monitoraggio e per garantire una corretta attuazione delle attività richiederà relazioni finanziarie e di attività alle date di:

1. 10 ottobre 2015 (per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014- 30 settembre 2015);
2. 30 ottobre 2016 (per il periodo dal 1 ottobre 2015-30 settembre 2016)

Tali relazioni, accompagnate da giustificativi di spesa per il periodo in questione sono obbligatorie per il pagamento delle rate, di cui all'articolo 6 del presente accordo.

Il coordinatore invia sistematicamente ad ogni partner copie delle relazioni presentate alla Commissione europea e lo mantiene informato regolarmente di tutte le comunicazioni pertinenti con la Commissione europea.

Articolo 8

Azioni di informazione e pubblicità

Il coordinatore e i partner attueranno congiuntamente un piano di comunicazione e divulgazione che assicura un'adeguata promozione del progetto e dei suoi risultati verso i potenziali beneficiari, partecipanti al progetto e il pubblico in generale.

Quando un progetto ha ricevuto una sovvenzione da fondi europei, le misure pertinenti di informazione e pubblicità rivolte ai beneficiari, i potenziali beneficiari e il pubblico devono specificarlo.

Con riferimento a questo progetto deve essere chiaramente indicato che la concessione viene dal programma "ERASMUS +". Inoltre devono essere utilizzati la bandiera europea e altre regole visive e di lettering obbligatorie.

Devono essere osservate le misure di informazione e pubblicità relative agli aiuti dei fondi europei e le linee guida, come previsto.

Articolo 9

Conto bancario

Tutti i pagamenti vengono effettuati sul conto corrente del partner denominato in euro.

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia bancaria:

Denominazione esatta del titolare del conto:

IBAN codice swift :

La gestione del conto corrente deve garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati dal coordinatore.

Articolo 10

Disposizioni amministrative generali

Qualsiasi comunicazione indirizzata al coordinatore in relazione al presente accordo deve essere fatta a mezzo Posta Elettronica Certificata e deve essere inviata al seguente indirizzo:

Regione del Veneto

Sezione Formazione

Fondamenta S. Lucia 23

30123 VENEZIA

Italia

formazione@pec.regione.veneto.it

Qualsiasi comunicazione dal coordinatore al partner deve essere in forma scritta e deve essere inviato a: ::::::::

e-mail: :::::::

Referente responsabile del progetto: ::::::::

e-mail: :::::::

Qualsiasi cambiamento di indirizzo da parte del partner deve essere comunicato al coordinatore per raccomandata, entro 15 giorni a seguito del cambiamento di indirizzo.

Articolo 11

Affidamenti a terzi

Il coordinatore è informato da parte dei partner circa l'oggetto e la denominazione di qualsiasi contratto concluso con terzi.

Per l'esternalizzazione delle attività co-finanziata dal programma ERASMUS + il coordinatore e i partner devono rispettare le norme europee e nazionali in materia di appalti pubblici e con i massimali indicati dalla EACEA.

Articolo 12

Organi del progetto: comitato direttivo

Il Comitato direttivo (in seguito riferito come "CD") è l'organo decisionale del progetto, responsabile dell'attuazione, del coordinamento e della supervisione delle attività del progetto.

Il CD assicura l'efficacia e la qualità dell' esecuzione delle attività di FITT!. Il CD è ufficialmente costituito durante il kick-off meeting del progetto.

Il CD si compone di 1 rappresentante di ciascun partner del progetto, formalmente nominato dal partner stesso.

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito da un membro delegato nominato dal partner del progetto.

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti almeno 3 membri. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta

Il Comitato sarà presieduto dal partner ospitante della riunione.

I verbali del CD saranno presentati o inviati via e-mail ai partecipanti entro due settimane dopo gli incontri.

Il verbale con le decisioni adottate dal CD sono considerati approvati se nessun membro del comitato porta considerazioni scritte e osservazioni entro quindici giorni dalla data di trasmissione del verbale.

Tutti i verbali approvati, ordini del giorno e altre relazioni riferite alle riunioni del Comitato saranno disponibili anche sul sistema online condiviso con i partner.

Su richiesta scritta di qualsiasi membro effettivo del SC, o ogni volta che lo ritenga necessario il Coordinatore, il CD può prendere decisioni con procedura scritta.

Il coordinatore, in accordo con la richiesta proposta o motivando un eventuale rifiuto, invierà a ciascun membro del CD tramite e-mail con conferma di lettura i documenti relativi alla richiesta entro cinque giorni.

La procedura scritta sarà chiusa, entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione, tenendo conto delle osservazioni pervenute.

Articolo 13

Mancato o ritardato adempimento degli obblighi

Ciascun partner è tenuto a informare tempestivamente il coordinatore fornendo tutti i dettagli necessari nel caso di eventi che potrebbero compromettere l'attuazione del progetto.

Il coordinatore farà ogni azione possibile per contattare i partner e risolvere le difficoltà, tra cui chiedere supporto all' EACEA e il Programma ERASMUS +.

Nel caso in cui il mancato adempimento degli obblighi continui, il comitato direttivo può decidere di escludere il partner interessato dal progetto, con l'approvazione del EACEA.

Il partner escluso è tenuto a rimborsare al coordinatore tutti i fondi del programma ricevuti che non può dimostrare, al giorno di esclusione, di aver utilizzato per la realizzazione del progetto secondo le regole di ammissibilità delle spese.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1205 del 15 settembre 2015

Articolo 14

Domanda di rimborso da parte della Commissione Europea

Se l'EACEA in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione, chiede il rimborso di somme già erogate, e dopo che la presentazione di tutte le prove di ammissibilità delle spese per ciascun partner responsabile per le spese sono state respinte, ciascun partner è tenuto a trasferire l'importo della spesa respinto per il quale il partner è responsabile nei confronti del coordinatore.

Il Coordinatore sottopone senza indugio la lettera con cui la Commissione europea richiede il rimborso e comunica ad ogni partner l'importo da rimborsare.

L'importo del rimborso è dovuto entro un mese dalla notifica da parte del coordinatore.

Articolo 15

Controversie tra i beneficiari

In caso di eventuali controversie, i partner sono obbligati ad operare per una soluzione amichevole.

Per ogni controversia si farà riferimento al Comitato del progetto - come descritto nell'articolo 12 del presente accordo.

Nel caso un accordo amichevole non sia possibile, la controversia sarà definitivamente decisa secondo la giurisdizione del paese in cui si trova il coordinatore.

Articolo 16

Lingua di lavoro

Le lingue di lavoro del partenariato sono l'inglese e l'italiano. I prodotti finali delle attività saranno in lingua italiana. Nel caso della traduzione di questo documento e degli altri documenti relativi al progetto in altre lingue, la versione inglese prevale .

Articolo 17

Disposizioni finali

Questo accordo può essere modificato solo mediante una modifica scritta firmata dalle parti. Qualsiasi cambiamento deve essere approvato da tutti i partner.

Qualsiasi modifica dell'accordo può essere fatta in base alle disposizioni di cui al contratto di sovvenzione, senza invalidare l'accordo originale.

Le modifiche al progetto (ad esempio in materia di attività calendario e budget) che sono stati approvate dalla Commissione europea possono essere effettuate senza modificare l'accordo.

Il presente accordo ha effetto dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore fino alla conclusione di tutti gli adempimenti riferiti al progetto.

Questo accordo è composto da 17 articoli e di due copie originali

Allegato I - Convenzione di sovvenzione

(Codice interno: 306886)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1207 del 15 settembre 2015

Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO), parte FESR (2007-2013). Proposta di revisione del Piano finanziario ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone una revisione del Piano finanziario del POR CRO FESR 2007-2013 al fine di adeguarlo all'effettivo utilizzo delle risorse in vista della chiusura del Programma.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 425 del 27/02/2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"(CRO), parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea.

Con Decisione C(2007) 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha approvato il POR CRO FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007 la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione.

Successivamente, con Decisione C(2012) 9310 del 11/12/2012 e Decisione C(2013) 3526 del 19/06/2013 la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo.

L'art. 56, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 fissa al 31/12/2015 il termine ultimo per l'effettuazione di tutte le spese da parte dei beneficiari, mentre l'art. 77, par. 1, stabilisce che il pagamento del saldo finale è calcolato sulla base delle spese sostenute per ciascun Asse prioritario, nel rispetto di quanto indicato nel Piano finanziario.

Lo stato di attuazione del POR CRO FESR 2007-2013 al 31/12/2014 ha evidenziato nel complesso una situazione positiva, con gli impegni che ammontano a Euro 501.647.857,80 pari al 111,87% del contributo totale e i pagamenti dei beneficiari pari a Euro 355.364.813,65 corrispondente al 79,25% del contributo totale, superando gli obiettivi di spesa imposti dalla Commissione Europea e evitando ancora una volta la perdita delle risorse.

Tuttavia la Relazione tecnica conclusiva di valutazione del Programma presentata a giugno 2015 dal Valutatore indipendente RINA Value srl, società incaricata del servizio di valutazione del POR FESR 2007 - 2013 della Regione del Veneto, segnala la necessità, considerata l'ormai prossima conclusione del ciclo di programmazione, di una "*ulteriore, costante e attenta sorveglianza dell'efficienza attuativa del programma in quanto ... il raggiungimento dell'obiettivo del pieno impiego delle risorse in dotazione al Programma potrebbe essere condizionato sia da fattori legati alla effettiva conclusione di interventi di carattere infrastrutturale ... sia da complicazioni registrate per Azioni la cui portata innovativa ha già determinato difficoltà di assorbimento delle risorse messe a disposizione e per le quali i tempi di impiego sono ormai così stretti da incrementare il rischio attuativo*". Viene pertanto segnalata "*all'ADG e alla sorveglianza operativa del Programma la possibilità di esaminare il ricorso a un ulteriore intervento di riprogrammazione delle risorse*".

La successiva e costante attività di monitoraggio dell'avanzamento finanziario del Programma svolta dall'Autorità di Gestione ha confermato la preoccupazione espressa dal Valutatore indipendente: in particolare l'analisi della situazione evidenzia delle differenze, per ognuno degli Assi prioritari del POR, tra la dotazione fissata nel Piano finanziario approvato e le previsioni finali di spesa rendicontabile. Tali differenze sono riconducibili sostanzialmente alla diversa natura degli interventi finanziati e ad un certo ritardo nell'attuazione, che non consente un reimpiego nello stesso Asse delle risorse generate da economie, stante anche i limiti posti dalla normativa contabile vigente.

In particolare l'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza", l'Asse 2 "Energia", l'Asse 4 "Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale" e l'Asse 5 "Azioni di cooperazione", fanno registrare il non totale utilizzo delle risorse in quanto gli interventi realizzati, giunti a conclusione, presentano "fisiologicamente" delle significative economie o comunque rischi potenziali di non utilizzo delle risorse stanziate. Sull'Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio" e sull'Asse 6 "Assistenza Tecnica", invece, è possibile incrementare il contributo del POR FESR con risorse nazionali e/o regionali stanziate su linee di finanziamento coerenti con il programma ("overbooking") o inserire in rendicontazione ulteriori progetti della programmazione nazionale unitaria e in linea con quella comunitaria (es. FAS - FSC, APQ, ecc.) permettendo di raggiungere un livello di utilizzo delle risorse superiore a quello programmato.

I dati di monitoraggio e le previsioni di spesa al 31/12/2015 evidenziano, peraltro, che potrebbe non risultare sufficiente, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, l'applicazione del cosiddetto "principio di flessibilità" di cui al Regolamento (CE) n. 1297/2013, che modifica l'art. 77 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e che prevede, in sintesi, la possibilità di incrementare la rendicontazione delle spese di un Asse prioritario fino a un massimo del 10% rispetto alla dotazione assegnata dal Piano finanziario, utilizzando risorse non spese su altri Assi, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse assegnate al Programma.

Si ritiene pertanto opportuno accogliere la segnalazione del Valutatore indipendente proponendo un aggiustamento limitato dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun Asse prioritario, procedendo ad un riallineamento conclusivo delle dotazioni degli assi del POR.

Nel dettaglio la proposta di riprogrammazione è sintetizzata nella seguente tabella:

ASSI	PIANO FINANZIARIO IN VIGORE	PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE	NUOVO PIANO FINANZIARIO
1. Innovazione ed economia della conoscenza	199.621.406,00	-8.150.000,00	191.471.406,00
2. Energia	67.505.896,00	-3.850.000,00	63.655.896,00
3. Ambiente e valorizzazione del territorio	67.221.646,00	22.200.000,00	89.421.646,00
4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale	90.927.187,00	-9.000.000,00	81.927.187,00
5. Azioni di cooperazione	12.634.412,00	-3.200.000,00	9.434.412,00
6. Assistenza tecnica	10.506.454,00	2.000.000,00	12.506.454,00
TOTALE	448.417.001,00	0,00	448.417.001,00

La proposta di nuovo Piano finanziario del POR CRO FESR 2007-2013 è riportata in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La riprogrammazione proposta è conforme al requisito previsto dall'art. 9, par. 3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che prevede, fra l'altro, che almeno il 75% della spesa destinata all'Obiettivo Competitività regionale e occupazione", al quale è interessato il Veneto, sia destinata agli obiettivi prioritari dell'Unione Europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione come stabiliti dalla Decisione del Consiglio 2006/600/CE (cd. earmarking).

Tale riallineamento non comporta quindi alcuna modifica sostanziale delle priorità strategiche del programma, ma costituisce una semplice redistribuzione delle risorse stanziate sulla base dell'effettivo utilizzo delle stesse, che si rende di norma necessaria a conclusione della programmazione al fine di assicurare la corretta rendicontazione per Asse, come richiesto dai citati regolamenti comunitari. Non incorre, pertanto, l'obbligo di trasmissione al Consiglio Regionale per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 26/2011.

Tale proposta è in linea con quanto stabilito dall'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 che prevede la possibilità di una revisione dei programmi operativi "*alla luce della valutazione*" (par. 1 lettera c) e "*a seguito di difficoltà in fase di attuazione*" (par. 1 lettera d).

Va evidenziato che gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 approvati, con Decisione C(2013) 1573 final del 20/03/2013 successivamente modificati con Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015, pur dando tempo fino al 31/12/2015 per la presentazione delle revisioni alla Commissione Europea, raccomandano di presentare la domanda di modifica entro il 30/09/2015 per permettere la chiusura del Programma e l'erogazione del saldo del contributo comunitario in tempi ragionevolmente brevi.

Va segnalato che la proposta di revisione del POR dovrà essere esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza prima dell'invio alla Commissione Europea, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 65 lettera g) del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Infine, la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR provvederà all'eventuale adeguamento, conseguente al nuovo Piano finanziario, dei target degli indicatori presenti nel POR CRO FESR (2007-2013).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Decisione del Consiglio 2006/600/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1297/2013;

VISTA la Decisione C(2007) 4247 del 07/09/2007;

VISTA la Decisione C(2012) 9310 del 11/12/2012;

VISTA la Decisione C(2013) 3526 del 19/06/2013;

VISTA la Decisione C(2013) 1573 final del 20/03/2013;

VISTA la Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015;

VISTA la L.R. n. 26/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la DGR n. 425 del 27/02/2007;

VISTA la DGR n. 3131 del 09/10/2007;

delibera

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto;

2. di approvare la proposta di nuovo Piano finanziario del POR CRO FESR (2007-2013) riportata in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di incaricare la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR di presentare la proposta di cui al precedente punto 2) al Comitato di Sorveglianza per il successivo esame e per l'approvazione ai sensi dell'art. 65 lettera g) del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

4. di dare mandato alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR di apportare le eventuali modifiche richieste dal Comitato di Sorveglianza e di provvedere alla successiva trasmissione alla Commissione Europea;

5. di demandare alla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR l'eventuale adeguamento, conseguente al nuovo Piano finanziario di cui al precedente punto 2), dei target degli indicatori presenti nel POR CRO FESR (2007-2013);

6. di incaricare la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR di ogni ulteriore eventuale adempimento conseguente all'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1207 del 15 settembre 2015

Piano di finanziamento del Programma Operativo indicante, per l'intero periodo di programmazione, l'importo totale della dotazione finanziaria di ogni fondo per il Programma Operativo, la controparte nazionale e il tasso di rimborso per asse prioritario

Riferimento del Programma operativo (numero CCI): 2007IT162PO015

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR)

	Contributo Comunitario (a)	Controparte nazionale (b) (=(c)+(d))	Ripartizione indicativa della controparte nazionale		Finanziamento totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e) *	Per informazione	
			Finanziamento nazionale pubblico (c)	Finanziamento nazionale privato (d)			Contributi BEI	Altri finanziamenti
Asse prioritario 1 Innovazione ed economia della conoscenza	87.944.904	103.526.502	103.526.502	0	191.471.406	45,93%	0	0
Asse prioritario 2 Energia	29.237.847	34.418.049	34.418.049	0	63.655.896	45,93%	0	0
Asse prioritario 3 Ambiente e valorizzazione del territorio	41.072.337	48.349.309	48.349.309	0	89.421.646	45,93%	0	0
Asse prioritario 4 Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale	37.630.050	44.297.137	44.297.137	0	81.927.187	45,93%	0	0
Asse prioritario 5 Azioni di cooperazione	4.333.328	5.101.084	5.101.084	0	9.434.412	45,93%	0	0
Asse prioritario 6 Assistenza tecnica	5.744.351	6.762.103	6.762.103	0	12.506.454	45,93%	0	0
TOTALE	205.962.817	242.454.184	242.454.184	0	448.417.001	45,93%	0	0

* Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f)

N.B. Nella quota di finanziamento Nazionale Pubblico 215.661.491 euro sono a carico dello Stato e 26.792.693 euro sono a carico della Regione

(Codice interno: 306912)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1208 del 15 settembre 2015

Comunità montana della Lessinia. Proroga durata incarico di commissario straordinario conferito con d.g.r. 793/2015 . Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane". Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede a prorogare fino al 31 gennaio 2016 la durata dell' incarico di commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, già conferito con d.g.r. 793/2015, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del funzionamento ordinario della Comunità montana nonché del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue:

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani.

La L.r. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali.

In particolare, con riferimento all'ambito territoriale "Comunità montana della Lessinia" la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L.r. 40/2012 n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonchè per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito ai sensi della L.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia", la quale all'articolo 12 individua nella Comunità Montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco stesso;

Le considerazioni di carattere giuridico-amministrativo che hanno portato la Giunta regionale - con d.g.r. 2006/2014 - a commissariare la Comunità montana della Lessinia sono principalmente da ricondurre al quadro di incertezza che gravava e grava tuttora sulle decisioni di riassetto organizzativo dell'ente ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dalla l.r. 40/2012 "Norme in materia di Unioni montane" e sulla conseguente non conformità dei preesistenti organi di governo con l'attuale quadro normativo.

Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale aveva individuato pertanto quale Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, l'avvocato Marco Pezzotti, residente in via Giovanni Pascoli n. 8 a Tregnago (VR), fissando la durata del commissariamento in centottanta giorni, eventualmente prorogabili sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative legate alla necessità di completare gli adempimenti affidati attraverso l'incarico:

Con successiva deliberazione n. 793 del 14.5.2015, preso anche atto dell'indisponibilità del Commissario in carica a proseguire ulteriormente il suo mandato, la Giunta regionale, onde poter assicurare il funzionamento dell'Ente, nonché la necessaria continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, ha provveduto a nominare Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, a decorrere dal 18 maggio 2015 e per i successivi 120 giorni, il sig. Stefano Sisto nato a Venezia il 29 aprile 1960 - direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto - in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, affidando allo stesso gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, ed in particolare:

- l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 40/2012; Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";

- l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia", che all'art. 12 individua nella Comunità Montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco stesso;

Ora, in considerazione della scadenza dell'incarico, e della perdurante necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente e la necessaria continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, si rende indispensabile la prosecuzione della gestione commissariale della Comunità montana della Lessinia, in attesa del nuovo assetto organizzativo dell'ente ai sensi della l.r. 40/2012 e della conseguente definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla sua successione dei relativi rapporti.

In relazione a quanto sopra, si propone di prorogare fino al giorno 31 gennaio 2016 la durata dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, affidato con d.g.r. 793 del 14 maggio 2015, al sig. Stefano Sisto nato a Venezia il 29 aprile 1960, direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano, il quale ha provveduto ad espletare alla data odierna tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'ordinario funzionamento dell'ente commissariato, fra cui il rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui, il bilancio di previsione 2015.

In ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", è stata acquisita agli atti della Regione la dichiarazione del nominato, attestante l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

Si propone, ai sensi della DGR n. 603/2014, di riconoscere al Commissario straordinario - analogamente a quanto già disposto con d.g.r. 793/2015, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 6;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia"

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

VISTA la d.g.r. n. 793 del 14 maggio 2015, con la quale è stato nominato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L.r. 40/2012, quale Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, il sig. Stefano Sisto nato a Venezia il 29 aprile 1960 - direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto - fissando in 120 giorni, a decorrere dal 18 maggio 2015, la durata dell'incarico;

CONSIDERATA la necessità di assicurare, in modo urgente ed indifferibile, la prosecuzione della gestione commissariale della Comunità montana della Lessinia, onde poter garantire il funzionamento ordinario dell'Ente nonchè gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia;

CONSIDERATO opportuno pertanto prorogare la durata dell'incarico, già conferito con d.g.r. 793/2015, al sig. Stefano Sisto nato a Venezia il 29 aprile 1960 - direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto - fino al 31 gennaio 2016;

ACQUISITA agli atti della Regione la dichiarazione del nominato, attestante l'insussistenza delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA la deliberazione n. 603 del 29 aprile 2014 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori degli enti dipendenti e strumentali della

Regione;

delibera

1. di prorogare, per le motivazioni indicate nelle premesse alla presente deliberazione e di cui costituiscono parte integrante, fino al 31 gennaio 2016, la durata dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, affidato con d.g.r. 793/2015 al sig. Stefano Sisto nato a Venezia il 29 aprile 1960, direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano;

2. di stabilire che al Commissario straordinario sopra indicato competono gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, nonché gli atti indifferibili ed urgenti, con particolare riferimento a:

- adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 40/2012; Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
- adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia", ivi inclusa l'adozione di atti urgenti e necessari alla salvaguardia del territorio, anche al fine preservare l'ente gestore del Parco da azioni di responsabilità.

3. di stabilire che al suddetto Commissario Straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia;

4. di incaricare la Sezione Economia e Sviluppo montano dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di notificare il presente provvedimento alla Comunità montana della Lessinia, a tutti i Comuni che ne fanno parte, ai Comuni di Altissimo, Crespadoro, Roncà e alla Provincia di Verona;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306885)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1212 del 15 settembre 2015

Adesione a NEREUS - Network of European REgions Using Space technologies. Quota associativa anno 2015.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto aderisce dal 2008 all'Associazione NEREUS, network di Regioni Europee (26 regioni appartenenti a 9 paesi dell'Unione Europea) le cui finalità prevedono l'utilizzo delle potenzialità fornite dalle nuove tecnologie spaziali. L'Assemblea Generale di NEREUS ha stabilito in ¿ 10.000,00 la quota associativa annuale. Si conferma l'adesione per l'anno 2015.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 2805 del 11/09/2007, preso atto delle potenzialità fornite dalle nuove tecnologie spaziali e dell'interesse al Piano Spaziale Europeo, ha aderito alla costituzione del Network of European REgions Using Space technologies (NEREUS) e, con successiva deliberazione n. 3904 del 4/12/2007 ha autorizzato l'adesione all'assemblea costituente attraverso la sottoscrizione della "Carta Politica": documento sottoscritto in data 18/12/2007 a Tolosa (Francia), da 23 regioni appartenenti a 9 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Grecia); per l'Italia hanno aderito le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto, Piemonte e Puglia.

Con delibera n. 871 del 8/04/2008, la Giunta Regionale ha autorizzato la sottoscrizione dello Statuto avvenuta presso lo Studio Notarile "Van de Veld & Guillemyn" con sede in Bruxelles.

In data 7/07//2008, presso la sede del Comitato delle Regioni, in Bruxelles, si è tenuta la prima Assemblea Generale del Network nella quale si è proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri tra i quali la Regione del Veneto, ed ha deliberato la quota annua di adesione per i Full Members (Regioni) in Euro 10.000,00.

Da tale data la Regione del Veneto ha sempre rinnovato la quota di adesione annuale per partecipare alle attività del Network.

Il Veneto infatti è tra le Regioni maggiormente attive nel Network partecipando come membro nel gruppo di lavoro GNSS (Global Navigation Satellite System) e GMES/Copernicus (Global Monitoring for Environment and Security) e coordinando il sottogruppo "Land Applications", azioni che prevedono di stimolare a livello regionale lo sviluppo della rete GNSS e del programma GMES a livello regionale dimostrando l'importanza delle applicazioni di tali realtà.

Il settore dello spazio svolge infatti un ruolo molto importante nel garantire elevati livelli di capacità tecnologiche e industriali con ricadute importanti anche in settori diversi fra loro come l'ambiente, i trasporti, la protezione civile, le comunicazioni, l'agricoltura e la pesca.

Si ricorda che fra le attività già svolte all'interno del Network rilevante è stata la partecipazione alla redazione del nuovo regolamento Copernicus/GMES approvato successivamente dalla Commissione Europea in data 12 marzo 2014, programma dedicato all'osservazione della Terra e permetterà di osservare e controllare a intervalli regolari i sottosistemi della Terra, come l'atmosfera, gli oceani, i mari e le superfici continentali, e fornirà informazioni affidabili, confermate e garantite a sostegno di un ampia gamma di applicazioni e decisioni nel campo dell'ambiente e della sicurezza.

E' utile ricordare anche che il programma Copernicus/GMES nel campo dell'osservazione della Terra e il programma GALILEO, nell'ambito della navigazione satellitare, sono di interesse strategico per le regioni sia sul fronte dell'utilizzo dei dati e delle applicazioni, sia rispetto allo sviluppo e mantenimento delle infrastrutture spaziali. In questo senso si profilano una serie di opportunità e prospettive interessanti per le regioni, e per il Veneto in particolare, in materia di pianificazione territoriale, gestione delle risorse ambientali, innovazione e ricerca, con evidenti ricadute socio-economiche dovute al coinvolgimento dell'industria nello sviluppo di componenti della strumentazione tecnica, nonché per l'analisi ed elaborazione dei dati raccolti.

Appare significativo rilevare che NEREUS e la Regione del Veneto hanno partecipato nel 2014, e continueranno nell'anno in corso, in collaborazione con ESA (Agenzia Spaziale Europea), alla organizzazione di una serie di eventi che si svolgeranno in varie località Europee per sensibilizzare ed informare gli Enti Locali sull'utilizzo degli strumenti satellitari e del Programma Copernicus al fine di migliorare l'attività di queste istituzioni.

Considerata la presenza sul territorio Veneto di enti di ricerca e di realtà industriali, impegnati nello sviluppo e nell'utilizzo delle applicazioni spaziali e della relativa tecnologia, per i quali il Network NEREUS può rappresentare uno strumento importante per lo sviluppo del tessuto produttivo verso nuovi settori, si ritiene opportuno confermare l'adesione della Regione del Veneto al Network NEREUS anche per l'anno 2015.

Si propone, pertanto, di autorizzare il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio al pagamento della quota associativa per l'anno 2015, pari ad Euro 10.000,00, impegnando tale importo sul capitolo di spesa n. 3030 esercizio finanziario 2015, giusta comunicazione della Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 279809 in data 07/07/2015.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
- Visto l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
- Vista la DGR n. 2805 del 11/09/2007;
- Vista la DGR n. 3904 del 4/12/2007;
- Vista la DGR n. 871 del 08/04/2008;
- Vista la DGR n. 1879 del 20/07/2010;
- Vista la DGR n. 2008 del 29/11/2011;
- Vista la DGR n. 1260 del 3/07/2012;
- Vista la DGR n. 1349 del 30/07/2013;
- Vista la DGR n. 1206 del 15/07/2014;

delibera

1. di prendere atto che l'importo della quota di adesione per i Full Members (Regioni) è stabilito dall'Assemblea Generale del Network - NEREUS in Euro/anno 10.000,00;

2. di assegnare a favore di NEREUS "Network of European Regions Using Space Technologies" con sede in Rue Montoyer, 21 - Brussels, Belgio, C.F. 898367286 l'importo di Euro 10.000,00 (debito non commerciale), sul capitolo n. 3030 "Spese per adesione ad associazioni" del bilancio annuale di previsione 2015 codice SIOPE 1.03.01.1364 - PdC U 1.03.02.99.003;

3. di incaricare il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio a provvedere con proprio atto all'impegno della spesa assegnata al punto precedente e all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di dare atto che la liquidazione avverrà su presentazione di regolare documentazione entro l'esercizio in corso;

5. di dare atto che la spesa in questione non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 306908)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1213 del 15 settembre 2015

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio in opposizione all'esecuzione, promosso avanti il Tribunale di Verona da B. F. contro Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]